

146.

ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

| INDICE | | PAG. | |
|---|-------|---|-------|
| <p>ANDREIS: Per un intervento volto a sospendere la produzione di formaldeide, sostanza altamente tossica, da parte della ditta SADEPAN di Viadana (Mantova) e sulla opportunità di delocalizzare detta azienda al di fuori del centro abitato (4-06477) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)</p> | 11111 | <p>BAGHINO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Arnaldo Vinci (4-16306) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesorò</i>)</p> | 11115 |
| <p>ANTONUCCI: Sulla costituzione delle agenzie regionali per l'impiego (4-12682) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)</p> | 11112 | <p>BENEDIKTER: Sulla illegittimità dell'azione intrapresa dall'INPS di Bolzano per il recupero di ratei di pensione indebitamente riscossi da persone residenti in territorio austriaco, aventi diritto al trattamento previdenziale nazionale, in quanto percepiti in buona fede (4-22059) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)</p> | 11116 |
| <p>ARNABOLDI: Per una rettifica di quanto dichiarato dal ministro della pubblica istruzione in una intervista rilasciata al <i>Corriere della Sera</i> in merito alla posizione dell'Italia circa la guerra nel Golfo Persico (4-23667) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p> | 11114 | <p>BERTONE: Sull'esito dell'inchiesta avviata dall'ispettorato del lavoro di Torino sui casi di appalto di manodopera presso varie società della FIAT (4-16959) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)</p> | 11117 |
| <p>AULETA: Sul mancato rispetto, da parte delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della provincia di Salerno, di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, in materia di collocamento, con particolare riferimento alle sezioni di Sala Consilina e Sapri (4-18739) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)</p> | 11114 | <p>BIONDI: Per l'assunzione del personale selezionato per la informatizzazione delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (4-16194) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)</p> | 11119 |

| PAG. | PAG. |
|--|--|
| <p>BORRUSO: Per un intervento volto a garantire una corretta applicazione, da parte dell'INPS, dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede nel caso di rettifica degli errori commessi nella determinazione delle pensioni, di non procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte (4-18637) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11119</p> | <p>zionamento delle attività scolastiche (4-22223) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 11123</p> |
| <p>BREDA: Per un intervento volto a risolvere il problema della carenza di personale presso lo SCAU, con particolare riferimento alle sedi della regione Friuli-Venezia Giulia (4-20291) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11121</p> | <p>BRESCIA: Per la modifica della legge 6 ottobre 1988, n. 426, sulla razionalizzazione della rete scolastica, anche in relazione al provvedimento adottato dal provveditorato agli studi di Potenza nei confronti della scuola media di Carbone (4-22793) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 11124</p> |
| <p>BREDA: Sulle iniziative da adottare per porre fine ad una campagna denigratoria attuata da giornali austriaci nei confronti delle popolazioni dell'alto Adriatico (4-21861) (risponde Vitalone, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 11121</p> | <p>BRESCIA: Per un intervento volto a bloccare il movimento franoso che interessa un costone roccioso nel comune di Castelmezzano (Potenza) (4-23072) (risponde Lattanzio, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 11125</p> |
| <p>BRESCIA: Sulle iniziative da assumere in relazione alla crisi occupazionale che investe la regione Basilicata, con particolare riferimento alle responsabilità connesse alla mancata definizione del progetto riguardante la formazione professionale prevista dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (4-20301) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11122</p> | <p>CALVANESE: Sulle iniziative da assumere in ordine alla discrezionale applicazione della legge 18 febbraio 1987, n. 56, da parte dell'ispettorato del lavoro della provincia di Salerno (4-19354) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11126</p> |
| <p>BRESCIA: Per l'adozione di provvedimenti atti a fronteggiare i danni causati dal sisma del 5 maggio 1990 ai territori della Basilicata, con particolare riferimento al normale fun-</p> | <p>CARIA: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire una maggiore funzionalità degli uffici postali preposti al pagamento delle pensioni INPS (4-19784) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11127</p> |
| | <p>CASTAGNOLA: Sugli ostacoli frapposti dalla Cassa marittima meridionale al riconoscimento del diritto di usufruire della pensione privilegiata di reversibilità alla signora Serando, vedova Mancini (4-18489) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11129</p> |

| PAG. | PAG. |
|--|---|
| <p>CAVICCHIOLI: Per la sollecita assunzione del personale selezionato per la informatizzazione delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (4-15740) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11131</p> | <p>COSTA RAFFAELE: Per la definizione della pratica di pensione del signor Pietro Aimasso, giacente presso l'INPS di Torino (4-15963) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11136</p> |
| <p>CHERCHI: Per un intervento volto a verificare il rispetto dei diritti dei lavoratori da parte del consorzio TECNOS-SICMI di Portoscuso (Cagliari) (4-18942) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11131</p> | <p>COSTA RAFFAELE: Sulla mancata definizione, da parte dell'INPS di Milano, della pratica relativa alla pensione a favore del signor Archenti (4-18507) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11137</p> |
| <p>CHIRIANO: Per l'istituzionalizzazione dei gruppi di studio per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze costituiti presso i provveditorati agli studi ai sensi delle leggi 22 dicembre 1975, n. 685, e 26 giugno 1990, n. 162 (4-22050) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 11132</p> | <p>COSTA RAFFAELE: Per un intervento volto a garantire che il piano commerciale per la rete di distribuzione dei carburanti venga portato al dovuto compimento nei termini sanciti dalla legge, con particolare riferimento al comune di Ascoli Piceno (4-19398) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 11138</p> |
| <p>CIMA: Sul sistema di presentazione dei dati relativi al collocamento adottato dal Ministero del lavoro (4-14807) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11133</p> | <p>COSTA RAFFAELE: Per un intervento volto ad accertare le cause del disservizio in atto presso il provveditorato agli studi di Milano nella liquidazione delle indennità di buonuscita ENPAS, con riferimento alla pratica della professoressa Marcella Domenichini Capobianchi (4-22246) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 11139</p> |
| <p>CIPRIANI: Per l'avvio di un'indagine volta ad individuare quali siano i centri occulti di potere che operano all'interno dei servizi di sicurezza, con particolare riferimento al ruolo del tenente colonnello Mannucci Benincasa e del maggiore Umberto Nobili (4-17236) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11134</p> | <p>COSTA RAFFAELE: Sui motivi della soppressione dell'insegnamento della lingua francese nelle scuole elementari di Caraglio (Cuneo) (4-22338) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 11139</p> |
| <p>COLUCCI GAETANO: Sul trattamento economico percepito dal direttore generale dell'ICCREA (4-20974) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 11136</p> | <p>CURSI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alla vicenda delle ripetute assenze dall'uf-</p> |

| PAG. | PAG. |
|--|--|
| <p>ficio, del dottor Vittorio Sgarbi, dipendente della sovrintendenza per i beni artistici del Veneto (4-23992) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 11140</p> <p>d'AMATO LUIGI: Sulla presunta scorta personale concessa dalla Banca nazionale del lavoro al suo ex presidente, Mario Nesi (4-17298) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 11141</p> <p>d'AMATO LUIGI: Sul giudizio del Governo in ordine alla funzionalità dell'ufficio INPS di Montesacro (Roma), anche in relazione al caso riguardante la pratica della signora Domenica Belarducci, deceduta il 17 maggio 1989 (4-21180) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11141</p> <p>DEL DONNO: Sulla mancata corresponsione della pensione di guerra spettante al signor Pietro Sangiunetti di San Marco La Catola (Foggia) (4-11112) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11142</p> <p>DEL DONNO: Sulla mancata corresponsione della pensione di guerra spettante al signor Pietro Sangiunetti di San Marco La Catola (Foggia) (4-13497) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11142</p> <p>DEL DONNO: Sulla mancata corresponsione della pensione di guerra spettante al signor Pietro Sangiunetti di San Marco La Catola (Foggia) (4-15593) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11142</p> <p>DEL DONNO: Sulla mancata corresponsione della pensione di guerra spettante al signor Pietro Sangui-</p> | <p>netti di San Marco la Catola (Foggia) (4-16167) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11142</p> <p>DEL DONNO: Per un intervento volto a garantire nell'ambito della prevista ristrutturazione dei distretti militari, il mantenimento nella città di Foggia del consiglio di leva e del gruppo-selettori (4-22624) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11143</p> <p>EBNER: Sull'opportunità di consentire il riscatto dei periodi di studio a studenti lavoratori che abbiano svolto contemporaneamente attività lavorativa e studio (4-12723) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11143</p> <p>FARAGUTI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione al crack finanziario delle società facenti capo al finanziere Tiziano Mugnai (4-17645) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 11145</p> <p>FERRARINI: Per un intervento volto ad evitare il licenziamento dei dipendenti civili dello stabilimento del munizionamento terrestre di Noceto (Parma) di cui si prevede la chiusura a breve termine (4-22221) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11146</p> <p>FILIPPINI ROSA: Per un intervento volto a salvaguardare i livelli occupazionali presso la Sice di Livorno (4-22080) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11147</p> <p>FIORI: Sulle assunzioni di personale effettuate dall'ACEA di Roma nel periodo 1° gennaio 1990-15 novem-</p> |

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

| PAG. | PAG. |
|--|---|
| <p>bre 1990 (4-22704) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11147</p> <p>FIORI: Per un intervento volto a salvaguardare i livelli occupazionali presso lo stabilimento BPD di Colferro (Roma) (4-23280) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11148</p> <p>FRACCHIA: Per il rispetto da parte della ditta Alexandria di Alessandria della dignità dei propri dipendenti (4-22103) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11149</p> <p>GALANTE: Per il potenziamento della struttura dell'ispettorato del lavoro di Foggia e per l'adozione di provvedimenti a favore degli ispettori del lavoro, costretti a svolgere la loro attività con mezzi inadeguati (4-21862) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11150</p> <p>GELLI: Per l'istituzione della seconda sede INAIL a Lecce (4-17820) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11151</p> <p>LAMORTE: Per l'adozione di provvedimenti in favore delle popolazioni del comune di Lagonegro (Potenza), colpite dalle recenti avversità atmosferiche (4-22270) (risponde Lattanzio, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 11152</p> <p>LEONI: Sull'avviamento, da parte dell'assessorato al lavoro e previdenza sociale della regione Sicilia, di lavoratori iscritti nella graduatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 28</p> | <p>febbraio 1989, n. 56, dopo la data del 31 dicembre 1988 (4-15724) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11153</p> <p>LEONI: Per un intervento volto ad evitare la prevista chiusura dello stabilimento Falck di Dongo (Como) ed a risolvere la precaria situazione occupazionale nell'Alto Lario (4-18256) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11153</p> <p>LEONI: Sui motivi per i quali alcuni pazienti affetti da calcolosi non hanno potuto utilizzare presso l'ospedale San Raffaele di Milano l'apparecchiatura denominata litotritore per la eliminazione dei calcoli renali (4-18879) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 11155</p> <p>LUSETTI: Per un intervento volto a garantire la ripresa dei lavori di ampliamento dei locali della comunità parrocchiale di Poviglio (Reggio Emilia) (4-22066) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 11156</p> <p>MANGIAPANE: Sulle numerose denunce presentate all'ispettorato del lavoro di Messina in ordine alle irregolarità emerse nella gestione della cooperativa G. Biondo di Barcellona Pozzo di Gotto (4-17975) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11157</p> <p>MANGIAPANE: Per il ripristino del criterio adottato negli anni precedenti in merito al trasferimento dei direttori didattici (4-22780) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 11158</p> |

| PAG. | PAG. |
|--|---|
| <p>MANNINO ANTONINO: Per un intervento presso l'INPS affinché ritiri il provvedimento ingiuntivo emesso nei confronti del signor Antonio Paratore di Carini (Palermo) per il recupero di somme erroneamente erogate allo stesso (4-18193) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11159</p> | <p>MATTEOLI: Sulla legittimità del trasferimento di valuta italiana alla società svizzera Metro-IGD, affiliata alla società Metro (4-17287) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 11163</p> |
| <p>MARIANETTI: Per la salvaguardia dell'attività produttiva e dei livelli occupazionali presso la SNIA BPD di Colleferro (Roma) (4-23063) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11160</p> | <p>MATTEOLI: Per un intervento volto ad accertare l'autenticità della statua ritrovata nel golfo di Baratti a Piombino (Livorno) (4-21231) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 11164</p> |
| <p>MARTINAT: Sulla mancata discussione da parte del Governo dei disegni di legge presentati in materia di carburanti ecologici (4-18960) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 11161</p> | <p>MATTEOLI: Sulla mancata conferma, da parte della Banca d'America e d'Italia, sede di Livorno, del contratto di formazione-lavoro relativo alla signora Barbara Centi (4-22266) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11166</p> |
| <p>MASINI: Per un intervento volto ad accertare l'attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie nel settore pubblico, in particolare in quello bancario (4-22638) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11162</p> | <p>MUNDO: Sui criteri seguiti per la nomina della signora Concetta Pennello a direttrice del conservatorio di musica di Benevento (4-21898) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 11167</p> |
| <p>MATTEOLI: Per la concessione dell'assegno di accompagnamento all'invalido del lavoro Pietro Damiano Russo di Roma (4-08395) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11162</p> | <p>NAPOLI: Per la predisposizione di un'inchiesta volta ad accertare la legalità dell'iniziativa assunta da una società denominata Sviluppo professioni servizi aeroportuali riguardante l'invito rivolto a migliaia di giovani a partecipare ad una selezione per l'avvio alle professioni di <i>hostess</i> e <i>steward</i> (4-16862) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11167</p> |
| <p>MATTEOLI: Sul licenziamento, da parte del comando militare di Camp Derby (Pisa), della signora Flora Viciencio Franchini (4-15398) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11163</p> | <p>ORCIARI: Per un intervento volto ad ovviare agli inconvenienti derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 56, in materia di assunzione di personale a tempo determinato (4-14428)</p> |

| PAG. | PAG. |
|---|--|
| <p>(risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11168</p> <p>PACETTI: Per un intervento volto a garantire il regolare funzionamento dei servizi di sportello delle due strutture INAIL di Ancona (4-18176) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11169</p> <p>PARLATO: Sugli stanziamenti impegnati per la realizzazione del progetto speciale per il disinquinamento del porto di Napoli, sullo stato dei lavori e sui nomi di funzionari e imprenditori coinvolti nelle vicende giudiziarie connesse all'esecuzione del programma (4-10687) (risponde Fiorino, <i>Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 11170</p> <p>PARLATO: Sull'istituzione, da parte della provincia di Napoli, di 10 borse di studio per specializzazione in materia di analisi ambientale, per mascherare l'assunzione di personale in violazione delle leggi sul collocamento (4-15079) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11171</p> <p>PARLATO: Sui criteri di attuazione della legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede l'assunzione straordinaria di duemila unità per la informatizzazione delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (4-16961) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11173</p> <p>PARLATO: Per la predisposizione di un'indagine in merito alle condizioni di lavoro ed alla gestione del personale presso la società di vigi-</p> | <p>lanza ASSIPOL di Roma (4-19059) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11173</p> <p>PARLATO: Sulla mancata assunzione dei vincitori dei concorsi per il personale del IV e VI livello retributivo banditi dal Ministero del lavoro (4-19063) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11175</p> <p>PARLATO: Sulle iniziative relative all'impiego delle somme erogate al comune di Irsina (Matera) per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980 (4-19406) (risponde Galasso, <i>Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 11175</p> <p>PAZZAGLIA: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il rispetto, da parte dei datori di lavoro del Mezzogiorno, e particolarmente della Sardegna, delle norme previste dai contratti di formazione e lavoro (4-11390) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11176</p> <p>PAZZAGLIA: Sull'errata compilazione, da parte dell'INPS, dei modelli 201, relativi alle pensioni del Ministero del tesoro, destinati a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana che sono stati ceduti ad altri Stati a conclusione dell'ultimo conflitto mondiale (4-19108) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11177</p> <p>PAZZAGLIA: Per un intervento volto ad ubicare il nuovo ospedale militare di Cagliari nella zona di Monserrato</p> |

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

| PAG. | PAG. |
|---|---|
| <p>anziché nella zona delle caserme su viale Poetto (4-22013) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11178</p> <p>PELLEGATTA: Per un intervento presso la sede INPS di Catania volto a garantire la liquidazione in via definitiva della pensione di vecchiaia a favore di Giovanni Greco (4-17750) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11178</p> <p>PELLEGATTA: Sulla decurtazione, da parte dell'INAIL di Ragusa, della rendita intestata a Mariano Spallina, nato a Nicosia (Enna) (4-19148) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11178</p> <p>PELLEGATTA: Per la revoca del provvedimento di dismissione del poligono di tiro a segno situato nel territorio del comune di Somma Lombardo (Varese) (4-22140) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11179</p> <p>PETROCELLI: Sui danni derivanti all'erario dalla raccolta dei risparmi degli emigrati, la conversione delle relative valute in lire e dalla introduzione clandestina delle stesse in Italia, con particolare riferimento al caso di Giovanni Mastrogiovanni e Michele Giambattista (4-18410) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 11179</p> <p>PETROCELLI: Per una revisione dell'entità del contributo previsto dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, dovuto dagli enti cooperativi per il servizio delle ispezioni ordinarie (4-19033) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11181</p> | <p>PICCHETTI: Per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso la SNIA-BPD di Colleferro (Roma) (4-23010) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11181</p> <p>PIERMARTINI: Sulle responsabilità del direttore dell'ufficio del lavoro della provincia di Frosinone in merito al disservizio in atto presso le locali sezioni circoscrizionali per l'impiego (4-22205) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11182</p> <p>POLI: Sulla reinscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti di Verona dei componenti l'azienda agricola Cà del Bò, proprietari di un'area sulla quale il comune di Verona avrebbe deciso di costruire un impianto per lo smaltimento dei rifiuti (4-16550) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11183</p> <p>POLI BORTONE: Sulla regolarità della posizione della signora Daniela Nosi nelle graduatorie dell'ufficio di collocamento di Lecce (4-20836) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11184</p> <p>POLVERARI: Sulle iniziative intraprese per la definizione dei compiti e dei compensi spettanti agli agenti di assicurazione in materia di RC-auto (4-12131) (risponde Battaglia, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 11185</p> <p>POLVERARI: Sulle iniziative intraprese per la definizione dei compiti e dei compensi spettanti agli agenti di assicurazione in materia di RC-Auto (4-17851) (risponde Battaglia, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 11185</p> |

| PAG. | PAG. |
|---|--|
| <p>PORTATADINO: Per l'assegnazione delle cattedre per l'insegnamento della didattica della musica nei conservatori ai docenti iscritti nelle relative graduatorie, aggiornate in base all'ordinanza ministeriale del 27 aprile 1990 sulle supplenze (4-22667) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 11187</p> <p>RABINO: Sulla soppressione, da parte di RAI 3, di una puntata della trasmissione televisiva <i>La mia guerra</i> (4-20258) (risponde Mammi, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 11188</p> <p>RALLO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione in favore di Giuseppe Giunta, residente a Gaggi (Messina) (4-16447) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11188</p> <p>RALLO: Per la definizione della pratica di maggiorazione pensionistica a favore di Basilio Scinaro di Capizzi (Messina) (4-19567) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11189</p> <p>REBECCHI: Per un intervento volto a sanare la discriminazione introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, disciplinante il riconoscimento giuridico del titolo di studio di assistente sociale (4-21148) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 11189</p> <p>REBECCHI: Per un intervento volto a sanare la discriminazione introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, disciplinante il riconoscimento giuridico del titolo di studio di assi-</p> | <p>stente sociale (4-22132) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 11190</p> <p>RENZULLI: Per un intervento volto ad ovviare alle grosse difficoltà lamentate dai commercianti friulani nell'interscambio turistico-commerciale con la confinaria nazione austriaca (4-12407) (risponde Vitalone, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 11190</p> <p>RENZULLI: Per un intervento volto ad ovviare alla carenza di personale presso gli uffici SCAU della regione Friuli-Venezia Giulia (4-20169) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11192</p> <p>ROCELLI: Per l'assunzione di iniziative volte a porre fine alla campagna di stampa da parte di giornali austriaci volta a denigrare l'immagine turistica delle spiagge friulane e venete (4-21584) (risponde Vitalone, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 11192</p> <p>RONCHI: Sull'opportunità di concedere la cassa integrazione anche ai dipendenti delle ditte chiuse a causa di problemi ambientali, con particolare riferimento alla vicenda della Fonderia Granone di Cosseria (Savona) (4-18049) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11194</p> <p>RONCHI: Sull'attività svolta dall'ammiraglio Sergio D'Agostino nel periodo ottobre 1968-marzo 1973 relativamente all'esportazione abusiva di armi (4-18053) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11194</p> |

| PAG. | PAG. |
|---|---|
| <p>RONCHI: Sulla nomina del contrammiraglio Sergio D'Agostino, che risulterebbe coinvolto in traffico di armi ed iscritto alla Loggia P2, a commissario straordinario per le mucilagini in Adriatico (4-18761) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11196</p> | <p>pronto che prevede la creazione di una base USA nella zona di Capodichino (Napoli) (4-12570) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11204</p> |
| <p>RONZANI: Sul licenziamento, da parte della ditta TRICOT 5 di Cossato (Vercelli), dell'invalido Cristian Busso (4-16905) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11199</p> | <p>RUSSO SPENA: Per il riassorbimento, da parte della FIAT AUTO, dei lavoratori degli stabilimenti UPA di Robassomero e Bruino (Torino), ceduti dal 1° giugno 1990 alla Gilardini (4-19995) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11205</p> |
| <p>ROTIROTI: Per un intervento volto a garantire un equo conteggio del trattamento pensionistico da parte dell'INPS a favore degli ex dipendenti dell'INCIS (4-19500) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11200</p> | <p>RUSSO SPENA: Per un intervento volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento SARRIÒ SA-divisione cartiere SAFFA di Milano (4-20564) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11207</p> |
| <p>RUSSO FRANCO: Per la riassunzione, da parte della ditta IOR di Aprilia (Latina), appartenente al gruppo Ferruzzi, dell'invalido civile Eliseo Moretto, licenziato nel febbraio 1984, in ottemperanza alle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria (4-17698) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11202</p> | <p>RUSSO SPENA: Sui ritardi del Ministero della difesa nel riconoscimento delle domande di obiezione di coscienza (4-22275) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11207</p> |
| <p>RUSSO SPENA: Per un intervento volto a far rispettare i diritti dei dipendenti delle basi statunitensi in Italia, in relazione a quanto verificatosi presso la base USAF di Aviano (Pordenone) (4-11853) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11202</p> | <p>SALVOLDI: Per l'assunzione di iniziative volte a verificare l'utilità della realizzazione dell'acquedotto per la pianura bergamasca (4-22193) (risponde Lattanzio, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 11208</p> |
| <p>RUSSO SPENA: Sull'inopportunità della realizzazione del Progetto</p> | <p>SANGALLI: Sulle iniziative da assumere in relazione alla mancata attuazione della legge 27 marzo 1987, n. 121 concernente l'erogazione di contributi a favore di piccole e medie imprese commerciali per l'acquisto di strumenti per pesare (4-17555) (risponde Battaglia, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 11210</p> |

| PAG. | PAG. |
|--|---|
| <p>SAPIO: Per un intervento presso la GEPI affinché riveda i termini dell'accordo per la cessione della società Rotostar di Ceprano (Frosinone) alla Redaelli Tecna (4-20414) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11211</p> | <p>SINATRA: Sulla mancata attuazione della legge 27 marzo 1980, n. 112, che ha privatizzato gli enti di patronato ed in particolare dell'articolo 5 che detta i principi per la salvaguardia dell'occupazione del personale, con riferimento alla liquidazione del patronato IPLAS (4-17222) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11215</p> |
| <p>SCALIA: Per la predisposizione di indagini volte a determinare la presenza di componenti inquinanti nella benzina nonché le altre caratteristiche delle marmitte catalitiche o degli altri dispositivi adottati per la riduzione di tali componenti (4-18225) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 11212</p> | <p>SINATRA: Per un intervento volto ad eliminare le sperequazioni esistenti all'interno della categoria degli agenti di assicurazione (4-19068) (risponde Battaglia, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 11216</p> |
| <p>SCALIA: Per la predisposizione di indagini volte a determinare la presenza di componenti inquinanti nella benzina nonché le caratteristiche delle marmitte catalitiche o degli altri dispositivi adottati per la riduzione di tali componenti (4-18353) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 11212</p> | <p>SINATRA: Per un intervento volto ad eliminare le sperequazioni esistenti all'interno della categoria degli agenti di assicurazione (4-19219) (risponde Battaglia, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 11217</p> |
| <p>SCARLATO: Per un intervento volto a prevedere forme di prepensionamento per i genitori di figli portatori di <i>handicaps</i> che si impegnino ad assisterli evitando di ricoverarli stabilmente in istituti (4-17380) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11213</p> | <p>SINATRA: Sulle iniziative da assumere al fine di risolvere lo stato di crisi che investe la giustizia amministrativa (4-19720) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 11219</p> |
| <p>SCOVACRICCHI: Sull'attribuzione al personale direttivo del Ministero della difesa inquadrato nella nona qualifica funzionale dello stesso compenso incentivante percepito dal personale dell'ottavo livello (4-17528) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11214</p> | <p>SOAVE: Per la concessione della pensione richiesta all'INPS dal cittadino jugoslavo Jore Barbis (4-16219) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11220</p> |
| | <p>SOAVE: Per la concessione al cittadino jugoslavo Angel Lazar della pensione italiana per il periodo in cui ha prestato servizio militare nel periodo antecedente il 1943 (4-16236) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11220</p> |

| PAG. | PAG. |
|---|--|
| <p>SOAVE: Sull'illegittima esclusione dall'insegnamento del professore Silvano De Bortoli, in servizio presso il liceo scientifico di Stato M. Curie di Grigliasco (Torino) (4-22210) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 11221</p> | <p>TAGLIABUE: Per un intervento volto a far sì che il servizio di portavalori non sia affidato ai dipendenti degli istituti bancari (4-16015) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11225</p> |
| <p>SOSPURI: Sui motivi per i quali presso la sede INAIL di Sulmona (L'Aquila) non sia stata ancora costituita la rendita a favore di Mario Benedetti, di Castelvecchio Subequo, relativa alla pratica di pensione per silicosi (4-13611) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11223</p> | <p>TASSI: Per un intervento volto a garantire la corretta gestione del mercato di Castel San Giovanni (Piacenza) (4-11731) (risponde Battaglia, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 11226</p> |
| <p>SOSPURI: Per la definizione della pratica di pensione in convenzione CEE a favore di Antonio Sanese, residente negli Stati Uniti d'America (4-15919) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11223</p> | <p>TASSI: Per un nuovo computo della pensione dei lavoratori autonomi, in relazione all'attuale squilibrio tra i contributi versati ed il trattamento percepito (4-12082) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11227</p> |
| <p>SOSPURI: Sui motivi che ritardano il riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità di guerra a favore di Salvatore Cifani di Goriano Sicoli (L'Aquila) (4-17250) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 11224</p> | <p>TASSI: Sui gravi ritardi nella liquidazione delle pensioni e dei trattamenti di quiescenza, specie da parte dell'ENPALS, con particolare riferimento al caso del signor Franco Ghidoni, residente a Basilicanova (Parma) (4-15415) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11227</p> |
| <p>SOSPURI: Per la sollecita corresponsione dell'indennizzo per silicosi a Bruno Agostini, residente a Tagliacozzo (L'Aquila) (4-19424) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11224</p> | <p>TASSI: Per un intervento volto a garantire la corretta gestione del mercato di Castel San Giovanni (Piacenza) (4-19020) (risponde Battaglia, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 11228</p> |
| <p>STRUMENDO: Sul contenzioso aperto dall'ENASARCO che non riconosce l'attività di rappresentanza svolta dall'ASSO-RAM, che gestisce depositi di medicinali (4-18082) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11224</p> | <p>TEALDI: Per una differenziazione, in favore dei coltivatori delle zone montane, dell'aumento dei contributi capitari stabilito con il decreto del Ministero del lavoro del 5 luglio 1989 (4-17758) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11229</p> |

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

| PAG. | PAG. |
|--|--|
| <p>TEALDI: Per eliminare incertezze interpretative delle norme relative alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, con riferimento al caso di un ex dipendente degli enti locali incaricato di tenere lezioni di diritto in un corso per dipendenti di USSL (4-17760) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11230</p> | <p>(risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11234</p> |
| <p>TRABACCHINI: Per un intervento volto a bloccare i lavori di costruzione della nuova caserma dei carabinieri di Vignanello (Viterbo), in quanto non rispondente al piano regolatore generale di detto comune (4-19809) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 11230</p> | <p>TREMAGLIA: Per un intervento presso l'INPS di Avellino volto alla definizione della pratica di reversibilità della pensione in regime di convenzione internazionale a favore di Elisa Ciccione (4-19100) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11234</p> |
| <p>TRABACCHINI: Per l'adeguamento delle strutture del liceo scientifico Galileo Galilei di Tarquinia (Viterbo) (4-22956) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 11231</p> | <p>TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione in convenzione internazionale intestata alla signora Giuseppa Tognoloni, residente in Australia (4-19266) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11234</p> |
| <p>TRANTINO: Per un intervento volto a garantire i livelli occupazionali e la corretta gestione della SGS-Thompson di Catania (4-19305) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11232</p> | <p>TREMAGLIA: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione in convenzione internazionale riguardante la signora Maria Favre Giovannone (4-20099) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 11235</p> |
| <p>TREMAGLIA: Per la spedizione a mezzo raccomandata, da parte della Banca nazionale del lavoro, delle pensioni estere dovute ai cittadini italiani, con particolare riferimento al caso di Francesco Pillitteri (4-15455) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 11233</p> | <p>TREMAGLIA: Per la sollecita corresponsione della pensione in convenzione internazionale al signor Salvatore Montone, residente in Brasile (4-22523) (risponde Grippo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 11235</p> |
| <p>TREMAGLIA: Per la corresponsione degli arretrati di pensione in regime di convenzione internazionale spettanti al signor Francesco Algieri, residente in Gran Bretagna (4-19099)</p> | <p>VALENSISE: Per la concessione di un assegno vitalizio ai familiari di Francesco Nigro, Angelina Mauro e Giovanni Zito, deceduti quaranta anni fa in contrada Fragalà di Melissa (Catanzaro) durante l'occupazione delle terre (4-19417) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 11235</p> |

| | PAG. | | PAG. |
|--|-------|---|-------|
| VITI: Per un intervento volto a preservare il castello Tramontano a Matera (4-21402) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) | 11236 | (4-22041) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) | 11238 |
| VITI: Per un'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 22-bis introdotto in sede di conversione del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, in materia di reclutamento del personale della scuola, e sulle competenze del collegio dei docenti delle scuole medie, aggregate a causa della razionalizzazione della rete scolastica | | VITI: Per un intervento volto a riconoscere per intero ai fini pensionistici il servizio prestato dagli insegnanti nei corsi popolari e nei centri di lettura (4-22121) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) | 11238 |
| | | ZARRO: Sul commissariamento della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio La Molara (Benevento) (4-19440) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) | 11239 |

ANDREIS. — *Ai Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.*

— Per sapere — premesso che:

a Viadana (prov. di Mantova) la SADEPAN CHIMICA SPA ha, dai primi anni 1970, uno stabilimento di produzione di formaldeide, collocato nel centro abitato;

il sindaco di Viadana ha rilasciato recentemente concessione edilizia che permette alla ditta citata di aumentarne la capacità produttiva;

la normativa vigente, tra cui la « direttiva Seveso » e la letteratura scientifica considerano gli impianti di produzione della formaldeide e dei suoi derivati, insalubri di prima classe;

le prescrizioni del CRIAL sono state sistematicamente respinte dalla amministrazione comunale di Viadana e quest'ultima non ha provveduto a sollecitare al CRIAL medesimo un immediato parere preventivo sull'incremento di produzione della formaldeide;

le proprietà cancerogene e mutagene della formaldeide sono ben note ed a tale proposito il professore Maltoni, noto oncologo, ha pubblicato numerosi saggi;

la mortalità per cancro a Viadana è particolarmente elevata —:

se il ministro dell'ambiente non ritenga di dover ordinare la sospensione della produzione, nominando al contempo una commissione di indagine sulla nocività della fabbrica;

se il ministro della protezione civile non ritenga di dover valutare la necessità di una delocalizzazione dell'azienda in una

zona al di fuori del centro abitato mandando, tra l'altro, un piano di evacuazione, in considerazione anche del fatto che il Presidente del Consiglio onorevole De Mita, nel suo discorso programmatico, ha sottolineato la necessità della delocalizzazione delle aziende a rischio dai centri abitati;

se il ministro dell'ambiente non ritenga opportuno incaricare i carabinieri del NOE (Nucleo operativo ecologico) di effettuare un immediato sopralluogo anche per segnalare alla magistratura eventuali violazioni alla normativa vigente. (4-06477)

RISPOSTA. — *Il comune di Viadana nel mese di ottobre 1990 ha trasmesso all'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente la documentazione relativa alle indagini conoscitive che hanno impegnato per più di un anno la fondazione clinica del lavoro dell'università degli studi di Pavia, i tecnici e i funzionari delle unità sanitarie locali nn. 50 e 52 e del presidio multizonale di igiene e prevenzione dell'USSL 47 (MN).*

Da tali indagini è risultato che le emissioni della Sadepan influenzano soprattutto la zona in cui è ubicato lo stabilimento, la città di Viadana viene interessata solo marginalmente, per le case prospicienti lo stabilimento.

L'interessamento è, comunque, a bassi valori di concentrazione atmosferica di formaldeide inferiori al valore limite di riferimento proposto dal CRIAL (20 mg/mm³) sia per periodi occasionali e non continuativi che per periodi di 24 ore e continuativi.

Inoltre, è risultato dall'indagine della fondazione clinica del lavoro dell'università degli studi di Pavia che la formaldeide è un parametro d'inquinamento naturale e uni-

forme a prescindere da sorgenti d'inquinamento, basta pensare alla sua presenza nei processi di combustione e in quelli di trasformazione biologica.

Si fa presente, poi, che il nucleo operativo ecologico ha accertato che il comune di Viadana aveva richiesto per l'impianto della Sadepan al CRIAL il parere ex articolo 6 della legge n. 615 del 1966 per la definizione dei valori limite e relative prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico e aveva stabilito che la eccedenza dei limiti segnati avrebbe comportato la sospensione dell'agibilità degli impianti.

Le analisi sulle emissioni del condotto di scarico dell'impianto di abbattimento, effettuate dal presidio multizonale di igiene pubblica di Mantova, hanno riscontrato il rispetto dei valori imposti.

In accordo con il presidio multinazionale di igiene e profilassi (PMIP) di Mantova, la Sadepan ha acconsentito ad installare una centralina di rilevamento continuo ed automatico dei valori dell'aria.

Per quanto riguarda le proprietà cancerogene della formaldeide, gli studi epidemiologici non consentono, fino ad oggi, una valutazione effettiva di rischio concreto cancerogeno per l'uomo.

Tuttavia nell'ambito delle stesse aziende produttrici e utilizzatrici di formaldeide, gli operatori addetti da oltre 20 anni, non hanno mai presentato effetti cancerogeni.

Per quanto riguarda, poi, il fatto che la Sadepan sia tra le industrie insalubri di prima classe, si fa presente che ciò non preclude automaticamente lo svolgimento delle attività nei centri abitati ma, secondo l'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, la stessa attività è consentita se l'industriale che la esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Nello stabilimento sono installati impianti di depurazione approvati anche dalle autorità regionali, che l'azienda ha realizzato seguendo le prescrizioni imposte dalle stesse

autorità e gestisce mantenendo costantemente il rispetto dei limite di accettabilità fissate.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ANTONUCCI, BATTAGLIA PIETRO, GELPI, LOIERO, AGRUSTI e TORCHIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che in un articolo pubblicato il 10 marzo 1989 sul n. 10 del settimanale *L'Europeo* si dà notizia che i decreti sulla costituzione delle agenzie regionali per l'impiego sarebbero viziati sia sul piano della procedura che nel merito —:

se risponda al vero che la riunione della commissione centrale per l'impiego del 20 dicembre 1988 si è conclusa senza l'espressione del parere sul merito dei decreti prescritto dall'articolo 24 della legge n. 56 del 1987 e che non è stato dato seguito alla richiesta di una nuova convocazione presentata da vari componenti della commissione medesima, benché il numero dei richiedenti fosse superiore a quello in presenza del quale il regolamento della commissione centrale prescrive la convocazione obbligatoria della stessa;

quale pubblicità sia stata data nell'ambito della pubblica amministrazione, tenuto conto del preciso disposto dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 56 del 1987, il quale prescrive che « il direttore è scelto, di norma, tra il personale della pubblica amministrazione », all'invito a presentare candidature alla direzione delle agenzie e le ragioni per le quali si è preferito nominare, nella maggior parte delle agenzie, persone non appartenenti alla pubblica amministrazione e non provenienti, nel 50 per cento dei casi, dai sindacati dei lavoratori;

come si concili la destinazione di ingenti risorse al finanziamento delle agenzie, la dotazione organica delle quali prevede l'impiego, nelle sole regioni a statuto ordinario, di oltre 1.000 unità, metà delle quali potrà essere assunta con contratto di diritto privato ed oltre duecento percepi-

ranno un compenso annuo di 60 milioni, con le disfunzioni del servizio pubblico del collocamento, che stanno, tra l'altro, provocando notevoli ritardi e disagi nelle assunzioni di personale da parte dei datori di lavoro, a seguito della chiusura delle sezioni comunali e della mancata abilitazione dei recapiti periodici previsti dalla legge n. 56 al rilascio dei nulla osta all'avviamento al lavoro. (4-12682)

RISPOSTA. — *La legge n. 56 del 1987, che ha istituito le agenzie regionali per l'impiego, definisce le stesse organi-tecnico-progettuali di attuazione delle direttive delle commissioni regionali per l'impiego per la promozione ed attuazione della cosiddetta politica attiva del lavoro.*

La ripartizione delle risorse disponibili per la costituzione delle agenzie regionali è stata effettuata tenendo conto di due parametri di riferimento — quella dell'offerta di lavoro e quella della domanda — e, nell'ambito di questi, di indici diversi. Più precisamente per l'offerta si è tenuto conto della popolazione residente, di quella attiva e del tasso di disoccupazione palese; per la domanda si è considerato, in maniera diffusa, la presenza di attività nelle varie articolazioni imprenditoriali, anche in senso dinamico.

Di conseguenza può essersi verificato, relativamente alla ripartizione delle risorse concernenti i profili soggettivi ed oggettivi dell'organizzazione delle agenzie, una consistenza in termini quantitativi e qualitativi pressoché simile in regioni diverse tra loro, quali ad esempio la Campania ed il Piemonte; ma ciò è scaturito dall'analisi degli elementi considerati e dalla combinazione equilibrata degli stessi.

Il modello organizzativo prescelto è quello di struttura flessibile, fondata su un nucleo di esperti interni, coadiuvati adeguatamente da personale amministrativo ed esecutivo; modello nel quale è previsto, d'altra parte, in via potenziale e contingente, il ricorso a professionalità esterne mediante apposite convenzioni.

Per quanto concerne la previsione della tipologia delle esperienze professionali necessarie per la direzione e lo svolgimento dei

compiti delle agenzie, occorre tener conto che esse sono condizionate, nelle possibilità di scelte, dalla natura temporanea dei contratti. Non sono molte le disponibilità a cessare o sospendere altre attività per un contratto triennale.

La determinazione dei compensi — concordata con il Ministero del tesoro — sembra elevata, ma non lo è, al netto, considerando appunto la durata temporanea del contratto.

Per ciò che concerne, in specifico, l'assegnazione del personale del ministero alle singole agenzie, si ritiene improponibile il preventivo parere dei direttori delle stesse, in quanto, trattandosi di semplice destinazione ad una struttura inserita nel ministero medesimo, ciò rientra nella esclusiva competenza del capo della amministrazione di appartenenza.

Si fa presente, inoltre, che si sta provvedendo in sede regionale all'acquisizione dei locali, secondo le esigenze organizzative e le disponibilità, e che gli stanziamenti per l'istituzione ed il funzionamento delle agenzie sono stati disposti dall'articolo 30 della legge n. 56 del 1987 per un triennio. Per eventuali ulteriori fabbisogni si procederà secondo le vigenti norme in materia di spesa pubblica.

Si osserva, poi, che nella seduta del 20 dicembre 1988, che prevedeva all'ordine del giorno il parere sugli schemi di decreti interministeriali per la struttura delle agenzie per l'impiego e la nomina dei direttori, i membri della commissione centrale per l'impiego hanno avuto modo di esprimere le loro opinioni in merito.

Si fa presente, infine, che a suo tempo furono debitamente emanati avvisi pubblici e che un'apposita commissione costituita all'interno della pubblica amministrazione ha valutato le attività svolte sia dai funzionari interni all'amministrazione stessa, sia da esterni. In proposito si precisa che le candidature dei funzionari interni sono state pochissime.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

ARNABOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in una intervista al Ministro interrogato pubblicata sul *Corriere della Sera* del 22 gennaio 1991, il Ministro ha dichiarato che per i presidi ed i professori « l'unico orientamento è questo: siamo in un paese impegnato in una solidarietà internazionale e con gli obblighi che derivano dalla nostra appartenenza all'ONU, l'invito è di contribuire a mantenere unito il paese »;

una larga minoranza del Parlamento italiano e vasti settori del popolo italiano sono contrari a quella che farisaicamente è stata definita un'« operazione di polizia internazionale » mentre si configura come una vera e propria entrata in guerra dell'Italia;

tale « unico orientamento » è sì e no quello della maggioranza governativa che registra significative defezioni dettate da « casi di coscienza » nonché il netto dissenso del Pontefice;

con tale dichiarazione che tenta di arruolare nel « partito della guerra » professori e presidi, il ministro della pubblica istruzione viene meno alla sua funzione di garante di una didattica pluralista e democratica e contribuisce così a ciò che l'autorevole editoriale dell'*Osservatore Romano* di domenica aveva chiamato « il coro bellico » —:

se non ritiene di dovere correggere pubblicamente tali sue inopportune ed errate dichiarazioni. (4-23667)

RISPOSTA. — *Voler attribuire alle dichiarazioni da me rese, nell'intervista al Corriere della Sera del 22 gennaio 1991, un significato volto a condizionare gli orientamenti di docenti e capi di istituto sulla vicenda connessa alla crisi del Golfo persico può solo essere attribuito ad un equivoco, dovuto probabilmente ad una frettolosa e non completa lettura delle mie espressioni.*

In proposito non posso infatti che confermare quanto già chiarito all'agenzia Adnkronos nello stesso giorno dell'intervista

e cioè che la frase di cui è cenno nell'interrogazione era preceduta nell'intervista da questa affermazione: non pretendiamo di dare a presidi e professori un orientamento.

Il mio vero intento non era, pertanto, quello di dare indirizzi che appartengono alla libera coscienza degli insegnanti, ma solo quello di chiedere al mondo della scuola una risposta responsabile e civile, volta a mantenere unito il paese nella presente grave situazione.

Resto pertanto fermamente convinto che l'indicazione, in tal senso data non intendesse affatto venir meno al rispetto reciproco dei differenti punti di vista considerato anche che la libertà di insegnamento costituzionalmente garantita deve mirare a promuovere la piena formazione degli alunni attraverso un confronto aperto di posizioni culturali da attuarsi nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi in conformità di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 417.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

AULETA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 17 marzo 1989, in risposta all'interrogazione 4-06817, il ministro in indirizzo precisava che la situazione relativa alla mancata nomina dei responsabili delle sezioni circondariali di Sapri e di Sala Consilina era provvisoria e che la fase dei conferimenti di incarichi di responsabilità di uffici a livello circoscrizionale era ormai in via di ultimazione;

le critiche circa il corretto funzionamento delle sezioni circoscrizionali della provincia di Salerno, in particolare di quella di Sala Consilina, sono aumentate, anche a seguito dell'utilizzazione molto spesso discrezionale delle graduatorie previste dalla legge senza che l'ufficio provinciale del lavoro intervenisse per eliminare o ridurre casi palesi di discriminazioni e di abusi —:

se e quando si procederà a nominare tra gli aventi diritto i responsabili delle sezioni circoscrizionali di Sala Consilina e di Sapri;

se è vero che l'avviamento al lavoro nell'anno 1989 di circa 650 giovani, in base all'articolo 23 della legge finanziaria 1988, è stato effettuato dalla sezione di Sala Consilina in modo discrezionale e clientelare, stravolgendo la stessa graduatoria all'uopo compilata;

se per accertare quanto chiesto al punto precedente non ritenga utile e necessario sentire anche quei giovani che sarebbero stati ingiustamente « scavalcati » da altri della stessa categoria e con punteggio inferiore;

quali sollecite iniziative intende assumere per evitare che per il futuro possano ripetersi, nelle predette sezioni circoscrizionali, abusi e discriminazioni;

se non ritenga urgente recidere le connivenze e gli « accomodamenti » esistenti ai vari livelli in provincia di Salerno per assicurare un corretto e legittimo uso del mercato del lavoro. (4-18739)

RISPOSTA. — *L'articolo 5 del decreto ministeriale 20 gennaio 1988 affida la titolarità delle sezioni circoscrizionali a funzionari appartenenti al ruolo ad esaurimento, ed alle qualifiche nona ed ottava.*

Nell'ipotesi di carenza di funzionari in possesso dei predetti requisiti lo stesso decreto prevede che le sezioni siano affidate, in reggenza, a personale dei livelli settimo e sesto che abbia già svolto funzioni di titolarità di sezioni del lavoro.

L'ufficio provinciale del lavoro di Salerno, essendosi verificate le condizioni di carenza di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale citato ha conferito l'incarico di reggenza, rispettivamente, al signor Paolo Arenare per la circoscrizione di Sapri ed al signor Umberto Mazzali, per la circoscrizione di Sala Consilina, entrambi del livello VI, ed entrambi con la specifica esperienza di titolarità di sezione del lavoro, sia comu-

nale che circoscrizionale, nelle stesse sedi, durante il periodo di vigenza della legge n. 140 del 1981.

Peraltro con decreti ministeriali del 4 aprile 1989 e del 26 settembre 1989 gli uffici provinciali del lavoro sono stati riorganizzati in aree funzionali ed, all'interno di queste, in settori (la precedente articolazione era in reparti): conseguentemente l'affidamento degli incarichi di responsabilità, basato sul criterio delle posizioni in ruolo degli interessati e delle relative anzianità di servizio, è stato disposto in maniera contestuale per l'ufficio provinciale del lavoro e per le sezioni circoscrizionali proprio per evitare fenomeni di discriminazione e di penalizzazione tra le diverse posizioni ricoperte dagli interessati.

Per quanto concerne poi l'avviamento al lavoro nell'anno 1989 di circa 650 giovani, in base all'articolo 23 della legge finanziaria dell'1988, l'ufficio periferico ha reso noto che i progetti presentati sono stati sette ed hanno coinvolto circa 466 giovani, dei quali 124 sono stati sostituiti per rinuncia.

L'avviamento dei giovani è avvenuto nel gennaio del 1989 attraverso la formulazione di elenchi degli aventi diritto predisposti sulla base della graduatoria in vigore alla data del primo luglio 1988 (contenente gli iscritti disoccupati al 30 giugno 1988).

Le sostituzioni, invece, sono state operate sulla base della graduatoria degli iscritti disoccupati al 31 dicembre 1988.

Tali segnalazioni sono state effettuate tenendo conto in primo luogo del criterio della residenza comunale così come richiesto dagli enti interessati: solo in caso di mancanza del predetto requisito, si è proceduto ad avviare giovani iscritti e residenti nella circoscrizione.

L'ufficio del lavoro ha precisato infine che le evasioni delle richieste sono state operate sulla base delle qualifiche possedute dai lavoratori e che nessun giovane è rimasto fuori dalla segnalazione se non per esaurimento del numero richiesto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

BAGHINO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere entro quanto potrà essere prov-*

veduto al versamento della pensione di guerra e degli arretrati, al signor Arnaldo Vinci, al quale il diritto è stato riconosciuto dalla Corte dei conti accettando il ricorso n. 842733. (4-16306)

RISPOSTA. — *A seguito della decisione della Corte dei conti n. 68460 adottata in camera di consiglio il 13 aprile 1989, qui pervenuta il 13 settembre 1989, è stata emessa, in data 28 dicembre 1989, determinazione direttoriale n. 3576231 concessiva di pensione di ottava categoria dal primo aprile 1970 per l'infermità sindrome nevrosica lieve ma persistente.*

Detto provvedimento, approvato il 7 febbraio 1990 dal comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, è stato trasmesso in data 2 giugno 1980, con elenco n. 21, alla direzione provinciale del Tesoro di Roma competente ad effettuare il pagamento del trattamento pensionistico di cui sopra.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

BENEDIKTER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

da diversi mesi la sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Bolzano ha intrapreso un'azione di recupero di ratei di pensione indebitamente riscossi da persone residenti in territorio austriaco, aventi diritto al trattamento previdenziale nazionale;

queste persone beneficiavano di provvidenze a loro favore da parte dell'INPS e fruivano, sino alla successiva maturazione della pensione austriaca, del trattamento (minimo) nazionale, il quale — nei casi in cui i periodi assicurativi non fossero stati sufficienti per una distinta pensione italiana — da tale momento in poi avrebbe dovuto essere rideterminato;

per motivi che non è dato conoscere, tale rideterminazione è slittata nel tempo, per cui gli interessati hanno continuato a

percepire per molti anni delle prestazioni indebite per un insieme di importi divenuti via via consistenti;

la colpa di tale stato di cose non è assolutamente attribuibile ai singoli pensionati, i quali — solo di recente avvertiti della provvisorietà della liquidazione — hanno in buona fede riscosso sempre l'intero importo erogato;

la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 12 luglio 1990, depositata il successivo 31 luglio scorso, stabilisce che se il cittadino ha trattenuto in buona fede una somma che gli è stata versata dall'INPS ma che non gli spettava, egli non è tenuto a restituirla all'ente —:

se non sia dell'avviso che, a rigor di logica, l'azione di recupero svolta dalla sede provinciale dell'INPS di Bolzano dei ratei di pensione indebitamente riscossi da pensionati residenti in Austria, aventi diritto al trattamento previdenziale da parte dell'INPS, non abbia più ragione di essere. Per analogia, infatti, la sentenza della Corte costituzionale dovrebbe trovare applicazione, senza discriminazioni, a tutti i cittadini che beneficiano oppure beneficiavano delle provvidenze in argomento, una volta accertata, s'intende, la loro buona fede. (4-22059)

RISPOSTA. — *Ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'INPS è tenuto a corrispondere, a titolo di anticipazione provvisoria, le pensioni integrate al trattamento minimo ai beneficiari che ne hanno diritto in virtù della somma dei periodi assicurativi prevista da accordi internazionali in materia di assicurazioni sociali.*

Ai fini dell'attribuzione del suddetto trattamento minimo si tiene conto dell'eventuale pensione corrisposta dagli organismi assicurativi dei paesi convenzionati.

Per effetto della citata disposizione, l'INPS è tenuto, quindi, a recuperare gli importi corrisposti in eccedenza dalla data di decorrenza della pensione estera.

Gli interrogati vengono informati di questa possibilità fin dal momento della comu-

nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di pensione in regime internazionale.

Normalmente il recupero viene effettuato sugli arretrati spettanti da parte dell'assicurazione dell'altro Stato; nei casi in cui tali arretrati non sussistano o siano insufficienti, il recupero deve essere effettuato, in tutto o in parte, sulle pensioni corrisposte dall'istituto.

A causa della provvisorietà della liquidazione delle pensioni in regime internazionale, nei confronti dei relativi titolari non trova applicazione la sanatoria prevista dall'articolo 52 della legge 9 marzo n. 88. Secondo tale disposizione, infatti, affinché la sanatoria stessa possa operare è necessario — a parte, ovviamente, l'assenza di dolo dell'interessato — che l'indebito consegua ad un errore imputabile all'istituto, quale che ne sia la natura e la fase in cui sia intervenuto.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, l'istituto ritiene conformi alle vigenti disposizioni le procedure seguite nei confronti dei pensionati in regime internazionale residenti in Austria.

Per tentare di evitare comunque il ripetersi degli inconvenienti lamentati, derivanti dall'applicazione delle norme in vigore, l'INPS ha adottato una procedura che consente la sospensione della integrazione al minimo nei confronti di tutti i pensionati in regime internazionale che abbiano compiuto l'età per il pensionamento per vecchiaia stabilita dalle legislazioni dei paesi convenzionati in cui risiedono.

Il Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale: Grippo.

BERTONE, BECCHI e DIAZ. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che

l'ispettorato del lavoro di Torino ha avviato un'inchiesta sui casi di appalto di manodopera presso varie società della FIAT SpA, in particolare FIAT Engineering e SAVA Leasing;

si tratta di personale quasi esclusivamente femminile, addetto alla digitazione dati su video terminali, dipendente da microaziende che operano nel campo dell'informatica. Più precisamente le aziende appaltanti sono: la Digigroup e Digigroup Italia srl, la CA Solt, la 2001 srl, la Sigma srl e la Mesarteam srl, tutte con sede in Torino;

le lavoratrici, assunte dalle srl sopra indicate con contratto di formazione lavoro, operano nelle sedi delle società FIAT e sono alle dipendenze funzionali dei dirigenti delle stesse;

nelle due società del gruppo FIAT citate le lavoratrici «appaltate» sono circa 30 ma si ha motivo di ritenere che in tutte le aziende del gruppo siano circa un migliaio;

è conosciuto il fatto che il fenomeno dell'appalto di manodopera vietato ai sensi della legge n. 1369 del 1960 si sta diffondendo anche in altri settori produttivi (gomma-plastica) e dei servizi (banche) —:

quali sono i risultati dell'inchiesta condotta dall'ispettorato del lavoro di Torino;

come in questo caso intenda provvedere a fermare il diffondersi del fenomeno dell'appalto di manodopera. (4-16959)

RISPOSTA. — Nel corso di un'indagine diretta a verificare l'effettiva parità di trattamento tra uomini e donne, nonché la legittimità dei criteri di assunzione e selezione del personale, l'ispettore procedente ha appreso che presso il servizio di informatica territoriale della Fiat Engineering erano in distacco alcuni giovani lavoratori, per lo più assunti con contratti di formazione e lavoro da parte di imprese appaltatrici di servizi informatici.

Gli accertamenti svolti al riguardo — condotti nel periodo compreso tra il 12 luglio e il 20 ottobre 1989 — hanno fatto emergere che detto personale, in prevalenza femminile, sin dal momento dell'assunzione e nonostante i ricorrenti passaggi attraverso varie

società a responsabilità limitata, tra loro collegate — Digigroup, Digigroup Italia, AAPITI e CASOFT, — esplicava le proprie mansioni nella sfera della committente, sotto la direzione tecnica della stessa e con inserimento funzionale nella sua impresa, riducendosi ad aspetti meramente economici — quali la corresponsione delle retribuzioni e l'adempimento dei relativi obblighi — la dipendenza dalle ditte appaltatrici. Per converso, è stata riscontrata una penetrante ingerenza della Fiat Engineering, sinanche nella determinazione dei criteri di selezione del personale poi in distacco presso di essa. In non pochi casi, le assunzioni erano state effettuate in seguito a segnalazione, selezione o comunque gradimento della committente.

Inoltre l'esame dei vari progetti di formazione e la valutazione delle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro hanno determinato la decisione di invalidare, con provvedimenti notificati il 29 settembre 1989, i contratti stipulati dalle ditte intermediarie con i lavoratori in questione.

Infatti, secondo le valutazioni in merito compiute, i relativi rapporti di lavoro, non essendo effettivamente caratterizzati da alcuna speciale finalità formativa, sono da considerarsi come ordinari rapporti di lavoro, sottratti alla speciale disciplina predisposta per i contratti di formazione.

Con il verbale del 20 ottobre 1989 sono state contestate a due responsabili della Fiat Engineering — il capo del servizio informatico territoriale e il presidente e legale rappresentante della società — la contravvenzione al divieto di appalto di semplici prestazioni di lavoro di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960, commessa in concorso coi due intermediari, nonché le connesse violazioni amministrative in materia di collocamento.

Nel contempo e al fine di impedire il protrarsi delle conseguenze anti-giuridiche del reato, l'ispettore ha ordinato ai contravventori, a norma dell'articolo 55 del vigente codice di procedura penale, di inserire immediatamente i nominativi dei 17 lavoratori interessati nei libri di paga e matricola della committente con decorrenza coincidente con

le rispettive date di assunzione alle dipendenze delle varie aziende interposte.

In relazione a tutte le risultanze degli accertamenti compiuti è stato formato un circostanziato rapporto inoltrato all'autorità giudiziaria in data 24 ottobre 1989. È stato infatti ravvisato negli illeciti amministrativi un antecedente logico rispetto al reato di intermediazione di manodopera e perciò si è deferito alla magistratura — ai sensi dell'articolo 24 1.669/ 81 — anche il giudizio sulla validità dei contratti di formazione e lavoro stipulati dalle ditte intermediarie, nonché sulle infrazioni alla disciplina dell'avvicinamento al lavoro imputabili alla Fiat Engineering, data la coincidenza di elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano i vari illeciti.

Successivamente alla contestazione degli addebiti, i contravventori rendevano noto il 17 novembre 1989 che alla data attuale non esiste più una presenza fissa presso gli uffici della Fiat Engineering di risorse del fornitore.

In epoca successiva, l'ispettorato ha appreso che i rappresentanti sindacali della Fiat Engineering, durante un incontro con la direzione del personale, hanno formalmente richiesto l'assunzione dei dipendenti delle ditte appaltatrici addetti al servizio dell'informatica territoriale.

L'ufficio ispettivo, inoltre, ha recentemente comunicato che la società intimata ha impugnato davanti al TAR del Piemonte il verbale di ispezione. In merito l'ispettorato ha già fornito un circostanziato rapporto all'avvocatura distrettuale dello Stato per consentire lo svolgimento di una appropriata difesa giudiziaria. Oltre ad una puntuale esposizione dei fatti che hanno originato l'impugnazione, il rapporto contiene le controdeduzioni dell'ufficio formulate in maniera completa ed esauriente nonché con dovizia di argomentazioni giuridiche.

Per completezza si fa presente, infine, che il giudice penale, competente a conoscere delle infrazioni rilevate con il verbale di ispezione, ha disposto, in data 21 maggio 1990, un supplemento di istruttoria al fine di verificare la permanenza del reato di inter-

mediazione di manodopera oltre il termine previsto per l'applicabilità della recente amnistia.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la precedenza sociale: Grippo.

BIONDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

sono state da tempo esperite le procedure di selezione ai fini dell'assunzione di 2.000 unità al fine di favorire il processo di informatizzazione delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come previsto dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 —

i motivi per i quali non si è ancora proceduto a dette assunzioni, tenuto conto che la mancanza di personale rende difficile l'avvio dell'informatizzazione degli uffici provinciali. (4-16194)

RISPOSTA. — *Il lungo periodo occorso per la definizione della procedura di reclutamento di 2.000 unità di personale da assumere ai sensi della legge n. 160 del 1988, è da imputare principalmente al gran numero di domande pervenute (oltre 100.000 complessivamente).*

Comunque, in data 21 maggio 1990, con l'immissione in servizio dell'ultimo contingente di personale (quello assunto nella regione Sardegna), la procedura prevista dalla legge è stata completata.

Per completezza, infine, si fa presente che la durata dei contratti stipulati con il personale in questione è stato elevato da dodici a ventiquattro mesi dall'articolo 19 del decreto legge n. 844 del 1990 convertito nella legge 23 gennaio 1991 n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 1991).

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

BORRUSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nel prevedere, al comma 1, la « rettifica » in ogni momento degli errori di qualsiasi natura commessi in fase di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle pensioni, dispone testualmente: « nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensioni risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato »;

l'INPS, con la circolare n. 172 del 1° agosto 1989, senza addurre alcuna logica motivazione ricollegabile, anche in senso lato, al testo di legge, non ha però di fatto limitato la portata, disponendo che la sanatoria interviene quando si verifichi, in conseguenza dell'errore, la modifica e non l'annullamento del provvedimento di assegnazione della pensione;

pertanto, l'istituto pretende la restituzione delle somme nei casi di mero ritardo nell'accertamento di successive modificazioni, di fatto o di diritto, che siano operative in via automatica e che comportino l'estinzione del diritto originariamente esistente;

parimenti, elenca le prestazioni alle quali la sanatoria non è comunque applicabile. Tra queste: le « quote fisse » di perequazione automatica di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 160 del 1975; la maggioranza sociale dei trattamenti di assistenza (articoli 1 delle leggi n. 140 del 1985 e n. 544 del 1988; l'aumento delle pensioni sociali; i benefici per gli ex combattenti; i trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori dipendenti;

l'interpretazione dell'INPS — che fa testo anche per gli altri trattamenti obbligatori — ha provocato e provoca disorientamento e situazioni di grave disagio a quei pensionati che, senza alcuna loro colpa, si siano visti assegnare o mantenere importi che poi l'ente, magari a distanza

di anni, chiede in restituzione perché « indebiti », adducendo il mero ritardo nell'accertamento;

a parte il fatto che si tratta molto spesso di somme considerevoli, non « risparmiate » dai destinatari che le hanno utilizzate per le necessità quotidiane, le disposizioni attuative richiamate, oltre a contraddire la *ratio* e la lettera delle norme cui si richiamano, determinano un'ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati che abbiano percepito tali « indebiti ». Infatti, la loro ripetizione viene esclusa in alcune ipotesi ed ammessa in altre qualificate — alla pari delle prime — dalla buona fede del pensionato che, in ogni caso, si è limitato a riscuotere quanto gli veniva attribuito dall'ente, facendo così incolpevole affidamento sulla legittimità del provvedimento, anche in relazione alle sue scelte vitali —:

quali iniziative intenda assumere ai fini di una pronta rettifica della circolare n. 172 del 1989, al fine di ovviare alle deleterie e discriminanti conseguenze lamentate. (4-18637)

RISPOSTA. — *Con la circolare n. 172 del 10 agosto 1989 l'istituto nazionale della previdenza sociale ha impartito ai propri uffici le istruzioni relative all'applicazione dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

In tale circolare, come è noto, erano enunciati i criteri con cui determinare da un lato i casi in cui l'ente poteva agire per il recupero degli indebiti pensionistici e dall'altro le situazioni in cui invece si poteva dare luogo ad un abbuono delle somme indebitamente percepite dal pensionato.

A seguito di successivi orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 4805 del 14 novembre 1989 della Cassazione l'istituto è pervenuto alla determinazione di procedere alla revisione di taluni dei criteri contenuti nella richiamata circolare n. 172 del 1989.

La suprema Corte, al riguardo, ha ritenuto infatti che, in presenza di un errore

imputabile all'istituto, non può procedersi al recupero della somma nei confronti del percipiente — tranne il caso di dolo dell'interessato — quale che sia il momento in cui l'errore stesso sia intervenuto (attribuzione, erogazione, riliquidazione della pensione) e senza che possa essere fatta distinzione tra errore relativo alla sussistenza dei requisiti per il diritto a pensione ed errore sulla misura della stessa, tra modifica ed annullamento del provvedimento concessivo.

Il termine modifica di cui al 20 comma dell'articolo 52 legge n. 88 del 1989 deve essere inteso, secondo la Corte, nel suo significato più ampio e, cioè, come riformulazione del provvedimento originario sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi motivo, totalmente o parzialmente, ivi compresi i provvedimenti di annullamento o di revoca delle prestazioni previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi.

Le nuove istruzioni applicative (circolare n. 101 del 27 aprile 1990), prevedono, pertanto, ai fini della operatività della sanatoria, che l'indebito consegua ad un errore imputabile all'istituto, quale che ne sia la natura e la fase in cui sia intervenuto.

In mancanza del presupposto dell'errore imputabile all'istituto, la sanatoria non può, invece, essere invocata. Tale è il caso di una successiva diversa regolamentazione legislativa della materia che richieda, necessariamente, determinati tempi di attuazione, durante i quali possono costituirsi situazioni debitorie e non riconducibili ad errore dell'istituto. Del pari non può operare la sanatoria, per mancanza di errore imputabile all'istituto, nel caso di annullamento o riduzione della pensione, conseguente ad un provvedimento di cancellazione dagli elenchi adottato da organismi esterni all'istituto. Parimenti non opera la sanatoria nei casi in cui si sono determinate situazioni debitorie a seguito della successiva acquisizione di fatti che devono essere dichiarati dagli interessati.

Nulla è innovato, invece, per quanto concerne i trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori dipendenti: al riguardo la succitata circolare n. 101 ribadisce la non applicabilità dell'articolo 52 della legge n. 88

del 1989 agli indebiti relativi ai trattamenti di famiglia in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

BREDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto Previdenziale SCAU — Servizio per i contributi agricoli unificati — opera da molti anni ormai con il 50 per cento del personale, in quanto i concorsi per la copertura dei posti vacanti vengono rimandati di anno in anno;

in particolare le sedi della Regione Friuli-Venezia Giulia si trovano in una situazione di particolare disagio: oltre alla cronica carenza di addetti si riscontrano infatti ulteriori, numerose assenze per congedo di maternità;

il personale assunto con contratto a tempo determinato non risulta essere assolutamente sufficiente a coprire le esigenze di servizio;

inoltre, la continua rotazione degli assunti per 90 giorni costituisce, a lungo andare, un ulteriore prolungamento dei tempi necessari alla definizione delle pratiche —:

quali urgenti e indispensabili provvedimenti il Governo intenda assumere per riportare i servizi offerti dall'Ente ad un grado di accettabile efficienza. (4-20291)

RISPOSTA. — *A fronte di una dotazione organica complessiva di 53 unità negli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati della regione Friuli-Venezia Giulia, in essi attualmente sono in forza solo 21 elementi.*

La carenza di personale ha trovato parziale copertura, nel primo semestre dell'anno 1990, mediante assunzione temporanea di 30 persone, ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il servizio ha fatto presente che alla progressiva diminuzione della iniziale dotazione organica, determinata sia dall'esodo disciplinato a suo tempo dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sia da dimissioni volontarie e dal pensionamento per limiti di età, non è stato possibile provvedere con i posti messi a concorso per la regione Friuli-Venezia Giulia, a causa della mancata partecipazione di candidati.

Successivamente, però, sono stati banditi altri due concorsi pubblici, con localizzazioni regionali per la 7^a e 6^a qualifica funzionale e con la espressa riserva della copertura di posti ulteriormente vacanti dopo l'espletamento delle prove concorsuali.

Tali concorsi, indetti nell'agosto 1989, hanno registrato un numero assai elevato di partecipanti (rispettivamente 2.480 per la 7^a e 17.661 per la 6^a qualifica funzionale) e l'ente ritiene di poterne garantire l'espletamento entro il prossimo autunno.

Va, infine, sottolineato, che il servizio provinciale dei contributi agricoli unificati (SCAU) sta attuando tutte le procedure previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, necessarie per il reperimento di personale relativo alle qualifiche 3^a, 4^a, 5^a e, al fine di poter far fronte a tutti gli impegni che derivano dal continuo evolversi della previdenza agricola e ha avviato anche le procedure per costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata minima di un anno, per la realizzazione di progetti-obiettivo, come previsti dallo articolo 7, punto 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

BREDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nello scorso mese di settembre, una massiccia, calunniosa campagna assurdamente denigratoria ed infamante nei confronti della comunità della regione Friuli, è

stata scatenata immotivatamente e priva di riscontri obiettivi da autorevoli giornali austriaci a larga diffusione popolare, secondo cui un'organizzazione criminale procede al sequestro di giovani in vacanza sul litorale dell'alto Adriatico, al fine di prelevare organi per trapianti clandestini;

a seguito delle legittime proteste delle popolazioni interessate, lo stesso questore di Udine ha giustamente sottolineato l'inconsistenza delle accuse definendole fantasie tese a denigrare ed arrecare danni incalcolabili all'economia turistica ed alberghiera delle spiagge friulane;

le stesse competenti autorità di polizia e le stazioni dei carabinieri hanno smentito che esistano denunce per sequestri, scomparse improvvise o per violenza, perpetrate a danno di giovani;

le stesse autorità comunali in cui tali fantasiosi rapimenti e sequestri sarebbero avvenuti, hanno protestato per tali infondate e infamanti accuse;

successivamente a tali nette prese di posizioni sono pervenute blande rettifiche e scuse da parte delle autorità ed organi di stampa austriache e della regione della Carinzia in particolare;

proprio nei giorni scorsi, inspiegabilmente ed immotivatamente, riprende da parte della stessa stampa austriaca, analoga campagna calunniosa e denigratoria circa l'esistenza di questa mafia degli organi umani —:

quali iniziative vigorose ed immediate s'intendono prendere tramite i canali diplomatici, per mettere fine ad una campagna denigratoria ed infondata tesa soltanto a creare falso allarmismo, confusione e gretti fini economico-turistici;

se non si ravvisi l'opportunità di formulare una risposta ufficiale sia alle autorità austriache ed agli stessi organi di stampa della Carinzia che metta in evidenza l'infondatezza della campagna ingiuriosa nei confronti delle popolazioni friulane interessate. (4-21861)

RISPOSTA. — *Relativamente alla campagna di stampa registratasi in Austria alla fine di settembre sulla cosiddetta mafia degli organi nelle località balneari adriatiche, occorre precisare che sin dai giorni immediatamente successivi alla pubblicazione degli articoli in questione, il console generale d'Italia in Klagenfurt ha provveduto ad inoltrare una energica smentita.*

È stata altresì espressa la sorpresa ed il disappunto alla competente direzione di polizia, alla gendarmeria ed alla procura della Repubblica per la diffusione di notizie che risultavano prive di qualsiasi fondamento.

Le autorità austriache hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna denuncia, né di aver ravvisato elementi di fatto che attribuiscono attendibilità a quanto pubblicato dai suddetti quotidiani.

Peraltro, il maggior quotidiano locale, Kleine Zeitung, ha già pubblicato una ampia ritrattazione di quanto da esso precedentemente scritto. In essa, sotto il titolo Non esiste nessuna mafia dei trafficanti, si riconosce che gli articoli apparsi mancavano di qualunque base concreta e, ammettendo che alcuni giornalisti sono incorsi in errori ed hanno peccato di eccessiva leggerezza, si chiarisce che le spiagge italiane restano sicure come lo sono sempre state.

Anche il Krone ha mostrato disponibilità a correggere sostanzialmente le notizie, peraltro assai vaghe, pubblicate in precedenza.

Su richiesta del competente consolato generale, infine, personalità politiche austriache hanno assicurato che interverranno, anche sugli altri giornali coinvolti, segnalando la necessità di una pronta smentita.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Vitalone.

BRESCIA e SCHETTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la situazione della disoccupazione in Basilicata si aggrava sempre di più ed entro l'anno sarà sfondato il tetto degli 80.000 iscritti alle liste di disoccupazione;

nell'ambito delle iniziative definite dalla regione Basilicata e dalla commis-

sione regionale per l'impiego è stato presentato un progetto di formazione professionale collegato all'attuazione dell'articolo 26 della legge n. 845 del 1987, che interessa 4.000 giovani che hanno goduto dei benefici della prima *tranche* dei lavori socialmente utili di cui alla legge finanziaria del 1988, articolo 23;

tale progetto, ancora in fase istruttoria, si inserisce nella utilizzazione di 12.000 giovani, 8.000 dei quali con i finanziamenti del citato articolo 23, seconda e terza *tranche* 1989-1990 —:

i ritardi nell'istruttoria del progetto presentato dalla regione e se non ritiene di intervenire presso gli uffici competenti affinché l'istruttoria stessa sia conclusa e siano assicurati i finanziamenti;

se intenda intervenire nei confronti del presidente della Croce rossa italiana, onorevole Grippo, affinché sia assicurata la presenza e la puntualità delle riunioni della Croce rossa italiana, evitando i rinvii che di fatto stanno determinando la mancata concretizzazione della terza *tranche* dell'articolo 23;

quali passi intende fare affinché la vicenda della costituzione dell'agenzia per l'impiego, strumento importante per la lotta alla disoccupazione, sia ricondotta nell'alveo della legalità a partire dalla definizione, negli organismi deputati, dei criteri per la definizione degli organici ed il reclutamento del personale, compreso quello in mobilità all'interno della pubblica amministrazione. (4-20301)

RISPOSTA. — *La regione Basilicata, nel mese di aprile c.a. ha trasmesso al ministero copia della delibera con la quale la giunta regionale aveva approvato il programma di intervento straordinario per la qualificazione di 3.600 giovani impegnati in progetti di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988.*

Il citato programma prevedeva una spesa complessiva di lire 21.600.000.000 delle quali, per ristrettezza di bilancio, la regione affermava di poter porre a proprio carico

solo l'importo di lire 1.080.000.000, pari al 5 per cento della spesa complessiva.

Poiché le attività programmate tendono a fronteggiare lo stato di enorme squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro — il tasso di disoccupazione 1988 per la Basilicata era del 21,4 per cento rispetto a quello nazionale che per lo stesso periodo era del 12 per cento — la regione ha chiesto al ministero il contributo finanziario, a carico della gestione integrativa speciale di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, di lire 20.520.000.000, pari al 95 per cento del totale delle spese previste.

Per quanto riguarda, in particolare, i ritardi nell'istruttoria del progetto presentato dalla regione, si fa presente che essi non sono purtroppo concretizzabili e, proprio per evitare che si determinassero aspettative non accoglibili, il ministero ha comunicato alla regione che il programma di intervento straordinario per la qualificazione professionale dei 3.600 giovani non poteva essere preso in considerazione per assoluta carenza di disponibilità finanziaria da far valere sul fondo, ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 845 del 1978.

In merito, poi, al personale esperto od amministrativo che, congiuntamente ai direttori, costituisce la dotazione organica delle agenzie per l'impiego, si informa che i relativi contratti di assunzione sono stati sottoscritti e trasmessi alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

BRESCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

una insostenibile gara a scarica barile tra i vari ministri interrogati lascia nello sconcerto cittadini, amministratori comunali e popolazione scolastica della Basilicata per l'assenza di una qualsiasi inizia-

tiva governativa capace di rispondere ai drammatici problemi conseguenti al sisma del 5 maggio 1990;

la lentezza dell'accertamento del danno, l'assenza di provvedimenti legislativi e finanziari per gli interventi ricostruttivi, l'incertezza e la confusione sulle competenze e sulle responsabilità istituzionali fanno sì che a sei mesi dalla violenta scossa tellurica del 7° grado della scala Mercalli la situazione abitativa e scolastica dei comuni lucani dell'epicentro resti drammatica ed incerta;

anche l'incontro a Potenza dell'8 settembre 1990 con il Ministro della pubblica istruzione, con il sottosegretario D'Amelio e con i rappresentanti del Ministro della protezione civile, durante il quale gli esponenti di Governo hanno assunto precisi impegni atti a favorire il normale svolgimento delle attività scolastiche per il 1990/91 (60 miliardi per l'adeguamento delle strutture colpite e la realizzazione in « tre mesi » di prefabbricati pesanti per gli edifici scolastici inagibili) non ha prodotto alcun concreto risultato;

i sindaci hanno provveduto immediatamente a predisporre le aree ed a richiedere, attraverso la prefettura di Potenza, le aule prefabbricate promesse;

è il caso, tra gli altri, dei comuni lucani di Brindisi di Montagna e di Cancellara — entrambi dell'epicentro e con edifici scolastici completamente inagibili — i cui alunni sono stati provvisoriamente sistemati in locali di fortuna, antiigienici ed inadeguati;

a tutt'oggi a questi amministratori, come agli altri nelle stesse condizioni, non è stata data alcuna risposta —:

qual è il Ministro deputato ad intervenire nei territori colpiti dal sisma del 5 maggio 1990 e tanto anche al fine di individuare un riferimento governativo certo che possa raccogliere e rispondere alle amministrazioni locali;

quali iniziative hanno assunto per assicurare veramente il funzionamento

normale delle attività scolastiche di Brindisi di Montagna, Cancellara e di tutti gli altri comuni colpiti, dislocando sui siti già individuati e resi disponibili dalle relative amministrazioni comunali i prefabbricati pesanti, atti ad ospitare in maniera adeguata alunni ed operatori scolastici;

quali stanziamenti finanziari sono stati destinati o si intendono destinare per la ristrutturazione e il ripristino degli edifici dichiarati inagibili. (4-22223)

RISPOSTA. — Al fine di fronteggiare la situazione determinatasi per alcuni edifici scolastici della regione Basilicata a seguito della scossa tellurica del 5 maggio 1990 il ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto, con ordinanza del 31 dicembre 1990, un finanziamento di lire 15 miliardi per la realizzazione di 160 aule mediante prefabbricazione pesante.

Nell'ambito degli interventi programmati è stata prevista anche la realizzazione di sei aule per la scuola media di Cancellara e di cinque aule per le scuole elementari del comune di Brindisi di Montagna.

Per la esecuzione delle opere che si prevede debbano essere realizzati in tempi brevi, il presidente della giunta regionale della Basilicata provvede mediante affidamento dei lavori a ditte specializzate nel settore della prefabbricazione pesante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

BRESCIA — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in applicazione della legge 6 ottobre 1988, n. 426, il provveditorato agli studi di Potenza ha predisposto un piano di razionalizzazione delle scuole medie statali della provincia di Potenza con decorrenza dal 1° settembre 1989;

tra le nuove aggregazioni e relative soppressioni è stata prevista anche quella della presidenza della scuola media di Carbone, trasformata in sezione distaccata di Castelsaraceno;

anche questa diversa aggregazione, come le altre, è stata determinata secondo una mera logica burocratica, senza alcuna valutazione della realtà sociale e territoriale, senza tener conto che Castelsaraceno fa parte di un altro distretto scolastico e che i collegamenti tra i due comuni sono pressoché inesistenti, con strade intransitabili nei mesi invernali;

ad un anno di distanza dal provvedimento, sono emerse la insostenibilità della nuova aggregazione e le difficoltà arrecate al mondo scolastico ed alle famiglie —:

se non ritenga di rivedere la decisione assunta, reintegrando la presidenza della scuola media di Carbone o, quantomeno, di valutare, d'intesa con le amministrazioni comunali e gli organi scolastici, una diversa aggregazione della scuola;

se non ritenga, alla luce della totale inefficacia ed inutilità della legge, anche ai fini del risparmio pubblico, di assumere un provvedimento che favorisca una modifica della legge n. 426 del 1988. (4-22793)

RISPOSTA. — *La scuola media di Carbone è stata trasformata in sezione staccata della scuola media di Castelsaraceno —, a decorrere dall'anno scolastico 1989/90 —, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 426 del 1988, in quanto risultava funzionare con sole tre classi per un totale di 37 allievi.*

Per quanto concerne una diversa aggregazione della scuola in parola si fa presente che questo ministero si riserva di esaminare le proposte che potranno essere formulate, per l'anno scolastico 1991/92, dal competente provveditore agli studi di Potenza ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 18 ottobre 1990.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

BRESCIA. — *Al Ministro della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

in Castelmezzano (Potenza) esiste un gravissimo pericolo per l'incolumità delle

persone e delle cose a causa di un possibile e rischioso crollo di un costone roccioso che già altre volte ha fatto registrare smottamenti franosi conseguenti alle piogge invernali;

la situazione di pericolo già denunciata da cittadini, gruppi politici ed amministrazione comunale a codesto Ministero e alla Regione Basilicata non ha sortito, a tutt'oggi, alcun intervento immediato;

con le abbondanti nevicate di questi giorni la preoccupazione è fortemente aumentata, anche perché un eventuale distacco della roccia potrebbe investire passanti e danneggiare e bloccare la strada provinciale n. 13, unica via di collegamento del paese con le vie di comunicazione principali —:

quali provvedimenti ha assunto o intenda assumere, anche di concerto con la Regione Basilicata, per intervenire immediatamente per bloccare il movimento franoso in atto, al fine di prevenire fatti ed eventi incresciosi, se non addirittura tragici. (4-23072)

RISPOSTA. — *Sulla base delle segnalazioni pervenute dalla prefettura di Potenza e dal comune di Castelmezzano, questo dipartimento ha provveduto ad allertare gli enti competenti.*

Nel predetto telex si è provveduto a specificare che le segnalazioni dei danni devono essere indirizzate alle regioni competenti.

È alla regione, infatti, che compete la valutazione della priorità territoriale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990 n. 414 recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Latanzio.

CALVANESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge di riforma del mercato del lavoro, n. 56 del 1987, è largamente disattesa ed inapplicata nella provincia di Salerno, e quindi la gestione del mercato del lavoro è soggetta a ritardi e discrezionalità;

la graduatoria del collocamento ordinario è ferma al 31 dicembre 1988; quella dell'articolo 16, relativa al pubblico impiego, non è aggiornata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

l'attuazione della legge 56 del 1987 viene gestita dall'UPLMO in modo del tutto discrezionale e non consono allo spirito della legge; ad esempio la proliferazione dei recapiti è funzionale all'interesse di perpetuare il potere degli uffici e non alla tutela dei lavoratori, e tale logica è anche alla base delle proposte di sdoppiamento delle circoscrizioni; in particolare assurda, non condivisa dalle organizzazioni sindacali, lesiva delle aspettative dei lavoratori, in particolare da quelli stagionali, è la proposta di sdoppiare la circoscrizione dell'agro nocerino-sarnese;

non sono state decentrate alle sezioni circoscrizionali le competenze previste dal decreto ministeriale 20 gennaio 1988;

la nomina dei titolari delle circoscrizioni è avvenuta in difformità dalla circolare ministeriale 18/88, sono infatti stati nominati il 23 aprile 1988, senza motivazione, funzionari di 7^a qualifica, pur essendo presenti nell'ufficio funzionari di 8^a e 9^a, inoltre i funzionari nominati non hanno mai assunto le reggenze delle circoscrizioni, ma hanno continuato a svolgere la loro attività presso l'UPLMO;

è stata successivamente conferita la titolarità di 4 dei 5 reparti dell'UPLMO agli stessi funzionari destinatari degli incarichi di reggenza delle circoscrizioni con ordine di servizio del 28 marzo 1989;

contro tale ordine di servizio è stato presentato ricorso al TAR da una funzio-

naria che riteneva, giustamente, di essere stata danneggiata dal provvedimento, e il TAR, a seguito del ricorso, ha emesso ordinanza di sospensiva;

l'ordinanza di sospensiva è stata disattesa, e in data 28 febbraio 1990 è stato effettuato un nuovo ordine di servizio, che ha modificato il precedente conferimento di incarichi ed ha nominato reggente della circoscrizione di Vallo della Lucania la funzionaria presentatrice del ricorso al TAR, attuando nei fatti un trasferimento illegittimo e discriminatorio;

anche contro tale ordine di servizio è stato presentato ricorso al TAR che ha emesso una nuova ordinanza di sospensione in data 22 marzo 1990;

la discrezionalità della gestione, il balletto dei provvedimenti sta provocando proteste dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali;

la CGIL ha inoltre recentemente denunciato una gestione « opinabile e discrezionale » dell'ufficio, in quanto le designazioni delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali nel comitato provinciale dell'INPS, effettuate dal direttore, non hanno rispettato il grado di rappresentatività sociale delle organizzazioni sindacali —:

quali sono le motivazioni delle proposte di sdoppiamento delle sezioni circoscrizionali;

quali provvedimenti intenda rapidamente prendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di ricondurre la gestione dell'UPLMO di Salerno al rispetto dei diritti degli impiegati dell'ufficio, dei lavoratori tutti e della legge 56 del 1987, e affinché la nomina delle rappresentanze sindacali nel comitato provinciale INPS venga riformulata nel rispetto della legge. (4-19354)

RISPOSTA. — *Nella provincia di Salerno, come in tutta la Campania, le sezioni circoscrizionali per l'impiego operano dal 1981 per effetto della legge 16 aprile 1981, n. 140 e con la successiva emanazione della legge*

n. 56 del 1987 si è provveduto alla chiusura delle sezioni comunali. Questa ultima circostanza ha pertanto richiesto una riorganizzazione degli interi ambiti circoscrizionali, sia in termini funzionali che strutturali.

In particolare l'esigenza di realizzare una articolazione razionale del servizio del collocamento sul territorio e una maggiore rispondenza del medesimo alle esigenze dell'utenza, ha determinato l'istituzione, da parte dell'ufficio provinciale del lavoro di Salerno — sentite le commissioni circoscrizionali interessate — di 61 recapiti (a fronte di una proposta della CRI della Campania di 120).

Si precisa, inoltre, che con decreto ministeriale del 4 agosto 1990, e su proposta della commissione regionale per l'impiego della Campania, è stato predisposto lo sdoppiamento della sezione circoscrizionale agro Nocerino Sarnese (con sede in Nocera Inferiore) nelle due sezioni circoscrizionali di Nocera Inferiore e Scafati. Tale sdoppiamento, a parere del competente ufficio regionale, risulta opportuno per far fronte all'attività di gestione di migliaia di iscritti ed agli avviamenti, particolarmente numerosi nel periodo dei lavori stagionali. Infatti, la sezione circoscrizionale, così come attualmente configurata, ha un carico di circa 36 mila iscritti ed effettua in media ogni anno circa 43 mila avviamenti (parecchi lavoratori sono avviati più volte nel corso dello stesso anno).

Per quanto riguarda il conferimento della reggenza delle dieci sezioni circoscrizionali il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Salerno, uniformandosi al parere espresso da questo Ministero, ha assegnato gli incarichi tenendo conto esclusivamente delle posizioni in ruolo degli interessati, scaturenti dalle procedure concorsuali, e delle relative anzianità di servizio. Ogni altra eventuale comparazione in materia esula infatti dalla competenza del citato funzionario.

Peraltro con decreti ministeriali del 4 aprile 1989 e del 26 settembre 1989 gli uffici provinciali del lavoro sono stati riorganizzati in aree funzionali ed, all'interno di queste, in settori (la precedente articolazione era in reparti): conseguentemente l'affidamento degli incarichi di responsabilità, basato sul criterio delle posizioni in ruolo degli interessati e delle relative anzianità di servizio, è

stato disposto in maniera contestuale per l'ufficio provinciale del lavoro e per le sezioni circoscrizionali proprio per evitare fenomeni di discriminazione e di penalizzazione tra le diverse posizioni ricoperte dagli interessati.

Per quanto riguarda infine la costituzione del comitato provinciale INPS, l'ufficio del lavoro di Salerno ha precisato che la ripartizione delle rappresentanze sindacali all'interno dell'organismo collegiale è avvenuta con riferimento al grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali: si è pertanto tenuto conto degli elementi che la determinano e che pongono la CGIL e la CISL su un piano paritario, e comunque di superiorità rispetto a quella della CISNAL e della UIL.

In considerazione di ciò la suddivisione delle 10 unità da assegnare alle organizzazioni sindacali dei lavoratori è avvenuta nel modo seguente:

4 unità alla CGIL;

4 unità alla CISL;

1 unità alla CISNAL;

1 unità alla UIL..

L'esattezza di tale ripartizione è stata confortata dal tribunale amministrativo regionale di Salerno che non ha concesso la sospensiva richiesta dalla UIL nel ricorso proposto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

CARIA. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la stragrande maggioranza delle pensioni INPS viene posta in pagamento e riscossa presso gli uffici postali;

la riscossione della pensione, pur essendo scaglionata nei mesi pari ed in quelli dispari, comporta un affollamento di persone anziane costrette ad interminabili, defatiganti attese;

oltre ai ricorrenti casi di ignobili aggressioni si ripetono i casi di malori talvolta letali;

pertanto corre l'obbligo di individuare nuove soluzioni che limitino al massimo questi dolorosi, incresciosi fatti;

numerosi pensionati non chiedono il trasferimento della pensione in banca in quanto rischiano di non ricevere il corrispettivo per alcuni mesi —:

se, in presenza di questi fatti, per altro regolarmente riportati e denunciati dalla stampa quotidiana, abbiano preso o intendano prendere iniziative — in accordo con la presidenza e le direzioni generali dell'INPS, e sentiti i sindacati ed i patronati confederali — affinché:

1) gli uffici postali — i cui servizi, per altro, vengono pagati dall'ente erogatore — assicurino maggiore efficienza e rapidità;

2) i pagamenti presso gli uffici postali avvengano ogni 5 giorni scaglionati nell'arco dei due mesi già previsti;

3) i pagamenti presso le banche prescelte dai pensionati, in alternativa agli uffici postali, avvengano senza interruzione della erogazione trimestrale. (4-19784)

RISPOSTA. — Il problema dell'affollamento dei pensionati presso gli uffici postali per il pagamento delle pensioni è da tempo all'attenzione dell'INPS che, per cercare di evitare tale disagio, ha previsto, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei pensionati e gli enti di patronato, la possibilità di scegliere diverse modalità per la riscossione della pensione.

In aggiunta al pagamento diretto allo sportello postale il pensionato, infatti, può riscuotere la pensione mediante accredito sul proprio conto corrente postale o bancario o sul conto di deposito a risparmio nominativo, ovvero mediante pagamento diretto allo sportello bancario o, infine, a mezzo assegno circolare. Recentemente è stata anche prevista la possibilità di riscossione a mezzo Prevident-card, cioè a mezzo di un sistema

analogo al bancomat presso qualsiasi sportello delle banche convenzionate.

Le varie forme citate di pagamento delle pensioni — opportunamente pubblicizzate — hanno trovato l'assenso degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali dei pensionati.

L'istituto mantiene sistematici contatti con l'amministrazione postale per ovviare agli inconvenienti segnalati, anche se la concentrazione dell'afflusso dei pensionati agli sportelli nei primi giorni del periodo di tempo previsto per il pagamento, può determinare i disagi lamentati. A tale proposito sono state raggiunte intese con le direzioni provinciali delle poste per autorizzare gli uffici postali a scaglionare il servizio di pagamento in più giorni consecutivi che, nell'arco di un mese, raggiungono anche i 15 giorni. La realizzazione di uffici postali elettronici (UPE) dotati di sportelli polivalenti, abilitati cioè ad espletare qualsiasi tipo di operazioni, consente, poi, al pensionato di avvalersi, per la riscossione, di qualsiasi sportello riducendo così i disagi dell'attesa.

È in corso di sperimentazione, inoltre, una nuova procedura di pagamento che, modificando il rapporto attualmente esistente tra ufficio postale ed utenza, prevede l'affidamento del blocchetto di cedole rappresentanti gli importi di pensione direttamente al pensionato che ne faccia richiesta. Tale iniziativa consente al beneficiario di poter riscuotere il rateo di pensione presso qualsiasi ufficio postale della provincia, nonché di versare sin dal primo giorno del mese di scadenza, il relativo importo sul proprio conto corrente o sul libretto di risparmio, con una unica operazione.

Per quanto riguarda, poi, il trasferimento delle pensioni da ufficio postale a banca, l'INPS ha precisato che, non esistendo allo stato attuale un canale diretto tra l'amministrazione postale ed i singoli istituti di credito, il trasferimento stesso può essere effettuato solamente per il tramite delle sedi INPS competenti. L'istituto allo scopo di ridurre al minimo i tempi tecnici di lavorazione e permettere il pagamento senza soluzione di continuità, ha attivato una procedura attraverso la quale gli uffici postali inviano l'ordinativo di pagamento con spe-

cifico modulo che ne permette l'immediata individuazione, per le variazioni di carico e l'invio al nuovo ufficio pagatore. La procedura di cui sopra, qualora il pensionato chieda il trasferimento in occasione della riscossione della rata di pensione, assicura il puntuale pagamento della rata successiva presso il nuovo ufficio pagatore.

Per quanto riguarda infine la richiesta che il pagamento delle pensioni avvenga ogni 5 giorni scaglionati nell'arco dei due mesi già previsti, l'istituto fa presente che, con l'attuale calendario di pagamento delle pensioni, oltre a ripartire il carico delle stesse in modo uniforme nei due mesi, effettua il pagamento nell'arco dei primi 20 giorni dei mesi pari e dispari, non essendo utilizzabili gli altri giorni del mese per esigenze organizzative e contabili dell'amministrazione postale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

CASTAGNOLA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile. — Per sapere — premesso che:*

crebbe in Italia l'insopportabilità per l'enorme lentezza dei riconoscimenti di pensione ogni volta che non ci siano di mezzo dei puri automatismi, doppiamente grave dovrebbe essere valutata tale lentezza quando non un'assicurazione privata, ma una Cassa pensioni a responsabilità pubblica si impegna in un esasperante prolungamento delle vertenze, senza nemmeno far conto delle spese che ne derivano;

la signora Serando, vedova Mannerini, si trova da moltissimi anni nelle condizioni di doversi far riconoscere a colpi di istanze giudiziarie, dalla Cassa marittima meridionale una pensione privilegiata per la morte di suo marito imbarcato marittimo il quale, dieci anni fa, si tolse la vita impiccandosi a causa di una totale infermità di mente originata dal trauma di un gravissimo infortunio sul lavoro che lo rese completamente cieco;

la signora Mannerini ha convenuto nove anni fa la Cassa presso il pretore di Genova, il quale accolse la domanda sulla base di una perizia tecnica d'ufficio; a questo punto la Cassa operò perché fosse rimessa la questione di legittimità alla Corte costituzionale, dato che la nave era iscritta a Palermo; la Corte costituzionale si pronunciò inducendo il tribunale di Genova a dichiararsi incompetente; la signora Mannerini riavviò la vertenza presso il pretore di Palermo, riottenne una sentenza favorevole, e tuttavia la Cassa ricorse in appello, e nuovamente la signora vinse la causa, ma la Cassa fece ancora ricorso, in Cassazione, e ancora la Cassazione il 26 gennaio 1989 le diede torto; ciononostante la vertenza non è finita perché, sebbene sia passato più di un anno, la sentenza della Corte suprema non è ancora pubblicata, e tuttavia la signora ha dovuto promuovere un altro atto giudiziario per farsi riconoscere un versamento rispetto a ciò che tante sentenze dicono che le spettano, senza che però si sia ancora pervenuti ad un accordo in quanto, per una parte delle spettanze, sarà necessaria una nuova perizia d'ufficio; essendo tuttavia evidente che quest'ultimo adempimento avrebbe potuto essere accelerato se ad un certo punto la Cassa, che non è un'assicurazione privata, avesse voluto tenere un po' più in conto il diritto di questa cittadina ad avere dallo Stato, che nomina il presidente della Cassa, una garanzia di non-persecuzione, e avesse quindi ritenuto concluso il giudizio accordandosi subito su di una perizia per la determinazione precisa ed equa delle spettanze —:

qual'è stato l'ammontare complessivo di tutte le spese legali che la Cassa ha affrontato in questa vertenza negli ultimi nove anni;

se non ritenga di accertare i fatti giudicando le motivazioni, in sede di vigilanza da parte del Ministero, alla luce di una concezione seria e concreta dell'interesse pubblico;

se non reputi di fornire un proprio giudizio sul comportamento della Cassa,

essendo il Ministro rappresentante di uno Stato il cui primario dovere, in un caso così palese e vistoso, è quello del garantire giustizia ai cittadini. (4-18489)

RISPOSTA. — *Il giudizio di cui si tratta ha presentato notevole complessità, avendo subito anche una sospensione in quanto, durante il suo corso, il tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale su un'eccezione formulata dalla cassa (incompetenza territoriale), sulla quale la Corte si è pronunciata in favore dell'ente.*

Il giudizio si è concluso con decisione del 26 gennaio 1989 della Corte di Cassazione, la cui sentenza non è stata ancora pubblicata. Tuttavia, a seguito della sentenza di merito e nelle more della decisione della Suprema Corte, la Cassa marittima meridionale non è stata in condizione di erogare rapidamente le prestazioni, prima perché doveva accertare presso l'INAIL, gestione grandi invalidi, se ai soggetti interessati fosse stato erogato l'assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248 o se i soggetti stessi ne avessero fatto richiesta, poi perché non era stata fatta pervenire all'ente la rituale documentazione anagrafica, prevista dall'articolo 103 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, infine, perché, nelle more della liquidazione delle prestazioni, la signora Serondo e il signor Mannerini (rispettivamente vedova e figlio) instauravano un altro giudizio dinanzi al pretore di Palermo, notificando decreto ingiuntivo per lire 73.061.870, oltre interessi, somma, a loro dire, corrispondente a quanto ad essi spettante.

Ritenuto che l'importo richiesto non risultava esatto, la cassa ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e la controversia attualmente è pendente dinanzi al pretore di Palermo la cui decisione è prevista nel mese di ottobre prossimo. Nelle more di questo giudizio, peraltro, la cassa ha corrisposto, su ordinanza del pretore, la somma di 30 milioni di lire quale provvisoria in attesa dell'esito del giudizio stesso.

La cassa marittima, poi, ha fatto presente che, con la legge 11 agosto 1979, n. 533, il rito per ottenere il riconoscimento delle pre-

stazioni è stato notevolmente snellito, tanto che fra la domanda giudiziaria dell'interessato e la possibilità di ottenere la prestazione possono trascorrere anche meno di sei mesi. Se, nella fattispecie, questo non è accaduto, ciò sarebbe dovuto in gran parte, a parere della cassa, ad errori procedurali dei ricorrenti che l'ente non poteva ignorare. Inoltre gli interessati avrebbero concorso a ritardare l'iter amministrativo-giudiziario perché non hanno fornito la documentazione richiesta dalla cassa, stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e perché, nel corso del giudizio di opposizione cui essi stessi hanno dato luogo, non hanno accettato i calcoli della cassa per la liquidazione della rendita ed hanno anzi chiesto una consulenza tecnica di ufficio che ritarderà ancora di più l'esito della vertenza. In ogni caso gli stessi avrebbero potuto abbreviare notevolmente la fase di merito, evitando l'incidente di legittimità costituzionale, qualora avessero aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla cassa, eccezione poi suffragata dalle decisioni della Corte costituzionale.

La cassa ha fatto, comunque presente che la controversia in argomento ha presentato molti lati oscuri che hanno originato alcune perplessità: si è trattato, infatti, di stabilire il nesso di causalità fra il suicidio dell'assicurato e l'infortunio da lui subito circa venti anni prima, per il quale ha percepito dalla cassa una rendita del 100 per cento. Da qui era sorto il problema di accertare, anche in via giudiziaria, la sussistenza o meno del diritto alla rendita e la conseguente legittimità delle prestazioni che venivano richieste, trattandosi di erogazione di denaro pubblico.

Per quanto riguarda, infine, le spese legali che la vertenza ha comportato, la cassa ha fatto presente che le stesse (grazie al fatto che la difesa nei giudizi è stata come sempre affidata ai legali dipendenti dell'ente) sono piuttosto modeste, tenuto conto del lungo e complesso iter giudiziario seguito, e ammontano a lire 6.466.400.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

CAVICCHIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legge n. 86 del 21 marzo 1988 e la legge n. 160 del 20 maggio 1988 avevano previsto l'assunzione di 2000 unità lavorative allo scopo di favorire il processo di informatizzazione delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

poiché sono state da tempo esperite le procedure di selezione e dato che gli uffici provinciali stanno procedendo alla informatizzazione, con gravi difficoltà per mancanza di personale —:

quali iniziative si intendono intraprendere per procedere con la massima sollecitudine all'assunzione dei soggetti selezionati. (4-15740)

RISPOSTA. — *Le procedure straordinarie di assunzione di duemila unità di personale, da inquadrare nei livelli retributivi IV e VI, sono state completate in tutte le regioni individuate dalla legge che ne ha previsto l'espletamento (legge 20 maggio 1988, n. 160).*

Al riguardo si precisa che in data 21 maggio 1990 è stato immesso in servizio l'ultimo contingente di personale assunto ai sensi della legge citata, destinato agli uffici del lavoro ubicati nella regione Sardegna.

Per completezza, infine, si fa presente che la durata dei contratti stipulati con il personale in questione è stata elevata da dodici a ventiquattro mesi dall'articolo 19 del decreto legge n. 344 del 1990 convertito nella legge 23 gennaio 1991 n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 1991).

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

CHERCHI, DIAZ e MACCIOTTA. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

premessi che i lavoratori dipendenti del consorzio TECNOS-SICMI di Portoscuso (CA) sono in sciopero per la difesa dell'occupazione e perché il titolare non avrebbe versato i premi assicurativi Inail;

situazioni simili si ripetono frequentemente nelle imprese di appalto di Portovesme, dove diritti elementari dei lavoratori vengono tuttora negati —:

quali interventi intenda compiere per attivare urgentemente le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di verificare la posizione dell'azienda di cui in premessa, in relazione ai versamenti contributivi e assicurativi e alle condizioni di lavoro dei dipendenti. (4-18942)

RISPOSTA. — *Le società TECNOS Srl e SICMI Spa, entrambe correnti in Cagliari, nel 1984 si sono costituite in consorzio allo scopo di acquisire commesse di lavoro dalla SAMIN Spa che esercita attività nell'area industriale di Portoscuso (Cagliari).*

Gli appalti conclusi dal consorzio che ha operato fino al marzo 1990 sono stati ripartiti circa al 50 per cento, tra le due imprese, le quali hanno svolto i lavori commessi ciascuna con propri mezzi, personale e attrezzature, ed hanno acceso distinte posizioni assicurative presso INPS ed INAIL. Per ogni appalto affidato hanno emesso fatture separate nei confronti del consorzio.

Dette imprese hanno svolto i lavori contemporaneamente anche in più luoghi di lavoro dislocati nella provincia di Cagliari, e per conto anche di altre committenti dalle quali hanno ricevuto autonomamente l'appalto.

La società TECNOS Srl, in fase di liquidazione, ha svolto la propria attività fino al 10 aprile 1990. Effettivamente la cessazione dell'attività della società, motivata da una crisi produttiva, economica e finanziaria considerata irreversibile, ha comportato il pericolo della perdita del posto di lavoro per i 91 dipendenti. L'esito positivo della vertenza è stato assicurato mediante un accordo, siglato in data 6 aprile 1990 presso l'assessorato all'industria della regione sarda, con il quale è stato stabilito il trasferimento

immediato di tutto il personale alle dipendenze della SEA SERVICE Srl, esercente attività metalmeccanica, con sede a Cagliari e cantiere di lavoro in Portoscuso.

La società TECNOS Srl è risultata in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'INPS, mentre per quanto attiene l'INAIL è emerso che la stessa è debitrice dell'importo complessivo di lire 749.775.728 per il periodo 1° gennaio 1983 – 31 dicembre 1989. Si rappresenta che la TECNOS Srl ha sempre puntualmente denunciato all'INAIL di Cagliari i salari corrisposti al personale occupato e che per il citato debito l'INAIL di Cagliari ha già notificato al responsabile, ai sensi della legge n. 689 del 1981, l'omesso versamento dei premi dovuti.

La società SICMI Spa, è tutt'ora operante ed occupa alle proprie dipendenze 140 operai e 36 impiegati. È in regola con i versamenti contributivi all'INPS e con i premi correnti relativi all'assicurazione contro gli infortuni. L'INAIL ha però notificato al responsabile della società, ai sensi dell'articolo 51 del testo unico n. 1124 del 1965 (rivalsa infortuni), sanzioni per complessive lire 133.432.115.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei dipendenti delle menzionate società, l'ispettorato provinciale del lavoro di Cagliari ha riferito quanto segue.

Allo stato attuale la società appaltante SAMIN ha sospeso le proprie commesse relative alle manutenzioni straordinarie per cui è stato possibile verificare l'applicazione delle norme poste a tutela dei lavoratori in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro solo nell'ambito dello stabilimento della società SICMI. Nei confronti di detta società sono state accertate le seguenti inosservanze per le quali è stato inviato apposito rapporto alla competente autorità giudiziaria:

l'ambiente di lavoro è risultato inquinato da fumi, da gas e da rumori provenienti dalle operazioni di saldatura e di carpenteria pesante;

i lavoratori occupati in particolari lavorazioni non sono stati sottoposti a visite mediche preventive e periodiche e alcuni di essi non hanno avuto in dotazione i mezzi

personali di protezione e non sono stati creati luoghi separati per la realizzazione di lavorazioni insalubri;

i locali igienici non sono conformi alle vigenti disposizioni in materia di igiene del lavoro;

gli organi per la trasmissione del moto di alcune macchine operatrici non sono protetti per evitare i contatti accidentali;

le gru e gli apparecchi di sollevamento utilizzati dal personale dipendente non sono stati verificati e collaudati nei termini prescritti al fini della loro sicurezza.

Per quanto riguarda la situazione relativa alle altre imprese che operano nell'area industriale di Portovesme, per l'esecuzione di appalti di manutenzione straordinaria per conto della Nuova Samin Spa, l'ufficio ispettivo ha comunicato che nel corso dei sopralluoghi accertamenti svolti non sono emerse anomalie di posizioni assicurative nei confronti del personale dipendente.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

CHIRIANO, SODDU, CRESCENZI, ARTESE, MATULLI, VITI, FRASSON, ZAMPIERI, GEI, CASTRUCCI, ZOPPI, MONACI e ZAMBON. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

gli articoli 85, 86, 87 e 88 della legge n. 685 del 1975 e, oggi, la legge n. 162 del 26 giugno 1990, all'articolo 26, demandano agli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione e agli organi collegiali della scuola rilevanti compiti di intervento in materia di educazione alla salute finalizzati soprattutto alla prevenzione delle tossicodipendenze;

a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 685 il Ministero della pubblica istruzione, al fine di consentire ai provveditori agli studi l'effettiva possibilità di promuovere iniziative educative-preventive di loro competenza, ha previsto con la circolare ministeriale n. 14745 del 6 agosto

1977 la costituzione presso gli stessi provveditorati di gruppi di studio per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze;

tali gruppi sono stati costituiti con personale docente comandato, in applicazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, successivamente abrogato e modificato per effetto della legge n. 270 del 1982, articolo 14, comma 10;

la suddetta attività, svolta dai docenti comandati presso gli uffici scolastici provinciali, ha già ottenuto in vari tempi significativi apprezzamenti, come emerge dalle varie indagini del 1983 e del 1988 del CENSIS, dai rapporti del CEIS, dalle relazioni annuali predisposte dai provveditori agli studi per le direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione dai risultati, in particolare, dal XII Corso nazionale di aggiornamento « Educare per prevenire », organizzato dallo stesso Ministero;

l'estendersi e il quotidiano aggravarsi del fenomeno delle tossicodipendenze tra le nuove generazioni impone una precipua azione preventiva della scuola, per cui l'utilizzazione del personale scolastico acquista chiara peculiarità e significativa valenza, a fronte di una pressoché generale latitanza delle UUSSLL —:

quale sia, *in primis*, il giudizio del ministro interrogato, sull'attività finora svolta dai servizi, non istituzionalizzati, affidati ai docenti utilizzati nel settore della educazione alla salute;

se, a fronte di una provvisoria presenza (massimo sei anni) dei docenti utilizzati per tale servizio, non sia il caso di evitare la dissolvenza di esperienze, competenze e professionalità precise acquisite nel sessennio, prevedendo una disciplina organica e definitiva per il personale utilizzato, previa modifica dell'utilizzazione in incarico a tempo indeterminato, su parere favorevole del provveditorato agli studi competente;

se non ritiene che un simile provvedimento consentirebbe l'effettiva istituzionalizzazione dei servizi riconosciuti utili e insostituibili da tutti i provveditori agli studi, facendo uscire, peraltro, da uno stato di inaccettabile precarietà un elevato numero di docenti i quali hanno acquisito preziosa esperienza e professionalità attraverso anche la frequenza dei numerosi seminari nazionali di aggiornamento all'uopo predisposti dallo stesso Ministero della pubblica istruzione. (4-22050)

RISPOSTA. — Questo ministero giudica senz'altro positiva l'attività svolta dai docenti comandati presso i provveditorati in seno ai gruppi di studio per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Tale attività di prevenzione primaria è stata sempre gestita, infatti, in modo da garantire la funzione di coordinamento e di finalizzazione sia degli interventi che delle risorse per la realizzazione di un ambiente in cui tutti i ragazzi siano aiutati nel passaggio dall'infanzia-adolescenza all'età adulta.

Quanto alla proposta di estendere a tempo indeterminato la presenza dei docenti comandati presso i provveditorati, questa amministrazione non può non evidenziare che un allontanamento a tempo indeterminato dei docenti dalle scuole potrebbe comportare per gli uffici scolastici provinciali il mancato arricchimento professionale derivante da un legame più vivo con l'attività didattica, arricchimento forse, meglio assicurato da una forte presenza istituzionale che si avvalga di apporti di esperienze periodicamente rinnovati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

CIMA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nella nota informativa sull'andamento del mercato del lavoro n. 4 del 1989, redatta dal Ministero in indirizzo e relativa alla situazione e ai movimenti del collocamento in Italia nei mesi di ottobre,

novembre e dicembre 1988 sono inserite quarantadue pagine di tabelle;

la grande maggioranza delle tabelle di cui sopra è impostata con colonne che indicano i valori relativi ai « maschi » e quelli relativi al « totale » dei lavoratori coinvolti nei fenomeni e nei processi rappresentati dalle tabelle stesse;

pertanto, i valori dei dati relativi alle lavoratrici vanno quasi sempre ricavati per differenza;

il *software* utilizzato, presumibilmente il foglio elettronico, consente l'uso di un ampio numero di colonne, tale da lasciare spazio per i lavoratori di entrambi i sessi: l'eventuale problema della larghezza del foglio è facilmente superabile ruotando lo stesso di novanta gradi per utilizzarne il lato più lungo in fase di stampa e in alcune tabelle le voci « maschi » e « totale » compaiono sulle righe, senza quindi problemi di spazio, ma sempre senza la voce « femmine » —:

se non ritenga che una simile impostazione sia in palese contrasto con tutto il patrimonio di lotta e di valori rappresentati dal movimento delle donne e dalla rivendicazione di una reale parità quale elemento basilare della garanzia di pari opportunità nel mondo del lavoro e nella società;

se non ritenga opportuno intervenire per garantire un metodo di presentazione dei dati che non costringa a ricavare la presenza delle donne in modo residuale e per differenza, come « ciò che resta dopo i maschi »;

quale sia la sua valutazione di quanto sopra, anche in considerazione del fatto che il programma per l'informatizzazione delle strutture del Ministero dovrebbe garantire una raccolta ed una presentazione dei dati che non faciliti l'occultamento delle gravi difficoltà incontrate dalle donne sul mercato del lavoro. (4-14807)

RISPOSTA. — *I criteri seguiti da questo ministero per la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro sono dettati dalla oppor-*

tunità di mantenere la serie storica utilizzata nel tempo e dalla necessità di contenere al minimo il numero di tabelle di output da consultare, e non da criteri di sottovalutazione della rilevanza sociale ed economica del lavoro femminile.

Ciò premesso si fa presente che, la individuazione dei dati relativi alle donne non comporta particolari difficoltà, in quanto le informazioni sulla situazione femminile nel mercato del lavoro risultano agevolmente ricavabili per differenza. Si precisa, infatti, che l'orientamento del ministero è quello di integrare i dati forniti dalla nota informativa trimestrale con una breve illustrazione che ne consenta una comprensione più immediata e completa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

CIPRIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il generale Notarnicola (*ex* comandante della 1^a divisione del SISMI) durante la sua audizione il 21 novembre 1989 nella Commissione bicamerale sul caso Ustica ha dichiarato quanto segue: «Oggi sono convinto che il generale Santovito, in quanto uomo di un certo gruppo, aveva dei rapporti con uomini di un certo gruppo che non erano necessariamente tutti nelle liste e sono i più pericolosi, sono quelli che forse neanche io a mio tempo ho individuato. Non so se la risposta è precisa, ma siccome l'onorevole Cipriani mi domanda se il generale Santovito comandava io dico di no, siccome però mi si chiede se aveva influenza allora rispondo di sì: certamente c'erano persone fiancheggiatrici del gruppo P2, che erano nel servizio non individuate perchè non presenti nelle liste, che al generale Santovito riferivano spessissimo, oppure erano portatrici di sue istanze, cioè i circuiti occulti»;

in precedenza lo stesso generale Notarnicola, durante una audizione sul caso Cirillo, circa la mancata trasmissione di

informazioni dal CS di Firenze alla polizia su Senzani, avanzò il dubbio di una possibile azione di copertura da parte del capocentro CS di Firenze, tenente colonnello Mannucci Benincasa (tutt'ora in servizio) nei confronti del Senzani, stante il fatto che durante il processo per la strage di Bologna furono messe in atto azioni depistanti da parte del Mannucci Benincasa. I fatti sono noti, e sono emersi dalle deposizioni del capitano dei carabinieri Pandolfi, e da una lettera scritta dal dottor Persico (giudice istruttore durante la prima fase d'indagini per la strage di Bologna) al dottor Sica, che indagava sulle deviazioni del SISMI;

nel giugno e nel settembre 1981 apparvero sulla rivista *Critica Sociale* articoli a firma del giornalista Pamparana, dove si affermava che il dottor Persico era stipendiato dal SISMI e che il procuratore della Repubblica di Bologna Marino era affiliato alla P2;

le accuse si rivelarono completamente infondate e si capì che a organizzare il depistaggio era stato un ufficiale del SISMI il quale riuniva, durante il periodo del processo, diverse persone a tale scopo, in una caserma dei carabinieri;

l'ufficiale del SISMI in questione era il capocentro CS di Firenze Mannucci Benincasa;

all'epoca dell'arresto di Licio Gelli in Svizzera, il Mannucci Benincasa si recò oltralpe per incontrare il magistrato che aveva emesso il mandato di arresto. Non si è mai saputo a quale titolo e da chi il capocentro CS di Firenze sia stato inviato dal magistrato elvetico; visto come successivamente venne organizzata la fuga di Gelli e di come il mandato di estradizione svizzero blocchi di fatto la magistratura italiana nei confronti del capo della P2, sarebbe utile saperlo ora;

nel 1987 il giudice Minna, nella sentenza di rinvio a giudizio per gli attentati ai treni avvenuti in Toscana (Vernio), scriveva quanto segue: «e con nomi e cognomi propri un ufficiale dei servizi ha affermato

di aver incontrato Augusto Cauchi nella primavera del 1974 non meno di due volte e di averne avuto una telefonata da Milano a fine 1975, telefonata allora comunicata alla magistratura di Arezzo». Rimane da aggiungere che anche questa volta l'ufficiale dei servizi era il Mannucci Benincasa, ed Augusto Cauchi latitante condannato in primo grado a 16 anni, in secondo grado invece assolto;

in merito alla strage di Ustica il Mannucci Benincasa fu il patrocinatore presso il generale Notarnicola delle tesi di un attentato terroristico, anche quando la rivendicazione dei NAR e di Marco Affatigato si rivelò falsa, sostenendo che l'attentato era rivolto contro un magistrato che stava indagando su terroristi di sinistra e che si sarebbe trovato sull'aereo Itavia precipitato ad Ustica. Inutile aggiungere che anche questa notizia si rivelò come depistaggio messo in opera dal capocentro CS di Firenze;

anche la nomina del Benincasa al CS di Firenze suscita, secondo l'interrogante, molti dubbi. Avendo fatto parte del SID nel giugno del 1971 sostituì nel compito di capocentro di Firenze il piduista Viezzer, accusato di aver passato a Gelli i dossier dei servizi che avrebbero dovuto essere distrutti. Che il cambio di Viezzer con Mannucci Benincasa fu patrocinato da Gelli lo si evince, secondo l'interrogante, dalle dichiarazioni del giornalista dell'ANSA Coppetti e del maggiore Umberto Nobili del SIOS aeronautica alla commissione P2 (volume III^o, tomo IV, della parte III^a) là dove il Gelli conferma al Coppetti che è stata una ottima scelta;

dai medesimi atti della commissione P2 emergono altri fatti allarmanti. Il maggiore Nobili del SIOS di Firenze, massone della loggia Ombrone di Grosseto, passato nel gennaio 1980 al SIOS dello stato maggiore dell'aeronautica, si incontrò più volte con Gelli, al quale chiese di essere accolto nelle file della P2. Dai medesimi atti risulta che quando erano a Firenze il Nobili ed il Benincasa erano fra loro in contatto, e nulla esclude che lo fossero

anche durante il periodo successivo alla strage di Ustica, visto appunto che il Nobili era passato al SIOS dello stato maggiore dell'aeronautica dal gennaio 1980 —:

quale ruolo il tenente colonnello Manuucci Benincasa risulti che abbia svolto negli episodi descritti in premessa, e se si intende compatibile la sua permanenza a capo del centro CS di Firenze;

quale sia l'attuale collocazione del maggiore Umberto Nobili e quale funzione svolse durante tutto il periodo in cui il SIOS dello stato maggiore dell'aeronautica fu impegnato nell'inviare informative al SISMI e alla magistratura sulla strage di Ustica;

se non si intenda avviare una indagine approfondita per scoprire quali siano i centri occulti, che non figurarono negli elenchi della P2, ma tutt'ora operano all'interno dei servizi che lo stesso generale Notarnicola definisce come i più pericolosi. (4-17236)

RISPOSTA. — *Il colonnello Federigo Manuucci Benincasa ha presentato querela nei confronti del generale Pasquale Notarnicola in relazione alle dichiarazioni rilasciate dall'ufficiale in questione alla commissione bicamerale di inchiesta sul caso Ustica. In tale situazione, non si ritiene di dover riferire circa il ruolo e le responsabilità dell'ufficiale stesso, sembrando opportuno attendere che sull'intera vicenda intervenga la pronuncia dell'autorità giudiziaria.*

Si fa, poi, presente che agli atti del reparto SIOS dello stato maggiore dell'aeronautica risulta che il maggiore aars (arma aeronautica ruolo servizi) Umberto Nobili ha prestato servizio dal 15 gennaio 1980 al 7 giugno 1981 presso il reparto medesimo. Durante tale periodo l'ufficiale, in qualità di addetto alla seconda sezione del secondo ufficio, ha svolto compiti nel settore informativo di carattere tecnico-militare. Il Nobili è stata poi trasferito, a domanda, alla scuola di applicazione dell'aviazione militare di Firenze in data 8 giugno 1981.

Il servizio per le informazioni e la sicurezza militare ha comunicato che nessun riscontro è emerso in merito all'asserita presenza nel proprio ambito di centri occulti di matrice piduista.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:*

se risponda a verità che il trattamento economico annuale, garantito per tre anni, al nuovo assunto direttore generale dell'ICCREA — Istituto centrale casse rurali ed artigiane — dottor Lorenzo Cappelli è superiore al trattamento in godimento del direttore generale della Banca d'Italia;

quale sia il reale trattamento economico e normativo del direttore generale dell'ICCREA. (4-20974)

RISPOSTA. — *Dalla documentazione acquisita dalla Banca d'Italia risulta che il consiglio d'amministrazione del menzionato istituto nella riunione del 27 ottobre 1989 ha nominato direttore generale il dottor Lorenzo Cappelli, dando mandato al presidente di determinare il relativo trattamento economico. Nella stessa seduta il collegio sindacale ha espresso parere favorevole in ordine alle decisioni assunte.*

Il Ministro del tesoro: Carli.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:*

le ragioni per cui la Sede INPS di Torino non abbia espletato la domanda di supplemento di pensione presentata dal signor Pietro Aimasso (pratica n. 61062509) di Torino (via Genova, 37), il quale è stato informato che dovrà attendere ancora due anni per vedere definita la propria pratica di pensione;

la ragione per cui le pratiche vengano istruite con notevole lentezza, quale sia l'organico degli uffici in questione, quanti

siano i dipendenti in servizio, quale sia il carico di lavoro di ciascuno di essi nonché l'entità dell'arretrato. (4-15963)

RISPOSTA. — *La domanda concernente il supplemento di pensione presentata dal signor Pietro Aimasso è stata accolta dalla sede dell'istituto di Torino-Lingotto in data 2 ottobre 1989: l'importo relativo è stato aggiornato in occasione del rinnovo annuale dei mandati di pagamento ed è pari al lire 932.550 mensili.*

Per quanto riguarda gli aspetti generali della questione sollevata nella interrogazione l'istituto ha precisato che presso la suddetta sede la carenza di personale è pari al 10 per cento circa dell'organico: situazione riscontrabile peraltro presso quasi tutte le strutture dell'istituto (a causa delle note limitazioni previste dalla legge finanziaria) a cui si cercherà di ovviare in occasione della prevista immissione in servizio di 696 unità con contratto a termine. Il carico di lavoro di ciascun dipendente della sede INPS di Torino-Lingotto, addetto a centri di costo pianificati, corrisponde a circa 290 pratiche annue.

Per quanto attiene l'arretrato nel settore della liquidazione delle pensioni, l'istituto ha reso noto che nel 1989 è stato ottenuto l'aggiornamento con la riduzione della giacenza da 1.690 a 958 pratiche e con il conseguimento di un tempo medio di liquidazione di mesi tre. Permane invece una situazione di arretrato nel campo delle ricostituzioni delle pensioni nonostante i buoni risultati ottenuti con la riduzione della giacenza nel 1989 da 6.943 a 5.236 pratiche. La sede comunque sta facendo ogni possibile sforzo per riportare alla normalità il settore delle ricostituzioni entro tempi ragionevoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il dott. Claudio Archenti, in seguito alla morte del padre, ha presentato agli

uffici Inps di Milano in data 6 settembre 1987 domanda tendente ad ottenere la liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse dal pensionato alla data del decesso;

trascorso un anno dalla presentazione della domanda il dott. Archenti, chiedendo agli uffici competenti notizie sull'iter della pratica in questione, apprendeva dai responsabili del servizio che il tempo medio per la definizione di pratiche di quel tipo si aggira normalmente sui 4-5 anni;

che successivamente il dott. Archenti segnalava il caso al capo ufficio stampa dell'Inps dott. Urbani con lettera inviata il 19 settembre 1988 rimasta purtroppo senza risposta nonostante la vicenda potesse essere lesiva dell'immagine dell'Istituto;

a tutt'oggi, trascorsi ormai quasi due anni e mezzo, la pratica giace inevasa presso l'Ufficio Inps di Milano-Missori —:

se i fatti suesposti corrispondano a verità;

quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei responsabili di comportamenti non solo fortemente lesivi dei diritti dei cittadini che si rivolgono agli uffici pubblici ma che dimostrano l'assoluta indifferenza di coloro che dovrebbero avere a cuore l'immagine del servizio pubblico e costringono tra l'altro a tenere aperta la pratica di successione fra gli eredi al di là di ogni ragionevole limite. (4-18507)

RISPOSTA. — *La pratica è stata definita in data 13 marzo 1990 con il pagamento del rateo di pensione in favore del dottor Claudio Archenti e degli altri eredi del pensionato deceduto. Il rateo caduto in successione, dell'importo di lire 378.745, consiste nei sei dodicesimi della tredicesima mensilità 1987, essendo stato il trattamento di quiescenza regolarmente percepito dal pensionato fino al momento del decesso verificatosi il 5 giugno 1987.*

Lo scrivente, con nota inviata alla sede centrale dell'istituto previdenziale, ha chiesto

spiegazioni circa il lungo tempo occorso per effettuare il pagamento. Nella risposta l'INPS ha precisato che la domanda del dottor Archenti è stata presentata in data 8 settembre 1987 ad una sede diversa da quella di Milano-Missori, competente per la relativa trattazione. Inoltre quest'ultima, aperta nel precedente mese di giugno, era all'epoca in fase di assestamento organizzativo ed operava con personale insufficiente.

Ciò ha comportato ritardi sia nella ricezione dei fascicoli relativi alle pratiche provenienti dalle altre sedi, sia nella loro sistemazione in archivio. La carenza di personale ha costretto poi l'ufficio ad adottare un ordine di priorità nell'evasione dell'arretrato, ed il settore del pagamento dei ratei di pensione agli eredi è stato quello che ha maggiormente sofferto di tali scelte. L'istituto ha comunque assicurato che, successivamente all'assegnazione di ulteriore personale assunto nel 1988, la situazione operativa dell'ufficio può ritenersi ormai in via di normalizzazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

COSTA RAFFAELE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso

che la legge regionale delle Marche n. 6 del 1984 ha fissato, all'articolo 12, alla data del 31 dicembre 1988 il limite massimo d'impianti di carburante esistenti nel comune di Ascoli Piceno nel numero di 28;

che il relativo piano regionale ha fatto obbligo agli operatori d'impianti tenuti al trasferimento dalla zona del centro storico di operare tale allontanamento entro due anni dalla data di notifica da parte dell'amministrazione comunale;

che il comune ha provveduto a notificare tali obblighi solo nel dicembre 1987;

che il comune ha in palese violazione del disposto della legge regionale, concesso dieci anni per realizzare tali trasferimenti —

quali provvedimenti s'intendano adottare perché il piano commerciale per la rete di distribuzione dei carburanti venga portato al dovuto compimento nei termini sanciti dalla legge, anche in considerazione del fatto che trasferimenti e radiazioni degli impianti rispondono ad una legge di economia di scala e in generale di risparmio e di razionalizzazione degli impianti, in ottemperanza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in merito. (4-19398)

RISPOSTA. — Il comune di Ascoli Piceno ha ritenuto sino ad ora di non adottare alcun provvedimento di trasferimento di impianti di carburante perché, in base all'articolo 26 della legge regionale n. 6 del 1984, l'obbligo del trasferimento in tempi brevi (due anni) era previsto esclusivamente nei confronti dei distributori ubicati nel centro storico che «creino intralcio al traffico», con esclusione, perciò, di quelli ubicati internamente, compreso lo spazio per la sosta dei veicoli in fase di rifornimento, al di fuori della carreggiata stradale.

Inoltre l'amministrazione ha ritenuto di non fare ricorso allo strumento della revoca della concessione, pure previsto nel piano regionale, ai fini della riduzione del numero degli impianti e della conseguente razionalizzazione della rete, sia per considerazioni di ordine occupazionale, ma, soprattutto, per la mancanza della previsione di indennizzo nel testo della legge regionale n. 6 del 1984, che ha dato luogo a diverse pronunce, da parte dei tribunali amministrativi regionali, di sospensiva dei provvedimenti di revoca di concessioni adottati da altri comuni per situazioni simili. Peraltro, il piano regionale contenuto nella legge regionale 6 del 1984 deve ritenersi ormai decaduto, avendo validità — come più sopra evidenziato — per il quinquennio 1984/1988.

Per i suesposti motivi, l'amministrazione ha provveduto a notificare ai concessionari degli impianti siti nel centro storico, l'obbligo di trasferirsi in altro luogo entro il termine di dieci anni fissato dall'articolo 10

del vigente piano comunale, regolarmente approvato dalla giunta regionale delle Marche.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia vero che il provveditorato agli studi di Milano non è in grado di predisporre il progetto di liquidazione delle indennità di buonuscita ENPAS, in quanto un « guasto tecnico » impedirebbe la stampa dei decreti relativi alla ricostruzione della carriera degli insegnanti;

in particolare, per quali motivi la professoressa Marcella Domenichini Capobianchi, nata a San Remo il 5 febbraio 1946 e residente a Milano in via del Reno 16, insegnante presso il liceo classico statale Manzoni di Milano, collocata a riposo dal 10 settembre 1989 per dimissioni, non abbia ancora ricevuto, a più di un anno dal collocamento a riposo, la liquidazione dell'indennità di buonuscita che le spetta;

quali provvedimenti intenda adottare il ministro al fine di accertare le ragioni della disfunzione, il numero degli insegnanti eventualmente danneggiati, se siano riscontrabili negligenze o responsabilità da parte del personale dell'ufficio del provveditore, e, con riferimento al caso specifico sopraindicato, quali siano i tempi di definizione dell'iter della pratica relativa alla professoressa Domenichini Capobianchi. (4-22246)

RISPOSTA. — *Il progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita della insegnante Domenichini Capobianchi Marcella, corredato dalla documentazione di rito, e il decreto di ricostruzione di carriera dell'interessata sono stati inviati all'ente di previdenza dal competente provveditore agli studi di Milano in data 5 novembre 1990, prot. 21268.*

Quanto al lamentato ritardo nella definizione della pratica, esso è stato determinato

dalla parziale interruzione delle procedure automatiche inerenti alla ricostruzione di carriera per problemi connessi all'installazione del nuovo sistema operativo MVS/XA.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che con l'inizio del corrente anno scolastico è stato soppresso l'insegnamento della lingua francese nelle scuole elementari di Caraglio, in provincia di Cuneo, per carenza di docenti di ruolo —:

quali siano le motivazioni di tale provvedimento, a seguito del quale sono pervenute al provveditorato di Cuneo più di duecento lettere di protesta;

per quale motivo è stata disattesa la richiesta del provveditore intesa ad ottenere l'autorizzazione alla nomina di supplenti annuali in attesa che il ministero provveda alle assegnazioni di ruolo previste per il prossimo anno. (4-22338)

RISPOSTA. — *La nuova organizzazione scolastica prevista dalla legge di riforma degli ordinamenti deve attuarsi — ai sensi dell'articolo 15, comma 10 — senza incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, al fine di consentire l'attuazione dei moduli organizzativi previsti dal nuovo ordinamento (tre docenti su due classi ovvero quattro docenti su tre classi) nonché il mantenimento delle esperienze modulari già in atto nella scuola è previsto il ricorso alle risorse disponibili: docenti comunque in soprannumero o appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nonché riconversione dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 820 del 1971.*

A fronte di tale prioritaria esigenza, da assicurare mediante l'utilizzazione dei soli insegnanti di ruolo, la prosecuzione del progetto di lingua francese a Caraglio appare, pertanto, possibile qualora residuino posti di organico vacanti sui quali nominare supplenti annuali. In tal senso sono stati

forniti chiarimenti ai provveditori agli studi con circolare ministeriale n. 265 del 12 ottobre 1990 in risposta ai quesiti pervenuti.

Si fa presente, peraltro che per quanto concerne la lingua straniera l'articolo 10 della legge di riforma prevede l'emanazione di appositi provvedimenti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, con i quali saranno definiti modalità e criteri per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

CURSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

nei confronti del dottor Vittorio Sgarbi la Procura generale presso la Corte dei conti avrebbe aperto una indagine per accertare la sua regolare frequenza presso gli uffici della sovrintendenza per i beni artistici del Veneto, presso la quale il dottor Sgarbi era impiegato, come dipendente della pubblica amministrazione;

ampia eco, su organi di stampa, ha suscitato il caso, senza che, peraltro, sia stato possibile conoscere con esattezza i termini dell'intera vicenda —:

se sia vera la notizia, appresa dai giornali, che il dottor Sgarbi per alcuni anni non si sarebbe presentato in ufficio, pur mantenendo il posto di lavoro;

se in questa vicenda non siano ravvisabili colpevoli omissioni da parte dei dirigenti della sovrintendenza dei beni artistici e storici del Veneto e degli stessi dirigenti del ministero a Roma;

se le ripetute assenze del dottor Sgarbi fossero motivate con regolare certificazione e in base a quali giustificazioni i suoi superiori firmavano i frequenti permessi e congedi;

se il dottor Sgarbi abbia continuato a percepire lo stipendio e fino a che data.

L'interrogante chiede anche di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro per i beni culturali e ambientali per accertare la verità su questa vicenda e per intraprendere eventuali azioni disciplinari e legali nei confronti del dottor Sgarbi e dei funzionari responsabili di così gravi omissioni. (4-23992)

RISPOSTA. — Questo ministero, anche alla luce di recenti notizie apparse sugli organi di stampa secondo le quali la Corte dei conti avrebbe citato in giudizio il predetto funzionario per la restituzione all'erario di una somma, conferma che con atto di citazione datato 19 novembre 1990 la procura generale della Corte dei conti ha effettivamente chiesto che il funzionario in questione venga condannato a restituire lire 38 milioni circa per assenze effettuate nel corso degli anni 1987-1988.

Tale citazione si è basata sugli elementi acquisiti direttamente dalla procura stessa a mezzo della guardia di finanza presso la sovrintendenza per i beni artistici e storici del Veneto e presso la direzione generale del personale di questo ministero. L'istruttoria del procedimento è stata curata dalla predetta procura e il relativo procedimento è attualmente alla fase dibattimentale dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte stessa.

Fermo restando quanto sopra, questo ministero, per quanto di sua competenza, rappresenta che i provvedimenti formali concessivi delle aspettative per motivi di salute adottati dal soprintendente sono da considerarsi regolari (almeno per quanto risulta finora agli atti di questo ministero e salvo eventuali elementi che risultassero dalle indagini giudiziarie in corso), in quanto emessi sulla base della domanda dell'interessato, della certificazione medica allegata e del referto di visita medico-fiscale.

Come già accennato in precedenza, al dottor Sgarbi, oltre alle predette assenze per malattia, sono state concesse altre aspettative non retribuite, sia per motivi di famiglia, sia per mandato amministrativo, essendo stato eletto consigliere nel comune di San Severino Marche: tanto in linea con la normativa vigente.

Nel contempo, si comunica che anche la procura della Repubblica di Venezia, in data 3 dicembre 1990, ha richiesto tutti gli atti relativi alle suddette assenze a qualsiasi titolo effettuate per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Per quanto attiene alle iniziative avviate da questo ministero, considerato, come già detto in precedenza, che dal punto di vista della regolarità sugli atti adottati dal soprintendente per i beni artistici e storici del Veneto non sono formulabili allo stato, rilevi, questa amministrazione ha invece ravvisato in alcuni comportamenti dello Sgarbi violazioni disciplinari che hanno formato oggetto di apposito procedimento disciplinare che attualmente è alla fase dibattimentale dinanzi alla commissione di disciplina del ministero.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

d'AMATO LUIGI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che il dottor Nerio Nesi, avendo lasciato la presidenza della BNL, ha successivamente rassegnato le dimissioni dalle cariche che ricopriva, in virtù della sua precedente posizione, in varie società finanziarie e/o del settore parabancario in cui lo stesso istituto di credito è azionista di maggioranza o fa parte del sindacato di controllo:

se risponde a verità che lo stesso dottor Nesi usufruisca tuttora di un servizio di scorta a spese della banca;

se il predetto istituto di credito di diritto pubblico abbia affidato una speciale consulenza all'ex presidente, e a quali condizioni e per quali motivi e se eventualmente con tale consulenza venga giustificato dalla banca il notevole onere sopportato per assicurare all'ex presidente il costoso servizio di scorta personale.
(4-17298)

RISPOSTA. — Attualmente il dottor Nesi non usufruisce di alcun servizio di scorta a cura e a spese della Banca nazionale del lavoro. Tale servizio si è protratto, infatti,

per circa quattro mesi, dopo le dimissioni rassegnate nel settembre 1989, allo scopo di prevenire eventuali situazioni di rischio riconducibili alle pregresse funzioni di presidente della Banca.

Per quanto concerne, poi, l'attribuzione al dottor Nesi di un incarico di consulenza, si comunica che attualmente non è stato perfezionato alcun rapporto del genere.

Il Ministro del tesoro: Carli.

d'AMATO LUIGI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

la signora Domenica Belarducci, pensionata Inps con certificato n. 1115692, è deceduta il 17 maggio 1989;

il figlio, tre giorni dopo il decesso, provvedeva a riconsegnare il libretto di pensione con il certificato di morte allo sportello della sede Inps di Roma Montesacro;

nonostante le ripetute segnalazioni presso l'Inps di Montesacro e una raccomandata alla direzione generale dell'Inps, le rate di pensione ancora oggi continuano ad affluire sul conto corrente bancario dell'interessata, un tempo cointestato con il figlio naturale Innocenzo Barillari;

gli uffici Inps nel corso del 1989 hanno inviato il conguaglio di quanto dovuto alla pensionata fino al momento del decesso —:

a) il motivo per il quale l'Inps seguita a pagare la pensione superando quel limite naturale ed invalicabile stabilito dalla morte, anche dopo le continue segnalazioni del figlio;

b) se una situazione del genere sia addebitabile al comportamento di un singolo impiegato o se invece rientri in una più ampia strategia dell'ente volta a far « scivolare » la pensione oltre la morte per pareggiare i ritardi in genere registrati nella fase della liquidazione della pensione.
(4-21180)

RISPOSTA. — *La pensione di cui era titolare la signora Domenica Belarducci era in carico, fin dal dicembre 1988, presso la sede dell'istituto di Roma centro e non presso quella di Roma Montesacro.*

La sede di Roma centro, peraltro, non è mai venuta a conoscenza del decesso della signora Belarducci, anche se il figlio ha provveduto a riconsegnare il libretto di pensione alla sede di Roma Montesacro, insieme al certificato di morte. La pensione suddetta è stata eliminata in data 4 settembre 1990 e in pari data l'INPS ha fornito comunicazione alla Banca nazionale dell'agricoltura, presso cui era in pagamento la prestazione, unitamente alle disposizioni per il reincasso dei ratei non dovuti.

Il disservizio che si è determinato è, pertanto, da attribuire ad un errore materiale e casuale, possibile a causa dell'enorme massa di lavoro trattata dall'istituto stesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali motivi ostino al sollecito corso della pratica di pensione di guerra del signor Sanguinetti Pietro, residente a Foggia - Corso Roma, 147 -, il cui ricorso, pervenuto in data 24 giugno 1988, è contrassegnato dal protocollo 9805 Rige. L'età e le necessità economiche dell'interessato impongono una certa urgenza.*

(4-111112)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere - premesso che:*

Sanguinetti Pietro, nato il 13 luglio 1920 a San Marco La Capola, residente a Foggia, corso Roma 147, tel. 88282, inoltrò il primo ricorso gerarchico per la pensione di guerra, pervenuto a Roma in data 28 gennaio 1980 e assunto con prot. n. 61, 268RI-GE -:

per quali motivi alla determinazione concessiva, pervenuta all'interessato il 29 aprile 1986, n. 3552862, non è seguito ancora nessun mandato di pagamento;

se, tenendo conto dei mali e degli acciacchi della età, ritenga che si possa dare sollecito corso al provvedimento per riscuotere quanto prima la pensione dovuta. (4-13497)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere - premesso che:*

Pietro Sanguinetti nato il 13 luglio 1920 a San Marco La Capola, residente a Foggia, Corso Roma, 147, tel. 88.282, inoltrò il primo ricorso gerarchico, per la pensione di guerra, in data 28 gennaio 1980, assunto con prot. n. 61,268RI-GE;

come mai alla determinazione concessiva, pervenuta all'interessato il 29 aprile 1986, n. 3552862, non è seguito ancora nessun mandato di pagamento;

se, tenendo conto dei mali e degli acciacchi della età, si può dare sollecito corso al provvedimento per riscuotere, quanto prima, la pensione dovuta.

(4-15593)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere se la pratica di pensione di guerra del signor Pietro Sanguinetti, abitante a Foggia, corso Roma, può essere definita in breve tempo. Il ricorso dell'interessato pervenne in data 24 giugno 1988 e ad esso è stato assegnato il protocollo 9805(4).* (4-16167)

RISPOSTA. — *Avverso la determinazione n. 3552863/Z del 19 aprile 1986, concessiva di trattamento pensionistico di guerra di 2ª categoria dal 1º maggio 1984, più assegno di cumulo pari a tre decimi della differenza tra la 1ª e la 2ª categoria il signor Sanguinetti Pietro aveva presentato ricorso gerarchico, assunto a protocollo con il n. 98064 del 16 settembre 1988.*

Detto ricorso gerarchico è inammissibile, in quanto la cennata determinazione n. 3552863/Z era stata emessa in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e come tale non poteva considerarsi atto definitivo.

Poiché Il fascicolo amministrativo posizione n. 130318/D, relativo al signor Sanguinetti, si trovava presso la Corte dei conti, per la definizione del ricorso giurisdizionale n. 875777 avverso Il decreto ministeriale n. 044274/RIGE del 23 novembre 1983, si è provveduto a chiederne la restituzione, ai fini dello scioglimento della riserva di provvisoria apposta alla succitata determinazione n. 3552863/Z dell'aprile 1986 (provvedimento, quest'ultimo, in regolare corso di pagamento, da parte della direzione provinciale del Tesoro di Foggia, fin dalla nata di gennaio 1987).

Acquisito il fascicolo istruttorio, in favore del signor Sanguinetti Pietro è stata emessa nuova determinazione — n. 3578108 del 21 maggio 1990 — concessiva di pensione di 1^a categoria (anziché di 2^a categoria con assegno di cumulo) a decorrere dal 1^o maggio 1984.

Detta determinazione, approvata dal comitato di liquidazione per le pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 24 settembre 1990, è stata trasmessa, unitamente al ruolo di iscrizione n. 5042049, alla direzione provinciale del Tesoro di Foggia, con elenco n. 19 del 6 novembre successivo, per la esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

DEL DONNO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della ristrutturazione dell'organizzazione dei distretti militari vi è la possibilità di una prospettata soppressione dei consigli di leva e del gruppo selettori del distretto militare di Foggia;

il consiglio di leva ed il gruppo selettori del distretto militare di Foggia servono attualmente le popolazioni della provincia di Foggia e delle province di Campobasso e di Isernia, per un totale di 223 comuni, con una attività selettiva di circa 60 giovani al giorno;

il provvedimento è penalizzante per la provincia di Foggia ed in particolare per il capoluogo, poiché il priva di una impor-

tante struttura oltre che di numerosi posti di lavoro, che sarebbero trasferiti nel capoluogo regionale;

pur essendo il provvedimento ministeriale ispirato alla necessità di trasferire i consigli di leva ed i gruppi selettori nei capoluoghi regionali, tale criterio non verrebbe adottato per tutte le province;

pertanto, l'eventuale provvedimento colpirebbe le province di Foggia, Campobasso ed Isernia, arrecando gravi disagi alle rispettive popolazioni —:

se il Governo non intenda evitare l'ingiustificata soppressione del consiglio di leva e del gruppo selettori del distretto militare di Foggia. (4-22624)

RISPOSTA. — Il provvedimento di soppressione del consiglio di leva e del gruppo selettori di Foggia si inquadra nel progetto di riordinamento del settore LRM (leva reclutamento e mobilitazione) che, come noto, persegue lo scopo di realizzare un'organizzazione più rispondente alle esigenze del Paese, utilizzando al meglio le scarse risorse disponibili attraverso il loro accentramento in un minor numero di organi, capaci di gestire procedure automatizzate.

In tale contesto, si è reso necessario concentrare le attività fondamentali della leva/selezione a livello regionale, sopprimendo quegli organi il cui mantenimento in vita risulta antieconomico.

Nel caso in questione, le funzioni di reclutamento saranno devolute al distretto militare di Caserta, per i giovani delle province di Campobasso ed Isernia, e al distretto militare di Bari, per quelli della provincia di Foggia.

Tenuto conto delle esigue distanze e della unicità della visita di leva i prospettati disagi — peraltro preventivamente e attentamente valutati — non risultano particolarmente gravosi.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

EBNER. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nel settore privato l'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, consente

esclusivamente il riscatto del periodo di corso legale di laurea da parte degli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai fini del trattamento pensionistico a carico di tale forma di assicurazione obbligatoria;

diversamente da quanto avviene per i dipendenti dello Stato, per ottenere il riscatto presso l'INPS non occorre che il diploma di laurea sia stato richiesto come condizione necessaria per l'assunzione al lavoro dell'interessato, ma è sufficiente il semplice possesso di tale titolo di studio;

il periodo di studi ammesso al riscatto è solo quello che corrisponde alla durata legale del relativo corso di laurea;

secondo una prassi amministrativa consolidata, ancorché non pacifica in dottrina, il riscatto non può essere concesso quando i periodi corrispondenti:

risultino già coperti da effettiva contribuzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti;

siano caratterizzati da attività lavorativa per la quale esiste l'iscrizione o l'obbligo dell'iscrizione ad una forma di previdenza sostitutiva, esclusiva od esonerativa dall'assicurazione obbligatoria;

secondo tale prassi, che ha origine dalla circolare INPS n. 222 del 25 luglio 1969 e che richiama l'identica disciplina vigente per il settore pubblico, è possibile riscattare solo i periodi del corso di laurea per i quali non risulti una contemporanea attività lavorativa;

inoltre, nell'impiego pubblico, in base all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973 il dipendente pubblico può riscattare a domanda il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi di perfezionamento, quando il titolo di studio corrispondente sia richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio;

anche in questo caso è riscattabile solo il periodo di studi che non coincida con periodi di lavoro computabili ai fini del trattamento di quiescenza e prestati contemporaneamente agli studi universitari;

tale disposizione è stata da ultimo confermata dall'articolo 2, quinto comma del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881;

sia nel settore privato che nell'impiego pubblico, quindi, non vi sono disposizioni che consentano il riscatto di periodi di studio a studenti lavoratori cioè che abbiano svolto contemporaneamente attività lavorativa e studio —:

per conoscere il parere del ministro, e per sapere se non intenda interessarsi affinché si realizzi concretamente quanto sopra esposto: cioè la possibilità del ricongiungimento anche per coloro che operano nel settore pubblico, pur non utilizzando la laurea come requisito nella assunzione al loro posto di lavoro, e ciò per equiparare la legislazione del pubblico impiego a quella dell'impiego privato. Ed inoltre se non ritenga possibile prevedere il riscatto di periodi di studio a studenti lavoratori che abbiano svolto contemporaneamente attività lavorativa e studio, ciò per tutelare la maggioranza di costoro che non per libera scelta, ma per cause di forza maggiore (come la posizione economica per esempio) hanno dovuto optare per questa doppia attività. (4-12723)

RISPOSTA. — Presso la XI Commissione lavoro della Camera è in discussione la proposta di legge n. 2476, attualmente in sede referente, concernente la materia oggetto del documento parlamentare stesso.

Si precisa, comunque, che la possibilità del riscatto de gli anni universitari da parte degli studenti lavoratori, sia pubblici che

privati, comporterebbe una doppia copertura assicurativa e contributiva per lo stesso periodo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

FARAGUTI. — Ai Ministri del tesoro e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

circa duemila famiglie della provincia di La Spezia stanno vivendo ore d'angoscia per il timore di vedere volatilizzati i loro risparmi per il crac di un cosiddetto «finanziere d'assalto». Trattasi di Tiziano Mugnai, amministratore di diverse società, tra cui lo Studio intermediazione finanziaria;

tra le vittime del faccendiere non vi sono speculatori e incalliti evasori fiscali, ma povera gente indotta a versargli i propri risparmi da una fitta rete di persuasori che hanno operato quanto meno con colpevole superficialità —:

stante il profondo allarme sociale prodotto da tali fatti, se ritengano di dover intervenire, a margine delle indagini degli organi giudiziari, per l'accertamento di eventuali responsabilità di ordine amministrativo-finanziario;

in particolare, data la difficoltà della materia che richiede indagini specialistiche, se ritengano opportuno inviare sul posto tecnici ministeriali perchè, per verificare il rispetto delle norme vigenti, indaghino sulle attività di enti o istituti di credito che hanno operato in collegamento con le società del Mugnai e perchè indaghino sulle connessioni esistenti tra le molteplici società create dal Mugnai con i fondi rastrellati nel modo suddetto.

(4-17645)

RISPOSTA. — Dalla documentazione in possesso della CONSOB, risulta che il signor Tiziano Mugnai deteneva una quota del capitale sociale della Interfid — Internazionale fiduciaria spa.

La predetta società, in data 23 marzo 1988, ha depositato, presso l'archivio-CONSOB, un prospetto informativo concernente l'offerta al pubblico di un servizio di amministrazione fiduciaria di patrimoni con validità al 30 giugno 1988, termine successivamente prorogato dalla Consob al 31 ottobre 1988.

La Interfid spa, pur avendo provveduto in data 26 gennaio 1989 al deposito di un prospetto informativo aggiornato, non risulta aver mai dato inizio all'attività di gestione di patrimoni ivi rappresentata.

A seguito di notizie di stampa in ordine alle vicende giudiziarie riguardanti il signor Tiziano Mugnai ed al fine di acquisire elementi informativi aggiornati sulla situazione della società, la commissione, in data 4 gennaio 1990, ha interpellato i legali rappresentanti della Interfid e della società di revisione Ria, incaricata della revisione e certificazione del bilancio della Interfid.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti la CONSOB, con delibera n. 4428 del 9 gennaio 1990, ha sospeso l'efficacia del prospetto informativo depositato in data 26 gennaio 1989, relativo all'offerta al pubblico da parte della Interfid di un servizio di amministrazione fiduciaria di patrimoni.

È stato, quindi, convocato il rappresentante legale della Interfid, il quale ha confermato che il consiglio di amministrazione della Interfid aveva deliberato la cessione del 98 per cento del capitale ad altro soggetto, cessione peraltro mai formalizzata.

In data 9 febbraio 1990, sono stati notificati alla CONSOB i provvedimenti di sequestro di beni appartenenti al signor Mugnai Tiziano ed altri nei cui confronti venivano ipotizzati i reati di bancarotta fraudolenta, falso, truffa ed appropriazione indebita.

Essendo, inoltre, scaduto il termine di validità del prospetto informativo senza alcuna comunicazione in merito all'eventuale aggiornamento del prospetto stesso, la commissione ha rappresentato alla Interfid la necessità di una nuova comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1/18 della legge 7 giugno 1974, n. 216, qualora la società avesse avuto ancora intenzione di

procedere all'offerta al pubblico del predetto servizio di amministrazione fiduciaria.

Peraltro, in data 18 settembre 1990 il presidente del tribunale di Milano ha nominato il liquidatore della menzionata società.

In ordine, poi, alla partecipazione del signor Mugnai Tiziano nella società SIF spa, società che a sua volta partecipava al capitale della commissionaria di borsa Sarofin, nella quale il signor Mugnai ricopriva la carica di consigliere di amministrazione, la CONSOB ha disposto accertamenti.

Tenuto conto degli elementi informativi acquisiti, nonché dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, la Consob, a fini di tutela del pubblico risparmio, ha invitato, con provvedimento urgente n. 3/90, successivamente approvato con delibera n. 4438 del 9 gennaio 1990, la Camera di commercio di Roma a ritirare, con decorrenza immediata, le tessere di ingresso in borsa comunque rilasciate ai rappresentanti ed al personale della commissionaria Sarofin.

In data 16 gennaio 1990, la procura della Repubblica di La Spezia, per consentire la prosecuzione dell'attività sociale, ha concesso al presidente della Sarofin la custodia dei beni della commissionaria, già sottoposti a sequestro penale.

La Sarofin ha comunicato, in data 19 gennaio 1990, che il signor Mugnai Tiziano sarebbe stato estromesso dal consiglio di amministrazione della società, nella cui compagine sociale doveva subentrare un nuovo socio di maggioranza.

In data 23 gennaio 1990, la CONSOB ha inviato alla Sarofin spa, a norma del vigente regolamento di ammissione negli antirecinti alle grida di borse valori di società commissionarie, una lettera di contestazioni disponendo, altresì, una verifica ispettiva per accertare l'effettivo assetto proprietario ed organizzativo, il possesso dei requisiti riguardanti la situazione patrimoniale e finanziaria di cui all'articolo 2, terzo comma, del regolamento di ammissione di società commissionarie negli antirecinti alle grida, nonché eventuali rapporti operativi con il signor Tiziano Mugnai.

La CONSOB, in data 12 giugno 1990, ha, quindi, disposto, con delibera n. 4718, la sospensione dell'ammissione negli antirecinti

alle grida della borsa valori di Roma della Sarofin spa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, terzo comma, del regolamento di ammissione di società commissionarie.

Si soggiunge, infine, che dagli accertamenti e dalle attività istruttorie finora espletate non è emersa alcuna prova certa che la società Sarofin sia stata parte di comportamenti illeciti riconducibili al procedimento penale a carico del signor Tiziano Mugnai, né che i clienti della citata commissionaria siano stati in alcun modo coinvolti.

Il Ministro del tesoro: Carli.

FERRARINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che lo stabilimento del munizionamento terrestre di Noceto (Parma) è in imminente fase di ristrutturazione e riorganizzazione dell'area industriale della Difesa, e che pertanto si prevede la chiusura a breve termine dello stabilimento, come si evince anche da uno studio tecnico di vertice della Difesa —:

quali provvedimenti intenda adottare onde evitare il licenziamento dei dipendenti civili, ammontanti a 250, che provocherebbe gravissimi problemi occupazionali per il comune di Noceto e per i comuni limitrofi;

se non debbano essere ricercati in tempo utile le condizioni e i programmi di riconversioni lavorative di possibile attuazione. (4-22221)

RISPOSTA. — L'ipotesi della chiusura dello stabilimento di Noceto è citata nel documento Modello di difesa — Progetto 2000 illustrato alla Commissione difesa della Camera in data 15 giugno u.s..

Il documento rappresenta una mera ipotesi generale; solo qualora venisse autorizzata e tradotta in effettivo studio attuativo potranno essere considerate le problematiche relative alla occupazione del personale del suddetto stabilimento e riconversione lavorativa.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

FILIPPINI e CIMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 10 ottobre del corrente anno il gruppo Pirelli, incurante della sorte delle famiglie di 206 lavoratori, intende chiudere lo stabilimento della Sice di Livorno;

i lavoratori dello stabilimento si sono immediatamente mobilitati per sensibilizzare l'opinione pubblica cittadina, le organizzazioni sindacali e le forze politiche;

esistono diverse ipotesi e dettagliati progetti per avviare in maniera indolore una ristrutturazione dell'azienda, uno dei quali — considerato però insufficiente dalle rappresentanze sindacali — dovrebbe tradursi nell'avvio dell'attività della società Servo-cavi;

la situazione occupazionale nella provincia di Livorno, anche alla luce della vicenda in questione, desta sempre maggiori motivi di allarme e preoccupazione;

il Vicepresidente del Consiglio, onorevole Claudio Martelli, ha manifestato il proprio interesse per il destino dei lavoratori della Sice incontrando recentemente i rappresentanti sindacali di questi ultimi —

quali iniziative si intendano intraprendere per salvaguardare il posto di lavoro dei dipendenti della Sice o garantirne comunque la futura occupazione.

(4-22080)

RISPOSTA. — *In data 30 ottobre 1990, fra le parti sociali ed istituzionali interessate è stato sottoscritto un accordo relativo alla società SICEA di Livorno.*

Con tale accordo è stato stabilito, innanzitutto, il ritiro dei licenziamenti e la conseguente richiesta di accertamento della situazione di crisi aziendale, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, ai fini della erogazione del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori sospesi.

Nel documento sono state previste, inoltre, una serie di iniziative volte a consentire un esodo non traumatico del personale in esubero, quali l'assorbimento di una quota

di manodopera da parte della società servo cavi del gruppo Pirelli che effettuerà a Livorno una nuova produzione di accessori cavi, il ricorso al pensionamento anticipato, iniziative di mobilità interaziendale e territoriale e l'avvio di esperienze di job creation.

Si comunica, inoltre, che il ministero ha assicurato il massimo interessamento al fine di un rapido e positivo esito della procedura di concessione del beneficio di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

FIORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quante assunzioni siano state fatte dall'ACEA (azienda comunale di Roma) dal 1° gennaio 1990 al 15 novembre 1990, e se tutte siano state effettuate tramite l'ufficio di collocamento. (4-22704)

RISPOSTA. — *Le assunzioni effettuate dall'azienda comunale elettricità ed acqua di Roma nel periodo dall'1° gennaio 1990 al 15 novembre 1990 ammontano complessivamente a 332 unità.*

L'incremento occupazionale è stato determinato in gran parte dal trasferimento del personale addetto all'esercizio provvisorio degli impianti di depurazione e di sollevamento delle condotte fognanti, in seguito all'assunzione della gestione in forma di retta degli impianti stessi per scadenza definitiva degli appalti di conduzione stipulati con ditte diverse.

Per quanto riguarda le assunzioni effettuate nel periodo considerato senza il tramite della sezione circoscrizionale per l'impiego, sono state riscontrate le seguenti situazioni:

assunzione di 63 unità protette per pubblico concorso o per chiamata diretta ai sensi della legge n. 482 del 1968;

assunzione di 30 iscritti nella graduatoria a unica regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per provvedimento del commissario ad acta no-

minato dal presidente della giunta regionale con decreto del 21 febbraio 1989;

assunzione di 1 impiegato di concerto per pubblico concorso;

assunzione di 1 impiegato di concetto con funzioni direttive per chiamata diretta;

assunzione di 19 congiunti (figli o vedove) di dipendenti ACEA deceduti in servizio in seguito all'accoglimento del ricorso presentato alla commissione provinciale per l'impiego contro il provvedimento di rifiuto dei nulla-osta da parte della sezione circoscrizionale;

assunzione di 30 lavoratori impegnati nello svolgimento di un contratto di formazione e lavoro per passaggio diretto da due ditte appaltatrici della gestione degli impianti di sollevamento.

L'ispettorato ha comunicato infine di aver ravvisato la violazione della disciplina sul collocamento della manodopera soltanto con riferimento all'ultimo caso, tenuto conto che l'autorizzazione alla prosecuzione dei rapporti di formazione instaurati in precedenza con le due ditte appaltatrici è intervenuta (in data 9 ottobre 1990) successivamente all'effettivo passaggio dei lavoratori alle dipendenze dell'azienda (1° ottobre 1990), operato, peraltro, senza il tramite della sezione circoscrizionale per l'impiego.

Al riguardo l'ispettorato ha adottato il previsto provvedimento amministrativo di contestazione degli illeciti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

FIORI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Premesso:

che la crisi dello stabilimento Bombini Parodi Delfino di Colleferro ha indotto la direzione aziendale ad annunciare il ricorso al licenziamento di almeno 572 dei duemila propri dipendenti ora in attività;

che tale provvedimento ha promosso una grande manifestazione di protesta degli stessi operai della BPD, affiancati dall'intera cittadinanza che ha paralizzato tutte le attività locali in segno di solidarietà con gli scioperanti;

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti s'intendono prendere per risolvere l'attuale situazione e comunque riassorbire i 572 lavoratori. (4-23280)

RISPOSTA. — Nel mese di dicembre 1990 presso il ministero è stato siglato dalle parti sociali un verbale d'accordo concernente la situazione della società BPD difesa e spazio. In tale accordo è stato convenuto quanto segue:

la revoca dei licenziamenti e la richiesta, da parte dell'azienda, del beneficio straordinario di cassa integrazione guadagni per 572 unità con decorrenza 31 dicembre 1990;

l'azienda ha fatto presente l'intenzione di proporsi come produttore europeo di vettori spaziali completi e di voler cogliere tutte le opportunità sul mercato italiano ed internazionale. In tale contesto il ministero ha assicurato il proprio intervento nei confronti delle amministrazioni ed enti competenti a supporto delle iniziative ed attività dell'azienda stessa;

la società, inoltre, si è dichiarata disponibile ad attivare strumenti utili a favorire il ridimensionamento del problema relativo agli esuberanti del personale, quali:

a) ove possibile, l'attivazione, anche di intesa e con il sostegno delle pubbliche amministrazioni e degli organismi regionali preposti, di corsi di riqualificazione e di aggiornamento professionale finalizzati ad ottenere professionalità più adeguate agli eventuali fabbisogni del mercato del lavoro privato e pubblico;

b) mobilità aziendale, conciliabile con le specifiche professionalità;

c) utilizzazione, qualora compatibile, di ogni forma di pensionamento;

d) *dimissioni incentivate;*

e) *iniziative favorite per forme di lavoro autonomo (cooperative).*

La BPD difesa e spazio e le organizzazioni sindacali effettueranno verifiche periodiche sull'andamento della situazione, la prima delle quali sarà realizzata entro febbraio 1991.

Si comunica, inoltre, che il ministero ha assicurato il massimo interessamento al fine di un rapido e positivo esito della procedura di concessione del beneficio di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

FRACCHIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

fatti gravissimi sono avvenuti nella mattinata del 16 ottobre 1990 di fronte all'ingresso della fabbrica di calzature « Alexandria » di Alessandria, dove il direttore del personale ha investito con la propria automobile due operai che per uno sciopero sostavano davanti ai cancelli, causando loro contusioni e ferite;

da questo gravissimo episodio è emersa una situazione, che si prolunga da molto tempo, di soprusi e violazioni della dignità della persona; in particolare, l'interrogante evidenzia che nella ditta « Alexandria » lavorano quasi trecento persone, in grande maggioranza donne, e che l'episodio scatenante lo sciopero è stato il rilievo rivolto ad una donna incinta di sei mesi, per essersi trattenuta più di cinque minuti ai servizi;

controlli di questo tipo, in questa ditta sono considerati « normali » e avvengono da anni;

gli operai lavorano con le finestre chiuse anche d'estate nonostante l'impiego di acidi e vernici, necessari alla lavorazione della pelle;

questi ed altri episodi, soprattutto in violazione del principio della dignità della persona, sono avvenuti nei confronti di uomini e donne e che, per quanto riguarda le donne, hanno assunto costantemente, come hanno rivelato molte operaie, i caratteri di un dispregio continuato proprio del loro essere « donne » —:

se il Ministro interrogato non ritenga di attivare, nei confronti della ditta « Alexandria » di Alessandria, una indagine del Ministero che consenta di ripristinare (in questa azienda che, tra l'altro, non presenta segni di crisi) un clima di rispetto della persona, che oggi è del tutto disatteso. (4-22103)

RISPOSTA. — *Dagli accertamenti eseguiti è risultato che l'episodio da cui è nata l'intera vicenda, concernente la lavoratrice in gravidanza, si è effettivamente verificato.*

Per quanto riguarda i fatti avvenuti ai cancelli dello stabilimento, è stato accertato che il signor Renato Ricci, consulente aziendale per il settore produttivo, ha urtato con la propria autovettura due lavoratori che sostavano davanti al cancello d'ingresso, ma le versioni circa la modalità dell'investimento sono comunque contrastanti.

I due lavoratori, peraltro, si sono recati al pronto soccorso del locale ospedale civile, dal quale hanno avuto 4 giorni di prognosi e presso la locale questura dove hanno presentato querela.

In realtà, esclusa la giornata di sciopero del 16 ottobre 1990, i due lavoratori hanno normalmente lavorato nei giorni successivi anche perché nel frattempo era stato concordato tra i rappresentanti aziendali e la direzione dello stabilimento un incontro presso l'ufficio provinciale del lavoro per il giorno 6 novembre 1990, dove è stato siglato un accordo fra le parti, accordo che ha consentito di superare la situazione sopra accennata con tutte le conseguenze che aveva prodotto.

Il clima di distensione raggiunto, peraltro, oltre che nell'accordo citato, ha trovato conferma anche nella remissione della querela presentata dai due lavoratori investiti.

L'organo ispettivo, comunque, ha fatto presente che continuerà a svolgere gli accer-

tamenti subito iniziati in merito alla sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-ambientali per i quali ha chiesto anche l'intervento della locale USSL, specialmente per quanto riguarda la rumorosità, la presenza di esalazioni di solventi e le condizioni microclimatiche in generale dello stabilimento, e del comando vigili del fuoco per la parte relativa alla presenza di materiali infiammabili ed alla idoneità delle vie di fuga verso le uscite di sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

GALANTE, BARGONE, CANNE-LONGA, CIVITA, PERINEI, SANNELLA e TOMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 3 ottobre è deceduto in un incidente stradale sulla strada provinciale Foggia-Zapponeta, l'ispettore del lavoro Vito Antonio Patano, mentre era in servizio a bordo del proprio mezzo;

questo incidente ripropone il tema della condizione complessiva di lavoro degli ispettori in considerazione delle gravi deficienze e difficoltà in cui si trovano ad operare;

in provincia di Foggia, ad esempio, presso l'Ispettorato provinciale del lavoro sono impiegati 23 ispettori che operano su un territorio non solo molto vasto (7184 Km²), ma anche contrassegnato da numerose violazioni di legge sul collocamento, da insufficienti misure di sicurezza e dalla presenza di forme odiose di collocamento (« caporalato »), che inquinano il mercato del lavoro;

da numerose parti è stata ripetutamente sollecitata un'iniziativa volta a stroncare la piaga del sottosalario e dell'insicurezza;

purtroppo la lotta al caporalato e l'intera attività di vigilanza rischiano di essere vanificate dalla impossibilità di svolgerle a causa della mancanza di mezzi,

come è dimostrato dal fatto che per i 23 ispettori è a disposizione una sola autovettura di proprietà dell'amministrazione, immatricolata 25 anni fa (!) e di per sé fattore di rischio per chi ne fa uso;

a causa dell'indisponibilità dei mezzi di servizio in dotazione all'ufficio, i dipendenti per far rispettare le leggi dello Stato ed assolvere essi stessi ai loro compiti sono costretti, anche in mancanza di collegamenti pubblici decenti con le zone di campagna o con gli opifici collocati al di fuori dei centri abitati, ad usare la propria auto con l'esonero per l'amministrazione della responsabilità derivante dall'obbligo, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990;

data la lunghezza delle distanze e la particolare natura orografica di molte zone si richiede agli stessi un particolare sforzo fisico con rischi per la stessa salute ed integrità fisica e con scarsi incentivi economici, data l'usura cui sono soggetti i mezzi di locomozione e l'inadeguata indennità di missione;

le indicazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 prevedono la stipula di apposite polizze assicurative a favore dei dipendenti, che a tutt'oggi ancora non è avvenuta —:

quali sono i motivi che ritardano l'attuazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 e in che modo intenda ovviare alle inadempienze riscontrate;

quali misure intenda adottare per potenziare la struttura dell'Ispettorato del lavoro di Foggia e delle altre province pugliesi al fine di rendere penetrante la azione di controllo e di vigilanza;

se non ritenga di mettere allo studio misure di sicurezza e di convenienza a favore di quei dipendenti costretti a fare uso del mezzo proprio per l'adempimento delle proprie funzioni lavorative. (4-21862)

RISPOSTA. — *L'attuale situazione del personale del ruolo ispettorato del lavoro è*

ferma alle dotazioni organiche degli anni '60 ed è assolutamente inadeguata a rispondere alle nuove e complesse istanze sociali.

Le richieste di potenziamento più volte avanzate in sede legislativa hanno trovato sempre ostacolo nei condizionamenti del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, imposto dalla legislazione finanziaria.

Quanto ai mezzi a disposizione degli ispettori del lavoro, per l'espletamento del servizio di vigilanza, corre l'obbligo di precisare che il rinnovo del parco macchine è anch'esso condizionato fortemente dalle deficienze in bilancio. In particolare l'autovettura in dotazione all'ispettorato di Foggia è stata immatricolata nel 1972 e fino a tutto novembre 1990 ha percorso circa 200.000 chilometri.

Recentemente l'ispettorato di Foggia ha richiesto formalmente l'assegnazione di una nuova autovettura; tale richiesta verrà inclusa nell'elenco da inoltrare al Ministero del tesoro — provveditorato generale dello Stato — relativo al fabbisogno di automezzi per i servizi tecnici dell'ispettorato del lavoro.

In proposito va sottolineato, comunque, che l'incidente automobilistico in cui ha perso la vita l'ispettore del lavoro Vito Antonio Patano si è verificato per una malaugurata fatalità e non è in nessun modo riconducibile alla vetustà dell'auto in dotazione all'ufficio.

Il funzionario, infatti mentre regolarmente autorizzato era alla guida della propria auto nello svolgimento dell'attività di servizio, è stato investito da un veicolo procedente in senso contrario sfuggito al controllo del conducente.

Per quanto concerne poi l'aspetto della mancata attuazione ad oggi, dell'articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, recettivo dell'accordo di comparto, è doveroso sottolineare che la complessità del procedimento imposto dalla legislazione vigente per la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi comporta concerti con altri organismi, e quindi tempi tecnici, che non ne hanno consentito finora la definizione.

Questa amministrazione ha comunque seguito costantemente l'iter delle varie fasi procedurali, tenendosi in contatto con il

Ministero del tesoro, il PGS, e il dipartimento della funzione pubblica, alla cui competenza è demandata la procedura di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

GELLI e TOMA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il mancato avvio della seconda sede Inail a Lecce sta determinando un ulteriore aggravarsi dei tempi di erogazione delle prestazioni economiche, con ritardi in molti casi di oltre un anno rispetto a quanto specificamente previsto dallo articolo 100 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124;

in aggiunta a tale lesione dei diritti legittimi dei lavoratori trascorre oltre un anno di tempo per la liquidazione delle rendite relative agli infortuni che comportano conseguenze permanenti e la pratica impossibilità per il lavoratore di riprendere la propria attività;

tale avvilente situazione è determinata dalla mole di pratiche inevase e dal conseguente intasamento dei terminali di trasmissione dei dati al centro meccanizzazione di Roma preposto all'emissione dei mandati di pagamento, anche in tal caso in violazione dell'articolo 102 del testo unico già citato, che prescrive in 30 giorni la liquidazione della rendita dopo lo accertamento del grado di inabilità;

tale situazione di disagio è in particolare determinata dal fatto che il sistema informatico di una sede tipo non è in grado di elaborare più di 25.000 pezzi in presenza di un carico di lavoro che per la sede di Lecce è di oltre 45.000 pezzi e che pertanto è stata da tempo prevista l'istituzione di una seconda sede finalizzata all'obiettivo di evadere le pratiche che una sola sede non è in grado di smaltire;

per la realizzazione del nuovo sistema informatico sono state realizzate oltre 70

nuove sedi, tra cui inspiegabilmente manca quella di Lecce/2, nonostante la non realizzazione della seconda sede stia determinando uno spreco di risorse per la pubblica amministrazione, dal momento che due appartamenti siti nell'immobile dove insiste attualmente la prima sede sono sfitti da quattro anni —:

per quanto tempo ancora si protrarrà tale incresciosa situazione foriera di disagi e di proteste da parte delle locali organizzazioni sindacali;

perchè nella realizzazione del nuovo sistema informatico, nonostante la gravità della segnalata situazione, non è stata inserita la seconda sede Inail di Lecce;

su chi ricadono le responsabilità dello spreco di risorse determinato dalla predisposizione dei locali della seconda sede Inail a tutt'oggi sfitti con conseguente perdita patrimoniale;

perchè non si provvede alla istituzione della seconda sede Inail a Lecce prevista dal nuovo ordinamento dei servizi, approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 59 del 2 marzo 1987 e n. 147 del 30 giugno 1987. (4-17820)

RISPOSTA. — *L'INAIL, nell'ambito della realizzazione del nuovo sistema informatico, ha previsto per la provincia di Lecce due sedi: quella operante nel capoluogo ed un'altra da costituire nel comune di Maglie.*

Di tale programma si è da tempo tenuto conto nel piano degli acquisti per uso istituzionale.

Peraltro l'INAIL ha comunicato che l'ubicazione in Maglie dell'istituenda sede ha provocato impreviste difficoltà, anche in ordine al personale da assegnarvi, non risolvibili nell'immediato futuro. In attesa del verificarsi dei presupposti necessari per l'attuazione di quanto programmato, l'istituto, consapevole dell'esigenza operativa di procedere all'istituzione di due distinte unità, ha posto allo studio la costituzione della sede di Lecce 2 nella stessa città di Lecce, in ambienti diversi da quelli attualmente occupati dalla sede di Lecce 1, assolutamente insufficienti ad ospitare un'altra unità operativa.

A quest'ultimo proposito è stato evidenziato che i due appartamenti menzionati nell'interrogazione sono già utilizzati a fini istituzionali e rientrano nel piano di ristrutturazione della sede di Lecce 1. In uno vi è l'ufficio del presidente del comitato consultivo provinciale, nonché la sala delle riunioni e nell'altro il nuovo elaboratore, più rispondente del precedente ai moduli organizzativi del cennato sistema informativo.

Per quanto attiene poi alla situazione operativo-funzionale del settore prestazioni della sede di Lecce, l'istituto ha fatto presente che l'entità delle giacenze non denota particolari indici patologici, è stata realizzata una considerevole ripresa della produttività.

Infatti nel corso del 1989, si è registrato un numero di rendite costituite (n. 743) più che triplicato in confronto al 1988 (n. 186).

La contemporanea dilatazione verificatasi nei tempi di erogazione delle rendite non è in contraddizione con l'accertato aumento della produzione, ma è da porsi in relazione al recupero dell'arretrato determinatosi negli anni precedenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

LAMORTE. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:*

nei giorni scorsi si sono registrati forti temporali nel comune di Lagonegro (PZ), causando notevoli danni ad abitazioni e a strutture pubbliche e private;

conseguentemente, il sindaco di quel comune ha emesso ordinanze di sgombero per alcune famiglie ed ha chiesto l'intervento della protezione civile, sia per far fronte a situazioni di emergenza sia per una ricognizione dei danni verificatisi con pregiudizio per la comunità cittadina —:

quali iniziative siano state assunte per corrispondere alle esigenze rappresentate dall'amministrazione comunale;

quale sia lo stato degli accertamenti in corso e con quali urgenti provvedimenti

si intenda intervenire a Lagonegro per fronteggiare una situazione ritenuta di estrema precarietà. (4-22270)

RISPOSTA. — *La prefettura di Potenza con telex del 30 ottobre 1990 ha comunicato a questo dipartimento che nella notte del 27 ottobre scorso forti precipitazioni a carattere temporalesco si sono abbattute nel comune di Lagonegro.*

I danni provocati dal maltempo hanno indotto il sindaco a chiedere la dichiarazione di pubblica calamità.

Al riguardo si rappresenta che, ai sensi della vigente normativa, la predetta declaratoria può avvenire, con modalità e procedure diverse, ad opera del Ministro dell'industria o del Ministro dell'agricoltura e foreste qualora risultino particolarmente colpiti i rispettivi settori di competenza.

Si evidenzia, infine, che l'evento appare, per gravità ed estensione di portata limitata e comunque non tale da richiedere l'adozione di provvedimenti eccezionali ad opera di questo dipartimento.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Lattanzio.

LEONI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'assessorato al lavoro e previdenza sociale della regione siciliana ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di inserimento in graduatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alla data del 30 aprile 1989 anziché al 31 dicembre 1988, come nel resto del territorio dello Stato;

per effetto di tale termine differito l'assessorato stesso ha inoltrato agli uffici del lavoro e della massima occupazione delle altre regioni, richieste di iscrizioni in seconda lista pervenute oltre il termine del 31 dicembre 1988, creando irregolare formazione della graduatoria secondo i termini di legge;

a richiesta di taluni uffici regionali del lavoro e della massima occupazione la direzione generale affari generali del Ministero del lavoro, diramava telex n. 14029/26/1 di prot., del 6 agosto, specificando che « differente termine non potest influire ovviamente su graduatorie formulate da uffici restante territorio nazionale destinatari domande seconda iscrizione » —:

se e quali circoscrizioni di collocamento abbiano proceduto ad avviamenti di lavoratori iscritti in seconda lista dalla regione Sicilia, anteriormente alla data del telex ministeriale e il numero degli stessi. (4-15724)

RISPOSTA. — *Non risulta che gli uffici preposti al collocamento abbiano proceduto ad avviare lavoratori iscritti in seconda lista dalla regione Sicilia, prima della data del telex ministeriale cui fa riferimento il documento parlamentare stesso.*

Ciò premesso, si ritiene utile rilevare che, per l'avvenire, non potranno verificarsi inconvenienti del genere a seguito dell'emanazione del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170, articolo 7, comma 13, con il quale è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 che prevedeva la facoltà, per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali, di chiedere l'iscrizione in una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione nella prima e con lo stesso punteggio acquisito nella medesima.

Il Sottosegretario di Stato per lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

LEONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della funzione pubblica. — Per sapere — premesso:*

che la ditta Falck di Dongo, che già in questi ultimi anni ha dimezzato i suoi organici, è intenzionata ad allinearsi al piano nazionale che prevede il disimpegno

da Dongo e il potenziamento degli stabilimenti Gepi di Spoleto e di Castellamare, sempre della Falck;

che a nulla sono valsi i contatti intercorsi tra gli organi istituzionali e i sindacati locali e gli esponenti della proprietà al fine di salvaguardare uno stabilimento che non vive una crisi strutturale irreversibile e che comunque ha ancora positive prospettive di mercato;

che la scelta di disimpegno dallo stabilimento Falck di Dongo comporterebbe la perdita di lavoro per i 730 lavoratori attualmente in forza e che ciò peggiorerebbe sicuramente la già precaria situazione occupazionale dell'Alto Lario, che in questi ultimi anni ha già subito la perdita di cinquemila posti di lavoro —

i motivi che hanno indotto il Governo all'adozione di un piano nazionale che prevede la chiusura dello stabilimento Falck di Dongo;

quali iniziative si intendano adottare al fine di rivedere tale piano e salvaguardare in parte i già compromessi livelli occupazionali dell'Alto Lario;

se non si ritenga opportuno in questa situazione di crisi occupazionale dell'Alto Lario, offrire uno sbocco all'occupazione nel pubblico impiego con opportuni corsi di riqualificazione del personale, congelando gli effetti del comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e limitando le disposizioni dell'articolo 16 della citata legge ai soli residenti dell'Alto Lario e circoscrizioni limitrofe. (4-18256)

RISPOSTA. — *Nel secondo semestre del 1989 la situazione occupazionale della ditta Acciaierie e Fonderie Lombarde SpA (ex FALK) di Dongo ha effettivamente presentato aspetti preoccupanti per il pericolo di una possibile cessazione dell'attività produttiva.*

In merito si sono svolte trattative sindacali, con l'intervento anche della regione Lombardia, accompagnate da scioperi e agi-

tazioni che oltre all'ambito aziendale hanno toccato la generalità dei lavoratori dell'alto Lario.

Successivamente, nella scorsa primavera, la situazione ha trovato una favorevole soluzione rappresentata dal passaggio di proprietà dell'azienda che è stata acquistata dalla CAGIVA SpA di Varese. Contestualmente al trasferimento dello stabilimento sono stati conclusi accordi sindacali con i quali si è garantito il mantenimento dei livelli occupazionali e dei reparti produttivi di cui si è escluso il trasferimento.

In particolare, in data 2 aprile 1990, è pervenuta all'ufficio provinciale del lavoro di Como una comunicazione con la notificazione della nuova denominazione della società conseguente al trasferimento dell'intero pacchetto azionario: Ferriere e Fonderie di Dongo SpA. Nella medesima è stato precisato che il rapporto di lavoro con i dipendenti prosegue senza alcuna soluzione di continuità.

Da notizie direttamente acquisite dall'ufficio presso la direzione aziendale, è risultato che l'attività produttiva prosegue, che già in data 1° aprile 1990 sono stati fatti rientrare i lavoratori in cassa integrazione guadagni ed infine che è stato presentato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori il calendario annuo della gestione produttiva che prevede, tra l'altro, anche lo svolgimento di lavoro straordinario nella misura di 6 giornate lavorative, da effettuarsi il sabato, nei reparti a valle della fonderia dove sono operanti lavorazioni individuali.

L'attuale forza di lavoro impiegata dalla azienda ammonta a 711 unità.

Per completezza e con riferimento alla auspicata modifica dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, si fa presente che con decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337 è stata abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo citato.

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge sostituisce la norma abrogata — che consentiva la possibilità della contemporanea iscrizione del disoccupato oltre che nelle liste di collocamento tenute dall'ufficio del comune di residenza anche in quelle di una seconda circoscrizione di sua scelta — con la previ-

sione della facoltà di ottenere esclusivamente il trasferimento dell'iscrizione ferma restandone l'unità.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

LEONI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso:

che alcuni pazienti della provincia di Milano affetti da calcolosi e che per le loro precarie condizioni fisiche non possono essere sottoposti a intervento chirurgico e pertanto si rende necessario l'uso del litotritore, si erano rivolti all'ospedale San Raffaele a Milano, dotato di tale apparecchiatura;

che, a seguito di visita specialistica, era stato loro assicurato che presto, entro un mese al massimo, sarebbero stati convocati per essere sottoposti all'intervento di cui necessitavano, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;

che, trascorso il tempo stabilito, nessuno si faceva vivo per convocare i pazienti in ospedale e alle ripetute telefonate di interessamento da parte dei pazienti venivano date risposte evasive, tra cui che il litotritore non era più utilizzabile e che dovevano rivolgersi alla clinica Santa Maria di Castellanza (VA);

che le stesse persone in seguito sono state contattate da emissari della clinica Santa Maria i quali hanno invitato i pazienti a sottoporsi all'intervento presso la clinica Santa Maria dichiarando che il costo dell'operazione sarebbe stato circa di lire cinque milioni;

che tali persone non sono assolutamente in grado di sostenere tali costi e che le loro condizioni fisiche si aggravano sempre di più —;

se le circostanze sopra esposte risultino vere ed in caso affermativo per quale motivo non sia più disponibile il litotritore presso l'ospedale San Raffaele;

se ci sia una relazione tra i ritardi nella chiamata per l'intervento presso l'ospedale San Raffaele e il successivo invito a presentarsi presso la clinica Santa Maria di Castellanza (VA). (4-18879)

RISPOSTA. — L'ospedale San Raffaele di Milano, quale istituto di ricovero e cura riconosciuto a carattere scientifico, è convenzionato per il ricovero e l'assistenza terapeutica in regime di servizio sanitario nazionale con la regione Lombardia.

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento di litotripsia extra-corporea nella calcolosi renale, la convenzione prevede l'esecuzione di 600 interventi all'anno. In realtà si tratta di un tetto teorico, di fatto sempre ampiamente superato dinanzi all'esigenza di assorbire l'alta e crescente domanda di tali trattamenti, che determina, inevitabilmente, liste di attesa di oltre mille pazienti.

D'altra parte, le prestazioni inerenti alla litotripsia renale — informa la regione Lombardia — possono anche essere offerte allo stesso titolo, con oneri a carico del servizio sanitario nazionale, sia dal presidio multizonale di assistenza ospedaliera San Gerardo di Monza sia dalle case di cura private, ma convenzionate con la stessa regione, Città di Milano, Città di Brescia e Zucchi di Monza.

Viceversa, per il trattamento di litotripsia biliare lo stesso ospedale San Raffaele non dispone ancora delle necessarie dotazioni strumentali, né vi sono attualmente, nell'ambito territoriale lombardo, ospedali pubblici o case di cura private convenzionate in grado di assicurare le relative prestazioni in regime di servizio sanitario nazionale.

Risponde al vero, invece, che la casa di cura privata Santa Maria di Castellanza (Varese) sia dotata di litotripsore biliare, e che, in attesa di una convenzione con la regione, esegua i relativi trattamenti nei confronti di pazienti solventi in proprio.

Alla luce di tali premesse, deve presumersi che le difficoltà ed i prolungati ritardi incontrati dai pazienti, cui accenna l'interrogazione, per poter essere sottoposti a litotripsia presso l'ospedale San Raffaele, riflettano — in realtà — situazioni diverse, interessando, in parte, pazienti inevitabilmente danneggiati dalle prolungate liste di attesa per la litotri-

psia renale e, in parte, pazienti abbisognevole di litotripsia biliare, come tali non assistibili da detto istituto e, quindi, verosimilmente indirizzati presso l'unico presidio della zona in grado di effettuare tale trattamento, ancorché a pagamento.

Risulta, comunque, che l'amministrazione di detto istituto a carattere scientifico abbia da tempo confermato al settore igiene e sanità della regione Lombardia la propria disponibilità a porsi in grado di avviare altra convenzione per il trattamento di litotripsia biliare con oneri a carico del servizio sanitario nazionale, nei modi già illustrati allo stesso assessorato regionale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

LUSETTI e CASTAGNETTI PIER-LUIGI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la comunità parrocchiale di Poviglio (RE) iniziò diversi mesi fa, a proprie spese, una serie di lavori per ampliare i locali della parrocchia;

tale ampliamento doveva portare maggiore spazio all'interno di tutte le attività parrocchiali (oratoriali, ricreative, sportive);

lo spazio di cui godono i fedeli della parrocchia oggi è così esiguo da non consentire nemmeno una completa opera di catechesi per bambini, ragazzi e adulti;

improvvisamente la Soprintendenza archeologica di Bologna sospende i lavori a causa del ritrovamento, nei pressi degli scavi vicini alla sede parrocchiale, di « importanti reperti »;

dal giorno della sospensione dei lavori si sono alternate ricerche, conferenze stampa, iniziative culturali, relazioni che rimandano a tempi successivi, ma la situazione non si è sbloccata né in un senso né nell'altro;

la comunità ecclesiale di Poviglio è evidentemente esasperata da questa situazione di incertezza e di stallo che rischia di

bloccare tutte le attività parrocchiali a causa delle limitazioni cui è costretta;

il cantiere è ormai fermo da nove mesi e non si vedono prospettive rapide di ripresa;

le opere parrocchiali così bloccate rischiano di disperdere oggettivamente il patrimonio finanziario accumulato con le offerte dei fedeli per realizzare l'ampliamento della sede parrocchiale;

il Comune di Poviglio, mostra continuamente una ambigua ingerenza, nei confronti di questi lavori, che rischia di bloccare ulteriormente la situazione —:

se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire direttamente per accertare la responsabilità sui ritardi di cui alla premessa;

se il Ministro interrogato non ritenga di dover fornire una risposta finalmente chiara in termini amministrativi ed operativi, affinché il parroco Don Gianni Bigi possa guardare con un piccolo frammento di speranza al futuro della sua parrocchia. (4-22066)

RISPOSTA. — *La soprintendenza archeologica di Bologna è stata informata dei lavori di costruzione di un nuovo centro parrocchiale, sito nel centro storico di Poviglio, mediante lettera del sindaco in data 4 settembre 1989. Nessuna indicazione in proposito né la data di inizio lavori è stata comunicata al predetto ufficio dalla proprietà o dalla direzione lavori.*

A seguito di sopralluogo effettuato nel gennaio del 1990 da due funzionari della soprintendenza si verificava che, nell'area in oggetto, durante i lavori di splateamento, erano stati individuati resti strutturali di epoca tardo-medioevale che si poteva supporre pertinenti alla distrutta cinta difensiva dell'abitato urbano. Accertato l'interesse dei manufatti si inviava, in data 25 gennaio 1990, una lettera alla proprietà, alla direzione dei lavori e, per conoscenza, alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna ed al sindaco di Poviglio, con la quale si richiedeva che il

prosiegua dei lavori di sbancamento si effettuasse con la sorveglianza di personale specializzato, al fine di prevenire possibili danni ad eventuali altri resti archeologici, a seguito dei quali si sarebbe reso necessario un intervento di accertamento. Onde accelerare la prosecuzione dell'intervento la direzione lavori si rese disponibile, con lettera dell'8 febbraio 1990, ad incaricare un archeologo collaboratore della soprintendenza, affinché i suddetti lavori venissero controllati come richiesto.

Poiché durante le successive opere di splateamento emersero ulteriori resti strutturali, nonché una serie di importanti stratificazioni atte a documentare una continuità insediativa nel corso dei secoli centrali del medioevo, la soprintendenza ritenne opportuno avviare con propri fondi, reperiti con procedura d'urgenza, un intervento di scavo atto a meglio definire l'estensione e le caratteristiche del deposito archeologico. Alla somma messa a disposizione dal ministero si affiancò un'analogha somma erogata autonomamente dall'amministrazione comunale con lettera del 28 marzo 1990. I lavori di scavo vennero condotti in costante accordo con la proprietà e la direzione lavori.

A seguito degli importanti risultati dello scavo venne resa nota alla proprietà una relazione tecnico-scientifica, accompagnata da opportuna documentazione grafica e da valutazioni sulla consistenza del deposito e sugli eventuali tempi di scavo.

Si fa presente che i resti individuati nell'area in oggetto sono di eccezionale interesse archeologico sia per il tipo di strutture emerse (edifici abitativi su pali con numerosa suppellettile) che per il loro grado di conservazione (alcune parti in legno delle case, come gli assiti, sono parzialmente conservati). La natura dei reati, tuttavia, non osta ad una futura realizzazione dell'opera parrocchiale, in quanto tali reperti possono essere rimossi; tuttavia, proprio per la loro natura e per il loro interesse, la soprintendenza archeologica di Bologna ritiene necessario operare con i mezzi e le strategie di scavo idonee prima di liberare l'area.

Si sottolinea, inoltre, che sono stati promossi positivi incontri con la proprietà ed i progettisti al fine di individuare soluzioni

alternative che consentano di conciliare le irrinunciabili esigenze di tutela e conservazione del sito con la realizzazione delle opere in progetto.

Infine si fa presente che per il prosiegua dello scavo necessitano ulteriori finanziamenti che verranno stanziati nell'ambito del programma di interventi per il corrente anno, tuttora in fase di approvazione, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

MANGIAPANE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

diverse denunce sono state presentate all'ispettorato del lavoro di Messina sulla grave situazione di irregolarità e di violazioni contrattuali e delle leggi sociali sul rapporto di lavoro da parte della cooperativa « G. Biondo » di Barcellona Pozzo di Gotto;

tale cooperativa fra l'altro corrisponde ai lavoratori una retribuzione media mensile di 300 mila lire per cinque ore giornaliere di lavoro;

il servizio prestato dalla cooperativa è finanziato dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto ed è gestito in violazione dell'articolo 36 della legge n. 300 del 1970 —:

per quale motivo l'ispettorato del lavoro di Messina nonostante siano trascorsi otto mesi dalla prima denuncia prodotta dalla camera del lavoro, ancora non abbia assunto le opportune determinazioni e i provvedimenti conseguenti.

(4-17975)

RISPOSTA. — La cooperativa G. Biondo (di produzione e lavoro), con apposita convenzione stipulata con il comune di Barcellona, in data 29 novembre 1985, ha svolto e svolge tutt'ora il servizio domiciliare di assistenza agli anziani, utilizzando soci lavoratori regolarmente assicurati a norma di legge, per sei mesi all'anno, così come stabilito da un

apposito decreto dell'assessorato agli enti locali della regione siciliana che regola la materia.

Per il disimpegno del suddetto servizio non sono state ravvisate violazioni di legge, sia per quanto attiene l'appalto del servizio sia per quanto riguarda il trattamento economico erogato ai soci lavoratori che, nella fattispecie, è quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle unità sanitarie locali.

Per quel che concerne l'altro servizio gestito dalla cooperativa, e cioè la refezione scolastica a tempo pieno nelle scuole materne, la cooperativa Biondo, sin dall'anno 84/85 ha gestito in maniera autonoma, e quale ente gestore privato, tutte le sezioni di scuola materna esistenti nell'ambito del comune di Barcellona, previa autorizzazione delle competenti autorità scolastiche.

I soci lavoratori, nell'espletamento del servizio in questione, hanno ricevuto un compenso commisurato al reddito netto effettivamente realizzato dalla cooperativa, al netto degli oneri relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie e delle spese di gestione.

I soci lavoratori, pertanto, che hanno prestato la loro opera finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, si sono accontentati della retribuzione possibile, anche se poco soddisfacente.

L'amministrazione comunale di Barcellona, negli anni che vanno dal 1979 ad oggi, ha provveduto, peraltro, ad erogare alla cooperativa un contributo forfettario mensile sulla base di indicazioni fornite dalla stessa cooperativa, allo scopo di concorrere alla copertura delle spese per il mantenimento del servizio, sia di refezione sia del tempo pieno.

Entrambi i servizi sono stati assicurati e gestiti in maniera autonoma, sollevando l'amministrazione comunale da ogni onere relativo sia alla gestione e funzionamento sia all'utilizzazione del personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

MANGIAPANE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

la prossima ordinanza per i trasferimenti dei direttori didattici, secondo informazioni sindacali, verrebbe modificata rispetto agli anni precedenti nel senso di disporre due fasi per le operazioni di trasferimento secondo le seguenti priorità: 1) trasferimento in ambito provinciale 2) trasferimento in ambito nazionale;

una tale disposizione sarebbe illogica, dato che il concorso dei direttori didattici è stato sempre bandito per ambito nazionale, e quindi potrebbe essere impugnata per illegittimità; inoltre, essa violerebbe il principio costituzionale della parità dei cittadini di fronte alla legge —:

se non ritenga di dover confermare le disposizioni sui trasferimenti come consolidate negli anni precedenti, che sono basate esclusivamente su parametri oggettivi riferentesi a titoli di servizio, di famiglia, di merito, senza introdurre novità discriminatorie per consentire trasferimenti privilegiati attraverso graduatorie privilegiate. (4-22780)

RISPOSTA. — Nel decorso anno scolastico furono apportate modifiche all'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale relativa ai trasferimenti del personale direttivo della scuola con l'introduzione del punto 7-bis che prevedeva, nell'ambito dei trasferimenti intercomunali a domanda la precedenza assoluta nei confronti dei capi di istituto perdenti posto a seguito dei provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica adottati ai sensi della legge n. 426 del 1977 e n. 477 del 1989.

Tale beneficio ha determinato notevole malcontento tra il personale interessato al movimento, in quanto si è verificato che capi d'istituto non perdenti posto con posizioni di graduatoria prioritarie si sono visti pretermessi da aspiranti perdenti posto con pochissimo punteggio e provenienti nella maggior parte dei casi da province diverse.

Per ovviare a tale inconveniente e al fine di contemperare i diversi interessi degli aspiranti, si è ravvisata l'opportunità di rivedere le disposizioni di cui trattasi, anche in base all'articolo 18 punto 3 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del

1988, che prevede l'omogeneizzazione, per quanto possibile, dell'ordine di operazione di trasferimenti tra i vari settori del personale della scuola.

Per quanto sopra, si è concordato in sede di contrattazione nazionale decentrata, con intesa siglata il 25 ottobre 1990, di determinare anche per il personale direttivo tre ambiti successivi di movimento e non due articolati nel modo seguente:

- 1) ambito comunale;
- 2) ambito provinciale (tra i comuni della stessa provincia);
- 3) ambito nazionale (tra comuni di province diverse).

Il personale perdente posto che non abbia prodotto domanda o che pur avendola prodotta non sia stato soddisfatto per le preferenze espresse e non abbia trovato posto nel corso delle operazioni di cui al punto 1) avrà la precedenza assoluta solo nell'ambito del movimento della provincia di titolarità e non su tutto il territorio nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

MANNINO ANTONINO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

il signor Antonio Paratore, residente in Carini, via degli Alani n. 4, titolare di pensione 10/ART S n. 2380009 rilasciata dall'INPS PA/NORD, ha ricevuto in data 5 ottobre 1989 l'ingiunzione di restituire la cifra di lire 21.392.100 a recupero integrale della non dovuta integrazione al trattamento minimo precedentemente erogata-gli;

lo stesso Paratore ha apposto ricorso al provvedimento con lettera raccomandata indirizzata al comitato provinciale INPS del 13 ottobre 1989 a norma dell'articolo 52 della legge nazionale 9 marzo 1988, n. 88, che ha provveduto alla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL;

tale ricorso traeva fondamento dalle notificazioni inviate all'INPS fin dal 22 agosto 1983 con le quali il Paratore dichiarava di aver avuto concessa dall'Assicurazione federale per la vecchiaia superstiti e invalidi (AVS - AI) della Confederazione nazionale elvetica —:

le ragioni per cui il comitato provinciale dell'INPS non ha ancora ottemperato al disposto del comma 2 dell'articolo 52 della citata legge n. 88 del 1989 col quale si prevede che, nel caso in cui in conseguenza del provvedimento notificato siano state riscosse rate di pensione non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato;

se pertanto non ritiene di dover invitare l'INPS a ritirare il provvedimento di recupero delle somme erroneamente erogate e riprendere l'erogazione delle prestazioni bloccate. (4-18193)

RISPOSTA. — Il comitato provinciale INPS di Palermo, nell'aprile del 1990, ha accolto il ricorso dell'interessato, ritenendo applicabile la sanatoria di cui all'articolo 52 della legge n. 88 del 1989.

In un secondo momento il direttore della sede di Palermo ha, sempre in aprile, sospeso la suddetta decisione del comitato provinciale in quanto ha ritenuto l'indebito non ascrivibile ad errore dell'istituto, ma derivante da riliquidazione dell'importo della pensione in seguito alla concessione all'interessato della prestazione estera.

Il provvedimento di sospensione è stato in seguito esaminato dal comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, che, nella seduta del 16 luglio 1990, ha deliberato la parziale esecuzione della decisione assunta dal comitato provinciale di Palermo.

Il suddetto comitato ha infatti escluso che le maggiori somme corrisposte provvisoriamente a titolo di quote di trattamento minimo siano state erogate erroneamente dall'istituto.

La sanatoria ex articolo 52 della legge n. 88/89 può essere applicata, a parere del comitato, per le somme che sono state

corrisposte in più, senza tenere conto, nella misura dell'integrazione al minimo, della intervenuta prestazione estera.

Quanto sopra a decorrere dal 21 gennaio 1986, data in cui la sede INPS ha ripristinato il pagamento della pensione, precedentemente sospeso per revoca.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

MARIANETTI, MONTALI, CAVICCHIOLI, ROTIROTI, MACCHERONI, PIERMARTINI, DELL'UNTO, MARZO e COLZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

se non ritenga di dover procedere con la dovuta immediatezza alla convocazione delle parti per pervenire alla sospensione della procedura di licenziamento avviata il 4 c.m. per 672 dipendenti della SNIA BPD di Colleferro e che — in mancanza di accordo tra le parti interessate — avrebbe decorrenza dal 29 dicembre 1990;

se, preso atto delle difficoltà dichiarate dall'azienda, non si debba far ricorso immediato alla CIGS quale primo atto per la tutela e la salvaguardia dei lavoratori interessati;

se, infine, non ritenga necessario individuare, di concerto con i Ministri dell'industria e del bilancio, una sede per un confronto fra tutte le parti sociali interessate al fine di approfondire lo stato di emergenza in cui versa il settore e per conseguenza la zona di Colleferro. Ciò deve consentire di individuare tutte quelle soluzioni che prevedano concreti processi di riqualificazione, diversificazione programmata dell'intero insediamento industriale, sostenendone le prospettive produttive, le possibilità di riconversione, i nuovi possibili insediamenti sostitutivi delle decurtazioni di capacità produttive e di occupazione conseguente alla crisi in atto ed alla prevedibile contrazione dell'attività di settori legati alle produzioni belliche.

Tutto ciò tenendo conto del fatto che quello di Colleferro è un polo industriale

storicamente affermatosi, una zona dotata delle infrastrutture necessarie, un bacino nel quale si è consolidato un patrimonio ingente di competenze, capacità tecniche, manageriali e professionali. (4-23063)

RISPOSTA. — Nel mese di dicembre 1990 presso il ministero è stato siglato dalle parti sociali un verbale d'accordo concernente la situazione della società BPD difesa e spazio.

In tale accordo è stato convenuto quanto segue:

la revoca dei licenziamenti e la richiesta, da parte dell'azienda, del beneficio straordinario di cassa integrazione guadagni per 572 unità con decorrenza 31 dicembre 1990;

l'azienda ha fatto presente l'intenzione di proporsi come produttore europeo di vettori spaziali completi e di voler cogliere tutte le opportunità sul mercato italiano ed internazionale. In tale contesto il ministero ha assicurato il proprio intervento nei confronti delle amministrazioni ed enti competenti a supporto delle iniziative ed attività dell'azienda stessa;

la società, inoltre, si è dichiarata disponibile ad attivare strumenti utili a favorire il ridimensionamento del problema relativo agli esuberanti del personale, quali:

a) ove possibile, l'attivazione, anche di intesa e con il sostegno delle pubbliche amministrazioni e degli organismi regionali preposti, di corsi di riqualificazione e di aggiornamento professionale finalizzati ad ottenere professionalità più adeguate agli eventuali fabbisogni del mercato del lavoro privato e pubblico;

b) mobilità aziendale, conciliabile con le specifiche professionalità;

c) utilizzazione, qualora compatibile, di ogni forma di pensionamento;

d) dimissioni incentivate;

e) iniziative favorite per forme di lavoro autonomo (cooperative).

La BPD difesa e spazio e le organizzazioni sindacali effettueranno verifiche perio-

diche sull'andamento della situazione, la prima delle quali sarà realizzata entro febbraio 1991.

Si comunica, inoltre, che il ministero ha assicurato il massimo interessamento al fine di un rapido e positivo esito della procedura di concessione del beneficio di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi di dicembre 1989 e gennaio 1990 sono state presentate, solo dallo scrivente, ben nove interpellanze in materia di carburanti « ecologici », senza che si sia verificato il benché minimo cenno di risposta da parte dei titolari dei vari dicasteri interpellati;

si continuano a produrre disegni di legge recanti notevoli lacune, peraltro puntualmente denunciate nelle suddette interpellanze, dimostrando con ciò il più assoluto disprezzo, per ogni parere espresso dalle opposizioni, quale che ne possa essere la validità di sostanza;

sono state presentate alla Camera, sempre per iniziativa dell'interrogante, due proposte di legge recanti i n. 4585 e 4665, che rischiano anch'esse di ammuflire in qualche cassetto per la totale mancanza di ogni possibilità di dibattito;

altre proposte di legge sono in via di stesura, ad ulteriore integrazione delle prime, ma anch'esse rischiano, così perdurando l'andazzo, di restare inascoltate, ferma restando ogni libertà di manovra per la maggioranza di produrre, con tutto comodo, altri « non sensi » (sul tipo del proponendo decreto-legge 4558 del 22 febbraio 1990, peraltro già passato alla Camera il 27 dello stesso mese, per la relativa conversione in legge) —:

quali siano i motivi per i quali il Governo continua ad ignorare la opinione

altrui nella formulazione dei disegni di legge in materia di carburanti « ecologici »;

se risulti, ancora, opportuno consentire che il Censis, sulla rivista ufficiale dell'A.C.I., indica indagini a premio attraverso questionari che ignorano volutamente che la principale caratteristica della cosiddetta benzina verde è ancora quella di avere troppi aromatici e benzene rispetto alle migliori conoscenze tossicologiche a tutela della salute pubblica.

(4-18960)

RISPOSTA. — *Le interpellanze presentate nei mesi di dicembre 1989 e gennaio 1990 non hanno mai ricevuto risposta, poiché l'assemblea non ha mai provveduto a porle all'ordine del giorno, articolo 137 del regolamento della Camera.*

Si precisa, inoltre, che il Governo non ha presentato alcun disegno sul miglioramento della qualità dei carburanti, tuttavia il Ministero dell'ambiente sta perfezionando la presentazione di emendamenti ai disegni di legge attualmente in discussione al Senato.

Si fa presente, poi, che presso il Ministero dell'ambiente è stata istituita a luglio 1990 una commissione di studio con il compito di formulare proposte relative all'aggiornamento della normativa vigente in materia di caratteristiche merceologiche dei carburanti e dei combustibili aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché di quella riguardante le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

Per quel che riguarda il questionario apparso sul mensile l'Automobile a febbraio, si precisa innanzitutto che il Ministero dell'ambiente non è in alcun modo responsabile di ciò che viene pubblicato sulle varie riviste esistenti. Tuttavia, si chiarisce che lo scopo del questionario era di verificare l'effettivo livello di conoscenza e di sensibilità degli automobilisti per le importanti problematiche ecologiche connesse al progressivo intensificarsi della circolazione stradale, anche in relazione all'attuale dibattito in corso nel mondo scientifico circa i possibili vantaggi

legati all'uso dei vari tipi di carburante, con particolare riferimento alla benzina senza piombo.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

MASINI, UMIDI SALA e PELLEGATTI.
— Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 482 del 1968 prevede il collocamento obbligatorio nel settore pubblico e privato per i cittadini con invalidità superiore al 45 per cento;

la legge succitata estende l'obbligo di assunzione, secondo percentuali, anche alle banche sia pubbliche che private;

per verificare lo stato di applicazione di questa legge era stata istituita un'apposita sottocommissione presso il Ministero del lavoro che risulta non essere mai stata attivata;

manca un osservatorio nazionale capace di fornire un quadro certo dell'applicazione della legge e quindi della quantità di cittadini invalidi assunti;

tale difficoltà appare evidente particolarmente nel settore bancario, comprese le banche pubbliche, tanto più se a diffusione nazionale, per il meccanismo della compensazione sull'intera rete nazionale;

quali siano i dati in possesso del Ministero del lavoro sul numero degli invalidi assunti nelle banche, secondo quanto previsto dalla legge 482/68, quali risultino essere le quote disponibili di assunzione e quali siano gli strumenti di controllo utilizzati per verificare lo stato di applicazione della legge nel settore pubblico, ivi compreso quello bancario.

(4-22638)

RISPOSTA. — *In materia di collocamento obbligatorio, disciplinato dalla legge n. 482 del 1968, occorre, innanzi tutto sottolineare che l'attività esercitata dal Ministero del lavoro non è limitata solo al settore bancario, ma si estende a tutti i datori di lavoro così del settore pubblico come di quello*

privato. Pertanto non si hanno dati relativi a singoli settori produttivi ma solo dati globali, secondo i quali, alla data del 30 giugno 1989, risultano occupati complessivamente circa 395.000 lavoratori appartenenti alle categorie protette.

In ordine agli strumenti di controllo utilizzati dal ministero per verificare lo stato di applicazione della legge n. 482 del 1968, si precisa che sono quelli previsti dalla stessa normativa e consistono nelle denunce semestrali a cui sono tenuti i datori di lavoro nonché nell'attività svolta a livello periferico dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dagli ispettorato del lavoro.

Peraltro è da rilevare che per quanto riguarda il settore pubblico la legge n. 482 conferisce ampia autonomia agli enti pubblici e di conseguenza la possibilità di intervento degli organi del Ministero del lavoro è limitata.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale: Grippo.

MATTEOLI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

Russo Pietro Damiano, nato a Matera e residente a Roma in via Paolo Emilio Sfrondati, n. 133, ha contratto malattia professionale subito dopo l'infortunio sul lavoro in data 28 gennaio 1972;

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sezione staccata di Roma, via del Gazometro n. 44, ha riconosciuto al predetto (inf - MP - n. 329165, rendita n. 58699) una riduzione della capacità lavorativa pari al 100 per cento;

alla visita di revisione e di conferma della rendita per inabilità permanente del 27 maggio 1984, nessuna variazione nelle condizioni fisiche del paziente viene riscontrata e pertanto invalidità e rendita restano immutate al 100 per cento;

il paziente, vedendo peggiorare giorno per giorno la propria situazione, ha

chiesto alle autorità competenti di ottenere l'accompagnatore, data l'assoluta impossibilità di muoversi autonomamente —:

i motivi per i quali tale provvedimento non è stato ancora eseguito.

(4-08395)

RISPOSTA. — *Pur essendo stata riconosciuta nei confronti del signor Pietro Domenico RUSSO una invalidità permanente assoluta, di grado pari al 100 per cento (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni), non gli è stato attribuito l'assegno per l'assistenza personale continuativa in quanto le menomazioni di cui l'interessato è portatore non rientrano tra quelle tassativamente elencate nell'apposita tabella allegata al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

In proposito l'INAIL ha fatto presente che quanto esposto ha trovato riscontro anche in occasione delle visite mediche collegiali esperite con il patronato INAS, cui il signor Russo ha conferito mandato di assistenza.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

MATTEOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il comando militare di Camp Darby ha licenziato la signora Flora Viciencio Francini per scarso rendimento;

secondo le condizioni contrattuali di impiego non è previsto il licenziamento per scarso rendimento —:

se sono a conoscenza delle esatte motivazioni e soprattutto se non intendono intervenire al fine di evitare che un comando, oltretutto ospite nel nostro terri-

torio, possa derogare alle norme che lo stesso ha concordato al momento della assunzione;

se è vero che il comando di Camp Darby per tacitare la polemica insorta ha annunciato la assunzione di cento nuovi dipendenti. (4-15398)

RISPOSTA. — *La situazione concernente la signora Flora Viciencio Francini è stata oggetto di ripetuti accertamenti e verifiche effettuate per mezzo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Pisa. La vicenda presentava, in effetti, aspetti contraddittori perché la lavoratrice, dopo il suo licenziamento dalla base militare di Camp Darby alle cui dipendenze prestava servizio in qualità di impiegata civile, pur avendo ottenuto tramite i rappresentanti sindacali assicurazione circa la sua riassunzione, non era stata riammessa in servizio. Dopo ripetuti interventi, l'ispettorato del lavoro ha compiuto recentemente un'ulteriore verifica e, con comunicazione del 22 gennaio 1991, ha riferito che la signora Viciencio Francini è stata riassunta con la stessa qualifica (impiegata dattilografa) e con decorrenza dal 6 settembre 1989.*

L'ispettorato di Pisa ha comunicato inoltre che l'assunzione delle 100 unità lavorative è stata rinviata a causa dell'attuazione di un programma di ridimensionamento delle forze americane in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

MATTEOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

all'inizio degli anni '70 è stata costituita la METRO IGD, affiliata alla società del settore alimentare METRO con capitali tedesco-olandesi, con sede finanziaria a Zug-cantone svizzero, con l'intento di operare nel mercato italiano;

in Italia sono stati realizzati 12 mega centri di distribuzione, tutti con la stessa insegna ma con ragioni sociali diverse; e i direttori commerciali, così come i compra-

tori, vengono assunti con contratto dirigenziale onde consentire l'allontanamento a discrezione dell'azienda; ciò ha determinato e determina una lunga serie di cause di lavoro;

il comportamento poco chiaro della METRO IGD non si limita all'assunzione del personale ma anche al deposito e al trasferimento di valuta all'estero —:

se l'Ufficio italiano cambi ha rilasciato una regolare autorizzazione;

eventualmente, a quale titolo gli organi monetari italiani hanno rilasciato l'autorizzazione anche in considerazione del fatto che la cifra di valuta italiana trasferita alla METRO di Zug si aggira intorno ai sei miliardi. (4-17287)

RISPOSTA. — Le società self service del gruppo Metro operanti in Italia hanno, sin dall'inizio dell'attività, la stessa organizzazione contabile e amministrativa delle altre unità Metro esistenti negli altri paesi europei. Parimenti le società italiane del gruppo adottano più contratti per la prestazione di servizi diversificati da parte della Metro international AG, tra cui la garanzia al pagamento delle merci acquistate presso i fornitori, garanzia che, all'epoca, era subordinata ad autorizzazione valutaria.

Pertanto, l'ufficio italiano cambi, a seguito di richiesta della Metro commerciale SpA, ha concesso con provvedimento n. 13816 del 12 giugno 1975, regolare autorizzazione ad accettare da parte dei vari fornitori garanzie attive, in grado di assicurare il pagamento dilazionato delle merci vendute dagli stessi alle varie unità Metro.

Di conseguenza, la Metro commerciale SpA, che deteneva la contabilità generale e la gestione finanziaria del gruppo in Italia, era autorizzata a trasferire in favore della società svizzera, quale corrispettivo della garanzia prestata, una commissione nella misura dello 0,50 per cento sul volume degli acquisti, al lordo del 15 per cento per ritenuta d'imposta, ritenuta congrua dall'ufficio italiano dei cambi.

Il Ministro del tesoro: Carli.

MATTEOLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nell'agosto del 1984 gli « esperti » sentenziarono che le teste ritrovate nei fossi di Livorno erano opera dello scultore Modigliani; dopo pochi giorni fu provato che le stesse erano state modellate, con il « black decker » da tre giovani studenti livornesi;

il professor Rino Giannini, docente di tecnica del marmo dell'Accademia delle belle arti di Carrara, si spinse fino al punto di dichiarare, tra l'altro, che: « la pietra appare all'aspetto levigata dall'usura conseguente il distacco di granelli di superficie mossi ma non tolti dall'azione dello scarpello. Risulta evidente l'uso dell'ugnello intorno all'ovale del viso e del perimetro del naso. Il processo esecutivo appare quello tipico di Modigliani »;

in questi giorni la stampa ha dato notizia che nel golfo di Baratti a Piombino (LI) è stata ritrovata una statua che gli esperti hanno immediatamente fatto risalire al secondo-terzo secolo dopo Cristo; il dottor Nicosia, sovrintendente ai beni archeologici di Firenze, ha dichiarato: « Con il suo drappeggio e con la pregevole fattura della scultura, fa pensare a un pezzo di elevata qualità, anche perché raffigura una donna o forse anche una divinità »;

la statua è stata ritrovata su un fondale di appena un metro e sessanta centimetri e a cinquanta metri dalla costa in una zona frequentata quotidianamente da bagnanti e pescatori —:

se non intenda intervenire inviando subito tecnici di sicura esperienza per acclarare la reale portata del ritrovamento e per impedire quindi l'ennesima speculazione che, intorno ai « ritrovamenti » nel golfo di Baratti, clandestini senza scrupoli riescono da anni a tessere. (4-21231)

RISPOSTA. — Il giorno 14 agosto 1990, durante la mattinata, nelle acque del Golfo di Baratti, alla profondità massima di circa due metri e minima di metri 1,70, a circa

sessanta metri dalla battigia, nel tratto di mare prospiciente il capannone adibito a falegnameria sito al lato occidentale del complesso detto il Casone, è stata rinvenuta fortuitamente una statua marmorea panneggiata.

Il rinvenimento si è verificato da parte dei signori Giancarlo Triulzi, Luca Luppincini, Fabrizio e Fabio Volpe che dichiaravano di averlo effettuato tutti insieme e contemporaneamente mentre nuotavano con la maschera.

I rinventori si sono premurati di avvisare immediatamente per telefono la locale stazione dei carabinieri mentre i passanti avvisavano la soprintendenza archeologica di Firenze, nella persona dell'assistente superiore Enzo Innocenti, che immediatamente ne dava comunicazione al soprintendente, garantendo la vigilanza del reperto.

Nel primo pomeriggio il soprintendente, avvertite sia la capitaneria di porto, che le competenti stazioni dei carabinieri e della guardia di finanza, nonché l'amministrazione comunale, organizzava il corretto recupero della statua, recupero che veniva poi eseguito utilizzando all'uopo il personale statale e volontario presente a Baratti per la campagna di scavo in corso sul relitto del Pozzino, che ha lavorato oltre il normale orario fino a tarda sera, ed usufruendo delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'impresa Pelagatti (contattata per le vie brevi).

Veniva così localizzato il punto di rinvenimento, con la determinazione di distanza da punti fissi a terra; si avviavano poi le operazioni di recupero (la statua era segnalata da una boa ancorata sul fondo dai rinventori), documentando fotograficamente e in videoregistrazione sia la giacitura iniziale, sia le fasi del recupero e del non facile trasporto alla sede della direzione scavi di Populonia, dove si provvedeva alla immersione in acqua dolce della statua in uno scafo, utilizzato come vasca di prima desalinizzazione.

Ritenendo urgentissima la desalinizzazione, la predetta soprintendenza non ha finora provveduto ad una sistematica ed esauriente documentazione fotografica, che verrà eseguita durante e dopo gli interventi

conservativi: la documentazione realizzata è quindi da ritenersi provvisoria, così come provvisoria e inevitabilmente approssimativa è la descrizione che segue.

Statua femminile stante con ponderazione gravante sulla gamba sinistra diritta; il piede destro (mancante in parte, per il resto nascosto dal panneggio) doveva poggiare sulla punta ed essere leggermente arretrato: di conseguenza, la gamba destra è flessa ed avanzata; ricco e morbido panneggio di buona fattura anche sul retro.

Materiale: marmo a grana piuttosto fine, ma con varie crepe e venature più o meno marcate e leggibili sotto le incrostazioni; è difficile allo stato attuale definire il colore del marmo, che ha assunto una colorazione scura, dal grigio-piombo al nero marcio, dovuta probabilmente alla giacitura in mezzo a materiale piombifero o fortemente organico (necessaria analisi); incrostazioni marine più fitte nella parte anteriore (che era sottostante al momento del recupero), anche queste hanno assunto la stessa colorazione del marmo e si ritiene opportuno analizzarle, onde acquisire elementi circa l'epoca e la profondità di formazione.

In ordine allo stato di conservazione il soprintendente di Firenze, oltre alle sopraccitate incrostazioni ed alla coloritura, ha segnalato:

la mancanza dell'avambraccio sinistro (lavorato a parte e da inserire nell'apposito incavo mascherato dal panneggio);

la mancanza della spalla sinistra e di piccola porzione adiacente del petto: ad avviso del soprintendente anche questa porzione era lavorata a parte; per esserne certi, bisognerà attendere la pulitura dalle incrostazioni;

la mancanza della testa e spalla destra con il braccio, per probabili fratture;

l'estrema parte inferiore presenta scheggiature e incrostazioni che ne rendono al momento precaria la lettura;

la superficie dorsale presenta una minor nitidezza, causa probabilmente della giacitura, che la esponeva alla abrasione della sabbia marina.

Nel complesso, la figura si presenta snella, come a caratterizzare la giovane età; la trattazione è di ottima qualità, con volumi ben definiti, panneggio morbido e vivo.

La soprintendenza archeologica di Firenze, sia pure con cautela, ritiene che la statua possa risalire alla buona età imperiale (I-II secolo dopo Cristo).

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

MATTEOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

presso la Banca d'America e d'Italia, sede di Livorno, un funzionario ha suggerito alla direzione generale il provvedimento avverso alla conferma del contratto di formazione-lavoro relativo alla signora Centi Barbara, nonostante sussistessero tutti i requisiti per la conferma;

premessi che per quanto sopra la signora Centi, supportata dal sindacato CISNAL-CREDITO nonché dell'Ispettorato del lavoro di Livorno, ha presentato denuncia circostanziata alla magistratura del lavoro;

considerato che l'Ispettorato del lavoro di Livorno ha riscontrato diverse situazioni di irregolarità, da parte della Banca d'America e d'Italia, nel rapporto di lavoro con la signora Centi;

considerato che la vicenda dà adito a supporre che la direzione generale della Banca d'America e d'Italia recepisca motivazioni squisitamente personali per privilegiare e penalizzare i propri dipendenti —:

quali valutazioni diano di un tale comportamento. (4-22266)

RISPOSTA. — *In relazione al rapporto di lavoro svolto dalla signora Barbara Centi alle dipendenze della Banca d'America e d'Italia — sede di Livorno —, sono stati eseguiti accertamenti da parte del competente ispet-*

torato provinciale del lavoro, a cui pervenne in data 19 giugno 1990 una specifica richiesta di intervento.

Dall'ispezione effettuata è emerso che la signora Centi era stata assunta in data 20 giugno 1988 per realizzare un progetto di formazione e lavoro regolarmente autorizzato che prevedeva, tra l'altro, corsi di insegnamento teorici da tenersi presso la sede di Milano.

Sentita circa lo svolgimento del rapporto la lavoratrice ha dichiarato:

1) che dopo circa un mese di attività ha sostituito il proprio capo ufficio assente per malattia;

2) di essere stata poi addetta alternativamente all'ufficio riscontri ed alla cassa, dove ha operato da sola;

3) di non aver partecipato ad una parte dei corsi programmati: ad uno in quanto si trovava in astensione obbligatoria pre-parto e ad altri perché trattata per motivi di lavoro.

Il capo ufficio riscontri dell'azienda ha confermato le dichiarazioni di cui ai punti primo e secondo. In merito al terzo punto, sostiene la direzione della banca che la stessa lavoratrice avrebbe chiesto di non partecipare ai corsi per motivi personali, ma ciò non ha trovato riscontro in alcuna documentazione scritta.

Alla lavoratrice, con nota del 4 giugno 1990, è stata comunicata la risoluzione del rapporto per scadenza del termine fissa nel contratto di formazione-lavoro.

Valutati tutti gli elementi raccolti, l'ispettorato del lavoro ha ritenuto che il rapporto lavorativo, per le sue effettive modalità di svolgimento, non corrispondesse alla qualificazione formale di contratto di formazione-lavoro, ma dovesse invece essere considerato come rapporto d'impiego a tempo indeterminato.

L'ispettorato ha infatti ritenuto che fossero venuti meno di fatto i presupposti della formazione, sia sotto l'aspetto pratico che sotto quello teorico, in quanto la Banca non ha assicurato la partecipazione della dipendente ai corsi previsti dal progetto e non l'ha

adibita alle mansioni ivi stabilite. Tutto ciò in evidente contrasto con il disposto della legge n. 863 del 1984.

Trattandosi, pertanto, di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e considerato che la lavoratrice ha partorito il 10 dicembre 1989, la risoluzione decisa dall'azienda è stata valutata come avvenuta in violazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Con la ritenuta insussistenza del contratto di formazione e lavoro sono connessi anche la violazione degli articoli 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935, n. 112 sull'istituzione del libretto di lavoro e gli illeciti amministrativi per l'omesso versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti secondo le percentuali previste per il normale rapporto di lavoro.

In proposito l'ispettorato ha riferito alla competente autorità giudiziaria a mente dell'articolo 347 del codice di procedura penale ed ha notificato gli illeciti amministrativi al presidente del consiglio di amministrazione della banca.

Nel corso degli accertamenti non sono emersi elementi idonei a suffragare le supposizioni circa gli eventuali motivi personali che avrebbero spinto i dirigenti della banca a licenziare la signora Centi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

MUNDO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se risponde al vero che la signora Concetta Pennello sarebbe stata nominata direttrice del Conservatorio di Musica di Benevento senza averne i requisiti o il titolo di studio necessario. (4-21898)

RISPOSTA. — La professoressa Concetta Pennella (e non Pennello) è stata incaricata della direzione del conservatorio di musica di Benevento fin dall'anno scolastico 1988/89, in applicazione delle specifiche disposizioni contenute nelle annuali ordinanze ministeriali le quali prevedono — come già reso noto in sede di riscontro a precedenti interrogazioni — che gli incarichi in parola sono

conferiti agli insegnanti di discipline musicali nei conservatori medesimi che dopo la nomina in ruolo ... abbiano un servizio effettivo di ruolo di almeno 5 anni.

Nel caso specifico la professoressa Pennella risulta regolarmente in possesso, dei requisiti come sopra prescritti, avendo conseguito la nomina di docente di ruolo di storia della musica ed estetica musicale presso il conservatorio di Benevento fin dall'1 ottobre 1978.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

NAPOLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che una società denominata « Sviluppo professioni servizi aeroportuali » ha inviato a Roma a migliaia di giovani, « nati nel 1966 e nel 1967, che abbiano conseguito almeno la licenza media inferiore », una lettera nella quale li si invita ad una selezione « per avviarli alla professione di hostess e steward addetti ai servizi aeroportuali per soddisfare il potenziamento dell'organico degli aeroporti esistenti e di quelli che nasceranno per effetto del decreto-legge 3 marzo 1986 Ministero Trasporti »;

che la selezione viene svolta nella sede di una associazione imprenditoriale privata con l'avviso che « il numero dei partecipanti alla formazione è limitato ad un numero chiuso » e che « le informazioni verranno date durante la compilazione dei test » —:

come giudichi una iniziativa quanto mai ambigua anche per il riferimento a prospettive di impiego dubbie anche se sorrette da riferimenti a iniziative statali;

se non ritenga di svolgere una indagine allo scopo di conoscere ogni eventuale intervento pubblico di carattere finanziario a sostegno di una iniziativa chiaramente speculativa e di impegnare gli uffici del lavoro ad effettuare controlli su possibili richieste di denaro ai giovani in attesa di lavoro. (4-16862)

RISPOSTA. — Effettivamente i fatti a cui si riferisce l'interrogante destano più di qualche sospetto.

L'ispettorato provinciale del lavoro di Roma ha comunicato che l'intera vicenda è al vaglio della magistratura. In data 26 ottobre 1989, infatti, la società Alitalia ha presentato al riguardo una denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, provvedendo nel dicembre successivo ad integrarne il contenuto.

Dalle notizie che l'ispettorato ha potuto assumere successivamente alla presentazione dell'interrogazione, risulta che iniziative analoghe a quelle svoltesi a Roma sono state effettuate anche a Palermo e Napoli. Tutte sembrano riconducibili alla società politecnico delle professioni srl, con sede a Milano, che si sarebbe avvalsa del supporto organizzativo di altre due società aventi sede a Roma e Catania, presentandosi, in qualche caso, anche sotto la denominazione società sviluppo servizi aeroportuali.

Le iniziative realizzate sono consistite nella pubblicizzazione di corsi di formazione professionale a pagamento, finalizzati all'assunzione presso la compagnia Alitalia con varie qualifiche (ad esempio: assistente di volo, radiotelegrafista, motorista). Negli annunci e nelle lettere circolari inviate per posta i corsi, con intento capzioso, venivano messi in relazione con provvedimenti legislativi e/o amministrativi concernenti il potenziamento degli organici degli aeroporti. Le notizie che venivano in un secondo tempo fornite agli interessati sarebbero state tali da far sorgere l'affidamento che i corsi fossero programmati in stretto collegamento organizzativo con l'Alitalia e che costituissero il presupposto per l'assunzione.

Con riferimento a tutto ciò, la compagnia di volo emise una serie di comunicati al pubblico, pubblicati in data 27 ottobre 1989 su alcuni quotidiani (*Corriere della Sera*, *Il giornale di Sicilia*, *l'Ora*), con i quali ha avvertito di non organizzare né patrocinare corsi di addestramento professionale a pagamento e che nessun corso organizzato da terzi costituisce titolo preferenziale per l'assunzione.

Dal reclami pervenuti all'Alitalia risulterebbe che, in occasione di alcune riunioni i

promotori della iniziativa avrebbero illustrato al vari aspiranti le modalità di svolgimento dei corsi specificando i corrispettivi da pagare.

Il competente ufficio di questo ministero (ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori) ha reso noto che né la società Politecnico delle professioni né la sedicente società sviluppo servizi aeroportuali né gli altri soggetti che sarebbero coinvolti nella vicenda hanno mai beneficiato di finanziamenti pubblici riferibili alle proprie attribuzioni. Al medesimo ufficio non risulta alcun dato circa l'eventuale loro effettiva operatività nel settore della formazione professionale dei lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

ORCIARI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987 n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988 n. 160 (relativa alla conversione, con modificazioni, del disegno di legge 21 marzo 1988, n. 86), recante disposizioni per l'assunzione di personale a tempo determinato, ha introdotto nuove procedure e metodiche, anziché prevedere più agevoli modalità per le assunzioni, rendendole notevolmente più complesse;

ciò è sovente causa di gravi disfunzioni nell'organizzazione dei servizi, con particolare riferimento a quelli in cui la costante presenza di personale numericamente adeguata è di fondamentale importanza come nelle scuole materne ed elementari, negli asili nido;

è necessario andare rapidamente al superamento della normativa in questione per quanto riguarda l'assunzione di personale straordinario onde poter operare con criteri e procedure in grado di mettere l'ente in condizione di disporre di elenchi di nominativi dai quali attingere per le eventuali assunzioni temporanee, facendo in modo che gli iscritti siano persone

residenti nel comune o nel comprensorio circostante e, quindi, maggiormente disponibili ed immediatamente reperibili in caso di nomina —

se la vigente normativa tanto in materia di organizzazione del mercato del lavoro quanto in materia di istituzione di recapiti periferici, sia in corso di riesame, al fine di ovviare agli inconvenienti sopra indicati. (4-14428)

RISPOSTA. — Effettivamente l'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, finora ha dato luogo a qualche disfunzione e lungaggine.

Le difficoltà non sono da imputare in alcun modo all'amministrazione e alla riorganizzazione dei suoi uffici periferici, ormai da tempo completata mediante la costituzione e con la piena operatività dei recapiti periodici delle sezioni circoscrizionali istituite ai sensi della legge n. 56. Esse, invece, sono il risultato di alcuni condizionamenti posti dalla legge e dalle procedure di per sé complesse.

In particolare si fa rilevare che i ritardi nelle assunzioni sono state finora causate soprattutto dall'alto tasso di rinunce da parte di lavoratori avviati alle selezioni, spesso residenti in località molto distanti dal luogo dell'attività lavorativa.

L'inconveniente derivava dall'applicazione del ventesimo comma dell'articolo 16 che consentiva al lavoratore disoccupato di iscriversi, oltre che nella circoscrizione di residenza in una seconda sezione circoscrizionale anche di una regione diversa. Significativamente durante la vigenza della disposizione non più del 20 per cento dei lavoratori non residenti avviati a selezione venivano effettivamente assunti.

Per porre riparo a tali inconvenienti furono introdotti alcuni correttivi già in sede di attuazione della previsione legislativa, in particolare con riguardo alle assunzioni a tempo determinato da effettuare nei casi di urgenza espressamente previsti.

Infine, la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 16 è stata oggetto di una serie di interventi legislativi finalizzati a

rimuovere in radice la causa delle menzionate disfunzioni. Apposite norme abrogatrici sono state ripetutamente inserite in decreti-legge decaduti e più volte ripresentati. L'ultima è contenuta nel decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337 che sostituisce la disposizione abrogata con la previsione della facoltà per il lavoratore disoccupato di ottenere esclusivamente il trasferimento dell'iscrizione, ferma restandone l'unicità.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PACETTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

ad Ancona operano due strutture dell'INAIL denominate Ancona 1 e 2 a cui fanno capo le pratiche relative agli assicurati di tutte le province;

tale divisione attuata con la meccanizzazione dei servizi era funzionale all'accrescimento della produttività dei servizi;

attualmente la struttura denominata Ancona 1 ha dimezzato l'orario di apertura degli sportelli al pubblico per il ramo infortuni, limitandolo a tre giorni, e ridotto quello del ramo rendita addirittura a soli due giorni;

tale decisione crea grave ed ingiustificato disagio agli utenti, che peraltro vengono, del tutto incomprensibilmente, a ricevere una risposta in termini di servizi del tutto diversa da quella resa, nello stesso edifici, dall'altra struttura INAIL denominata Ancona 2 —:

quali provvedimenti intenda assumere con ogni urgenza per rimuovere la situazione sopra denunciata e garantire il regolare quotidiano funzionamento dei servizi di sportello di entrambe le strutture INAIL di Ancona. (4-18176)

RISPOSTA. — Per quanto concerne l'entità de carico di lavoro e per la tipologia stessa degli adempimenti assolti l'unità Ancona 1 gestisce 15.000 posizioni assicurative (in

corso) e 11.000 rendite ed eroga direttamente le prestazioni agli aventi diritto, Ancona 2 si avvale del decentramento presso i centri di responsabilità di Jesi e Fabriano, con l'eccezione della sola gestione a stralcio di circa 5.000 rendite. Il problema della carenza di personale, inoltre, ha per Ancona 1 un'incidenza maggiore.

Per tali motivi si è creata, nell'ambito della sede Ancona 1, una pesante situazione di lavoro arretrato, il cui espletamento era impedito dall'afflusso cospicuo e costante di utenti allo sportello.

Tale unità, pertanto, ha attuato una contrazione temporanea dell'orario di apertura dello sportello prestazioni, al fine di incrementare la produttività nei giorni di chiusura, di consentire lo smaltimento dell'arretrato ed erogare le prestazioni all'utenza in tempi più ristretti. L'INAIL ha, inoltre, fatto presente che gli interessati provenienti dall'area extraurbana sono sempre stati ricevuti, anche al di fuori dell'orario di apertura, per risolvere i problemi esposti e che gli utenti che devono consegnare qualche documento hanno a disposizione, tutti i giorni della settimana, una idonea cassetta postale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di grazia e giustizia e del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

con interrogazione n. 4-12194 del 26 gennaio 1982 il primo dei sottoscritti interroganti chiese di conoscere se fosse noto l'esito degli accertamenti giudiziari disposti dalla Procura della Repubblica di Roma relativamente a gravissimi episodi che coinvolgerebbero precise responsabilità della Cassa per il Mezzogiorno relativamente alla « manipolazione » degli appalti conferiti nel quadro del progetto speciale di disinquinamento del golfo di Napoli; i motivi degli assurdi ritardi nell'esecuzione dei lavori, ritardi che hanno concretato ulteriore danno per l'ambiente, l'igiene e la sanità pubblica, le attività turistiche e

commerciali nell'area in parola; i tempi ulteriori prevedibili perché il progetto trovi piena esecuzione;

in data 13 aprile 1982 il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con nota 4255/999 rispose che la Cassa per il Mezzogiorno aveva comunicato che fino alla stessa non era ancora noto l'esito dell'accertamento disposto dalla Procura della Repubblica di Roma relativamente a due opere del Progetto speciale per il disinquinamento del golfo di Napoli e che per quanto atteneva lo stato di attuazione dello stesso progetto speciale, l'impegno complessivo fino ad allora assunto con l'approvazione di 110 progetti ammontava a lire 1.526,325 miliardi, cui corrisponde un importo di lire 1.109.460 miliardi per lavori a base d'appalto. Di tale complessivo impegno di lire 1.526,325 miliardi, lire 105,048 miliardi corrispondevano all'importo di progetti ultimati, lire 1.302,089 miliardi all'importo di progetti in corso di esecuzione (compresi quelli di recente affidamento), lire 119,188 miliardi all'importo di progetti la cui esecuzione, allo stato, era per vari motivi sospesa, ovvero in fase di avvio —:

se dopo 6 anni sia noto l'esito degli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Roma su due opere del PS, e quali per ciascuna di esse, siano;

quale sia la dislocazione dei 110 progetti, quale la loro entità (anche a base di appalto), quale lo stato di attuazione di ciascuno, disaggregando e specificando quelli ultimati, quelli avviati e non conclusi, quelli mai avviati, con l'indicazione — per ciascuno di quelli tuttora fermi o sospesi — delle ragioni;

quale sia l'importo complessivo ad oggi stanziato ed erogato;

quali siano i motivi della differenza tra le somme impegnate dai progetti e quelle relative ai soli lavori a base di appalto;

essendo trascorsi già alcuni lustri dall'avvio del Progetto speciale per il disinquinamento del golfo di Napoli quali siano

le ragioni e le responsabilità di ritardi ultradecennali ed in quali tempi si valuti che esso possa essere finalmente completato;

quali responsabilità penali siano state sinora accertate e sanzionate nell'intera, sconcertante vicenda e quali siano i nomi degli imprenditori e dei funzionari coinvolti nelle vicende giudiziarie che hanno accompagnato passo passo la sconcertante vicenda grazie alla quale il mare del golfo di Napoli è divenuto sinonimo di una colossale fogna, con danni immensi alla salute dei cittadini, ed alla economia turistica dell'intera zona. (4-10687)

RISPOSTA. — *Il progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli — formulato dal CIPE, con delibera in data 4 agosto 1972, ai sensi della legge n. 853 del 1971 — è stato approvato dal CIPE stesso il 10 ottobre 1979 nella sua configurazione tecnica, economica e programmatica.*

Ai singoli lotti esecutivi si è dato corso, a termini di legge, da parte della cassa per il Mezzogiorno e dall'agenzia ad essa succeduta.

I progetti esecutivi sono stati sottoposti al preventivo parere tecnico ed economico della delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici prevista dal testo unico n. 218 del 1978.

L'attuazione dei progetti è avvenuta su delibere assunte in conformità della legge dagli organi di amministrazione della cassa per il Mezzogiorno e successivamente dell'agenzia.

L'esecuzione è avvenuta in conformità al regolamento n. 350 del 1985 ed i lavori sono stati controllati e collaudati da Commissione già in corso d'opera.

In conformità a direttive del CIPE, la cassa per il Mezzogiorno, ed oggi l'agenzia per il Mezzogiorno, ha reso e rende relazioni dettagliate semestrali, che, tramite il ministro per il Mezzogiorno, vengono presentate al CIPE.

Dall'esame dell'ultima relazione è possibile ricavare i dati di natura tecnica, esecutiva ed economica richiesta dagli Onorevoli interroganti.

Si segnala pertanto che, sul complesso di impianti previsti nel reticolo fondamentale a servizio di oltre dieci milioni di abitanti equivalenti, ne sono in funzione sette (Cuma, Napoli Nord, Acerra, Nola, Foce Regi Lagni, Salerno, Solofra), mentre il depuratore di Caserta è in fase di avvio; dopodiché sarà in funzione circa il 55 per cento della complessiva potenzialità depurativa.

Per tre depuratori (Napoli est, Foce Sarno, Alto Sarno) i lavori sono temporaneamente sospesi in attesa del parere della regione sugli adeguamenti progettuali conseguenti l'adozione da parte della regione stessa del piano regionale di risanamento delle acque.

I livelli di qualità degli effluenti degli impianti in esercizio sono conformi alle leggi.

Allorché saranno stati completati gli anzidetti tre depuratori i cui lavori sono attualmente sospesi, si sarà realizzato il maggiore sistema italiano di disinquinamento delle acque, a servizio di un territorio di circa 2.900 chilometri per una popolazione pari a 10.442.000 abitanti equivalenti.

Quanto agli accertamenti giudiziari riconnessi a due opere comprese nel progetto speciale, il Ministero di grazia e giustizia ha fatto presente che alcuni di essi sono ancora in corso, essendo insorto un conflitto di competenza tra l'autorità giudiziaria di Napoli e di Roma, mentre altri risultano definiti con sentenza del giudice istruttore del tribunale di Napoli che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di cinque indiziati perché il fatto non sussiste e di non doversi procedere nei confronti di altri diciassette per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione. Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto appello sei interessati, che sono risultati definitivamente prosciolti dal reato di interesse privato con la formula perché fatto non sussiste.

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Fiorino.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale,*

dell'ambiente e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che con delibera n. 4561 del 14 dicembre 1988, divenuta esecutiva per una « provvidenziale » scadenza di termini, la giunta provinciale di Napoli, ormai ai vertici italiani delle più esemplari operazioni clientelari, decise di istituire « 10 borse di studio annuali per specializzazione in materia di analisi ambientale con tirocinio presso il servizio tutela ambientale »; in relazione alla squallida vicenda che ad altro non mirava se non ad effettuare una surrettizia assunzione in violazione delle leggi sul collocamento, con la corresponsione ai « fortunati » di uno « stipendio » mensile di lire un milione, i consiglieri provinciali del MSI di Napoli, dottor Bruno Esposito ed Antonio Tajani, presentarono il 13 febbraio 1989 un atto ispettivo denunciando il reale contenuto della scandalosa vicenda, e sottolineando che la « commissione » per la selezione dei candidati e il livello di professionalità richiesto agli stessi erano assolutamente inadeguati alle esigenze, semmai effettive, chiedendo infine, la sospensione della esecutività della delibera —:

se risultino rispondenti al vero le insistenti voci di spartizioni dei posti tra esponenti del pentapartito, del PCI e del CORECO;

se risulti esatto che la disinvolta e squallida operazione sia stata ripetuta impudentemente anche quest'anno;

se risulti rispondente al vero che i « borsisti » dello scorso anno hanno promosso od intendano promuovere un giudizio, e comunque hanno elevato una rivendicazione in ordine al riconoscimento della costituzione di un rapporto impiegatizio;

quali accertamenti abbiano svolto od intendano svolgere gli uffici periferici competenti del Ministero del lavoro per verificare la esistenza di violazione delle leggi e per perseguirle, essendo del tutto intollerabili i privilegi clientelari elargiti dalla provincia di Napoli in danno delle decine di migliaia di disoccupati napoletani che ingenuamente ma correttamente credono che solo in virtù delle leggi dello Stato e

non per meriti di partito si possa o si debba aspirare all'inserimento occupazionale;

se risulti che la procura della Repubblica abbia a sua volta svolto accertamenti o li intenda svolgere in ordine alle evidenti illegittimità della squallida vicenda.

(4-15079)

RISPOSTA. — *Le funzioni istituzionali dell'amministrazione provinciale comportano complesse attività operative (autorizzazione e controllo degli scarichi a mare, prevenzione dell'inquinamento atmosferico, controllo dello smaltimento dei rifiuti), per il cui svolgimento la provincia può avvalersi delle strutture delle unità sanitarie locali o intervenire direttamente con proprio personale.*

A tal fine la giunta provinciale di Napoli nel 1988 ha ravvisato l'opportunità di istituire dieci borse di studio annuali del valore di dodici milioni, da corrispondere in rate mensili, a giovani diplomati di età non superiore ai 28 anni.

L'ispettorato del lavoro di Napoli, che ha svolto accurati accertamenti in merito ai fatti evidenziati nel documento parlamentare, ha reso noto che nel 1989 sono state istituite ed assegnate altre cinque borse di studio con le stesse modalità delle precedenti.

Da una relazione del servizio ecologia dell'amministrazione provinciale è emerso inoltre che il periodo di tirocinio dei giovani borsisti, iniziato il 12 luglio 1989, si è tradotto in primo luogo in una attività di studio e di preparazione professionale.

Tale tirocinio ha comportato inoltre la frequenza di corsi di formazione sulle tematiche ambientali, la partecipazione ad alcuni stages presso aziende operanti nel settore e la effettuazione di visite guidate presso i principali impianti di depurazione e smaltimento dei rifiuti.

Questo complesso di attività secondo quanto riferito dall'ispettorato dopo aver sentito gli interessati, è stato svolto dai borsisti osservando scrupolosamente l'orario di lavoro fissato per i dipendenti dell'amministrazione provinciale, nonché rispettando le disposizioni impartite dai capi degli uffici ai quali i giovani sono stati assegnati.

All'organo ispettivo non risulta peraltro che i borsisti abbiano intrapreso azione legale per ottenere il riconoscimento della costituzione di un rapporto impiegatizio con l'ente provincia.

L'ispettorato del lavoro, comunque, ha ritenuto opportuno riferire i fatti all'autorità giudiziaria competente per le opportune valutazioni di merito.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

con legge n. 160 del 1988 si consentiva l'assunzione straordinaria di 2.000 unità presso il Ministero in indirizzo, con contratto di diritto privato per 12 mesi, motivando tale deroga alle procedure di collocamento al lavoro con la urgente (si noti: urgente) necessità di approntare l'informatizzazione degli uffici, ma a tutt'oggi — così va la burocrazia italiana — non si è ancora proceduto a tali assunzioni —:

per quali motivi non è stato dato corso al suddetto reclutamento;

se non si ritengano venuti clamorosamente meno i motivi di urgenza addotti all'epoca dell'approvazione della legge in questione;

quali sono i criteri previsti per la selezione del personale che doveva essere assunto a tempo determinato;

per quali motivi nel decreto attuativo della legge 160 del 1988 si è attribuito maggior punteggio al colloquio rispetto ai titoli;

se non ritenga che tale criterio non possa che causare arbitrii delle commissioni, e/o favoritismi e discriminazioni;

come siano composte le commissioni esaminatrici e da chi nominate. (4-16961)

RISPOSTA. — *Il lungo periodo occorso per la definizione della procedura di recluta-*

mento delle 2.000 unità di personale da assumere ai sensi della legge n. 160 del 1988, è da imputare principalmente al gran numero di domande pervenute (oltre 100.000 complessivamente).

Comunque, in data 21 maggio 1990, con l'immissione in servizio dell'ultimo contingente di personale (quello assunto nella regione Sardegna), è stata completata la procedura di reclutamento prevista dalla legge.

In ordine ai criteri impiegati per le selezioni del personale da assumere, si fa presente che essi sono stati resi noti mediante la pubblicazione del provvedimento determinativo nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1988 — quarta serie speciale n. 55.

Si rileva infine che vincitori dei rispettivi concorsi regionali sono risultati in prevalenza quei candidati in possesso del più elevato punteggio per titoli.

Pertanto, l'aver attribuito maggior punteggio al colloquio, non è cosa che abbia di per sé potuto agevolare arbitrii o favoritismi da parte delle commissioni esaminatrici, al contrario ha permesso di dare un peso non residuale all'accertamento dei requisiti di professionalità. Le varie commissioni erano composte prevalentemente da funzionari di questo ministero, con sede di servizio nella regione di espletamento del concorso, e sono state nominate con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986.

Per completezza, infine, si fa presente che la durata dei contratti stipulati con il personale in questione è stato elevato da dodici a ventiquattro mesi dall'articolo 19 del decreto-legge n. 344 del 1990 convertito nella legge 23 gennaio 1991 n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 1991).

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

presso la Società di Vigilanza ASSI-POL S.r.l. con sede in via Cola di Rienzo

n. 285 a Roma, la gestione del personale risulta essere soggetta a discriminazioni, favoritismi e violazioni dello statuto dei lavoratori, nonché del contratto collettivo nazionale di categoria;

la società ha 250 dipendenti circa, dei quali più della metà assunti con contratto di formazione, con un continuo, e spesso illegittimo *turn-over* del personale assunto in via clientelare e licenziato arbitrariamente;

il direttore, pur non avendo — sembra — adeguati titoli di polizia, dispone a proprio piacimento del personale imponendo continuamente la propria volontà e le condizioni di lavoro delle guardie risultano essere precarie oltretutto pericolose per esse;

gli R.S.A. e gli iscritti alla CISNAL sono discriminati e perseguitati con pratiche subdole di suggestione psicologica e condizionamenti vari —:

quali provvedimenti al riguardo ritengono di assumere;

se vogliono promuovere un'indagine delle condizioni di lavoro e la gestione del personale nella ASSIPOL S.r.l. di Roma.
(4-19059)

RISPOSTA. — *L'ispettorato provinciale del lavoro di Roma ha eseguito accertamenti presso l'azienda Assipol Srl al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle violazioni denunciate nell'interrogazione presentata.*

All'epoca degli accertamenti, completati nel maggio 1990, i lavoratori occupati alle dipendenze della società sono risultati essere 394.

Dalla data di costituzione (11 maggio 1979) ad oggi, la società ha assunto complessivamente 574 dipendenti, dei quali:

148 hanno rassegnato le dimissioni;

27 sono stati licenziati;

1 è attualmente detenuto e considerato licenziato;

2 sono deceduti.

Dal mese di agosto 1987 l'Assipol ha dato vita a propri progetti di formazione utilizzando lo speciale rapporto previsto dalla legge n. 863 del 1984.

È risultato che sono stati stipulati 214 contratti di formazione-lavoro, con altrettanti lavoratori, dei quali:

183 sono attualmente in forza (incluse 19 unità confermate con contratto a tempo indeterminato a conclusione del progetto);

27 hanno rassegnato le dimissioni;

1 è stato licenziato per giusta causa;

3 sono attualmente sospesi in attesa di rinnovo del porto d'armi.

L'esame di tali dati, secondo quanto comunicato dall'ispettorato, induce ad escludere che presso l'Assipol vi sia stato un avvicendamento del personale censurabile sotto il profilo della legittimità.

Ciò tenuto conto non solo che i dimissionari sono per la maggior parte lavoratori non assunti con contratto di formazione, ma anche in considerazione della effettiva motivazione della cessazione del rapporto, quale è risultata dall'esame della documentazione in atti presso l'azienda e dalle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti sindacali.

L'Assipol, attesa la peculiare attività svolta, procede alle assunzioni tramite selezione attitudinale degli aspiranti valutando le loro capacità; nessuna indagine ulteriore viene espletata poiché gli accertamenti sulla condotta del candidato sono effettuati dagli organi di polizia al fine del rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi.

In ordine ai licenziamenti è risultato che, a seguito di ricorso giurisdizionale, il giudice, con provvedimento d'urgenza, ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro con riguardo a 6 dei 27 lavoratori licenziati; nei confronti di altri 5 il licenziamento è stato dichiarato legittimo, mentre all'epoca dell'accertamento era ancora in corso il giudizio relativo ad altri 9.

I restanti 7 lavoratori hanno definito la vertenza mediante transazione giudiziale.

Dalla documentazione acquisita è emerso che il personale addetto alla vigilanza ha eseguito prestazioni lavorative non solo oltre

il limite previsto dal CCNL, ma anche oltre quello stabilito dal regio decreto 10 settembre 1923 n. 1955.

Per l'infrazione accertata l'ispettorato ha provveduto a quantificare l'ammenda e a predisporre il relativo rapporto da inviare all'autorità giudiziaria.

Non sono emerse, invece, nel corso delle indagini, le violazioni riguardanti i riposi giornalieri, settimanali ed annuali.

Le risultanze degli accertamenti fanno ritenere che le condizioni nelle quali i dipendenti dell'Assipol svolgono il proprio lavoro non sono tali da presentare un grado di pericolosità superiore a quello normalmente collegato alla natura del servizio prestato.

Con riguardo all'affermato comportamento discriminatorio dell'azienda, il rappresentante della Cinal ha dichiarato per iscritto di non essere oggetto di discriminazioni e persecuzioni, né di essere sottoposto a condizionamenti di sorta; la stessa circostanza è stata confermata dai rappresentanti aziendali delle organizzazioni CGIL-CISL-UIL.

Il rappresentante del quarto sindacato esistente in azienda, la Sinalv-Cisal' ha invece segnalato che nell'assegnazione dei turni di lavoro la direzione aziendale discrimina il personale sulla base della appartenenza a certe organizzazioni sindacali.

Sulla base del fatto denunciato dal sindacalista sono stati esaminati 91 turni di servizio settimanali che hanno interessato l'intero personale dipendente. Non sono emerse discriminazioni poiché il servizio di piantonamento fisso, che rappresenta quello di maggior disagio ed in cui consiste l'85 per cento dell'intera attività svolta dalla società, è risultato congruamente distribuito tra il personale dipendente. Le assegnazioni a tale servizio interessano, infatti, il 95 per cento dell'organico.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PARLATO e MANNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nel 1988 fu bandito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il concorso per titoli ed esami a 1.000 posti per l'assunzione di personale da adibire a mansioni del IV livello retributivo, per un periodo non superiore a 12 mesi;

detto concorso è stato regolarmente espletato, le graduatorie rese definitive ed i documenti necessari presentati dai vincitori sin da un anno;

la stessa situazione si è verificata per analogo concorso, bandito contemporaneamente dallo stesso Ministero per il VI livello —:

per quali motivi non si dia corso alle relative assunzioni;

quali iniziative al riguardo intenda assumere. (4-19063)

RISPOSTA. — Le procedure straordinarie di assunzione di 2.000 unità di personale, da inquadrare nei livelli retributivi IV e VI, sono state completate in tutte le regioni individuate dalla legge che ne ha previsto l'espletamento (legge 20 maggio 1988, n. 160). Al riguardo si precisa che in data 21 maggio 1990 è stato immesso in servizio l'ultimo contingente di personale assunto ai sensi della legge citata, destinato agli uffici del lavoro ubicati nella regione Sardegna.

Per completezza, infine, si fa presente che la durata dei contratti stipulati con il personale in questione è stato elevato da dodici a ventiquattro mesi dall'articolo 19 del decreto-legge n. 344 del 1990 convertito nella legge 23 gennaio 1991 n. 21. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 1991).

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PARLATO e MANNA. — Al Governo. — Per conoscere:

quali somme ed in quali date sono state accreditate al comune di Irsina (MT) per la ricostruzione degli immobili dan-

neggiati dal sisma del novembre 1980 (a norma della legge n. 219 del 1981);

presso quali istituti bancari ed in quali date le somme sono state versate in deposito dal comune, quali interessi sono stati maturati e quale tasso in favore del comune;

in quale epoca le somme sono state prelevate dal comune per destinarle allo scopo per il quale gli erano state accreditate. (4-19406)

RISPOSTA. — *Il comune di Irsina (Matera), classificato gravemente danneggiato a seguito del terremoto del 23 novembre 1980 ha ottenuto sui finanziamenti stanziati dal CIPE l'accredito delle seguenti somme per gli anni 1981-1989:*

Anno 1981 – nessun accredito;

anno 1982 – lire 225.000.000;

anno 1983 – lire 1.752.398.360;

anno 1984 – lire 2.919.988.640;

anno 1985 – lire 5.079.658.000;

anno 1986 – lire 3.781.000.000;

anno 1987 – lire 5.706.418.000;

anno 1988 – lire 6.325.000.000;

anno 1989 – lire 2.349.000.000;

Le somme sopraindicate, accreditate presso la Banca d'Italia, sono state prelevate dal comune in conformità delle norme che disciplinano la materia, ora raccolte negli articoli 20 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 1990), e depositate presso l'istituto bancario Banca Popolare della Murgia – Filiale di Irsina.

Il tasso di interesse riconosciuto al comune d'Irsina è del 10,75 per cento; per interessi attivi sono state corrisposte in totale di lire 580.396.000 mentre per interessi passivi sono state pagate lire 25.742.000.

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Galasso.

PAZZAGLIA e NANIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che in molte parti d'Italia, specialmente nel Mezzogiorno, con particolare riguardo alla Sardegna, nell'ambito delle piccole imprese che operano nel settore del commercio, i datori di lavoro assumerebbero quasi sempre giovani, senza famiglia a carico, per poter usufruire dei vantaggi che derivano loro dai contratti di formazione e lavoro, ma nel contempo obbligherebbero i giovani a firmare, al momento della consegna del salario, ricevute dove l'importo è nettamente superiore alla cifra effettivamente corrisposta;

per conoscere, inoltre, se sia al corrente, e se corrisponda a verità, che a questi giovani i datori di lavoro non riconoscano la tredicesima mensilità e concedono loro ferie nettamente inferiori a quelle contrattuali.

Tenendo presente che il problema della disoccupazione – specie giovanile – è sempre un problema attuale, la cui soluzione, per la natura stessa dell'oggetto, presenta carattere di estrema urgenza costituendo fra l'altro uno dei parametri indispensabili perché una società civile possa definirsi tale, si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti intenda il ministro adottare, e se non ritenga opportuno provvedere ad effettuare le dovute ispezioni e se, per poter arrivare ad un effettivo controllo, non sia ipotizzabile la possibilità di obbligare il datore di lavoro a corrispondere i dovuti pagamenti con assegno bancario, si da disporre di una ricevuta e di una prova attendibile. (4-11390)

RISPOSTA. — *L'ispettorato regionale del lavoro di Cagliari ha comunicato che, effettivamente, nella generalità dei casi le aziende procedono all'assunzione di lavoratori non coniugati e senza carichi familiari, anche perché nella fascia di età (fino a 29 anni), prevista dalla legge per simili assunzioni, non sono numerosi i lavoratori coniugati e con familiari a carico.*

Dagli accertamenti espletati sono emersi, peraltro, alcuni casi di aziende commerciali che hanno proceduto al licenziamento di personale anziano e con familiari a carico, per sostituirlo con lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro più convenienti per le note agevolazioni di legge.

In relazione, poi al trattamento economico, è stato riscontrato un caso di azienda medio commerciale che, pur corrispondendo la regolare retribuzione a mezzo di assegni bancari, la decurtava, poi, facendosi restituire parte della somma subito dopo la riscossione. La stessa procedura veniva seguita anche in occasione della corrispondenza della 13^a e 14^a mensilità, con la differenza che detti importi dovevano essere, poi, interamente restituiti.

Un altro caso posto in evidenza riguarda una lavoratrice che non ha goduto delle ferie per sua espressa richiesta e quello di quattro lavoratori che, contrariamente a quanto indicato nei contratti di formazione e lavoro, venivano adibiti a lavori di manovalanza e carico e scarico.

In tali casi sono stati adottati i provvedimenti per la trasformazione dei contratti di formazione in contratti a tempo indeterminato ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura percentuale stabilita dalla legge per i lavoratori comuni.

In definitiva, pur non potendo escludere l'esistenza di altre violazioni contrattuali e di legge poste in essere nei confronti di tali lavoratori, considerata la comprensibile reticenza degli interessati a denunciare tali anomale situazioni agli organi di vigilanza, specie in costanza di rapporto di lavoro, si assicura che gli ispettorati del lavoro della Sardegna stanno attuando un programma di visite sistematiche per verificare la corretta attuazione dei contratti di formazione e lavoro, con risultati alquanto significativi, procedendo, in diversi casi, previo parere favorevole della commissione regionale per l'impiego, all'annullamento dei rapporti in atto perché sostanzialmente illegittimi o non correttamente attuati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PAZZAGLIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se siano a conoscenza che:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha in corso la distribuzione del Mod. 201 (pensioni Tesoro - INPS - enti pubblici);

b) che in questi modelli, nel riquadro riservato alla indicazione del comune o dello Stato estero di nascita, per i cittadini italiani nati nei territori già compresi nei vecchi confini, e ceduti ad altri Stati, in applicazione del trattato di pace firmato a conclusione dell'ultimo conflitto mondiale, viene indicato, ad esempio: Jugoslavia;

essendo noto che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1989 è stata pubblicata la legge 15 febbraio 1989 n. 54, per cui le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali o qualsiasi altro ufficio nel rilasciare atti o documenti a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana, « hanno l'obbligo - dice la legge - di riportare unicamente il nome italiano del comune senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene », se non ritengano di dover - con urgenza - intervenire nei confronti dell'INPS per richiamarlo al rispetto ed alla applicazione delle leggi della Repubblica, annullando i modelli già distribuiti e rinnovandone la consegna con altri formulati secondo il disposto della citata legge.

(4-19108)

RISPOSTA. — L'errata indicazione sui modelli 201 del comune di nascita per alcuni cittadini italiani nati nei territori ceduti alla Jugoslavia è dovuta alla inesatta acquisizione in archivio del relativo dato all'atto della liquidazione della pensione.

In attesa di poter individuare tutte le pensioni erogate a beneficiari per i quali in archivio risulta memorizzata come località di nascita la Jugoslavia, l'istituto ha provveduto nel frattempo a modificare i programmi di emissione di tali modelli in maniera che venga omessa, per i pensionati in questione, la località di nascita.

Gli interessati potranno pertanto richiedere alla competente sede un duplicato del modello 201 così rettificato.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, con riferimento a precedente atto di sindacato ispettivo ed alla risposta del Ministro, se lo stesso Ministro non ritenga di mutare opinione circa l'opportunità di costruire il nuovo Ospedale militare di Cagliari nella zona delle Caserme sul viale Poetto, e non ritenga invece di dare corso alla soluzione prevista in area di Monserrato; ciò in quanto non hanno rilievo le osservazioni circa la necessità di trasferimento di militari di leva bisognosi di controlli ospedalieri sia per il modesto numero di detti, sia per la possibilità di trasporto giornaliero con mezzi militari.

L'interrogante fa osservare che è indispensabile superare la difficile situazione di stallo che rischia di procrastinare eccessivamente, magari per parecchi anni, l'urgente liberazione degli attuali, peraltro superati ed insufficienti locali di S. Michele. (4-22013)

RISPOSTA. — *Come rappresentato in relazione alla precedente interrogazione n. 4-17473, risposta pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 2 luglio 1990, sulla richiesta del comune di Cagliari di trasferire quell'ospedale militare in località Monserrato, anziché nell'area verso la quale era orientata l'amministrazione militare, si è in una situazione di stallo a causa di una presa di posizione della regione sul punto della sorte del vecchio nosocomio.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che il signor Greco Giovanni nato il 28 giugno 1927, in data 13 luglio

1987 ha presentato domanda di pensione di vecchiaia alla sede INPS di Catania;

con modello TE08 del 24 gennaio 1988 la predetta sede dell'INPS ha liquidato la pensione n. 10021689 categoria VO «in via provvisoria» —

quali provvedimenti ritiene di dovere adottare al fine di indurre la sede di Catania dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a liquidare in via definitiva la pensione di vecchiaia del signor Greco Giovanni. (4-17750)

RISPOSTA. — *La pensione del signor Greco è stata trasformata da provvisoria in definitiva in data 18 aprile 1990.*

L'istituto ha inoltre chiarito che la prestazione era stata liquidata in via provvisoria soltanto ai limitati effetti della concessione degli assegni familiari per la moglie, mentre i dati relativi alla contribuzione ed alla retribuzione erano stati considerati nella misura spettante fin dalla liquidazione originaria.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL), sede di Ragusa, a decurtare, di circa 70.000 lire mensili, la già magra rendita n. 004346, intestata al signor Mariano Spallina nato a Nicosia (Enna) il 16 febbraio 1931, al quale non è stato dato alcun chiarimento in merito mentre, peraltro, in sede di revisione, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico, gli veniva riconfermata la rendita nella misura iniziale del 35 per cento. (4-19148)

RISPOSTA. — *L'INAIL ha ripristinato in data 18 aprile 1990, la quota integrativa della rendita spettante al signor Mario Spallina per la figlia Maria, studentessa universitaria.*

Le somme relative, compresi gli arretrati delle quote non corrisposte dalla data di cessazione (giugno 1989) ad oggi, sono state poste in pagamento con il rateo del mese di giugno 1990.

L'istituto ha fatto presente che le quote di rendita per i figli studenti vengono automaticamente soppresse in caso di mancata produzione dei documenti che attestino il perdurare del diritto a beneficiarne, salvo poi essere ripristinate quando ciò avviene. Per il caso in questione, i tempi del ripristino si sono allungati a causa delle concomitanti operazioni di sistemazione a caricamento di nuovi archivi dati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

PELLEGATTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che: in territorio di Somma Lombardo, provincia di Varese, esiste da anni un poligono di tiro a segno con 1578 soci in piena attività; il poligono confina con una discarica gestita dai fratelli Milanese SpA, che nel 1984 iniziò le pratiche per permutare il poligono (cui si sta avvicinando con lo scavo) con altro da costruire a proprie spese sempre nel comune di Somma Lombardo in località Beltramada.

Mentre le pratiche ed il progetto si trovano presso l'ufficio poligoni dell'UITs giunge il parere negativo del Parco del Ticino, nella cui area si viene a collocare, motivato dalla previsione di una zona di silenzio venatorio.

Venuta quindi a mancare la possibilità di costruzione di un nuovo poligono, non è più possibile autorizzare la dismissione temporanea dell'area (del vecchio poligono) per favorire l'espansione della locale discarica, in quanto la stessa è interessata ad un progetto di ampliamento del poligono stesso; inoltre, mentre lo SME-Unn. Infrastrutture con lettera dell'11 settembre 1990 autorizzava la dismissione temporanea, la locale sezione del tiro a segno di Somma ne richiedeva la revoca, in quanto la lettera del Ministero della difesa parlava

di permuta con attrezzatura analoga e non di dismissione. Si tenga presente che il piano regolatore vigente destina l'area a zona F3 per attività culturali e di svago con esclusione di qualsiasi altra destinazione, inclusa quella estrattiva e di discarica.

Atteso che nel 1994 saranno assegnati all'Italia i campionati mondiali di tiro (a Milano), il poligono di Somma, ristrutturato come da progetto, sarebbe l'unico in grado di ospitare la specialità di tiro a 300 metri (arma libera: fucile *standard*) nel raggio di 50 chilometri — se non ritenga il ministro di attivarsi per chiedere la revoca della sopradetta dismissione. (4-22140)

RISPOSTA. — *L'auspicata revoca del provvedimento di dismissione temporanea di parte del poligono di Somma Lombardo è stata già disposta.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.

PETROCELLI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 9 aprile 1989, è stata depositata presso il tribunale di Campolongo la sentenza a carico di numerosi imputati, tra i quali il signor Giovanni Mastrogiovanni, sindaco di Guardiaregia (CB) e presidente della comunità montana del Matese;

«è emerso — come si legge nella sentenza — che l'organizzazione diretta dal Giambattista provvedeva alla raccolta dei risparmi degli emigrati, alla conversione della valuta in lire italiane, alla introduzione clandestina di essa in Italia e, quindi, all'invio ai familiari rimasti in Italia di un assegno circolare e/o bancario per il controvalore della valuta consegnata in Canada dall'emigrato. Venivano così introdotte in Italia banconote nazionali anziché valuta estera, come invece si sarebbe verificato in condizioni normali, e gli interessati speculavano, ottenendo un profitto sul cambio. Era proprio il Mastro-

giovanni a ricevere le somme in lire dal Canada e ad inoltrarle sottoforma di assegni circolari e/o bancari ai destinatari in Italia... »;

« ... tali risultanze hanno trovato — continua la sentenza —, sia nel rapporto giudiziario e negli allegati, che nei successivi accertamenti, riscontri certi, obiettivi ed assolutamente inequivoci »;

in particolare, Giovanni Mastrogiovanni e Michele Giambattista sono stati dichiarati « colpevoli del delitto loro ascritto al capo b) — proced. pen. n. 157 del 1983, — in essa assorbita la imputazione di cui al capo d) —, stesso procedimento, esclusa l'aggravante del pregiudizio alla bilancia dei pagamenti e con le attenuanti generiche per tutti e due, prevalenti sull'articolo 112, n. 1, del codice penale, e perciò condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione e lire tre miliardi cinquecento milioni di multa, nonché, in solido, al pagamento delle spese processuali e, il primo, anche a quelle di custodia preventiva »;

a causa dei danni ricevuti il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano cambi si sono costituiti parte civile nel giudizio di primo grado —:

se non ritengono, ognuno per la propria competenza, di dover garantire l'autotutela dell'amministrazione e il rispetto dell'immagine di chi dirige la cosa pubblica;

quali iniziative sono state prese o si intendono prendere per difendere i cittadini onesti e gli interessi dello Stato anche in sede di eventuale appello della sentenza surrichiamata. (4-18410)

RISPOSTA. — *I reati valutari accertati dalla sentenza di cui è cenno nell'interrogazione sono stati depenalizzati con legge 21 ottobre 1988 n. 455. Per tali fatti la legge prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative, contemplate dalle norme valutarie per gli illeciti non costituenti reato, di pari valore (articolo 1, comma 2, della legge n. 455 del 1988). Le sanzioni, ai sensi*

dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, vengono accertate dall'ufficio italiano cambi, con l'intervento della Banca d'Italia e del nucleo speciale di polizia valutaria, ed applicate con decreto del Ministro del tesoro (articolo 25 ss. del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988).

L'avvenuta delocalizzazione provoca l'estinzione del processo penale e dei suoi effetti. In ogni caso, gli atti vengono trasmessi all'ufficio italiano cambi per l'istruzione della procedura di applicazione della sanzione amministrativa.

Per quanto riguarda, in particolare, il contesto amministrativo a carico di Mastrogiovanni Giovanni ed altri, si precisa che il relativo fascicolo, restituito dall'ufficio italiano dei cambi, è stato inviato alla commissione consultiva per le infrazioni valutarie per il parere di competenza di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148).

In ordine, poi, alla costituzione di questa amministrazione come parte civile nel processo di primo grado, si fa presente che la determinazione in sede giudiziaria del danno erariale conseguente ad illecito valutario risulta, come rilevato anche dall'avvocatura generale dello Stato, di estrema difficoltà, per l'obiettivo impossibilità di quantificare, in termini efficacemente proponibili in giudizio, il danno civilmente risarcibile.

Si soggiunge, infine, che il Ministero di grazia e giustizia, interessata la procura della Repubblica presso il tribunale di Campobasso, ha riferito che il procedimento a carico di Mastrogiovanni Giovanni e di altri imputati, per reati di esportazione di valuta italiana all'estero, di cui alla legge 23 dicembre 1976, n. 863 è stato definito dal tribunale di Campobasso, in data 9 aprile 1987, con sentenza di condanna nei confronti di Mastrogiovanni e di Giambattista Michele, alla pena di un anno di reclusione e lire tre miliardi e cinquecento milioni di multa e di Comar Corrado e Comar Enzo alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 170.000.000 di multa ciascuno, assolvendo tutti gli altri imputati.

Tale procedimento è, allo stato, pendente per il giudizio di appello presso la Corte di appello di Campobasso.

Il Ministro del tesoro: Carli.

PETROCELLI, PRANDINI, UMIDI SALA, GRILLI, GEREMICCA, MARRI, DI PIETRO, SANNELLA, NARDONE, TOMA, RECCHIA, SANFILIPPO e SAPIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

diverse cooperative di recente costituzione, cooperative delle zone interne del Mezzogiorno, cooperative giovanili (costituitesi ai sensi della legge De Vito), cooperative del terziario, cooperative di abitazione e cooperative agricole in fase di promozione, le quali hanno bilanci di modesta entità come volume di affari e con conti economici in pareggio o in rosso, chiedono di rivedere l'entità del contributo previsto dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, dovuto dagli enti cooperativi per il servizio delle ispezioni ordinarie;

il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 dicembre 1988, opera un aumento del 300 per cento (da 90.000 a 300.000 lire), che appare sproporzionato per le cooperative che vivono in stato di precarietà;

pur condividendo la necessità di adeguare il contributo di revisione sembra opportuno prevedere una differenziazione in relazione alla importanza della cooperativa, alla complessità del bilancio e alla promozione dell'associazionismo nel Mezzogiorno —:

se non ritenga utile sentire anche le associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo. (4-19033)

RISPOSTA. — *L' articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, prevede, com'è noto, per le società cooperative l'obbligo di versare, in relazione al numero dei soci e del capitale versato, un contributo per le spese*

relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le cooperative aderenti alle associazioni nazionali versano tale contributo alla rispettiva associazione. I contributi delle cooperative non aderenti affluiscono in un apposito fondo per la vigilanza del Ministero del lavoro, destinato alla copertura delle spese comunque connesse all'attività ispettiva.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione dell'entità del contributo relativo al biennio 1989/90, è stato acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative nel quale sono ampiamente rappresentate le associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo.

Si fa presente, peraltro, com'è noto, che le problematiche relative a tali cooperative, dette di solidarietà sociale, sono attualmente all'esame della IX Commissione lavoro della Camera dei Deputati in sede legislativa (atto Camera n. 3391 — n. 669, n. 1615).

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PICCHETTI, CIOCCI LORENZO, COLOMBINI, SAPIO, MAMMONE, RECCHIA e TRABACCHINI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società SNIA-BPD ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'avvio della procedura di licenziamento per 570 lavoratori occupati negli stabilimenti di Colleferro (545) e di Ceccano (25);

secondo la società tali lavoratori sarebbero in esubero negli organici dell'azienda in conseguenza della riduzione produttiva di materiale bellico (esplosivi) determinata sia dalle diminuite commesse pubbliche che dalla situazione internazionale con ricadute negative sulle esportazioni;

un taglio così netto nei livelli occupazionali di uno stabilimento come la SNIA-BPD di Colleferro che, storicamente

ha caratterizzato e tutt'ora caratterizza l'economia della zona, non potrebbe non avere conseguenze disastrose dirette sia nelle condizioni di vita di centinaia di famiglie che sui livelli economici e sociali di Colleferro e dell'intera zona;

la situazione del settore industriale collegato alle produzioni belliche richiede particolari interventi tesi a favorire processi di riconversione e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

tale esigenza è particolarmente presente per quanto riguarda la SNIA-BPD di Colleferro dato il tipo di produzioni —:

se non ritenga necessaria una particolare iniziativa del Ministro perché induca la società al ritiro dei licenziamenti favorendo una trattativa sindacale che renda possibile seguire altre strade;

se non ritenga, data la particolare situazione del settore, intervenire con provvedimenti specifici finalizzati alla salvaguardia dei livelli retributivi dei lavoratori;

se d'intesa con altri Ministeri, con la regione Lazio e gli enti locali, non ritenga necessario procedere alla progettazione e realizzazione di interventi nell'area di Colleferro tesi a creare processi di riconversione dello stabilimento e attività produttive nuove capaci di garantire l'occupazione. (4-23010)

RISPOSTA. — *Nel mese di dicembre 1991 presso il ministero è stato siglato dalle parti sociali un verbale d'accordo concernente la situazione della società BPD Difesa e Spazio.*

In tale accordo è stato convenuto quanto segue:

la revoca dei licenziamenti e la richiesta, da parte dell'azienda, del beneficio straordinario di cassa integrazione guadagni per 572 unità con decorrenza 31 dicembre 1990;

l'azienda ha fatto presente l'intenzione di proporsi come produttore europeo di vettori spaziali completi e di voler cogliere tutte le opportunità sul mercato italiano ed inter-

nazionale. In tale contesto il ministero ha assicurato il proprio intervento nei confronti delle amministrazioni ed enti competenti a supporto delle iniziative ed attività dell'azienda stessa;

la società, inoltre, si è dichiarata disponibile ad attivare strumenti utili a favorire il ridimensionamento del problema relativo agli esuberanti del personale, quali:

a) ove possibile, l'attivazione, anche di intesa e con il sostegno delle pubbliche amministrazioni e degli organismi regionali preposti, di corsi di riqualificazione e di aggiornamento professionale finalizzati ad ottenere professionalità più adeguate agli eventuali fabbisogni del mercato del lavoro privato e pubblico;

b) mobilità aziendale, conciliabile con le specifiche professionalità;

c) utilizzazione, qualora compatibile, di ogni forma di pensionamento;

d) dimissioni incentivate;

e) iniziative favorite per forme di lavoro autonomo (cooperative).

La BPD Difesa e Spazio e le organizzazioni sindacali effettueranno verifiche periodiche sull'andamento della situazione, la prima delle quali sarà realizzata entro febbraio 1991.

Si comunica, inoltre, che il ministero ha assicurato il massimo interessamento al fine di un rapido e positivo esito della procedura di concessione del beneficio di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

PIERMARTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

da più parti ed anche in articoli apparsi sulla stampa locale è stato segnalato un pessimo funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della

provincia di Frosinone che produce notevoli disagi per l'utenza;

l'azione amministrativa dei suddetti uffici, istituiti per l'attuazione della politica attiva dell'impiego dalla legge n. 56 del 28 febbraio 1987, risulta appesantita e frenata dal direttore dell'UPLMO che non consente il corretto esercizio delle funzioni loro attribuite bloccando addirittura con provvedimenti del 16 dicembre 1989 una delibera della Commissione circoscrizionale per l'impiego di Anagni adottata per migliorare l'efficienza e la funzionalità del servizio;

lo stesso direttore è responsabile di una gestione del personale caratterizzata da una elevata conflittualità che trova riscontro nei numerosi esposti, reclami e ricorsi del personale che ha prodotto una progressiva disaffezione al lavoro da parte dei dipendenti peggiorando la già precaria situazione dei servizi per l'impiego —

quali accertamenti intenda attuare per verificare le eventuali responsabilità del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

quali iniziative intenda adottare al fine di restituire la giusta autonomia alle commissioni della provincia di Frosinone.
(4-22205)

RISPOSTA. — *Le quattro sezioni circoscrizionali, istituite in provincia di Frosinone dal 1° luglio 1988, svolgono i compiti loro attribuiti dalla lettera e dallo spirito della legge n. 58 del 1987, coadiuvate attivamente dagli organi collegiali istituiti nel loro seno e pienamente operanti. Tali organi collegiali si riuniscono a cadenza settimanale svolgendo un ruolo determinante in tema di politica attiva dell'impiego nell'ambito della provincia.*

Si precisa, inoltre, che il direttore dell'ufficio provinciale di Frosinone non ha mai bloccato con provvedimenti delibere della commissione circoscrizionale per l'impiego di Anagni; non ha dato, invece, esecuzione alla delibera richiamata nell'interrogazione, sulla base di una specifica competenza prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto

ministeriale 20 gennaio 1988, in quanto il problema relativo all'affidamento ai recapiti dei compiti esecutivi era in discussione presso la commissione regionale per l'impiego.

Per quanto riguarda, poi, gli esposti, i reclami e i ricorsi del personale, citati nel documento parlamentare, si esclude l'esistenza di una elevata conflittualità nell'ambito dell'ufficio, mentre risulta che tutto il personale, sia della sede provinciale che delle quattro sezioni periferiche, ha sempre risposto e risponde puntualmente ai tanti e spesso urgenti adempimenti riguardanti i molteplici compiti di istituto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

POLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premezzo che:

il comune di Verona ha deciso la costruzione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in località denominata Cà del Bue;

tale scelta è stata argomentatamente contestata dalle popolazioni e dai coltivatori del luogo;

i terreni interessati alla iniziativa sono stati fatti oggetto di numerosi passaggi di proprietà, nel corso degli ultimi due anni, così da far sospettare che esista un interessamento particolare per la destinazione d'uso ora assunta dagli stessi;

attualmente l'area risulta essere di proprietà della « azienda agricola Cà del Bò s.a.s. » dove soci accomandanti sono i signori Marisa Perazzolo, Laura Liboni, Lorenzo Liboni e, accomandatario, il signor Sergio Perazzolo;

si ha fondato motivo di ritenere che gli atti di compravendita non siano stati finalizzati alla utilizzazione in senso agricolo dei fondi, posto che, tra l'altro, gli ultimi formali acquirenti risulta abbiano rinunciato, verso corrispettivo, ai diritti di acqua irrigua in dotazione al fondo stesso,

con la conseguenza che il costoso impianto fisso irriguo, ivi esistente, rimane inutilizzato, talchè non appare tecnicamente possibile praticare le tradizionali colture primaverili-estive;

l'indennità, nell'ipotesi che tutti i 73,37 Ha di cui si compone l'azienda siano interessati all'esproprio, nel caso di qualifica di coltivatore diretto, in base alle normative vigenti, passerebbe da 3.400 milioni a 10.200 milioni;

che lo SCAU di Verona avrebbe provveduto, a suo tempo, alla cancellazione dei summenzionati soci della « Cà del Bò » dagli elenchi dei coltivatori diretti poichè gli stessi non risultavano dediti alla manuale attività agricola in forma continuativa e prevalente;

su ricorso presentato dal signor Domenico Perazzolo, la commissione provinciale SCAU ha inspiegabilmente provveduto alla reinscrizione dell'intero nucleo (corrispondente alla base sociale della S.a.S.) negli elenchi dei coltivatori diretti con decorrenza 1 gennaio 1988 —

se non ritenga di disporre una indagine sull'operato della commissione provinciale SCAU di Verona;

se non intenda adottare ogni misura di sua competenza per ristabilire una situazione compatibile con la normativa esistente per l'escrizione negli elenchi dei coltivatori diretti. (4-16550)

RISPOSTA. — A seguito delle risultanze dell'ultimo accertamento ispettivo effettuato in data 1° aprile 1989, la commissione provinciale di Verona (di cui all'articolo 12 della legge n. 9 del 1963) ha deliberato la reinscrizione della predetta famiglia Perazzolo negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Avverso tale decisione, è in fase istruttoria presso il servizio per i contributi agricoli unificati un ricorso, presentato dalla Confcoltivatori — comitato provinciale di Verona — per conto e nell'interesse dei propri asso-

ciati, ricorso sul quale si dovrà pronunciare il ministero appena sarà pervenuta la relativa documentazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

POLI BORTONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se ritiene sia corretta la collocazione nella graduatoria ex articolo 16 presso la sezione del collocamento di Lecce della signorina Daniela Nosi (commessa alimentare) rilevata al 7 luglio 1990.

(4-20836)

RISPOSTA. — La signorina Daniela Nasi è iscritta nelle liste di collocamento presso la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Lecce.

Lo scorso mese di maggio l'ufficio ha provveduto a rettificare la sua posizione nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 16 legge n. 56 del 1987. Per un errore materiale, infatti, alla lavoratrice era stata attribuita, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessata mediante la compilazione dell'apposito modulo, un'anzianità di iscrizione nelle liste ordinarie maggiore di quella effettivamente posseduta. Il punteggio relativo è stato così adeguato all'effettiva anzianità di iscrizione (16 ottobre 1986 anziché 14 marzo 1979) e, di conseguenza, alla lavoratrice è stato assegnato il posto in graduatoria che realmente le compete (posto n. 3.162-bis con punti 970 invece di quello n. 63 con punti 879). La rettifica è stata notificata all'interessata con lettera del 28 maggio 1990.

Si precisa inoltre che l'errata posizione in graduatoria, prima che venisse rilevata, non ha provocato nessun indebito vantaggio per l'interessata né alcun pregiudizio per i terzi controinteressati, poichè nei confronti della lavoratrice, comunque, non è stato, disposto alcun avviamento a selezione.

La sezione circoscrizionale di Lecce ha sottolineato infine che, in generale, prima di effettuare qualsiasi avviamento sulla base delle liste, procede al riscontro e alla verifica

dei punteggi attribuiti allo scopo di evitare eventuali errori e indebite posposizioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

POLVERARI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

da oltre 6 anni giace, presso il Ministero dell'industria, la definizione della ripartizione dei compiti fra imprese e agenti di assicurazione e la definizione della ripartizione del caricamento in base agli effettivi oneri sostenuti dalle parti;

per modificare l'iniqua differenziazione di remunerazione degli agenti di assicurazione dovuta al meccanismo delle fasce tariffarie, va introdotto un correttivo, a carico delle imprese di assicurazione inversamente proporzionale al minor premio di tariffa;

il perdurare di tale situazione di incertezza rischia di creare uno scadimento della qualità del servizio e negativi riflessi occupazionali per il settore, nonché una drastica reazione degli agenti di assicurazione che hanno già previsto azioni sindacali fino alla sospensione del servizio nei confronti della clientela —:

quali provvedimenti sono stati assunti in proposito e se in ogni caso il ministro intenda farsi carico della definizione dei compiti degli agenti di assicurazione in materia di RC auto e definire i limiti di compenso delle parti. (4-12131)

POLVERARI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

da oltre sei anni giace presso il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, la definizione della ripartizione dei compiti fra imprese e agenti di assicurazione e la definizione della ripartizione del caricamento in base agli effettivi oneri sostenuti dalle parti;

per modificare l'iniqua differenziazione di remunerazione degli agenti di assicurazione dovuta al meccanismo delle fasce tariffarie, va introdotto un correttivo, a carico delle imprese di assicurazione, inversamente proporzionale al minor premio di tariffa;

il perdurare di tale situazione di incertezza rischia di creare uno scadimento della qualità del servizio e negativi riflessi occupazionali per il settore, nonché una drastica reazione degli agenti di assicurazione che hanno già previsto azioni sindacali fino alla sospensione del servizio nei confronti della clientela —:

quali provvedimenti siano stati assunti in proposito e se in ogni caso il ministro intenda farsi carico della definizione dei compiti degli agenti di assicurazione in materia di RC auto e definire i limiti di compenso delle parti. (4-17851)

RISPOSTA. — *La questione relativa al rinnovo dell'accordo fra imprese ed agenti di assicurazione, essendo scaduto quello stipulato nel 1981, viene attentamente seguita, per i suoi molteplici e delicati aspetti, dal Ministero dell'industria, presso il quale, per cercare di raggiungere un accordo, si sono già svolti numerosi incontri bilaterali, ed altri sono previsti.*

In proposito, occorre ribadire l'esigenza di trovare con urgenza una soluzione, non solo per i numerosi anni trascorsi, ma anche in vista della prossima liberalizzazione del mercato, in considerazione della quale il contratto potrà essere, in sede di rinnovo, opportunamente articolato su varie figure, in linea con l'evoluzione del mercato.

Pertanto, non si tratta di pervenire al semplice rinnovo del vecchio accordo, conciliando esigenze diverse dal punto di vista economico, ma di cercare una giusta posizione di equilibrio che contemperi i diversi interessi delle varie componenti del mercato assicurativo. Tale impostazione innovativa rende quindi più difficile e delicata l'opera di mediazione.

L'ANIA ha dichiarato la disponibilità delle imprese, ricordando che per la parte normativa l'accordo è già stato raggiunto

mentre rimangono da disciplinare gli aspetti economici. Il criterio da seguire è, in sostanza, quello di contenere i costi di produzione in limiti ragionevoli, anche tenuto conto della svalutazione nel frattempo intervenuta.

Gli agenti, dal canto loro, non hanno mancato di evidenziare che, proprio a causa del tempo intercorso dall'inizio della mediazione, a suo tempo intrapresa dal Ministero del lavoro, si tratta di sopperire a quattro mancati rinnovi contrattuali e di risolvere numerosi conseguenti problemi.

Anche l'astensione dal lavoro che ha portato alla temporanea chiusura di un gran numero di agenzie di assicurazione costituisce un ulteriore chiaro segnale dello stato di sofferenza in cui versa il settore. La figura dell'agente non sembra infatti aver seguito il ritmo di evoluzione del mercato in cui l'agente stesso opera; un mercato che deve tendere verso prodotti personalizzati di grande qualità e costi contenuti; e, proprio in vista dei nuovi scenari destinati ad aprirsi in prossimità del 1992, l'agente dovrebbe essere considerato come un vero libero imprenditore in grado di offrire al prezzo più equo il miglior prodotto, o servizio assicurativo.

In tale contesto si pone l'opportunità di valutare anche il problema delle modifiche da apportare alla vigente disciplina contenuta nella legge 7 febbraio 1979, n. 48, che ha istituito l'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, rilevando peraltro che tale riforma sarà resa tanto più agevole quanto più l'accordo agenti-imprese disciplinerà in maniera compiuta i rapporti fra le parti.

Per quanto concerne la specifica questione delle mansioni che l'agente deve svolgere nel ramo rc (responsabilità civile) auto, a partire dal 1984, presso la direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, si è svolta una serie di incontri, ai quali hanno partecipato l'ANIA (l'associazione nazionale che riunisce le imprese di assicurazione) e lo SNA (il Sindacato nazionale agenti di assicurazione). Nonostante gli sforzi effettuati, non è stato possibile raggiungere un punto di accordo, in quanto il predetto sindacato è dell'avviso che i compensi richiesti degli agenti riguardino

alcuni compiti che vengono affidati loro nel campo dei sinistri e che invece esulerebbero dalle mansioni proprie dell'agente in quanto attinenti all'esecuzione del contratto in caso di sinistro. In proposito, l'ANIA ritiene invece che la normativa italiana sia in linea con la direttiva comunitaria che fa esplicito riferimento al compito di collaborare alla gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, particolarmente nel caso di sinistri.

Le misure massime delle spese di gestione agenziali, vengono fissate, ogni anno, con il decreto ministeriale con il quale sono determinati i livelli dei caricamenti sui premi della tariffa rc auto. In particolare, con decreto ministeriale 10 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1990 sono stati confermati i livelli di compensi in vigore precedentemente, e cioè il 13 per cento del premio di tariffa al netto di contributi e depurato dell'aliquota per oneri di gestione per tutti i settori, tranne i settori III e IV e le polizze a libro matricola, per cui il suddetto compenso è pari all'11 per cento.

Per quanto riguarda, infine, le ulteriori problematiche costituite dai cosiddetti canali alternativi e integrativi, con decreto del Ministero dell'industria in data 16 marzo 1989 è stato costituito un comitato di studio per l'esame delle questioni relative alle reti di distribuzione dei prodotti assicurativi in Italia le quali rappresentano un particolare aspetto della politica assicurativa nazionale.

Sulla base delle conclusioni cui è pervenuto tale comitato dopo aver preso in esame la situazione di diritto e di fatto esistente, sia nel nostro paese, che negli altri paesi della Comunità economica europea, è ora allo studio un'adeguata regolamentazione della distribuzione dei prodotti assicurativi attraverso canali diversi da quelli tradizionali rappresentati dagli agenti e dai mediatori di assicurazione, che garantisca ogni possibile salvaguardia degli interessi e delle aspettative degli assicurati, tenuto conto delle caratteristiche tecniche del prodotto posto sul mercato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Battaglia.

PORTATADINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ordine del giorno accolto dalla Commissione Istruzione del Senato in data 19 dicembre 1989, secondo il quale, « considerato che i docenti dei corsi straordinari di didattica nella musica nei conservatori di musica non hanno potuto godere, pur avendo i requisiti, dei benefici del decreto-legge n. 357 del 1989 », poiché i loro insegnamenti non sono corrispondenti a posti di ruolo, e « considerato che i corsi di didattica della musica hanno carattere di chiara specificità e non sono assimilabili a nessuno degli insegnamenti esistenti attualmente nei conservatori di musica », impegnava il Governo, contestualmente alla conversione in legge del suddetto decreto, « ad assumere immediate iniziative al fine di favorire il mantenimento in servizio dei docenti dei corsi di didattica della musica nei conservatori, sui posti per gli insegnamenti tenuti per oltre 360 giorni e la relativa immissione nei ruoli dello Stato »;

su detti insegnamenti del corso di didattica della musica non è stata applicata, in base all'ordinanza ministeriale n. 5 del 13 gennaio 1989, la precedenza assoluta riservata ai docenti titolari di altri insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo « atteso che per i relativi insegnamenti non sono previsti posti di ruolo »;

risulta che sono stati nominati in ruolo nell'anno scolastico 1989-90 docenti non aventi titolo all'immissione in ruolo nonché docenti nominati già in posizione di soprannumerarietà, creando una situazione di sovrabbondanza di personale;

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie di soprannumerari titolari di materie diverse da quelle dei corsi di didattica non sono possibili sul corso di didattica, in quanto gli insegnamenti di detto corso non sono corrispondenti a posti di ruolo e quindi non sono stati considerati classi di concorso, e che, inoltre, per gli stessi insegnamenti non sono previste affi-

nità nel decreto ministeriale del 27 aprile 1984 richiamato dalla sopra citata ordinanza ministeriale;

le utilizzazioni di soprannumerari di materie diverse sono di grave nocimento alla qualità del corso di didattica della musica, per il quale si richiede una competenza specifica e personale qualificato ad assolvere il delicato compito della formazione degli insegnanti di discipline musicali nella scuola —:

quali siano le motivazioni alla base di tali dannose utilizzazioni;

per quale ragione per gli insegnamenti del corso di didattica della musica nei conservatori non vengano invece nominati i docenti che risultano ai primi posti nelle relative graduatorie, appositamente compilate ed aggiornate in base all'ordinanza ministeriale del 27 aprile 1990 relativa alle supplenze, e ciò anche al fine di garantire per tali insegnamenti il regolare avvio dell'anno scolastico. (4-22667)

RISPOSTA. — *Il Governo ritenne a suo tempo di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno del Senato n. 9-2005.1 atteso che le iniziative ivi sollecitate non erano suscettibili di applicazione in via amministrativa.*

Con riferimento, comunque alle nomine in ruolo previste nei confronti dei docenti dei conservatori della normativa contenuta nella legge n. 417 del 1989, di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989, si osserva che esse sono state sin qui effettuate — come stabilito dalla stessa normativa — sui posti vacanti nell'organico di diritto previsionale relativo all'anno scolastico 1989-90.

La circostanza che i posti conferiti ad alcuni docenti neominati non abbiano trovato riscontro nell'organico di fatto è da attribuire unicamente alla non coincidenza di quest'ultimo con l'organico di diritto; come è noto, l'organico di fatto viene determinato sulla base dell'effettiva consistenza numerica delle classi all'inizio di ogni anno scolastico, mentre quello di diritto è determinato prima e cioè entro il 31 marzo di ciascun anno sulla base delle previsioni,

raccolte nel precedente mese di gennaio. Tale circostanza, che si verifica di regola per tutte le istituzioni scolastiche, assume rilevanza maggiore nel settore dei conservatori di musica per le notevoli difficoltà di trasferire a domanda o d'ufficio, in altri conservatori i docenti venutisi a trovare in posizione soprannumeraria.

Quanto, infine alle contestate utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sui posti dei corsi speciali (quali quelli di didattica della musica) si rileva che la questione è stata attentamente approfondita da questo Ministero, che ha peraltro ravvisato l'oggettiva impossibilità di evitare con provvedimento amministrativo, il ricorso ad operazioni del genere, considerato che le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo sono espressamente previste da normativa primaria.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

RABINO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per chiedere se e quali iniziative intenda assumere in relazione alla inattesa soppressione ed annullamento ad opera della RAI 3 della parte della trasmissione *La mia guerra* in parte già preparata dal regista Hendel e dal giornalista Panella, che prevedeva anche una ripresa diretta da Valfenera d'Asti. Questo fatto ha provocato un notevole rammarico tra gli amministratori e la gente di Valfenera dove avvenne l'episodio drammatico, ma a lieto fine, di una terribile rappresaglia tedesca e del salvataggio a seguito dell'intervento di una giovane interprete, la professoressa Ester Cotti. Questo specifico episodio avrebbe fatto vedere la guerra ed il comportamento dei tedeschi da una angolazione diversa e non si vorrebbe che fosse proprio per questo motivo che la RAI 3 abbia voluto evitare la trasmissione relativa all'episodio in questione. Riteniamo che, se così fosse, questa decisione rappresenterebbe un grave aspetto di ingiustificata discriminazione. (4-20258)

RISPOSTA. — Non rientra fra i poteri di questo ministero quello di sindacare l'ope-

rato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n.103, recante norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza. Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante non si è mancato, tuttavia, di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che il programma in sei puntate *La mia guerra* trasmesso dalla terza rete televisiva negli scorsi mesi di aprile e maggio intendeva offrire una ricostruzione degli anni 1940-45 attraverso piccole vicende della vita quotidiana raccontate dalla gente comune e prevedeva per ciascuna puntata un tema predeterminato.

Quanto all'episodio di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame la RAI ha riferito che non è stato possibile, esclusivamente per difficoltà di carattere organizzativo, effettuare la ripresa diretta da Valfenera (Asti).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

RALLO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il signor Giunta Giuseppe nato il 21 settembre 1934 e residente in via Regina

Margherita 10 – Gaggi (Messina) ha da due anni presentato presso l'INPS di Messina domanda di pensione di anzianità trasmettendo tutti i documenti richiesti –:

come mai a tutt'oggi l'interessato non ha ottenuto alcuna risposta e se non si ritenga d'intervenire affinché venga urgentemente definita la pratica e gli vengano liquidate le somme dovute. (4-16447)

RISPOSTA. — *La domanda di pensione di anzianità presentata dal signor Giunta Giuseppe, nato il 21 settembre 1934, è stata respinta in data 15 marzo 1990, in quanto il richiedente non può far valere 1.820 contributi settimanali, bensì 459 (dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1985) in Italia e 330 (dal 1° luglio 1962 al 28 febbraio 1970) in Germania.*

L'INPS ha fatto presente altresì che il richiedente medesimo non risulta assicurato presso le sedi di Agrigento, Caltanissetta e Catania, né è stato possibile accreditargli i contributi relativi al servizio militare, in quanto il patronato INAPA non ha trasmesso il foglio matricolare. Al riguardo l'istituto ritiene che, data l'esiguità dei contributi settimanali che risultano versati in favore del signor Giunta (complessivi 789), pur accreditandogli il periodo relativo al servizio militare, l'interessato non possa raggiungere quasi certamente il diritto alla pensione di anzianità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

RALLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere – premesso che il signor Scinaro Basilio nato a Capizzi il 10 ottobre 1934 ha presentato in data 24 novembre 1989 ricorso avverso mancata definizione domanda (Prat. A. 5953/89) di maggiorazione pensione IO/S 4178553 n. 904318 dell'11 maggio 1985 –:*

i motivi che ostano ad una sollecita definizione di questa pratica pensionistica. (4-19567)

RISPOSTA. — *L'INPS, in data 11 dicembre 1990, ha comunicato l'imminente definizione della pratica concernente la domanda di corresponsione degli assegni familiari, nonché di concessione dell'assegno per il nucleo familiare, presentata dal signor Basilio Scinaro. L'istituto ha fatto presente, infatti, che, all'epoca la relativa elaborazione automatizzata era in corso di conclusione e che all'interessato sono già state corrisposte le competenze arretrate a tutto luglio 1990.*

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

REBECCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che:*

con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, all'articolo 1, viene stabilito che l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale costituito dal diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali;

all'articolo 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 ammessa la possibilità, da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, di convalidare i titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento;

a tal fine previsto il superamento di una vera e propria prova concorsuale;

per poter partecipare all'esame di convalida era necessario presentare apposita domanda alla scuola che effettua l'esame entro il 20 febbraio 1990, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 2 dicembre 1989, n. 182;

tale data non fu comunicata agli assistenti sociali diplomati col precedente ordinamento;

in seguito a ciò molti assistenti sociali non sono stati messi nelle condizioni di poter iscriversi agli esami di convalida;

questa situazione di grave nocumento per il futuro professionale di questi assistenti sociali, già in possesso di diploma —:

se non ritenga, tramite apposito provvedimento, di riaprire i termini per l'iscrizione ai suddetti esami di convalida da parte degli assistenti sociali diplomati nel precedente ordinamento. (4-21148)

REBECCHI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Per sapere — premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1987, all'articolo 1, viene stabilito che l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale è costituito dal diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali;

all'articolo 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 è ammessa la possibilità, da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, di convalidare i titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento;

a tal fine è previsto il superamento di una vera e propria prova concorsuale;

per poter partecipare all'esame di convalida era necessario presentare apposita domanda alla scuola che effettua l'esame entro il 20 febbraio 1990 ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 2 dicembre 1989, n. 182;

tale data non fu comunicata agli assistenti sociali diplomati col precedente ordinamento;

in seguito a ciò molti assistenti sociali non sono stati messi nelle condizioni di poter iscriversi agli esami di convalida;

questa situazione è di grave nocumento per il futuro professionale di questi assistenti sociali, già in possesso di diploma —:

se il Ministro interrogato non ritenga, tramite apposito provvedimento, di riaprire i termini per l'iscrizione ai suddetti

esami di convalida da parte degli assistenti sociali diplomati nel precedente ordinamento. (4-22132)

RISPOSTA. — *L'originario termine di tre anni per la presentazione delle predette domande è già stato prorogato di un ulteriore anno (vedi articolo 3, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1989). Si ritiene, pertanto, che gli interessati alla convalida del titolo conseguito nel precedente ordinamento abbiano potuto avere cognizione, sia del termine triennale di scadenza per la presentazione delle domande, sia dell'ulteriore proroga di un anno con l'avvenuta pubblicazione dei relativi provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale.*

Si rende, altresì, noto che in ottemperanza alle disposizioni di cui al secondo comma del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989, questo Ministero ha dettato alle università con ordinanza ministeriale n. 182 del 2 dicembre 1989 le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle procedure di convalida dei titoli, procedure che dovranno essere portate a termine entro il 20 febbraio 1991.

Tutto ciò premesso, considerato il larghissimo margine di tempo che gli interessati hanno avuto per regolarizzare la propria posizione, si ha il dovere di far rilevare l'inopportunità di un'eventuale ulteriore riapertura dei termini auspicata dall'interrogante.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

RENZULLI. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso

che da tempo i commercianti friulani lamentano grosse difficoltà nell'interscambio turistico-commerciale con la confinaria nazione austriaca dovuto ad una pesantissima azione di controllo su clienti d'oltre frontiera che, ormai da tempo, uniscono alla gita in Friuli anche il piacere e,

probabilmente, la convenienza di uno *shopping* nei negozi della nostra provincia;

che in quasi tutto l'arco dell'anno ma, particolarmente, nei mesi che vanno da settembre a gennaio, i doganieri austriaci sottopongono i loro connazionali che rientrano in patria ad una rigorosissima ispezione contestando ogni acquisto di merce italiana;

che tale azione, evidentemente, ha già ottenuto lo scopo di limitare più che sensibilmente tali acquisti; va da sé che anche l'afflusso turistico si è sistematicamente ridotto con già avvertibili segni di sofferenza, specie nei fine settimana;

che si è appena celebrato, a Venezia, il decennale della nascita di Alpe-Adria e si è alla vigilia di un'altra significativa ricorrenza: i dieci anni del gemellaggio fra Udine e Villacco, vale a dire fra il Friuli e la Carinzia;

che dieci anni di cordiale e proficua collaborazione per entrambe le regioni è un dato ampiamente noto e che la stessa costituzione della Comunità Alpe Adria è da attribuirsi ad una comune volontà di intensificazione dei rapporti sociali, culturali ed economici fra i paesi aderenti;

che proprio dal recente incontro di Venezia è scaturita l'intenzione di proporre per le Olimpiadi invernali del 1996 il triangolo formato dalle località di Tarvisio, Villacco e Jesenice; è di questi giorni la decisione della nostra regione di ampliare e sistemare definitivamente la strada che interessa il comprensorio di passo Pramollo; sta finalmente per essere sancito l'accordo per il traforo di passo Monte Croce Carnico; tutte realizzazioni che dovrebbero evidentemente coronare e perfezionare i rapporti socio-economici fra le due nazioni e che hanno trovato origine in una sempre conclamata necessità di ulteriore avvicinamento fra i due popoli, così vicini non solo geograficamente ma anche per sentimenti e tradizioni culturali; e di fronte a tali lodevoli dichiarazioni d'intenti c'è però la grossa stonatura rappresentata dalla realtà doganale austriaca; una vera e

propria frontiera *off limits* che non trova giustificazione se non in una parossistica azione di protezionismo unilaterale che penalizza fortemente il comparto commerciale e turistico friulano;

che di ciò si è avuta anche una riprova nel rifiuto, da parte dei maggiori quotidiani austriaci, di inserzioni pubblicitarie reclamizzanti l'apertura dei negozi italiani nelle giornate di chiusura di quelli austriaci;

che appare chiaro che non è possibile sottoscrivere da un lato accordi di collaborazione e praticare dall'altro una politica di rigida e inflessibile limitazione degli scambi frontalieri; e gli operatori commerciali della provincia dell'interrogante si attendono, in tempi molto brevi, la soluzione di questo grave problema —:

quali iniziative intendono assumere affinché una immediata inversione di tendenza possa riportare la giusta serenità e quell'equilibrio di rapporti ritenuti indispensabili fra le due nazioni confinanti.

(4-12407)

RISPOSTA. — *Il problema del disagio dei commercianti friuliani, causato da un'eccessiva fiscalità da parte dei doganieri austriaci nel controllo delle merci acquistate in territorio italiano dai cittadini austriaci residenti nelle zone di frontiera, è stato sollevato più volte alla controparte e da ultimo in sede di Commissione mista di cooperazione economica, recentemente riunitasi a Vienna. Al riguardo le competenti autorità austriache hanno dato assicurazioni circa l'adozione di un atteggiamento di minore rigidità.*

Oltre alle prospettive aperte all'auspicata futura adesione dell'Austria alla CEE, va comunque sottolineato che le relazioni tra i due paesi stanno attraversando un momento di particolare intensità anche sul piano multilaterale grazie all'iniziativa di cooperazione pentagonale tra Italia, Austria, Jugoslavia, Ungheria e Cecoslovacchia. L'iniziativa prevede che i paesi aderenti sviluppino una maggiore collaborazione, in particolare in campo economico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Vitalone.

RENZULLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

lo SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati) svolge compiti di accertamento degli aventi diritto e di riscossione dei contributi previdenziali, per conto dell'INPS e dell'INAIL, dei lavoratori agricoli (coltivatori diretti, mezzadri, partecipanti ed operai), nonché compiti di istruttoria per conto dell'INPS e dell'INAIL delle domande di prestazioni (disoccupazioni, cassa integrazione, assegni familiari, eccetera);

le unità accertate ed assicurate nella regione Friuli-Venezia Giulia sono circa 40.000 di cui coltivatori diretti: 30.000, operai agricoli: 9.750, altri: 250;

il personale di servizio nei quattro uffici regionali è il seguente:

| | | | | |
|-----------------|----|---|------------|----|
| Udine | 24 | — | presenti | 10 |
| Pordenone | 16 | — | presenti | 5 |
| Gorizia | 7 | — | presenti | 3 |
| Trieste | 6 | — | presenti | 3 |
| | — | | | — |
| Totale ... | 53 | | Totale ... | 21 |

il personale in procinto di pensionamento è pari a 4 unità;

sono stati indetti 2 concorsi per l'assunzione del personale mancante, però dato il numero delle domande presentate (18.000 circa), il servizio non è in grado di espletarli in tempi brevi e si prevedono due-tre anni per il loro completamento;

inoltre, su un organico complessivo nazionale di 3.000 unità circa attualmente sono in servizio circa la metà —:

quali provvedimenti intendano attuare e quali direttive impartire al fine di risolvere il problema della carenza sostanziale degli organici nel Friuli-Venezia Giulia. (4-20169)

RISPOSTA. — *A fronte di una dotazione organica complessiva di 53 unità negli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati della regione Friuli-Venezia Giulia attualmente sono in forza solo 21*

elementi. La carenza di personale ha trovato parziale copertura, nel primo semestre dell'anno 1990, mediante assunzione temporanea di 30 persone, ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il servizio ha fatto presente che alla progressiva diminuzione della iniziale dotazione organica, determinata sia dall'esodo disciplinato a suo tempo dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sia da dimissioni volontarie e dal pensionamento per limiti di età, non è stato possibile provvedere con i posti messi a concorso per la regione Friuli-Venezia Giulia, a causa della mancata partecipazione di candidati.

Successivamente, però, sono stati banditi altri due concorsi pubblici, con localizzazioni regionali per la settima e sesta qualifica funzionale e con la espressa riserva della copertura di posti ulteriormente vacanti dopo l'espletamento delle prove concorsuali. Tali concorsi, indetti nell'agosto 1989, hanno registrato un numero assai elevato di partecipanti (rispettivamente 2.480 per la settima e 17.661 per la sesta qualifica funzionale) e l'ente ritiene di poterne garantire l'espletamento entro il prossimo autunno.

Va, infine, sottolineato, che lo SCAU sta attuando tutte le procedure previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, necessarie per il reperimento di personale relativo alle qualifiche terza, quarta, quinta e, al fine di poter far fronte a tutti gli impegni che derivano dal continuo evolversi della previdenza agricola e ha avviato anche le procedure per costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata minima di un anno, per la realizzazione di progetti-obiettivo, come previsti dallo articolo 7, punto 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

ROCELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri, del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

continuano le campagne di stampa da parte di giornali austriaci volte a devastare

l'immagine turistica delle spiagge venete e friulane; infatti, i tre più diffusi quotidiani della Carinzia, la *Kaernte Tageszeitung*, la *Kleine Zeitung* e la *Krone Zeitung* hanno pubblicato in grande evidenza notizie assolutamente false circa l'esistenza di una presunta mafia degli organi nelle località balneari di Bibione e Lignano;

la *Kaernte Tageszeitung* titola la prima pagina: « Orgamanmafia schlung zu: Angst, um! » (« La mafia degli organi ha colpito: il terrore si diffonde »), la *Kleine Zeitung* riferisce, più prudente, ma insinuante, gli episodi falsi come « dicerie »;

sconcerta il dettaglio relativo a due presunti rapimenti, senza far nomi, riguardanti una ragazza di 13 anni, abitante in un paese lungo il lago di Woerther e un bambino di sei anni di Villaco, che qui si riporta testualmente: « La ragazza in vacanza a Lignano in agosto si era allontanata dai genitori per comperare un gelato. Da quel momento non si era saputo più nulla di lei. Vana ogni ricerca. Trascorse tre settimane di angosciosa attesa, il padre aveva fatto ritorno al Woerthersee per riprendere il lavoro, la mamma era rimasta sola a Lignano. Dopo 20 giorni la polizia ha riportato alla mamma una ragazzina irriconoscibile, gonfiata dai narcotici, incapace di proferire parola, con una grande cicatrice sulla schiena. Una successiva visita medica aveva accertato che alla bambina era stato prelevato un rene. Con sé la giovane aveva una lettera nella quale la mafia degli organi minacciava l'intera famiglia di morte se avesse denunciato il fatto alla polizia »;

per quanto riguarda il bambino di sei anni la « Ktz » si limita a riferire che, con l'altro, sarebbero i soli casi di « furto di organi »;

negli altri due quotidiani della Carinzia si parla di una bambina di 7 anni, di Klagenfurt, rapita a Bibione mentre si recava alla toilette: « dopo ricerche senza esito i genitori erano ritornati a casa. Giorni più tardi erano stati raggiunti da una telefonata dall'hotel in cui avevano trascorso le vacanze: la loro piccola era

riapparsa all'improvviso nella hall anche lei, naturalmente, priva del rene » -;

se siano note le notizie pubblicate e tratte dall'interrogante da *Il Gazzettino* di Venezia del 26 settembre 1990;

se le notizie stesse trovano o meno conferma presso le autorità di polizia di Bibione e Lignano;

se, a fronte dell'eventuale inconsistenza delle inaudite notizie, non si intenda intervenire energicamente presso le autorità austriache perché si ponga fine alla denigrazione in atto;

se non si intenda, nel caso, procedere in giudizio contro le testate austriache, anche per restituire in termini di dignità nazionale al nostro Paese ed all'immagine delle località turistiche coinvolte quanto le presunte false notizie hanno negativamente procurato in danno. (4-21584)

RISPOSTA. — *Relativamente alla campagna di stampa registratasi in Austria alla fine di settembre sulla cosiddetta mafia degli organi nelle località balneari adriatiche, occorre precisare che sin dai giorni immediatamente successivi alla pubblicazione degli articoli in questione, il console generale d'Italia in Klagenfurt ha provveduto ad inoltrare una energica smentita. È stata altresì espressa la sorpresa ed il disappunto alla competente direzione di polizia, alla gendarmeria ed alla procura della Repubblica per la diffusione di notizie che risultavano prive di qualsiasi fondamento.*

Le autorità austriache hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna denuncia, né di aver ravvisato elementi di fatto che attribuiscono attendibilità a quanto pubblicato dai suddetti quotidiani. Peraltro, il maggior quotidiano locale, Kleine Zeitung, ha già pubblicato una ampia ritrattazione di quanto da esso precedentemente scritto. In essa, sotto il titolo Non esiste nessuna mafia dei trafficanti, si riconosce che gli articoli apparsi mancavano di qualunque base concreta e, ammettendo che alcuni giornalisti sono incorsi in errori ed hanno peccato di eccessiva leggerezza, si chiarisce che le spiagge italiane

restano sicure come lo sono sempre state. Anche il Krone ha mostrato disponibilità a correggere sostanzialmente le notizie, peraltro assai vaghe, pubblicate in precedenza.

Su richiesta del competente consolato generale, infine, personalità politiche austriache hanno assicurato che interverranno, anche sugli altri giornali coinvolti, segnalando la necessità di una pronta smentita.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Vitalone.

RONCHI e TAMINO. — Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

da copia della delibera del comune di Cosseria n. 141 del 27 dicembre 1989 si apprende che l'azienda Fonderia Granone SpA è stata chiusa perché rappresentava un elevato rischio ambientale dovuto ad emissioni inquinanti nell'atmosfera e che tale chiusura, per mancanza di qualsiasi elemento che modifichi la situazione che ha determinato il provvedimento, non potrà che essere definitiva;

la ditta Granone è locata nel territorio del comune di Cosseria (Savona) e va quindi ad interessare l'area della val Bormida, inquinando anche il territorio del comune di Cairo Montenotte;

i diciotto dipendenti della ditta Granone non recepiscono salario e sono senza lavoro da 7 mesi, visto che l'attuale legislazione in vigore non prevede nulla nei casi di chiusura o limitazione di attività produttiva dovuti a provvedimenti assunti per ragioni ambientali;

non si comprende perché l'ACNA di Cengio (locata nello stesso territorio regionale e idrogeologico della ditta suddetta e chiusa per ragioni analoghe) debba essere considerata con un metro diverso dalla ditta Granone, se non per il diverso peso che hanno gli appoggi politici dell'Enimont da quelli della ditta Granone —:

se non valutino indispensabile elaborare provvedimenti che prevedano una

forma di cassa integrazione per le ditte chiuse a causa di problemi ambientali;

se non considerino il caso della ditta Granone esemplificativo, se non bastasse, del gravissimo stato dell'ambiente nella val Bormida e della necessità, quindi, di una analisi dell'emergenza di questo territorio, visto che il rapporto del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente non ha dato una reale assicurazione di una sostanziale modifica dello stato di compatibilità ambientale dell'ACNA di Cengio. (4-18049)

RISPOSTA. — Le problematiche relative alle sospensioni dal lavoro di maestranze, conseguenti ad incidenti di natura ambientale, non hanno trovato a tutt'oggi, soluzioni di carattere generale.

Infatti, presso questo Ministero non è allo studio alcuna iniziativa che modifichi la normativa vigente che, com'è noto, non prevede forme di cassa integrazione guadagni a favore dei lavoratori coinvolti in provvedimenti di chiusura di impianti per cause legate alla produzione di danno ambientale. Pertanto eventuali richieste per la concessione di intervento del beneficio stesso da parte delle aziende interessate devono essere esaminate alla luce dei parametri fissati dalla disciplina attuale.

Per quanto riguarda in particolare la situazione dei dipendenti della Fonderia Granone l'ufficio provinciale del lavoro di Savona, nel confermare lo stato di disoccupazione dei medesimi, ha comunicato che i lavoratori per la tutela dei loro crediti hanno chiesto ed ottenuto dall'autorità giudiziaria il sequestro conservativo del complesso industriale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

RONCHI, RUTELLI, TAMINO, SALVOLDI, CAPANNA e VESCE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, degli affari esteri, del commercio con l'estero, di grazia e giustizia, dei trasporti, della marina mercantile e dell'am-

biente. — Per conoscere — in relazione al caso dell'ammiraglio Sergio D'Agostino delle capitanerie di porto, caso recentemente richiamato dal giudice Mastelloni nel suo telegramma al ministro della difesa del 7 gennaio 1990 in merito alla sua nomina a commissario per le alghe avvenuta nel ferragosto del 1989 —:

se D'Agostino ha operato nel periodo ottobre 1968-marzo 1973 negli uffici EURATOM di Roma (via del Corso 303), sigla di copertura per l'ufficio RIS dei servizi segreti, insieme ai colonnelli Agrimi, Falde, Bernini, Giovannelli, Alvino e successivamente a Forte Braschi con il colonnello Correrà;

se l'incaricato di D'Agostino a capo della « Sezione controllo armi e materiale strategico e di armamento » comportasse il recarsi nei porti nei quali venivano effettuate triangolazioni per adottare le precauzioni necessarie per « coprire » l'operazione, cioè per fare in modo che non fossero effettuati interventi ispettivi di sorta da parte delle autorità locali preposte. Da notare che mentre il D'Agostino veniva impiegato nei porti, con compiti analoghi venivano impiegati presso gli aeroporti il colonnello Alvino e presso gli scali ferroviari il maggiore Onori;

se il D'Agostino è stato impegnato:

a) a Talamone in operazioni effettuate dalla ditta Tirrena per imbarco di esplosivi provenienti dalla SNIA Viscosa di Colleferro e diretti ad Israele, con destinazione di copertura la Grecia, tramite l'agente marittimo Fanciulli;

b) ad Ancona, nell'autunno 1969, per un carico di esplosivi diretto ad Israele e pervenuti al porto su una decina di TIR (Paese di copertura la Grecia). L'operazione venne smascherata dai portuali di Ancona che entrarono in sciopero rifiutandosi di caricare la nave noleggiata tramite l'agente marittimo Morandi. Dell'operazione era al corrente il Dipartimento marittimo e il SIOS Marina, tanto che vennero impiegati sommozzatori per l'ispezione alla carena della nave, temendosi un sabotaggio;

c) a Livorno per imbarcare 300 carri armati dismessi dall'Esercito e destinati ad Israele (anche se formalmente dovevano essere inviati in Grecia);

d) a La Spezia, per imbarcare 250 mezzi blindati destinati alla Libia. L'operazione venne effettuata a ferragosto del 1971 con la nave *Freccia Azzurra* dell'armatore Grimaldi. I mezzi blindati, perfettamente operativi, erano stati « defalcati » dall'esercito italiano (non si sa su ordine di chi) e ridipinti dall'Oto Melara;

e) a Riposto nel 1971 e 1973 per imbarco di munizionamento e mitragliatrici Oerlinkon ad Israele, con destinazione fittizia la Grecia (agente marittimo Bordon);

se i Dipartimenti marittimi e gli addetti del SIOS Marina erano a conoscenza di queste triangolazioni;

se di tali operazioni erano a conoscenza i Ministeri degli affari esteri, del commercio con l'estero, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile;

quali accordi erano stati presi con il Governo greco perché figurasse come destinatario di comodo per operazioni clandestine;

se risulti che i ministri in indirizzo ed i Presidenti del Consiglio dei ministri dell'epoca fossero al corrente dell'attività illegale che si svolgeva in porti, aeroporti e scali ferroviari italiani. (4-18053)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riprende il noto tema delle triangolazioni relative al traffico di armi e delle presunte operazioni clandestine da parte dei servizi segreti, con particolare riferimento all'asserito ruolo svolto, a suo tempo, dal capitano di vascello Sergio D'Agostino.*

Al riguardo, nel richiamare quanto già fatto presente all'interrogante in occasione della risposta a precedenti atti del sindacato ispettivo, si chiarisce — con riferimento ai singoli punti della presente interrogazione — quanto segue.

Secondo quanto riferisce il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, non risulta che all'indirizzo indicato nell'interrogazione sia mai stato costituito un centro operativo sotto la sigla EURATOM per il traffico di armi coperto. Quanto al colonnello Bernini, l'ufficiale risulta avere svolto le funzioni di incaricato per la sicurezza della SNIA — divisione prodotti per la difesa ed aereospaziali nel periodo 21 aprile 1972 — 20 settembre 1977.

Circa il presunto coinvolgimento del SIOS Marina nel traffico d'armi lo stato maggiore della marina, nel respingere fermamente ogni addebito ha puntualizzato che l'allora Capitano di vascello D'Agostino non è stato mai alle dipendenze del suddetto SIOS, ne' ha mai ricoperto incarichi presso il servizio stesso.

Il ministro della difesa e gli altri ministri citati escludono ogni loro coinvolgimento in operazioni clandestine relative a materiali d'armamento. Sulla materia, comunque, come è noto, sta tuttora indagando l'autorità giudiziaria ed è pertanto opportuno attendere l'esito delle indagini in questione prima di esprimere valutazioni.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONCHI, TAMINO e CIPRIANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'ambiente e della funzione pubblica. — Per conoscere:

in relazione alla nomina, avvenuta nella riunione interministeriale del 9 agosto 1989 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1989, del contrammiraglio in ausiliaria Sergio D'Agostino a commissario straordinario per le mucillagini in Adriatico e premesso quanto si legge:

1) su *La Repubblica* del 24 agosto 1989 (servizio di Aldo Fontanarossa), secondo cui il Ministro dell'ambiente dichiara che: « Ho visto i dati su D'Agostino dagli uffici competenti del mio Ministero, ma non c'era menzione del suo nome nelle liste P2 né di una qualsiasi relazione con il traffico d'armi, su cui ha indagato la

magistratura veneziana. A D'Agostino e ad Arata ho personalmente sollecitato a suo tempo un ampio curriculum. Ma in quello che mi ha consegnato il contrammiraglio non c'era alcun riferimento a queste vicende »;

2) su *La Repubblica* del 25 agosto 1989, servizio di Aldo Fontanarossa, il quale in seguito alle richieste fatte alla difesa e alla marina mercantile, ha avuto la seguente risposta: « D'Agostino? Non è che lo ricordiamo bene, giurano allo stato maggiore della Marina, ufficio ammiragli, è andato in pensione 4 o 5 anni fa »;

3) su *L'Unità* del 26 agosto 1989 il Ministro dell'ambiente, rispondendo a una domanda di Maria Teresa Palieri, che chiedeva perché non aveva compiuto accertamenti alla difesa da cui D'Agostino dipendeva risponde: « Provi lei a telefonare nei Ministeri il 12 agosto! » (Ndr: ma D'Agostino era già stato nominato dal 9 agosto e i curriculum erano certamente stati chiesti ancor prima!). E ancora alla domanda di Maria Teresa Palieri: « Chi gli ha fatto il nome di D'Agostino? Non lo dico. Non ho segreti da mantenere, ma sono stato io a chiedere indicazioni a queste persone e non voglio farne degli imputati »;

4) su *Epoca* del 2 ottobre 1989 il capo del servizio pubblica informazione del Ministero della difesa, generale Alberto Scotti, precisa che: « Nessun parere è stato mai richiesto a questo dicastero né d'altro canto l'ufficiale in questione « fa capo » all'amministrazione difesa in quanto in pensione dal 1985 »;

5) su *L'Unità* del 24 agosto 1989 si legge che l'ammiraglio D'Agostino « negli elenchi Gelli » figurava con la tessera 1574, codice E 1877 (la E sta per affiliato effettivo, non in sonno) »;

6) su *La Repubblica* del 7 gennaio 1990 viene riportato un telegramma inviato dal magistrato Mastelloni al Ministro della difesa Martinazzoli ove si legge: « Segnalo opportunità istituzionale di controlli su eventuali pregressi rapporti anche

gerarchici tra contrammiraglio D'Agostino distaccato in apposito ufficio Sid e con contatti elementi Sios E nei porti di imbarco operazioni triangolari e Geraci tenendo conto che anche D'Agostino con codice E 1877 è risultato iscritto alla loggia P2 e tenuto conto ruolo Sios E », precisando a proposito dell'ammiraglio Geraci, già capo del Sios Marina, che questi « potrebbe risultare collegato — come da atti del procedimento penale 204/83 già definito — a gestioni di operazioni triangolari illecite di armamenti di cui ai rapporti di denuncia a mia firma già inviati all'autorità giudiziaria di Roma »;

7) su *Panorama* del 24 maggio 1987 e del 30 agosto 1987 e su *Il Giorno* del 17 agosto 1987, si leggano estratti della ordinanza del giudice Mastelloni relativa al processo Walter Gardini (pagine 12 e 13 degli atti) secondo cui: « La funzione di D'Agostino consisteva nel vigilare che le operazioni in territorio nazionale sulla singola commessa indiretta andassero a buon fine e che questa non fosse ulteriormente controllata da altre autorità che nulla sapevano circa la reale destinazione ». Su *Panorama*, Antonio Carlucci così commenta: « Dunque i Servizi dovevano non solo controllare che le spedizioni non subissero intoppi o interferenze di spie straniere, ma dovevano lavorare per evitare che polizia, carabinieri e finanza potessero scoprire le vendite fasulle, gli armamenti spediti a paesi ai quali l'Italia ufficialmente non avrebbe mai potuto consegnare una pistola senza suscitare polemiche interne ed internazionali »;

premessi, inoltre che:

1) nella deposizione resa l'8 novembre 1983 davanti al giudice Palermo dal capitano di fregata Angelo De Feo, il quale sostituì il D'Agostino nel 1872 all'ufficio RiS dei servizi segreti (la deposizione è pubblicata tra gli atti della Commissione P2 e sul libro *Armi e Droga*, Editori Riuniti, a cura di Pino Arlacchi), si legge: « Nell'epoca anteriore alla mia assunzione di incarico il controllo dei Servizi su tale esportazione veniva effettuato dal tenente

colonnello di porto D'Agostino, compreso negli elenchi della P2 e dal tenente colonnello della Guardia di finanza Alvino ». Sempre nel libro di Pino Arlacchi, Editori Riuniti, si legge a pagina 7, al capoverso « Memoriale del capitano De Feo »: « Non credo che la mia convocazione debba servire ad accertare l'esistenza di legami tra la loggia P2 di Licio Gelli e i servizi segreti italiani in quanto la presenza massiccia nella nota lista del «venerabile» degli elementi più rappresentativi dell'organismo è per sé una inoppugnabile conferma dell'esistenza di tali legami... Chi scrive ha sostituito nel Sid nell'anno 1972, quale capo della seconda sezione RiS un ufficiale incluso nella lista di Arezzo (*Ndr.*: cioè il D'Agostino) e ciò a prova sia della capillarità con la quale l'organismo veniva controllato sia dell'importanza che rivestiva per l'organizzazione, la carica che mi accingeva a reggere »;

2) il nome di D'Agostino, come facente parte degli elenchi P2, figura nel volume pubblicato dalla CGIL di Roma, editore Data News: « Gli uomini dei poteri occulti di Roma ». Il volume raccoglie gli interventi e le comunicazioni al consiglio generale della Camera del lavoro di Roma svoltosi il 24 novembre 1984 con interventi di Alinovi, Amari, De Angelis e altri;

3) il nome di D'Agostino figura in dieci elenchi diversi contenuti nella relazione Anselmi e nelle liste Gelli reperite in Uruguay (in queste liste al numero 131 con l'indicazione « Juramendo firmado ») dopo i nomi dell'ammiraglio Giovanni Ciccolo, numero 129 (Juramendo firmado), e dell'ammiraglio Gino Birindelli, numero 130 (en blanco);

4) al D'Agostino venne contestato dalla Commissione ministeriale di inchiesta sulla P2 di aver aderito alla Loggia P2 e di aver quindi violato l'articolo 212 del regio decreto n. 773 del 1931, in relazione all'articolo 18 della Costituzione;

5) la circolare Craxi del 22 novembre 1984, agli atti della Commissione Anselmi, esprimeva il giudizio secondo cui la Loggia P2 aveva: « Attentato al funziona-

mento dello Stato democratico e alla libertà di tutti i cittadini » e richiedeva di verificare le posizioni dei singoli dipendenti pubblici compresi negli elenchi degli iscritti alla P2 dopo la dichiarazione della veridicità dei medesimi;

6) il D'Agostino era un ufficiale in posizione di ausiliaria e quindi facente capo come dipendenza al Ministero difesa marina (direzione del personale). La legge 10 aprile 1954, n. 113 (stato di avanzamento degli ufficiali) prescrive all'articolo 55 che gli ufficiali in ausiliaria « sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali che non siano in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti »;

7) premesso che le operazioni di triangolazioni (operazioni indirette) sono da considerarsi illecite e clandestine in quanto la legge di pubblica sicurezza del 1931, n. 773, capo terzo, articolo 28, prescrive che chi acquista armi deve essere in possesso della licenza, mentre le armi nelle triangolazioni (o operazioni indirette) vengono acquistate da un paese che non ha la licenza e quindi devono essere effettuate clandestinamente, cioè all'insaputa degli organi di Stato destinati al controllo nei porti di imbarco; e premesso che si tratta di vendite quindi che violano le leggi dello Stato (nessun Governo italiano ha infatti mai ammesso di aver ordinato tali traffici illegali), un ufficiale eventualmente incaricato di tali operazioni, che violavano la legge poteva dichiararsi non disponibile, se del caso dimettersi dall'incarico, e denunciare alla magistratura i fatti di cui era venuto a conoscenza —:

1) chi ha fornito, in data anteriore al 9 agosto 1989, al Ministro dell'ambiente il nominativo del D'Agostino tra centinaia di ufficiali e civili che potevano ambire all'incarico tenendo presente che nonostante le numerosissime interrogazioni parlamentari, la prima in ordine di tempo essendo quella dell'onorevole Giorgio Medri, capo della segreteria politica del PRI, a distanza

di oltre sette mesi dai fatti, non si è avuta alcuna risposta e che la trasparenza ministeriale certamente non può occultare una questione di tale rilevanza;

2) se al Ministro dell'ambiente sono stati comunque forniti altri nomi oltre quello del D'Agostino;

3) se il Ministero della difesa-marina, direzione di Maripers, cui l'ufficiale in ausiliaria faceva capo, è stato informato prima del 9 agosto 1989, dall'ufficiale, dell'incarico che stava per assumere;

4) se la direzione generale del personale, Maripers, appena saputo della nomina apparsa sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto ha chiamato per spiegazioni l'ufficiale, ha controllato il curriculum e ne ha informato i Ministri dell'ambiente e della difesa, nonché ovviamente il capo di stato maggiore della marina, trattandosi tra l'altro di un incarico di rilevanza nazionale;

5) se l'ufficio ammiragli dello stato maggiore della marina, a cui si rivolse il giornalista Aldo Fontanarossa de *La Repubblica*, poteva non essere al corrente della esatta situazione amministrativa del D'Agostino, avendo questo ufficio tra i suoi compiti quello, tra l'altro, di riunire annualmente tutti gli ammiragli in sede per comunicazioni del capo di stato maggiore e disponendo quindi di tutti gli indirizzi e numeri di telefono degli ammiragli stessi per una eventuale immediata consultazione;

6) chi era presente alla riunione interministeriale del 9 agosto 1989 in cui venne decisa la nomina e, pare, uno stipendio di circa 5 milioni al mese, per una durata di tempo indefinita, nonché venne stabilito che il D'Agostino potesse addirittura nominare i suoi collaboratori (la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente sembra prevedere decisioni collegiali sulle nomine);

7) se il Ministero della difesa-marina e, in particolare Maripers, erano funzionanti nei giorni antecedenti e seguenti al 9 agosto 1989 e quindi in grado di rispon-

dere ad eventuali richieste del Ministero dell'ambiente e fornire indicazioni a questo stesso Ministero nonché al gabinetto del Ministro della difesa e al capo di stato maggiore della difesa. (4-18761)

RISPOSTA. — Come chiarito dal Ministero dell'ambiente in risposta ad altra interrogazione dell'onorevole Ronchi (n. 4-18925), risposta pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 22 ottobre 1990, la nomina del contrammiraglio D'Agostino a commissario straordinario per il coordinamento del programma di emergenza contro le mucillagini in Adriatico venne effettuata dal Ministero stesso con decreto del 9 agosto 1989, immediatamente dopo la conversione in legge (legge 4 giugno 1989, n. 227) del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, per affrontare tempestivamente il fenomeno nel periodo della massima manifestazione.

A causa della necessità di immediatezza non si ebbe il tempo — tenuto anche conto del periodo feriale — di procedere ad una puntuale verifica dello stato matricolare e/o di servizio del suddetto ufficiale. Non vi fu alcuna riunione governativa in vista della nomina.

Ciò premesso, si ribadisce che la Difesa è rimasta completamente estranea alla nomina di cui trattasi, non essendole pervenuta alcuna richiesta o segnalazione in proposito. D'altra parte, non si dispone di alcun elemento per poter indicare se o quali persone abbiano potuto ufficiosamente segnalare al Ministero per l'ambiente il nominativo del contrammiraglio.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONZANI e MIGLIASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il maglificio TRICOT 5 di Cossato in provincia di Vercelli dopo aver assunto il giovane Cristian Busso nato il 17 febbraio 1971 a Biella (VC) e residente a Mottalciata, inviatogli dall'Ufficio di collocamento di Biella in qualità di invalido, lo ha licenziato al quarto giorno di attività;

tutto ciò si è verificato nonostante che l'azienda, ai sensi di legge, si fosse impegnata a far svolgere al giovane un periodo di prova di un mese;

il giovane non è stato messo nella condizione di svolgere le mansioni che la sua invalidità avrebbe potuto consentire;

quanto accaduto si configura con una violazione della legge sul collocamento oltre che dell'accordo sottoscritto dal giovane e dall'azienda; accordo che impegnava quest'ultima a far svolgere al giovane un periodo di prova di un mese come operaio generico —

quali iniziative intende assumere per:

1) accertare attraverso gli organi competenti le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto licenziare improvvisamente il giovane e per farlo riassumere qualora venisse individuata una violazione dello spirito e della lettera della legge sul collocamento;

2) se quanto verificatosi non confermi l'assoluta necessità di procedere ad una revisione della normativa sul collocamento obbligatorio. (4-16905)

RISPOSTA. — Il lavoratore Cristian Busso è stato avviato al lavoro presso la ditta Tricot 5 SpA di Vercelli come invalido civile dal locale ufficio provinciale del lavoro, ai sensi della legge n. 482 del 1968. Il lavoratore ha preso servizio il giorno 7 novembre 1989 per svolgere il periodo di prova, pattuito per la durata di un mese in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro.

La ditta, che produce articoli di maglieria per uomo di alta qualità, ha fatto eseguire all'interessato lavori di cucitura e sbastitura, operazioni che egli poteva compiere stando seduto, vista la obiettiva difficoltà per il suo stato di invalidità di adibirlo a mansioni da svolgere in piedi, come quelle di addetto alle macchine stiratrici. La ditta ha fatto altresì presente l'impossibilità di un impiego del lavoratore in attività di natura amministrativa considerato che egli è sprovvisto di titolo di studio e che d'altra parte il relativo settore non presenta carenze di organico.

Dopo una settimana di servizio i risultati registrati, a dire del responsabile dell'azienda, hanno consigliato di interrompere anzitempo il periodo di prova. Pertanto, in data 14 novembre 1989 la ditta, dopo aver esposto la situazione alla madre del lavoratore, ha risolto il rapporto di lavoro.

Il successivo giorno 24 novembre il Busso ha proposto ricorso al pretore di Biella impugnando il licenziamento. La controversia è stata definita all'udienza del 17 gennaio 1990. Davanti al giudice le parti sono addivenute ad una conciliazione in virtù della quale il licenziamento è stato confermato ed al lavoratore è stata riconosciuta, a titolo di transazione, la somma di lire quattro milioni, oltre alle spese legali. La ditta ha già provveduto a corrispondere al Busso quanto convenuto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

ROTIROTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

i trattamenti pensionistici degli ex dipendenti dell'INCIS sono gestiti dall'INPS, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

il trasferimento all'INPS del carico pensionistico non tiene conto delle rivalutazioni previste dall'articolo 12 del regolamento di previdenza del personale in oggetto e tale stato di fatto trae origine dalla necessità di reperire un nuovo parametro di riferimento per la rivalutazione delle pensioni;

nell'intento di individuare detto parametro e le procedure da seguire per la sua adozione, il competente Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha sottoposto a suo tempo la questione al parere del Consiglio di Stato, il quale ha riconosciuto l'esigenza di garantire ai pensionati INCIS l'intera posizione giuridica, quale risulta dalle norme vigenti all'atto del pensionamento ritenendo che la rivaluta-

zione delle pensioni debba aver luogo facendo riferimento agli impiegati in servizio presso l'INPS, ove non ostino altre ragioni;

il parametro di riferimento indicato dal Consiglio di Stato per la rivalutazione delle pensioni INCIS, resta operante anche dopo la emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 20, che ha sancito una nuova disciplina del rapporto di lavoro del parastato;

con delibera del luglio 1980 n. 164 il Consiglio di amministrazione dell'INPS ha stabilito che i trattamenti pensionistici in oggetto vanno paragonati, sostituendo al parametro indicato dall'articolo 12 del regolamento di previdenza del personale del soppresso INCIS, il parametro di riferimento indicato dal Consiglio di Stato e cioè il trattamento economico dei dipendenti dell'INPS, regolato dalla legge di riassetto del parastato e dai successivi provvedimenti legislativi vale a dire il decreto del Presidente della Repubblica 411 del 1976, decreto del Presidente della Repubblica 509 del 1979, decreto del Presidente della Repubblica 346 del 1983 —:

se risponda al vero che l'INPS non avrebbe proceduto alla riqualificazione delle pensioni mediante l'applicazione del criterio del migliore favore delle normative di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 411 del 1978 ed in base all'articolo 17 dello stesso decreto e pertanto nei conteggi dell'INPS non si ha certezza del ricalcolo economico operato con il principio di migliore favore ed in ogni caso se risponda al vero che l'operazione di riliquidazione ha investito travolgendola la posizione giuridica acquisita;

se sia vero che in molti casi l'INPS non pone in evidenza l'anzianità presa a base per il calcolo della prestazione pensionistica;

se analoghe considerazioni possono essere formulate in ordine all'attribuzione del livello e del profilo rivestito alla data della cessazione dell'attività lavorativa;

se sia vero che allo stato attuale non è quasi mai facilmente comprensibile una semplice ricostruzione, in termini strettamente economici, per non dire aritmetici, dei trattamenti pensionistici di cui trattasi;

quali motivi legislativi o di altra natura ostino a chiarimenti o risposte a singoli, associazioni o patronati, da parte dell'INPS su queste specifiche questioni;

infine, quali provvedimenti s'intendano adottare in concreto, per consentire maggiore trasparenza nel computo finale dell'importo pensionistico. (4-19500)

RISPOSTA. — *I trattamenti pensionistici degli ex dipendenti INCIS, trasferiti all'INPS a seguito dello scioglimento dell'ente e alla soppressione del relativo fondo di previdenza, vengono perequati in base alla deliberazione n. 164 del 25 luglio 1980 del consiglio di amministrazione dell'istituto.*

Con tale deliberazione, assunta in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato, è stato stabilito che i trattamenti in esame vanno ricostituiti non più con riferimento alla dinamica salariale del personale dell'INCIS, come era previsto dall'articolo 12 del regolamento del soppresso fondo di previdenza, bensì con riferimento al trattamento economico dei dipendenti dell'INPS, regolato dalla legge di riassetto del parastato e dai successivi decreti che hanno disciplinato la materia, adottando gli stessi criteri per la perequazione dei trattamenti dei pensionati ex dipendenti dell'INPS stesso.

Poiché lo spirito dell'articolo 12 del regolamento di previdenza del soppresso INCIS era quello di garantire ai pensionati la riliquidazione dei trattamenti in base alle variazioni retributive godute tempo per tempo dal personale di pari grado in servizio, la deliberazione si è resa necessaria per assicurare l'applicazione di tale normativa nei confronti dei pensionati anche dopo lo scioglimento dell'INCIS, normativa che altrimenti sarebbe stata inapplicabile, essendo venuto meno il parametro di riferimento costituito dalle retribuzioni del personale in attività.

In esecuzione della citata deliberazione, i trattamenti pensionistici in esame sono stati, pertanto, perequati assumendo a base le retribuzioni che tempo per tempo sono state riconosciute al personale dell'INPS dal decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26 maggio 1976, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 16 ottobre 1979, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 25 giugno 1983 nonché, per il personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, dal decreto n. 267 dell'8 maggio 1987.

Alle pensioni degli ex dipendenti con qualifica dirigenziale, oltre ai miglioramenti previsti dai citati decreti del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, n. 509 del 1979 e n. 346 del 1983, sono state applicate le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito nella legge 8 marzo 1985, n. 72, concernenti l'estensione ai dirigenti del parastato e quindi dell'INPS del trattamento economico dei dirigenti dello Stato, e dell'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 e relativa legge di conversione n. 341 dell'11 luglio 1986. Ai fini delle operazioni di riliquidazione scaturite dai provvedimenti sopra citati da parte dell'istituto sono stati applicati, come stabilito nella richiamata delibera del consiglio di amministrazione, gli stessi criteri seguiti per la perequazione delle pensioni dei pensionati ex dipendenti dell'INPS stesso, tenendo presenti tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti medesimi.

L'ente ha fatto presente, inoltre, che tali operazioni di ricostituzione sono state svolte manualmente, non essendo i trattamenti pensionistici in esame automatizzati: per tale motivo non è stato possibile inviare ai singoli beneficiari i prospetti di calcolo che normalmente vengono emessi in occasione delle ricostituzioni delle pensioni assistite da procedure automatizzate. Per ovviare a tale inconveniente l'INPS procederà quanto prima alla automazione di questi trattamenti, in modo da poter soddisfare le legittime aspettative dei pensionati in ordine ai procedimenti e ai calcoli eseguiti per le operazioni di ricostituzione.

Si precisa, infine, che l'istituto ha assicurato che i propri uffici sono a completa

disposizione dei pensionati per corrispondere alle richieste di chiarimenti che dovranno essere dagli stessi avanzate in merito alle perequazioni dei loro trattamenti pensionistici.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

RUSSO FRANCO, TAMINO, RONCHI, RUTELLI e CAPANNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

Eliseo Moretto, rappresentante sindacale presso la IOR di Aprilia, del gruppo Ferruzzi, invalido civile con capacità lavorative al 50 per cento, fu licenziato nel febbraio 1984;

fin dal 1980 l'ufficio medico provinciale di Latina accertò che il signor Moretto è collocabile, con esclusione di lavori pesanti e di responsabilità, e deve essere adibito «a mansioni che non abbiano caratteristiche di alta ripetitività ed esposizione ad ambienti rumorosi», a causa di problemi cardiaci, nervosi e dell'udito;

nonostante tali prescrizioni, il signor Moretto fu assegnato al controllo di un nastro trasportatore di lattine di olio suscitando le proteste dello stesso per la rumorosità dell'ambiente e per le insostenibili fatica e tensione;

a sua volta e in seguito alla protesta l'azienda accusò l'operaio di non aver indossato il copricapo regolamentare e di aver male alimentato il nastro trasportatore;

ricorso alla magistratura, il signor Moretto perse in primo e in secondo grado ma vinse in Cassazione nel 1988-1989 ottenendo dal tribunale di Velletri, incaricato dalla suprema corte, una sentenza di riassunzione;

la IOR si rifiuta di ottemperare all'ordine della magistratura e ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza del tribunale di Velletri;

il problema del mancato rispetto dei diritti dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, che disattendono impunemente leggi e normative, è ulteriormente aggravato dai tempi lunghissimi dei processi, come nel caso in questione, in cui sono stati necessari sei anni per ottenere il riconoscimento di un diritto e una sentenza di riassunzione, ma non ancora il reintegro dell'operaio in fabbrica —:

quali iniziative si intendano adottare per tutelare il diritto al lavoro e il rispetto delle peculiari esigenze del signor Moretto, sanciti dalla legge e autorevolmente ribaditi dalla Corte di Cassazione;

se si intenda intervenire presso la IOR affinché ottemperi alle sentenze della magistratura e reintegri senza frapporre ulteriori difficoltà il signor Moretto;

quali provvedimenti si intendano adottare affinché i lavoratori, per i quali il licenziamento e la conseguente perdita del salario sono un problema di sussistenza, non continuino ad essere ulteriormente penalizzati da processi che durano anni e che vanno a tutto vantaggio delle aziende che, con decisioni unilaterali, giudicano, eseguono ed amministrano cinicamente i propri interessi. (4-17698)

RISPOSTA. — *La Società italiana oli e risi (che a decorrere dal mese di luglio 1990 ha assunto la denominazione di Cereol Italia Srl) in data 8 gennaio 1991 ha provveduto a reintegrare il signor Eliseo Moretto nel posto di lavoro in ottemperanza a quanto disposto dal tribunale di Velletri.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

RUSSO SPENA, RUSSO FRANCO, CAPANNA e TAMINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel giugno del 1986, quella che la stampa locale definì una « brillante opera-

zione dei carabinieri » portò alla perquisizione degli uffici della « sezione contratti » della base USAF di Aviano (PN) nell'ambito di un'inchiesta della procura della Repubblica avviata da un rapporto dell'Arma basato su diverse intercettazioni telefoniche;

tre impiegati italiani dell'ufficio contratti vennero indiziati del reato di truffa aggravata ai danni dell'USAF;

due di essi — avendo rifiutato l'amnistia nel frattempo sopraggiunta — venivano, qualche mese dopo, prosciolti in istruttoria con formula piena per insussistenza dei fatti;

comandanti statunitensi dell'Ufficio contratti e della base di Aviano non preannunciavano, né comminavano a detti lavoratori alcun provvedimento disciplinare, limitandosi a concordare con loro l'attribuzione temporanea di nuove mansioni;

inspiegabilmente e del tutto arbitrariamente, una volta conclusasi con la piena assoluzione l'istruttoria della procura della Repubblica, il comando americano, al di fuori delle procedure previste dalla legge n. 300 del 1970 e dello stesso contratto di lavoro per i dipendenti delle basi statunitensi in Italia (peraltro siglato con le sole CISL e UIL per la persistente discriminazione sindacale nei confronti della CGIL), attuava il licenziamento in tronco dei tre dipendenti;

i dipendenti in oggetto ricorrevano immediatamente innanzi al pretore del lavoro di Pordenone il quale, con sentenza del 27 giugno 1988, dichiarava illegittimi i licenziamenti e condannava il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, in rappresentanza dell'USAF, al reintegro dei lavoratori e alla corresponsione delle somme previste dalla legge n. 604 del 1966 sui licenziamenti individuali;

il comandante della base americana di Aviano non ottemperava agli obblighi della sentenza del pretore e, in particolare nei confronti della dipendente Clelia Cao, nel frattempo in aspettativa per maternità, poneva in essere un comportamento per-

secutorio, rifiutandole il rientro al termine del primo periodo di aspettativa, successivamente obbligandola ad usufruire delle ferie, collocandola, fino all'inizio del corrente anno, in permesso retribuito purché non accedesse alla base e riprendesse il suo posto di lavoro;

incurante della sentenza del pretore, il comando della base USAF comunicava alla dipendente di doversi considerare in preavviso di licenziamento dal momento della scadenza dell'anno di aspettativa postparto al 13 marzo 1989, data in cui, secondo il comando americano, avrà effettivamente vigore il licenziamento illegittimo —;

che cosa intendano fare affinché sia garantito ai 500 lavoratori italiani della base USAF di Aviano e alle altre migliaia di occupati in basi americane nel nostro paese piena parità di diritti con gli altri lavoratori dal momento che, sul piano dei doveri, delle retribuzioni, degli oneri sociali godono di un trattamento analogo a quello degli altri lavoratori dipendenti, mentre si scontrano con particolari ostacoli di « diritto internazionale » per vedere riconosciuta la tutela dei propri legittimi interessi;

se non ritengano opportuno mettere in atto un'iniziativa per il superamento dell'anacronistico regio decreto 1621 del 30 agosto 1925 che impedisce la rivalsa sui beni di paesi esteri;

che cosa intendano fare, in particolare, per garantire il rispetto della sentenza del pretore di Pordenone e far rendere immediatamente esecutivo il reintegro nel loro posto di lavoro di Clelia Cao e dei suoi due colleghi illegittimamente licenziati;

se non ritengano oltraggioso della sovranità nazionale e delle leggi italiane, irrispettoso nei confronti dei cittadini e di un giudice della Repubblica che le autorità di comando della base di Aviano — comando generale dell'*Air Force* americana in Italia — continuino a non tener in alcun conto la citata sentenza. (4-11853)

RISPOSTA. — *I licenziamenti dei tre dipendenti della base USA di Aviano sono stati disposti perché il datore di lavoro ha ritenuto comunque risolto nei loro confronti il rapporto fiduciario nonostante che essi siano stati prosciolti dalla imputazione dei reati connessi alla loro attività di addetti all'ufficio contratti della base.*

Le sentenze con le quali il pretore di Pordenone ha dichiarato nulli i licenziamenti sono state impugnate. Il giudice di appello, a parziale riforma delle decisioni di primo grado, ha escluso, con pronuncia del 6 marzo 1990, che l'amministrazione USA sia tenuta a reintegrare nel posto di lavoro i lavoratori licenziati.

Per quanto concerne, in generale, la tutela dei lavoratori civili occupati presso le basi USA in Italia, va innanzitutto precisato che gli accordi internazionali vigenti in materia stabiliscono che il relativo rapporto di lavoro sia regolamentato in conformità alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. In particolare il dicastero degli affari esteri ha rappresentato di essere attivamente impegnato per quanto di propria competenza al fine di rimuovere ogni ostacolo all'effettiva parità di trattamento di tali dipendenti. In tal senso ha riferito di avere assunto un'iniziativa in ordine alla questione specifica concernente la mancata riserva di posti di lavoro per asserito effetto di norme di diritto internazionale pattizio. Sul punto vi è difformità di interpretazione degli accordi e delle intese vigenti. Al riguardo gli elementi forniti in risposta ad una nota verbale, inoltrata nell'ottobre 1988 all'ambasciatore degli USA, sono stati giudicati insoddisfacenti e sono oggetto di consultazioni e di studio per l'elaborazione ed il sollecito successivo avvio di ogni opportuna azione a difesa delle aspettative dei nostri lavoratori.

In ordine all'auspicata modifica del regio decreto 30 agosto 1925, n. 1621, convertito con legge 15 luglio 1926, n. 1263, che regola le procedure esecutive sopra beni di Stati esteri in Italia, il Ministero degli affari esteri ha fatto presente di aver predisposto, congiuntamente al Ministero di grazia e giustizia, un apposito disegno di legge. Le disposizioni innovative qualificanti della costituenda disciplina, fatto salvo in ogni caso

quanto istituzionalizzato in materia in ambito di diritto internazionale generale, sono la possibilità di ottenere dal Ministero di grazia e giustizia, su conforme avviso del Ministero degli affari esteri, la autorizzazione a procedere verso beni di Stati esteri non destinati a funzioni istituzionali nonché la previsione di un risarcimento a carico dell'erario a favore di cittadini, qualora per motivi di opportunità — quali il mantenimento di determinate amichevoli relazioni con Stati esteri ovvero l'evitare ritorsioni a danno di cittadini italiani in essi residenti — non fosse stato ritenuto di potere concedere tale autorizzazione all'esercizio di azioni esecutive.

Il disegno di legge (n. 1461) è attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato in sede deliberante.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che:*

il progetto Programmed relocation of Naples total operator (Project pronto) che prevede l'insediamento USA nelle aree disponibili intorno a Capodichino e la creazione di una base in quella zona;

tale base costituirebbe un nuovo importante obiettivo strategico in caso di conflitto e, anche il corrispettivo per la regione Campania del progetto di una nuova base navale in Puglia (precisamente a Taranto), tenendo presente che nell'area tra Napoli e Gaeta vi sono già undici insediamenti NATO —:

quali siano le valutazioni del Governo, considerato inoltre che:

l'impatto ambientale che avrebbe la base con l'insediamento di oltre duemila cittadini statunitensi e la zona stessa che risulta una delle più popolate d'Italia;

il clima attuale di distensione con l'Unione Sovietica, per cui l'installazione della nuova base militare appare del tutto anacronistica e inopportuna;

in quella zona è già previsto lo sviluppo nel settore aerospaziale da parte dell'Aeritalia (non sfuggirà che è questo un settore molto importante e suscettibile di ampi sviluppi applicativi ed occupazionali);

infine, se non si ritenga che la realizzazione del Progetto pronto sia del tutto controproducente e dannoso per l'area napoletana e dannoso per la sicurezza e gli interessi di tutto il Paese. (4-12570)

RISPOSTA. — *Il progetto di realizzazione di infrastrutture in Capodichino per esigenze statunitensi è programmato in un'area demaniale sulla quale già insistono altre strutture militari. Non si tratta di un nuovo insediamento né della costituzione di una nuova base, ma del trasferimento di un ente militare, già esistente nel contesto urbano, dettato da esigenze di natura logistica. Si tratta, cioè, di un progetto che si prefigge di conferire una sistemazione più funzionale ad un ente americano già stanziato a Napoli.*

Nella realizzazione del progetto è stato interessato il comune di Napoli per la valutazione congiunta dell'attuazione urbanistica del programma ai fini di uno sviluppo organico delle attività successive. Inoltre, non sono emerse interferenze con i piani di sviluppo del settore aerospaziale.

Infine, la realizzazione in parola comporterà una ricaduta economica per la popolazione civile di oltre duecento miliardi di lire.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RUSSO SPENA, CIPRIANI e ARNABOLDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la FIAT AUTO ha espresso la volontà di cedere a far data dal 1° giugno 1990 i due stabilimenti UPA di Robassomero e Bruino, ove si effettuano lavorazioni di Selleria, alla consociata Gilardini, comprendendo nella cessione anche i lavoratori ivi occupati;

gli oltre 400 lavoratori attualmente occupati nei due stabilimenti provengono

pressoché totalmente da anni di cassa integrazione a zero ore, con un'alta percentuale di invalidi e idonei e di lavoratori impegnati sindacalmente e politicamente;

la destinazione originaria di questi stabilimenti, come si desume dall'accordo stipulato nell'ottobre 1983 tra FIAT e organizzazioni sindacali, era quella di « unità dedicate » alla ricollocazione di « lavoratori con ridotte idoneità » lavorative;

la FIAT ha in realtà utilizzato questi stabilimenti per relegarvi « molti quadri sindacali in realtà decentrate ed usando le UPA come minaccia anche per i lavoratori di altre realtà produttive », come si desume dalla denuncia presentata all'ispettorato del lavoro, unitariamente, dal consiglio di fabbrica di Robassomero;

la FIAT usufruì, al momento dell'istituzione di queste « unità dedicate » (1985 Robassomero, 1987 Bruino), di finanziamenti pubblici erogati attraverso fondi CEE ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tra l'altro per finanziare « corsi di riqualificazione » destinati a precedere il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione (avvenuto in quel periodo in massima parte proprio nelle UPA), in base all'accordo siglato il 19 marzo 1986 tra FIAT e sindacato e sottoscritto successivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il contenuto formativo di tali corsi si rivelò in realtà inesistente;

la manovra di scorporo tra FIAT AUTO e Gilardini riguarda esclusivamente le due realtà decentrate citate poc'anzi, e non quindi le officine ove si effettuano analoghe lavorazioni negli stabilimenti FIAT di Mira Rivalta, mentre per le lavorazioni di Selleria svolte nello stabilimento Alfa/Lancia di Chivasso analoga operazione si è svolta tramite il riassorbimento dei circa 70 lavoratori coinvolti nello stesso stabilimento Alfa/Lancia —:

se non intenda intervenire per verificare che tale operazione, priva di reali motivazioni e riscontri produttivi, non sia in realtà motivata essenzialmente dalla volontà da parte dell'azienda di discrimi-

nare ulteriormente lavoratori già pesantemente colpiti da processi di ristrutturazione traumatici, e non si traduca in un peggioramento delle loro condizioni di lavoro, minacciandone la stabilità del posto di lavoro stesso;

se non intenda adoperarsi affinché si realizzi la soluzione prospettata dalle organizzazioni sindacali e cioè che l'operazione avvenga con la sola cessione delle lavorazioni e con il contemporaneo riassorbimento dei lavoratori delle UPA di Robassomero e Bruino all'interno dei principali stabilimenti FIAT AUTO dell'area torinese, tanto più che 400 lavoratori costituiscono una percentuale talmente bassa, sul totale dei dipendenti della FIAT AUTO, da rendere assolutamente compatibile tale riassorbimento, specie in un'azienda come la FIAT AUTO che procede ormai da tempo ad assunzione di nuovo personale;

se non ritenga di verificare che questa operazione sia in contrasto con la destinazione per cui furono istituite le « unità dedicate » con accordo sindacale intervenuto per portare a soluzione conclusiva la vicenda apertasi con l'accordo dell'ottobre 1980, per il quale si rese garante il Ministro del lavoro e della previdenza sociale *pro-tempore* onorevole Foschi. (4-19995)

RISPOSTA. — *La FIAT auto in considerazione della competizione esistente in campo internazionale nel settore della componentistica, ed in particolare dell'attività di selleria, ed in previsione del Mercato comune europeo, ha voluto creare all'interno del proprio gruppo un polo specializzato per la produzione di selleria.*

A tale scopo nel maggio del 1990 l'azienda ha trasferito, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, le unità produttive di sedili di Bruino e Robassomero (sedili per il segmento di autovetture medio-basso) alla Gilardini SpA, società all'83 per cento del gruppo FIAT ed operante nel settore di produzione di selleria per il segmento medio-alto di autovetture (Dedra, Delta, Croma, Alfa 64).

Com'è noto le UPA (unità di produzione accessoristica) erano state costituite a seguito dell'accordo stipulato in data 22 ottobre 1983 tra la FIAT e le organizzazioni sindacali, allo scopo di facilitare la ricollocazione ed il riutilizzo, previo corso di riqualificazione, del personale già posto in cassa integrazione nonché del personale con ridotte idoneità lavorative.

L'ispettorato del lavoro di Torino ha reso noto che gli stabilimenti di Robassomero e Bruino occupano complessivamente 429 dipendenti così ripartiti: 330 a Robassomero, con 31 invalidi collocati obbligatoriamente (legge n. 482 del 1968) e 16 invalidi non riconosciuti; i rimanenti 99 risultano in organico a Bruino con 12 invalidi collocati obbligatoriamente e 8 invalidi civili non riconosciuti.

Dagli accertamenti eseguiti dal competente organo periferico risulta che la cessione di ramo d'azienda di cui si è detto è avvenuta con le garanzie di cui all'articolo 2112 del codice civile, vale a dire continuazione del contratto di lavoro con l'acquirente dell'azienda e conservazione dei diritti di anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. La direzione aziendale, pertanto, ritiene che tale operazione non dovrebbe destare alcuna preoccupazione nei dipendenti circa il mantenimento del posto di lavoro.

Grazie alla manovra di scorporo tra FIAT auto e Gilardini si dovrebbe infatti giungere ad acquisire quote sempre più ampie di mercato europeo con diversificazione dei clienti. Rappresentano a tal fine segnali positivi per il futuro sviluppo dell'azienda la predisposizione dei lavori in corso di studio per lo stabilimento di Robassomero e che riguardano la somministrazione di pasti freddi, la sostituzione del sistema di registrazione delle presenze da manuale in magnetica, lo studio per la ristrutturazione ed il potenziamento degli uffici allo scopo di trasferirvi la sede amministrativa e l'informatizzazione degli uffici.

Il fatto che la cessione riguardi solo i citati stabilimenti di Bruino e Robassomero è da attribuire alla circostanza che si tratta delle uniche unità produttive di accessori accentrati in stabilimenti propri, mentre per

il reparto Alfa-Lancia di Chivasso trattasi di conversione già in fase di esaurimento operata all'interno dello stabilimento.

L'azienda ha infine ribadito la volontà di creare un polo specializzato ed efficiente con l'acquisizione dei due reparti citati; a ciò non osta il fatto che in essi risulti presente un'alta percentuale di invalidi. Trattandosi infatti di lavorazioni leggere che tengono conto dell'handicap fisico degli addetti, la produttività dei reparti in questione dovrebbe mantenersi sugli standards di qualsiasi altro settore operativo.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

RUSSO SPENA e ARNABOLDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la direzione aziendale della Ditta SARRIÒ SA — DIVISIONE CARTIERE SAFFA ha comunicato alle organizzazioni sindacali del settore la sua intenzione di licenziare a far data dal 23 luglio 1990, n. 116 lavoratori addetti allo stabilimento di Milano — via dei Missaglia 89, che intenderebbe chiudere;

le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro ai sensi dell'accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi del 5 maggio 1965;

il coordinamento nazionale dei lavoratori del gruppo SARRIÒ/SAFFA, unitamente alle segreterie nazionali FILIS-CGIL, FIS-CISL, UILSIC-UIL, hanno in un loro comunicato congiunto del 28 giugno 1990, rilevato come « tale decisione unilaterale dell'azienda non appare giustificata dal punto di vista produttivo... e avviene in un quadro caratterizzato da investimenti insufficienti rispetto alle necessità imposte dal mercato e da una apparente carenza di piani ed indirizzi produttivi in grado di delineare la natura e gli obiettivi di gruppo » —:

quali iniziative intenda intraprendere per salvare l'occupazione e determinare un esito positivo di tale vertenza. (4-20564)

RISPOSTA. — *Nel mese di luglio 1990, presso il ministero, è stato sottoscritto dalle parti interessate un accordo concernente la situazione della società SARRIÒ — divisione cartiere Saffa, accordo con il quale sono stati assunti i seguenti impegni:*

la richiesta per il riconoscimento dello stato di ristrutturazione e riorganizzazione della citata società, ai sensi della legge n. 675 del 1977;

il ritiro, da parte aziendale, dei 116 licenziamenti relativi al personale dello stabilimento di Milano;

l'immediato trasferimento di 16 lavoratori presso altri stabilimenti dell'azienda;

l'utilizzazione, per i rimanenti 100 lavoratori non impiegati dal 24 luglio 1990, del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo di due anni;

l'applicazione, durante il periodo di cassa integrazione, degli strumenti previsti dalla legge e dal contratto per favorire l'esodo del personale.

Si comunica, inoltre, che il ministero ha assicurato il massimo interessamento al fine di un rapido e positivo esito della procedura di concessione del beneficio di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

negli ultimi tempi sempre più frequentemente si assiste ad ingiustificati ritardi da parte del Ministero della difesa in merito al riconoscimento delle domande di obiezione di coscienza al servizio militare;

qui di seguito l'interrogante riporta l'elenco di alcuni giovani ancora in attesa di veder riconosciuti i propri diritti:

1) Massimo Reveberti, domanda presentata il 27 dicembre 1989 al distretto di Milano;

2) Giustiniano Caradonna, domanda presentata il 5 dicembre 1989 al distretto di Milano;

3) Andrea D'Ambrosio, domanda presentata il 27 dicembre 1989;

4) Andrea Di Cesare, domanda presentata il 22 dicembre 1989 al distretto di Milano;

5) Carmelo Martuffo, domanda presentata il 16 novembre 1989 al distretto di Caltanissetta;

6) Andrea Scozzesi, domanda presentata il 20 dicembre 1989 al distretto di Monza;

7) Gabriele Beretta, domanda presentata il 15 dicembre 1989 al distretto di Milano;

8) Stefano Motta, residente in via Argani 1, Milano. Attende il riconoscimento da 11 mesi;

9) Nicolò Reverdini, domanda presentata il 19 dicembre 1989 al distretto di Milano —

quali siano le ragioni di questi ingiustificati ritardi, che sempre di più si configurano come un atteggiamento ostruzionistico da parte del Ministero della difesa nei confronti di quei giovani che scelgono il servizio civile e il rifiuto dell'esercito;

quali provvedimenti intenda assumere per far rientrare nella legalità l'ufficio del Ministero della difesa preposto al riconoscimento delle domande di obiezione di coscienza. (4-22275)

RISPOSTA. — *I signori Giustiniano Caradonna, Andrea D'Ambrosio, Andrea Scozzesi, Gabriele Beretta, Stefano Motta, Nicolò Reverdini sono stati riconosciuti obiettori di coscienza con decreto ministeriale del 23 ottobre ultimo scorso.*

Per i giovani Andrea Di Cesare e Carmelo Martuffo il riconoscimento è in corso. Non risulta invece che il giovane Massimo Reverti abbia presentato domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Il ritardo nella definizione delle domande presentate nel dicembre 1989 è stato conseguenza del loro straordinario aumento (del 140 per cento).

Il Ministro della difesa: Rognoni.

SALVOLDI e RONCHI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:*

l'amministrazione provinciale di Bergamo ha appaltato i lavori per la realizzazione dell'«acquedotto pianura bergamasca» all'associazione temporanea di imprese che fa capo alla SAIPEM;

il progetto per la costruzione degli acquedotti e delle stazioni di sollevamento sarà finanziato con i fondi del Ministero della protezione civile, per un importo complessivo di 428 miliardi;

l'opera è stata prevista per fornire acqua potabile a numerosi comuni della pianura bergamasca le cui falde sono inquinate da atrazina;

la «conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del Po» aveva stanziato a tal fine 71 miliardi con delibera del novembre '89, per la realizzazione del primo tronco;

le direttive della CEE sulla qualità delle acque e il decreto del Presidente della Repubblica del 1988 hanno imposto limiti alla quantità di atrazina tollerabile, mentre l'utilizzo di prodotti diserbanti alternativi ha provocato l'inquinamento delle falde con simazina e terbutilazina;

l'area in cui si vogliono realizzare i nuovi pozzi in Valle Seriana è soggetta a rischi di inquinamento a causa dell'immissione nelle gallerie di miniere abbandonate a monte dei pozzi, di fanghi tossici residui delle lavorazioni dell'azienda metallurgica oggi denominata Nuova Samim;

l'area in cui si vogliono realizzare i nuovi pozzi in Valle Brembana, più preci-

samente la Val Taleggio, è stata oggetto di recenti autorizzazioni per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi;

il consiglio provinciale di Bergamo ha autorizzato la giunta a procedere nella realizzazione degli acquedotti a condizione che venisse attuata una vasta e profonda bonifica delle acque provinciali;

l'impegno della giunta riguardava sia gli inquinamenti derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura sia l'immissione nel territorio di agenti inquinanti da parte delle industrie;

l'impegno riguardava altresì la sistemazione della rete acquedottistica che disperde grandi quantità di acqua al fine di evitare di immettere nuove risorse in una rete assolutamente inefficiente;

l'AMAC (azienda municipale acquedotti civici) di Bergamo è stata esclusa da ogni processo decisionale;

recentissimi studi hanno evidenziato che uno dei principali pozzi previsti, quello di Piario, andrebbe ad attingere alla stessa falda delle sorgenti della Nossa da cui l'AMAC attinge già oggi per condurre acque potabili a Bergamo —:

se ritenga compatibile l'intervento di ricerca e sfruttamento di idrocarburi con la contemporanea ricerca di acque potabili in Val Taleggio;

come intenda evitare l'inutile spesa per gli impianti di Piario che attingono alla stessa falda delle sorgenti della Nossa;

come intenda tutelare la capacità di captazione delle acque della Nossa, da cui l'AMAC attinge per il fabbisogno di acqua potabile di Bergamo;

se non intenda riconsiderare l'opportunità di concedere i finanziamenti preventivi, in presenza di condizioni proibitive per la realizzazione di un'opera che vede a priori vanificato il raggiungimento dei propri obiettivi;

quali iniziative intende assumere nei confronti dell'amministrazione provinciale perché proceda in modo razionale a pre-

disporre le condizioni necessarie affinché l'opera non diventi, oltre che inutile, uno spreco gigantesco di risorse finanziarie;

se ritenga tale opera compatibile con le direttive della CEE in materia di risanamento ambientale, e se ritiene che la CEE possa versare fondi all'Italia per il risanamento, qualora vengano stesi progetti di scarsa utilità e di ancor più scarsa efficienza. (4-22193)

RISPOSTA. — L'intervento relativo alla ristrutturazione ed al potenziamento dell'acquedotto, il cui titolare è l'amministrazione provinciale di Bergamo, rientra fra quelli finanziati con ordinanza n. 1921/FPC datata 30 maggio 1990, che ha disposto: Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Lombardia.

Con detto provvedimento, attuativo della deliberazione datata 9 ottobre 1989, con la quale la conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po ha approvato i piani ed i progetti di intervento per alcune regioni del nord Italia, è stata assegnata, alla regione Lombardia, la somma di lire 179 miliardi, comprensiva di lire 71 miliardi per l'acquedotto di Bergamo, con onere a carico del fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

Occorre aggiungere che con la deliberazione citata sono stati indicati gli enti titolari degli interventi, il numero dei comuni interessati, il numero degli abitanti serviti, la tipologia degli interventi stessi, nonché il costo totale, il finanziamento richiesto ed i tempi di realizzazione delle opere. I progetti degli interventi in parola avevano ottenuto, inoltre, la preventiva approvazione dalla giunta della regione Lombardia con delibera n. 45646 del 1° agosto 1989, ed erano relativi al piano predisposto ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Quanto sopra per rappresentare che l'ordinanza 1921 citata, attuativa della delibera

anzidetta, nell'assegnare le somme già determinate, per interventi già individuati, ha essenzialmente disposto norme procedurali tali da consentire la più celere esecuzione delle opere, non rientrando nelle competenze di questo dipartimento le questioni relative ai piani ed ai progetti già esaminati dalla giunta regionale nonché della conferenza interregionale per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po.

Si fa presente, ancora, che questo dipartimento non è in possesso di elementi di riscontro relativi al progetto, di cui si fa menzione nell'interrogazione, relativo alla costruzione degli acquedotti e delle stazioni di sollevamento finanziabile con i fondi del Ministero della protezione civile, per un importo complessivo di 428 miliardi.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Lattanzio.

SANGALLI e ORSENIGO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, prevede la concessione di contributi in conto capitale, pari al 40 per cento del prezzo, a favore di piccole e medie imprese commerciali per l'acquisto di strumenti per pesare, a valere sul fondo della legge n. 517 del 1975 sul credito agevolato al commercio;

le norme di attuazione della predetta legge sono state emanate con decreto ministeriale del 13 aprile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1987;

il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è scaduto il 31 marzo 1989 e alla predetta data risultano pervenute al Ministero circa 33.000 domande di contributo;

ad oggi, risultano approvate dal competente Comitato solo 500 domande circa e non ancora emanato alcun decreto di concessione;

tale situazione non sembra doversi ricondurre a problemi di disponibilità finanziaria data la modesta entità dei contributi (indicativamente intorno ai due milioni di lire) —:

quali siano gli ostacoli che si frappongono all'attuazione della legge;

quali iniziative intende assumere perchè l'attività istruttoria e di emanazione di decreti sia svolta a livelli compatibili con il grande numero delle domande di contributo presentate;

se non ritenga di dover promuovere opportune iniziative, anche legislative, perchè il contributo in conto capitale sia sostituito con altra forma di agevolazione, di più semplice attuazione, che assicuri agli interessati analoghi benefici (ad esempio attraverso una detassazione rapportata al credito di contributo). (4-17555)

RISPOSTA. — La legge 27 marzo 1987, n. 121, articolo 3, comma 8, ha previsto la concessione di contributi in conto capitale pari al 40 per cento del prezzo a favore delle piccole e medie imprese commerciali, per l'acquisto di bilance, a valere sui fondi della legge n. 517 del 1975 che disciplina il credito agevolato al commercio.

Le norme di attuazione della legge n. 121 sono state tempestivamente emanate dal ministero e il relativo decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel giugno 1987.

La messa a punto della procedura di informatizzazione ha richiesto invece tempi più lunghi, sia in relazione alla sua particolare complessità, sia soprattutto perchè il ministero è stato costretto a stipulare con la società di informatica di cui si avvale per la gestione della legge n. 517 del 1975, un contratto aggiuntivo in quanto le somme stanziare con il contratto precedente non erano sufficienti a coprire nuovi costi. Le procedure, quindi, completata la parte tecnica ed esaurito l'iter amministrativo per la stipula del nuovo contratto, sono state attivate solo nel mese di dicembre del 1988.

Il numero delle domande pervenute al ministero, circa 33 mila entro il marzo del 1989, data di scadenza per la presentazione,

ha superato ogni previsione creando problemi per le strutture del Ministero dell'industria già preposte alla gestione di tutte le leggi di incentivazione al settore commerciale ed il cui organico, come è noto, è gravemente sottodimensionato rispetto ai vecchi e nuovi compiti istituzionali attribuitigli, in relazione agli attuali orientamenti di contenimento della spesa pubblica.

Le operazioni della legge n. 121 del 1987, pur essendo di modesta entità (importi mediamente di circa un milione e mezzo), richiedono infatti un complesso iter amministrativo analogo a quello richiesto per le altre leggi di incentivazione (istruttoria, esame del comitato, emanazione del provvedimento, controllo della ragioneria e della Corte dei conti).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Battaglia.

SAPIO, MAMMONE e PICCHETTI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

il 14 maggio 1990 è stato firmato un accordo per la cessione della società Rotostar di Ceprano (FR) da parte della GEPI alla Redaelli Tecna;

la GEPI, che ha conservato il 2 per cento del pacchetto azionario, non ha avuto alcun confronto con le organizzazioni sindacali né ha fornito garanzie circa la salvaguardia dell'attività produttiva e dei livelli occupazionali;

per le difficoltà sorte per il prosieguo della gestione è previsto il riassorbimento di 123 dipendenti sui 153 attuali e l'azienda prevede nuove assunzioni di personale specializzato sempre nell'ambito dei 123 dipendenti, per cui si può prevedere un'eccedenza di personale fra le 30 e le 60 unità;

l'azienda pretende, per inoltrare la richiesta di rinnovamento della cassa integrazione guadagni per ristrutturazione, di far sottoscrivere clausole liberatorie ca-

pestro ai dipendenti, pena l'immediato licenziamento collettivo delle prime 30 unità;

il costo complessivo dell'operazione (finanziamenti, ricapitolazione, patrimonio, know how, eccetera) supera i 35 miliardi di lire —:

se non ritengono di dover intervenire perché si giunga finalmente ad un confronto di merito tra la GEPI, la Redaelli Tecna e le organizzazioni sindacali per poter conoscere i contenuti dell'accordo e gli impegni assunti dalla GEPI, visto il costo così oneroso dell'operazione e i bassi livelli occupazionali previsti. (4-20414)

RISPOSTA. — Il tentativo di mediazione svolto nella riunione tenutasi il 3 agosto 1990 presso questo ministero ha dato esito positivo ed ha consentito la composizione della vertenza.

Con l'accordo raggiunto in tale sede l'azienda Rotostar SpA di Ceprano ha revocato i licenziamenti, impegnandosi a inoltrare istanza al fine di ottenere l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per ristrutturazione aziendale.

Il piano di ristrutturazione, predisposto dalla direzione aziendale successivamente al trasferimento della società alla Redaelli Tecna offset SpA che ne ha acquistato il pacchetto azionario dalla GEPI nel maggio 1990, prevede investimenti complessivi per 10 miliardi e 500 milioni nonché l'utilizzo della CIGS per un numero massimo di 120 dipendenti. L'organico a regime sarà composto da 123 unità lavorative a fronte delle 150 attualmente in forza. Ad ogni modo l'azienda si è impegnata a gestire l'eccedenza di manodopera, pari a 27 unità, ricorrendo a strumenti non traumatici quali le dimissioni incentivate.

L'accordo prevede, infine, la concessione ai dipendenti sospesi dal lavoro, entro i limiti del trattamento di fine rapporto maturato, di prestiti mensili nella misura di lire 800 mila che verranno restituiti al momento della corresponsione del trattamento di integrazione salariale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

SCALIA e MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha deciso di agevolare la diffusione della benzina senza piombo determinandone un prezzo di vendita inferiore a quello della benzina super con il piombo tetraetile. Il tenore di idrocarburi aromatici, e in particolare il tenore di benzene, della benzina senza piombo messa in vendita è, secondo rilevazioni pubblicate su stampa specializzata, largamente superiore a quello della benzina super;

pertanto la benzina senza piombo comporta maggiori quantità di idrocarburi incombusti tossici e nocivi emesse dagli scappamenti delle autovetture, in particolare per quanto concerne il benzene, che è comunemente reputato cancerogeno;

l'adozione delle marmitte catalitiche si presenta, nel breve e medio termine, come un miglioramento possibile dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e dell'impatto sanitario, adozione prevista già per i prossimi mesi dalle direttive CEE e che è, in ogni caso, possibile solo per le vetture che usino il carburante senza piombo;

già oggi sono disponibili sul mercato autovetture di tutte le maggiori case produttrici, e proprio per i modelli più ampiamente diffusi, dotate di marmitte catalitiche o di dispositivi per ridurre fortemente le emissioni inquinanti —:

se non intendano predisporre con la massima urgenza e le migliori competenze tecniche indagini di elevata affidabilità per determinare il reale tenore di idrocarburi aromatici, in particolare di benzene, presente nella benzina senza piombo posta in vendita dai distributori;

se non intendano fornire al più presto all'opinione pubblica i dati affidabili rilevati dalle indagini;

se non intendano far misurare, per i modelli già disponibili sul mercato, le

principali caratteristiche delle marmitte catalitiche o degli altri dispositivi eventualmente adottati per la riduzione delle componenti inquinanti, in particolare: l'efficienza di abbattimento per i diversi inquinanti (monossido di carbonio, idrocarburi aromatici, ossidi di azoto eccetera), la vita media del dispositivo che realizza l'abbattimento degli inquinanti. (4-18225)

SCALIA e MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha deciso di agevolare la diffusione della benzina senza piombo determinandone un prezzo di vendita inferiore a quello della benzina super con il piombo tetraetile e che il tenore di idrocarburi aromatici, e in particolare il tenore di benzene, della benzina senza piombo messa in vendita è, secondo rilevazioni pubblicate su stampa specializzata, largamente superiore a quello della benzina super;

pertanto la benzina senza piombo comporta maggiori quantità di idrocarburi incombusti tossici e nocivi emessi dagli scappamenti delle autovetture, in particolare per quanto concerne il benzene che è comunemente reputato cancerogeno;

l'adozione delle marmitte catalitiche si presenta, nel breve e medio termine, come un miglioramento possibile dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e dell'impatto sanitario, adozione prevista già per i prossimi mesi dalle direttive CEE e che è, in ogni caso, possibile solo per le vetture che usino il carburante senza piombo;

già oggi sono disponibili sul mercato autovetture di tutte le maggiori case produttrici, e proprio per i modelli più ampiamente diffusi, dotate di marmitte catalitiche o di dispositivi per ridurre fortemente le emissioni inquinanti —:

1) se non intendono predisporre con la massima urgenza e le migliori competenze tecniche indagini di elevata affida-

bilità per determinare il reale tenore di idrocarburi aromatici, in particolare di benzene, presenti nella benzina senza piombo posta in vendita dai distributori;

2) se non intendono fornire al più presto all'opinione pubblica i dati affidabili rilevati dalle indagini;

3) se non intendono far misurare, per i modelli già disponibili sul mercato, le principali caratteristiche delle marmitte catalitiche o degli altri dispositivi eventualmente adottati per la riduzione delle componenti inquinanti, in particolare: l'efficienza di abbattimento per i diversi inquinanti (monossido di carbonio, idrocarburi aromatici, ossidi di azoto, ecc.), la vita media del dispositivo che realizza l'abbattimento degli inquinanti. (4-18353)

RISPOSTA. — Il 12 luglio 1989 è stata firmata dai ministri dell'ambiente e dell'industria, dall'Unione petrolifera (UP) e dal settore AGIP petroli una convenzione tesa ad accertare il contenuto di idrocarburi aromatici e di benzene nelle benzine immesse sul territorio nazionale. Con tale protocollo l'UP e l'AGIP si sono impegnati a contenere il livello medio annuo di idrocarburi aromatici, entro il valore medio annuale rilevato nella benzina senza piombo distribuita negli altri paesi della CEE.

Per quanto riguarda il benzene, l'accordo prevede un contenuto non superiore al 3,8 per cento in volume, come valore medio annuale.

Nella convenzione è anche prevista la realizzazione di un programma biennale di ricerca, finanziato fino all'ammontare di 2 miliardi di contraenti industriali, volto ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi sull'influenza della composizione della benzina, sulla qualità e quantità delle emissioni autoveicolari, con particolare riferimento ai livelli di idrocarburi policiclici aromatici e delle aldeidi.

Per quanto riguarda le marmitte catalitiche si fa presente, poi, che le direttive comunitarie in materia di inquinamento dei veicoli a motore non ne prescrivono espressamente l'uso, ma si limitano a stabilire i limiti di inquinamento lasciando al costruttore

piena libertà nella scelta della tecnologia da adottare per realizzare veicoli conformi alla norma.

Peraltro i limiti recentemente adottati sono tali che l'unica soluzione tecnica oggi possibile è quella della marmitta catalitica e di fatto, dal 1° aprile di questo anno, in armonia con le norme comunitarie non sono immatricolabili veicoli di cilindrata superiore ai duemila centimetri cubi privi di tale tipo di marmitta.

Il fatto che oggi non esista una norma internazionale consolidata in materia di prove di durata delle marmitte catalitiche congiuntamente alla circostanza che la nostra appartenenza alla Comunità economica europea ci impedisce di adottare norme nazionali che potrebbero avere riflessi sulle politiche comunitarie, fanno sì che non possa procedersi alla campagna di misure auspicata dagli interroganti.

Peraltro, in sede comunitaria è in avanzata fase di redazione una nuova direttiva in materia di inquinamento da veicoli a motore nella quale verranno introdotte prescrizioni ad hoc in materia di caratteristiche di durata delle marmitte catalitiche.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SCARLATO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se non intenda promuovere, anche attraverso iniziative legislative, l'introduzione di norme dirette a configurare un prepensionamento per i genitori di figli portatori di handicaps che si impegnino ad assisterli evitando di ricoverarli stabilmente in istituti. (4-17380)

RISPOSTA. — La possibilità di introdurre nel nostro ordinamento l'istituto del prepensionamento per i genitori che si impegnino ad assistere i figli portatori di handicap anziché ricorrere al ricovero in istituto, così come ipotizzato dall'interrogante, non appare al momento di facile ed immediata attuazione.

Il testo unificato della legge quadro per l'assistenza, la integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini handicappati, attualmente all'esame della Commissione affari

sociali della Camera in sede referente (atto Camera n. 45), tende infatti a privilegiare misure che permettano di conciliare il ruolo lavorativo e familiare dei genitori, soprattutto di quelli con problemi particolari (quali appunto i genitori di handicappati) mediante speciali congedi e assenze.

In particolare, la citata proposta di legge prevede all'articolo 37 una serie di agevolazioni per i genitori che lavorano: tali sono ad esempio la possibilità di prolungare il periodo di astensione facoltativa dal lavoro fino al diciottesimo mese di vita del bambino (in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204), il diritto di usufruire di tre giorni di permesso mensile in caso di handicap gravissimo e successivamente al diciottesimo anno di età il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

È da ricordare inoltre che con la legge n. 117 del 1989 è stato disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale nella pubblica amministrazione e fra i motivi preferenziali previsti per l'accoglimento della domanda c'è quello di assenze familiari di portatori di handicap: sono peraltro previste modalità per facilitare il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno per coloro che, superati i motivi di difficoltà familiari, ne facciano richiesta.

Si fa presente infine che ai sensi dell'articolo 35 del testo unificato della legge-quadro è prevista l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per il familiare che non lavori e che provveda, presso il proprio nucleo familiare, in modo continuativo e permanente, alla cura e alla assistenza di un congiunto con handicap gravissimo (a condizione che abbia svolto questa attività per un tempo non inferiore ai 18 mesi e che non sia iscritto ad altre forme di assicurazione obbligatoria).

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

SCOVACRICCHI. — Ai Ministri della difesa e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

sono state presentate numerose istanze alla Direzione generale per il personale civile da parte dei funzionari direttivi della difesa inquadrati nella nona qualifica funzionale, intese a conservare la maggiore misura del compenso incentivante la produttività previsto per il personale civile dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984;

tali richieste traggono origine dalla disciplina dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che stabilisce in lire 100.530 il compenso incentivante per tutto il personale dello Stato inquadrato al 9° livello, senza alcuna deroga per il personale della difesa che nel 9° livello, verrebbe a percepire una cifra inferiore o uguale (lire 125.560) a quella percepita dal personale di 8° livello;

Difeimpiegati, con circolare n. 70331 del 27 luglio 1978, in relazione ad un parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica, ha partecipato ai funzionari interessati che la misura del compenso incentivante deve restare fissata nella stessa misura attribuita al personale di 8° livello dall'articolo 11 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984, ai cui sensi le maggiorazioni del compenso incentivante previste per il personale della Difesa debbono essere riassorbite con i futuri miglioramenti;

il contenuto della circolare ha creato vivissimo malcontento nei funzionari appartenenti alla nona qualifica funzionale, i quali, sulla base di ineccepibili motivazioni giuridiche, sostengono che i miglioramenti da riassorbire sono unicamente quelli derivanti da rinnovo contrattuale e non quelli scaturenti dal passaggio da un livello inferiore ad uno superiore a seguito di diverso inquadramento;

nell'agosto 1988, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Mi-

nistro del tesoro, ha emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri registrato alla Corte dei conti, per determinare la misura dell'indennità di incentivazione spettante al personale in servizio alla Presidenza — destinatario di maggiorazioni del compenso incentivante — inquadrato nella nona qualifica, nella misura di lire 480.000, superiore di lire 40.000 al compenso spettante al personale di 8° livello;

anche per il personale di altri ministeri (Finanze, Trasporti ...) — destinatario di maggiorazioni del compenso incentivante — risulta che si è provveduto a determinare un diverso ammontare del compenso incentivante fra i funzionari dell'ottavo e del nono livello —:

quali iniziative abbia già preso o intenda prendere il Ministero della difesa perché il proprio personale non venga discriminato, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, nei confronti del personale di altre amministrazioni, destinatario di maggiorazioni del compenso incentivante;

i motivi per i quali la Funzione pubblica ha ritenuto che non spetti al personale di nono livello della Difesa ciò che invece è stato pacificamente riconosciuto all'analogo personale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché di altre amministrazioni dello Stato, destinatario di maggiorazioni del compenso incentivante. (4-17528)

RISPOSTA. — *L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che ha provveduto a determinare la misura del compenso incentivante per il personale appartenente al nono livello retributivo, non ha previsto alcuna nuova maggiorazione del compenso stesso in favore del personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nel predetto livello.*

Pertanto, la maggiorazione non può che essere quella stessa già in precedenza riconosciuta a detto personale in applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984, il cui

importo è pari alla differenza fra la misura mensile base (lire 125.650) della soppressa indennità di incentivazione prevista dalla tabella A di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1983 (emanato in applicazione della legge 10 maggio 1983, n. 188) ed il compenso incentivante base mensile (lire 100.530) dell'ottava qualifica funzionale.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

SINATRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

gli istituti di patronato di assistenza costituiti in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 1947, furono privatizzati con la legge 27 marzo 1980, n. 112;

la legge n. 112 del 1980, in particolare all'articolo 5, detta i principi di salvaguardia del personale in forza alla data del 27 marzo 1980;

detti principi sono stati, a ben nove anni di distanza, ampiamente disattesi;

con l'ordine del giorno votato dai due rami del Parlamento ed accettato dal Governo, in sede di approvazione della legge in questione, veniva assunto l'impegno a predisporre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge, uno strumento idoneo a consentire l'assorbimento da parte di enti, operanti nel settore della previdenza ed assistenza sociale, del personale che, alla data del 31 dicembre 1979, era alle dipendenze dei vari patronati;

anche tutto ciò è stato completamente disatteso;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha predisposto la chiusura dei patronati FACI, CLAAI, ACAI, IPLAS, INAL, con decreto del 29 febbraio 1988 di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di detti patronati (Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988, n. 49);

con decreto del 1° aprile 1988, lo stesso ministro ha revocato il precedente decreto e, con decreto del 6 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1989), ha infine predisposto la chiusura del patronato IPLAS e la nomina di un liquidatore;

in quest'ultimo decreto nessun cenno è stato fatto relativamente al destino dei dipendenti o quanto meno alla loro possibile utilizzazione;

i dipendenti dell'IPLAS sono stati licenziati dal liquidatore alla fine del mese di luglio 1989 —

perché il provvedimento sia stato adottato soltanto nei confronti dell'IPLAS;

quali immediate iniziative atte a salvaguardare il posto di lavoro saranno adottate in favore del personale licenziato;

se e quali provvedimenti si intendano assumere per ricollocare il personale presso amministrazioni pubbliche di previdenza ed assistenza tenuto conto della decisione di porre in liquidazione il patronato IPLAS. (4-17222)

RISPOSTA. — *Lo scioglimento dell'IPLAS — Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati — è stato disposto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. La previsione assegna al ministero la potestà di procedere allo scioglimento degli enti di patronato nei casi in cui gli stessi non siano più, per qualsiasi motivo, in condizione di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dall'articolo 2, primo comma, del decreto e successive modificazioni e integrazioni.*

In attuazione della citata disposizione, il relativo decreto ministeriale del 6 marzo 1989 è stato adottato in considerazione della documentata situazione di grave dissesto finanziario e delle condizioni di funzionamento dell'IPLAS.

Chiarito quanto sopra, si fa notare che il richiamo ai decreti del 20 febbraio 1988, contenuto nell'interrogazione, è inconferente rispetto al caso in esame, attesa la diversità

delle circostanze e delle norme in base alle quali sono stati emanati i provvedimenti richiamati (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 1988).

È altresì improprio il richiamo dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1980, n. 112. La legge n. 112, in via di interpretazione autentica del decreto-legge n. 804 del 1947, qualifica i patronati persone giuridiche private. In particolare il citato articolo 5 fa salve le posizioni giuridiche ed economiche eventualmente acquisite da parte del personale dipendente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in riferimento ai benefici maturati in base a norme vigenti per il personale degli enti pubblici. La disposizione, di carattere transitorio, non altera la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli istituti di patronato, il quale, pertanto, non può considerarsi munito della garanzia della stabilità del posto.

Si evidenzia, comunque, che il problema dei dipendenti degli istituti di patronato, oggetto di provvedimenti di licenziamento, per i riflessi di carattere sociale ed umano, ha formato in passato motivo di approfondimento nell'ambito di una apposita commissione costituitasi presso questo ministero. In proposito, varie ipotesi formulate in quella sede, furono accantonate per la natura privatistica del rapporto di lavoro e si ritenne possibile intervenire esclusivamente nei termini di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 31 luglio 1986, con cui è stata prevista apposita incentivazione per quei patronati che provvedono alla assunzione di personale licenziato da altri istituti a seguito di ristrutturazione o scioglimento di questi ultimi, normativa successivamente riproposta con alcune modifiche dal decreto ministeriale 21 luglio 1989.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

SINATRA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premezzo che:*

i provvedimenti ministeriali emanati annualmente in tema di caricamenti R.C.

Auto hanno ridotto anno per anno e progressivamente i compensi per l'attività svolta dagli agenti, ricorrendo anche a soluzioni tecniche che sottraggono parte di premio al calcolo della provvigione spettante agli agenti;

la situazione è divenuta insostenibile sia perché nel frattempo si sono attuati trasferimenti alle agenzie di compiti non retribuiti, sia perché si sono accentuati i gravosi oneri del personale dipendente, che hanno squilibrato a danno degli agenti — e senza beneficio all'utenza — la gestione del ramo;

non va dimenticato inoltre che la struttura tariffaria deliberata dal Comitato interministeriale prezzi dalle originarie quattro fasce è passata ad otto fasce territoriali, con gravi sperequazioni economiche all'interno della categoria degli agenti di assicurazione;

in particolare gli agenti che operano nelle città poste nelle fasce tariffarie con premi notevolmente ridotti, pur svolgendo lo stesso servizio a favore della collettività, hanno remunerazioni inferiori. Infatti i gruppi tariffari nel settore autovetture sono passati da quattro ad otto, con ciò aggravando la situazione degli agenti operanti nelle zone tariffarie inferiori;

va infine sottolineato il fatto che l'aliquota del 12,36 per cento riservata all'agenzia per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro del contratto R.C. Auto, non compensa le spese neppure per quegli agenti che operano nelle zone tariffarie che hanno premi più alti i quali, come tutti i loro colleghi, sono costretti a finanziare la mancata redditività della gestione R.C. Auto con assunzioni di contratti in altri rami assicurativi —:

quali iniziative si intendono intraprendere al fine di eliminare tali sperequazioni economiche all'interno della categoria degli agenti di assicurazione;

se non si ritenga opportuna l'applicazione di correttivi provvigionali idonei al ristabilimento della parità retributiva

senza sacrificare l'utenza e senza far venire meno le motivazioni politiche che stanno alla base di tali differenziazioni tariffarie. (4-19068)

SINATRA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo — ormai scaduto — tra agenti di assicurazione e imprese risale al 1981 e le trattative riprese con l'ANIA dopo due anni di interruzione non hanno ancora concretizzato alcun risultato positivo per la categoria;

l'atteggiamento dell'Associazione delle imprese è teso — nei fatti — a limitare contrattualmente e comprimere professionalmente la figura dell'agente di assicurazione in nome di una decantata esigenza di mercato, che però non dà all'assicurato reali garanzie di professionalità al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo, né tantomeno all'importante fase successiva della sua gestione;

il tentativo in atto da parte dell'ANIA di legittimare canali alternativi e integrativi (banche, finanziarie, grandi magazzini, venditori liberi, eccetera) per la distribuzione e forse per la produzione di servizi assicurativi in spregio alla circolare ministeriale n. 502 del 1986, priva gli utenti dell'assistenza di professionisti qualificati iscritti ad un albo e mina alla base la credibilità del settore;

inoltre reca grave pregiudizio agli agenti riducendoli al ruolo non meglio precisato di gestori ausiliari di servizi distribuiti o addirittura prodotti da estranei;

gli incontri ANIA-SNA a livello delle rispettive commissioni responsabilità civile auto, tenutisi a seguito della mediazione ministeriale, nella sede della direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle assicurazioni private sin dal 1984, non hanno sortito utili risultati, per la scarsissima disponibilità dell'ANIA a ricondurre nella

sfera di competenza dell'impresa quei compiti inerenti l'esecuzione del contratto in caso di sinistro, che soltanto nella pratica quotidiana sono stati per atto impositivo ed unilaterale (delle imprese) trasferiti nell'ambito degli obblighi contrattuali degli agenti;

i provvedimenti ministeriali emanati annualmente in tema di caricamenti responsabilità civile auto hanno ridotto anno per anno e progressivamente i compensi per l'attività svolta dagli agenti, ricorrendo anche a soluzioni tecniche che sottraggono parte di premio al calcolo della provvigione spettante agli agenti;

la situazione è divenuta insostenibile sia perché nel frattempo si sono verificati alle agenzie trasferimenti di compiti non retribuiti, sia perché si sono accentuati i gravosi oneri del personale dipendente che hanno squilibrato a danno degli agenti — e senza beneficio all'utenza — la gestione di questo ramo;

la legge istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, promulgata nel febbraio 1979, in questi anni di pratica applicazione ha mostrato, oltre alla sua effettiva utilità nel comparto assicurativo, anche alcune carenze capaci di vanificare gli obiettivi che il legislatore e la categoria degli agenti si erano prefissi;

si rende quindi necessaria una revisione della legge, secondo lo schema predisposto dalla direzione generale del Ministero, al fine di garantire il proseguimento dei suoi scopi istitutivi di garanzia e controllo della collettività;

in relazione alla normativa contenuta nel decreto ministeriale 21 luglio 1987, n. 323, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati a favore di operatori commerciali per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciali da almeno dieci anni, sarebbe opportuno che anche gli agenti di assicurazione beneficiario dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge —:

quali iniziative si intende intraprendere al fine di eliminare le lamentate

incongruenze che incidono negativamente sulla categoria degli agenti di assicurazione;

se non si ritenga di adottare in tempi brevi i provvedimenti idonei ad eliminare le gravi ingiustizie che investono la categoria. (4-19219)

RISPOSTA. — La questione relativa al rinnovo dell'accordo fra imprese ed agenti di assicurazione, essendo scaduto quello stipulato nel 1981, viene attentamente seguita, per i suoi molteplici e delicati aspetti, dal Ministero dell'industria, presso il quale, per cercare di raggiungere un accordo, si sono già svolti numerosi incontri bilaterali, ed altri sono previsti.

In proposito, occorre ribadire l'esigenza di trovare con urgenza una soluzione, non solo per i numerosi anni trascorsi, ma anche in vista della prossima liberalizzazione del mercato, in considerazione della quale il contratto potrà essere, in sede di rinnovo, opportunamente articolato su varie figure, in linea con l'evoluzione del mercato.

Pertanto, non si tratta di pervenire al semplice rinnovo del vecchio accordo, conciliando esigenze diverse dal punto di vista economico, ma di cercare una giusta posizione di equilibrio che contemperi i diversi interessi delle varie componenti del mercato assicurativo. Tale impostazione innovativa rende quindi più difficile e delicata l'opera di mediazione.

L'ANIA ha dichiarato la disponibilità delle imprese, ricordando che per la parte normativa l'accordo è già stato raggiunto mentre rimangono da disciplinare gli aspetti economici. Il criterio da seguire è, in sostanza, quello di contenere i costi di produzione in limiti ragionevoli, anche tenuto conto della svalutazione nel frattempo intervenuta. Gli agenti, dal canto loro, non hanno mancato di evidenziare che, proprio a causa del tempo intercorso dall'inizio della mediazione, a suo tempo intrapresa dal Ministero del lavoro, si tratta di sopperire a quattro mancati rinnovi contrattuali e di risolvere numerosi conseguenti problemi.

Anche l'astensione dal lavoro che ha portato alla temporanea chiusura di un gran

numero di agenzie di assicurazione costituisce un ulteriore chiaro segnale dello stato di sofferenza in cui versa il settore. La figura dell'agente non sembra infatti aver seguito il ritmo di evoluzione del mercato in cui l'agente stesso opera; un mercato che deve tendere verso prodotti personalizzati di grande qualità e costi contenuti; e, proprio in vista dei nuovi scenari destinati ad aprirsi in prossimità del 1992, l'agente dovrebbe essere considerato come un vero libero imprenditore in grado di offrire al prezzo più equo il miglior prodotto, o servizio assicurativo.

In tale contesto si pone l'opportunità di valutare anche il problema delle modifiche da apportare alla vigente disciplina contenuta nella legge 7 febbraio 1979, n. 48, che ha istituito l'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, rilevando peraltro che tale riforma sarà resa tanto più agevole quanto più l'accordo agenti-imprese disciplinerà in maniera compiuta i rapporti fra le parti.

Per quanto concerne la specifica questione delle mansioni che l'agente deve svolgere nel ramo responsabilità civile (rc) auto, a partire dal 1984, presso la direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, si è svolta una serie di incontri, ai quali hanno partecipato l'ANIA (l'Associazione nazionale che riunisce le imprese di assicurazione) e lo SNA (il Sindacato nazionale agenti di assicurazione).

Nonostante gli sforzi effettuati, non è stato possibile raggiungere un punto di accordo, in quanto il predetto sindacato è dell'avviso che i compensi richiesti dagli agenti riguardino alcuni compiti che vengono affidati loro nel campo dei sinistri e che invece esulerebbero dalle mansioni proprie dell'agente in quanto attinenti all'esecuzione del contratto in caso di sinistro. In proposito, l'ANIA ritiene invece che la normativa italiana sia in linea con la direttiva comunitaria che fa esplicito riferimento al compito di collaborare alla gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, particolarmente nel caso di sinistri.

Le misure massime delle spese di gestione agenziali, vengono fissate, ogni anno, con il decreto ministeriale con il quale sono determinati i livelli dei caricamenti sui premi

della tariffa rc auto. In particolare, con decreto ministeriale 10 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1990 sono stati confermati i livelli di compensi in vigore precedentemente, e cioè il 13 per cento del premio di tariffa al netto di contributi e depurato dell'aliquota per oneri di gestione per tutti i settori, tranne i settori III e IV e le polizze a libro matricola, per cui il suddetto compenso è pari all'11 per cento.

Per quanto riguarda, infine, le ulteriori problematiche costituite dai cosiddetti canali alternativi e integrativi, con decreto del Ministero dell'industria in data 16 marzo 1989 è stato costituito un comitato di studio per l'esame delle questioni relative alle reti di distribuzione dei prodotti assicurativi in Italia, le quali rappresentano un particolare aspetto della politica assicurativa nazionale.

Sulla base delle conclusioni cui è pervenuto tale comitato dopo aver preso in esame la situazione di diritto e di fatto esistente, sia nel nostro paese, che negli altri paesi della Comunità economica europea, è ora allo studio un'adeguata regolamentazione della distribuzione dei prodotti assicurativi attraverso canali diversi da quelli tradizionali rappresentati dagli agenti e dai mediatori di assicurazione, che garantisca ogni possibile salvaguardia degli interessi e delle aspettative degli assicurati, tenuto conto delle caratteristiche tecniche del prodotto posto sul mercato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Battaglia.

SINATRA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

i giudici dei Tribunali amministrativi (T.A.R.) da diversi giorni incrociano le braccia bloccando la trattazione di tutte le cause già fissate a ruolo;

la giustizia amministrativa è in grande difficoltà per carenza di mezzi e di strutture idonee, per cui i tempi di decisione dei ricorsi diventano sempre più lunghi;

più specificatamente i T.A.R. a fronte di oltre 350.000 ricorsi pendenti dispongono soltanto di 256 giudici, costretti a lavorare in spazi angusti e strutture fatiscenti;

il personale addetto è insufficiente e il più delle volte i giudici amministrativi non sono in grado di rispettare il termine di 45 giorni dalla Camera di Consiglio per il deposito delle sentenze;

i magistrati hanno posto in tutta la sua gravità il problema della crisi della giustizia amministrativa, ormai drammatica, e hanno chiesto interventi seri e concreti per risolvere la situazione certamente insostenibile;

inoltre la riforma del processo amministrativo, che dovrebbe garantire più diritti ai cittadini, è ferma da più di sei mesi presso la prima commissione referente del Senato —

quali iniziative intenda assumere per sbloccare lo stato di crisi della « giustizia amministrativa » al fine di assicurare la migliore tutela dei diritti collettivi;

quali provvedimenti immediati ritenga di porre in essere per risolvere con tempestività la drammatica situazione venutasi a creare ed evitare ulteriori disservizi. (4-19720)

RISPOSTA. — *L'incontro dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati con il Presidente della Repubblica e con il Presidente del Consiglio dei ministri sui problemi della giustizia, ha stabilito di assecondare le esigenze manifestate dalla categoria relativamente alle sedi, alle strutture organizzative e alla informatizzazione dei servizi di segreteria dei tribunali amministrativi regionali (TAR) e del Consiglio dei Stato. Per risolvere detti problemi la legge finanziaria per il 1991 ha previsto uno stanziamento suppletivo di circa 22 miliardi.*

Per quanto attiene l'organico dei magistrati amministrativi regionali, si rappresenta che, con la frequenza annuale dei concorsi, si sta provvedendo a completare l'organico così come previsto dalla tabella A

allegata alla legge 27 aprile 1982, n.186. Peraltro, a seguito dell'espletamento dell'ultimo concorso a 30 posti di referendario, il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato ha provveduto alla assegnazione dei 23 vincitori, distribuendoli tra i tribunali amministrativi regionali presso i quali sono stati accertati i più rilevanti carichi di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

SOAVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Joze Barbis, nato il 6 febbraio 1926, residente a Sembise 30, 662253 Knezak - Jugoslavia - ha inoltrato presso l'INPS, sede regionale Friuli - V.G.R.C.I. reparto convenzioni internazionali Via di Toppo, 33 - Udine, una pratica per ottenere concessione della pensione italiana, riferimento in Italia n. 960623;

il signor Joze Barbis, il quale ha prestato il servizio militare a Reggio Calabria, è un contadino con due figli a carico —

che cosa osti alla concessione del beneficio richiesto, e dovuto per legge. (4-16219)

RISPOSTA. — *In data 21 giugno 1990, con decorrenza marzo 1986, è stata liquidata, in favore del signor Joze Barbis, nato il 6 febbraio 1926, la pensione di vecchiaia in convenzione internazionale n. 50563486/VOS.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

SOAVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Angel Lazar, nato il 24 marzo 1921 a Mali Slatnik - 68000 Novo Mesto - Jugoslavia - ha attivato presso

l'INPS sede regionale del Friuli - V.G.R.C.I., reparto convenzioni internazionali, via di Toppo, 33 - Udine, la pratica n. 927669/8500 00267590 (17 maggio), per ottenere la concessione della pensione italiana per il periodo in cui ha prestato servizio militare nel periodo antecedente l'anno 1943;

il signor Angel Lazar, già partigiano dei battaglioni di attacco, è attualmente immobilizzato in una sedia a rotelle per ferite di guerra:

che cosa osti alla concessione del beneficio richiesto e dovuto per legge.

(4-16236)

RISPOSTA. — *In data 11 giugno 1990, con decorrenza aprile 1981, è stata liquidata, in favore del signor Angel Lazar, nato il 24 marzo 1921, la pensione di vecchiaia in convenzione internazionale n. 50527926/VOS.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

SOAVE, GUERZONI e BERTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

si è recentemente avuta notizia dell'avvenuta esclusione dall'insegnamento del professor Silvano De Bortoli, in servizio presso il liceo scientifico di Stato « M. Curie » di Grugliasco in provincia di Torino;

detto insegnante è segretario generale del sindacato degli insegnanti di religione (SIR) e che l'esautoramento intervenuto è da più parti valutato come ritorsione contro l'attività sindacale svolta dal docente in parola, già indebitamente penalizzata nel passato;

in data 23 maggio 1988 con prot. ris. n. 7728 il provveditore agli studi di Torino chiedeva al preside del locale VI IPSIA, dove il De Bortoli era incaricato dell'insegnamento della religione cattolica, di ren-

dere ragione degli atti da lui compiuti per contrastare l'attività sindacale del docente;

in data 14 settembre 1989 con prot. 39/89 l'Ordinario diocesano di Torino informava il preside del VI IPSIA che il De Bortoli non era confermato nell'incarico e, conseguentemente, in data 25 settembre 1989 con prot. 1695/9A il preside del VI IPSIA comunicava al De Bortoli l'estromissione dall'insegnamento;

l'esclusione dall'attività didattica avveniva senza alcuna dichiarata motivazione ed in palese violazione delle disposizioni in vigore (articolo 36 della legge 27 maggio 1929, n. 810, articolo 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824, circolare ministeriale 8 agosto 1959, n. 345, circolare ministeriale 14 maggio 1975, n. 127 e circolare ministeriale 10 marzo 1987, n. 71), secondo le quali l'incarico continua a produrre effetti fino a quando non è definita, prima dell'inizio dell'anno scolastico, una nuova intesa fra l'Ordinario ed il preside, mentre la proposta e la deliberazione di revoca dell'incarico, in presenza di idoneità all'insegnamento, compete al capo di istituto e non all'Ordinario diocesano, il quale può pretendere l'estromissione di un docente dalla scuola solo a seguito di formale provvedimento di revoca dell'idoneità;

in data 13 dicembre 1989, dopo quattro mesi di sospensione dal lavoro e dallo stipendio, senza che nel frattempo fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, il De Bortoli veniva incaricato dell'insegnamento di religione presso il liceo « Curie » di Grugliasco;

in data 18 dicembre 1989 il De Bortoli scriveva al provveditore agli studi di Torino chiedendo di disporre la corrispondenza dello stipendio per il periodo non retribuito, ma a tutt'oggi il provveditore non ha fornito alcuna risposta al riguardo ed il De Bortoli non ha ancora percepito lo stipendio dovuto;

in data 28 agosto 1990 con prot. 43/90 il direttore del locale ufficio diocesano

scuola, senza dichiarato motivo e senza alcuna considerazione delle disposizioni procedurali previste dalla normativa, scriveva al preside del liceo « Curie », chiedendo di non confermare nell'incarico il professor De Bortoli, al posto del quale presentava successivamente altro docente;

in data 15 settembre 1990 con prot. 51/90 ris. il preside del liceo « Curie » comunicava al professor De Bortoli di non poterlo confermare quale docente incaricato non essendo pervenuto il rinnovo dell'idoneità, quantunque questa non fosse stata revocata ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 maggio 1929, n. 810, ed avesse effetto permanente ai sensi dell'articolo 2.6-bis dell'Intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202 —:

se non ritenga di confermare o smentire che gli atti e i fatti descritti sono nella forma e nella sostanza immotivati ed illegittimi e si configurano come procedimenti di ritorsione contro il De Bortoli per l'attività svolta anche a livello sindacale;

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare al De Bortoli la dovuta corresponsione dello stipendio per i mesi non ancora retribuiti e l'immediata riammissione in servizio qualora egli ne abbia diritto;

quali eventuali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione qualora gli atti da essi compiuti a danno del De Bortoli non siano ritenuti legittimi;

se non ritenga infine acquisire e rendere note le valutazioni della presidenza della Conferenza episcopale italiana in ordine agli atti compiuti contro il De Bortoli e comunicati all'amministrazione scolastica dall'ufficio diocesano scuola della Curia metropolitana di Torino. (4-22210)

RISPOSTA. — *Premesso che taluni dati contenuti nell'interrogazione non sono risultati del tutto esatti alla luce degli elementi di valutazione acquisiti, si fa presente che dall'esame degli stessi elementi emerge in*

effetti come la mancata conferma, per l'anno scolastico 1990-91, dell'incarico di religione — che era stato attribuito al docente l'anno precedente — non sia da attribuire ad alcun presunto intento punitivo, essendo stata invece determinata da ragioni che prescindono da qualsivoglia scelta discrezionale dell'autorità scolastica.

In ordine a tali ragioni, si ritiene in particolare, di dover chiarire che l'ordinario diocesano della curia metropolitana di Torino, con una nota acquisita agli atti del liceo Curie aveva a suo tempo certificato che il « professore De Bartoli Silvano, nato a San Quirino (Pordenone) il 24 giugno 1955, è riconosciuto idoneo a impartire l'insegnamento della religione cattolica nella scuola per l'anno scolastico 1989/90 ».

Nell'approssimarsi dell'anno scolastico successivo, la summenzionata curia metropolitana, con nota n. 43 del 28 agosto 1990, comunicò al preside del liceo che l'ordinario diocesano, avvalendosi delle vigenti disposizioni di legge, non intendeva rinnovare a favore del docente in parola, il proprio benessere anche per l'anno scolastico 1990/91 e che avrebbe proposto, quindi, la nomina di un nuovo docente.

Circa la legittimità della determinazione in tal senso comunicata alla scuola, a prescindere dai motivi che possono averla ispirata, non pare possano sussistere dubbi, considerata la precisa disposizione contenuta nel punto 2.5 dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la CEI (Conferenza episcopale italiana) — resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985 — laddove espressamente si afferma che « l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche... ». Tale assunto è, inoltre, ribadito al punto 4.1, lettera b), della medesima intesa ove si precisa che l'insegnamento di cui trattasi « deve essere impartito ... da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata ».

Posto pertanto che, nella fattispecie si deve più correttamente parlare di incarico non confermato anziché revocato, è senz'altro da escludere che l'eventuale riconferma dell'incarico stesso sia un atto automatico e quindi dovuto, così come avrebbe preteso il docente interessato.

Invero, dalla specifica normativa dianzi richiamata, si desume che l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica è un requisito sulla cui sussistenza il solo soggetto giuridicamente abilitato a pronunciarsi è l'ordinario diocesano. Le indicazioni e le proposte di quest'ultimo costituiscono, di conseguenza, il presupposto fondamentale per il formarsi dell'intesa (tra autorità religiosa e scolastica) richiesta per la nomina dei singoli docenti, nel senso che, ove l'ordinario diocesano, con sua specifica comunicazione, segnali che un determinato nominativo non è confermato o, comunque, non è più compreso tra i nominandi, ricorrono le condizioni che escludono, sotto ogni profilo, gli effetti della idoneità, così com'è avvenuto appunto nel caso del professore De Bortoli.

Di tale mancata conferma, il citato docente era, peraltro, debitamente venuto a conoscenza avendone fatto specifico riferimento — sia pure con l'intento di contestarne la regolarità — in una nota da lui sottoscritta e pervenuta al preside del liceo Curie in data 6 settembre 1990.

Per completezza di informazione si aggiunge che avverso il provvedimento della mancata nomina e dei connessi atti antecedenti, preordinati e consequenziali, il professore De Bortoli ebbe a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte il quale, mostrando di condividere le motivazioni addotte dall'amministrazione per il tramite dell'Avvocatura dello Stato di Torino — ha respinto l'istanza di sospensiva, formulata in sede di impugnativa, con ordinanza della I sezione, n. 8727 del 7 novembre 1990.

Per le susposte considerazioni non si ritiene che, nel caso segnalato, sussistano gli estremi per eventuali interventi da parte di questo ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

SOSPURI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi per i quali presso la sede INAIL di Sulmona (L'Aquila) non sia stata ancora costituita la rendita riguardante Mario Benedetti, nato il 24 luglio 1930 e residente in Castelvecchio Subequo, il quale ha in corso una pratica di pensione per silicosi. (4-13611)

RISPOSTA. — L'INAIL ha costituito, a favore del signor Mario Benedetti, una rendita per malattia professionale (per inabilità permanente nella misura del 16 per cento) le cui competenze, compresi gli arretrati sono state poste in pagamento nel mese di giugno scorso.

L'istituto ha fatto presente, inoltre, che il dilatarsi dei tempi nella corresponsione degli importi dovuti agli assistiti, verificatosi per alcuni casi di rendite di nuova costituzione, è stato determinato da una temporanea interruzione nella trasmissione dei dati dalle sedi territoriali al servizio centrale, a causa dei lavori di sostituzione di vecchi macchinari.

Per venire incontro alle esigenze degli interessati, l'INAIL ha comunque provveduto, quasi sempre, alla corresponsione di acconti sulle somme spettanti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

SOSPURI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione in convenzione CEE intestata a Antonio Sanese, attualmente residente negli Stati Uniti d'America.

La relativa domanda, risalente al 1988, dovrebbe attualmente trovarsi, unitamente all'intero fascicolo, presso la sede regionale INPS del Molise, in Campobasso. (4-15919)

RISPOSTA. — Poiché a favore del signor Antonio Senese risultano accreditati in Italia soltanto 48 contributi figurativi per il servizio militare, venendo meno in tal modo il requisito minimo dell'anno di assicurazione

(52 contributi settimanali), l'INPS non ha potuto procedere, ai sensi dei regolamenti CEE, alla totalizzazione degli stessi con quelli versati in Gran Bretagna. Per lo stesso motivo non è stato possibile totalizzarli con quelli risultanti negli Stati Uniti d'America, ai sensi della convenzione italo-statunitense. Si precisa, inoltre, che il signor Senese non ha ancora raggiunto, per i due citati paesi, l'età pensionabile.

In considerazione di tutto quanto sopra la sede regionale INPS per il Molise ha provveduto a notificare all'interessato il provvedimento formale di reiezione della domanda di pensione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

SOSPURI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la chiamata a visita medica di aggravamento di Salvatore Cifani, nato il 3 novembre 1917 a Goriano Sicoli (L'Aquila) ed ivi residente, titolare della pensione di guerra n. 7754528. (4-17250)

RISPOSTA. — A seguito della visita collegiale all'interessato presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti il 5 marzo 1990 e del parere tecnico sanitario espresso dalla commissione medica superiore il 19 giugno 1990, è stata emessa, in data 21 novembre 1990, determinazione direttoriale n. 2870217, negativa di più favorevole trattamento di pensione.

Il provvedimento in parola è stato trasmesso in data corrente al comitato di liquidazione per le pensioni di guerra — ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — per la prescritta approvazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

SOSPURI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali motivi ritardino la definizione della pratica di indennizzo per silicosi intestata

a Bruno Agostini, nato a Tagliacozzo (L'Aquila) il 24 ottobre 1936 ed ivi residente. La pratica stessa fu attivata presso la sede INAIL di Avezzano a domanda dell'interessato risalente al mese di luglio del 1988. (4-19424)

RISPOSTA. — Non risulta che il signor Bruno Agostini, nato a Tagliacozzo (L'Aquila) il 24 ottobre 1936 e ivi residente, abbia presentato domanda di indennizzo per silicosi polmonare o per altra tecnopatia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

STRUMENDO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'ASSO-RAM è un'associazione che gestisce depositi di medicinali con un mandato di agenzia e rappresentanza con l'attività primaria di agenti e rappresentanti commerciali;

ogni clausola di mandato e di contratto predisposto dalla ditta mandante nei confronti del contraente contiene un obbligo per l'agente-depositario o una garanzia per la ditta depositante, anche se i documenti contrattuali dei mandati di fornitura si dilungano sulle modalità di gestione delle merci e per l'attività di agenzia e rappresentanza prevedendo poche disposizioni e rinviando alla regolamentazione già ampiamente prevista dal codice civile, dalla legge e dagli accordi economici collettivi;

ciò dimostra che, indipendentemente dal numero delle clausole contrattuali che regolamentano l'attività, quella di agenzia e rappresentanza è sempre prevalente;

gli operatori professionali singoli o associati sono regolarmente iscritti nei ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio, visto che la loro unica controprestazione è costituita da una provvigione che è calcolata in percentuale sul valore della merce venduta;

ultimamente l'ENASARCO ha aperto un contenzioso con l'ASSO-RAM sostenendo che i depositari di medicinali, anche se il contratto che li lega alle loro proponenti è denominato di agenzia o rappresentanza con deposito, non svolgono attività promozionale delle vendite e quindi non sono classificabili come agenti o rappresentanti;

in questo modo l'ENASARCO annulla la volontà delle parti contraenti che fin dall'inizio avevano manifestato l'intenzione di offrire e accettare rispettivamente un rapporto di agenzia o rappresentanza;

ciò comporta l'annullamento delle posizioni contributive costituite presso l'ente dai professionisti in questione;

l'ENASARCO ha iniziato la restituzione dell'ammontare dei contributi, le procedure di modifica delle pensioni in base all'annullamento dei contributi pensionistici, nonché il rimborso di quanto finora erogato;

inoltre, l'ENASARCO pretende che la dimostrazione di aver svolto attività di agenzia o di rappresentanza sia dimostrata con l'esibizione di contratti espliciti recanti timbri e firme dei clienti, anche se per questi sono decorsi i termini di prescrizione -:

se non intenda attivare gli organi preposti per verificare l'applicazione della volontà delle parti contraenti che sancisca il rapporto di agenzia o rappresentanza;

se non intenda verificare l'applicazione dei diritti acquisiti per i professionisti singoli o associati all'ASSO-RAM.
(4-18082)

RISPOSTA. — *Le considerazioni in base alle quali l'ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio non ha accolto le richieste dell'ASSO-RAM, tendenti ad ottenere l'estensione del trattamento previdenziale ai cosiddetti agenti depositari di medicinali, sono state esaminate dall'ufficio competente di questo ministero.*

Non si sono rilevate incongruenze nel giudizio formulato dall'ENASARCO il quale,

sulla base degli accertamenti effettuati, ha ritenuto che l'attività svolta dagli associati allo ASSO-RAM sia in misura del tutto preminente quella di semplici depositari. Infatti le risultanze degli accertamenti compiuti sono state tali da impedire che venisse riconosciuta la loro qualità di agenti e/o rappresentanti di commercio, e, di conseguenza, hanno determinato l'esclusione nei loro confronti dei presupposti di legge per la erogazione delle prestazioni previdenziali gestite dall'ente.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

TAGLIABUE, MOMBELLI e CIABARRI.
— *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di aprile 1989, in Como, alla Banca popolare di Novara si è verificata una rapina ai danni dei portavalori e a seguito di uno scontro a fuoco tra la polizia e i rapinatori, un portavalori, tenuto in ostaggio dai rapinatori, è stato ferito da colpi d'arma da fuoco sparati dalla polizia;

a seguito di tale grave evento, i portavalori della COMIT (Banca commerciale italiana-succursale di Como) si sono rifiutati di effettuare il servizio di « consegna valori » presso la locale Banca d'Italia;

il rappresentante sindacale della COMIT di Como, considerata la delicatezza del problema, inviava una lettera al prefetto di Como, in data 29 maggio 1989 e contemporaneamente al direttore della Banca d'Italia, nella quale sollecitava un incontro tra i vari organismi interessati, allo scopo di trovare una risposta adeguata al « servizio trasporto valori » che non esponesse i lavoratori al rischio della propria incolumità;

lo stesso rappresentante sindacale allegava alla lettera inviata al prefetto di Como e al direttore della Banca d'Italia

copia di una circolare « riservata », n. 2055 del 13 marzo 1984, della direzione centrale della Banca commerciale italiana, nella quale sono illustrate le modalità di trasporto e l'entità della somma trasportata, da cui si evince l'oggettivo stato di pericolo in cui si vengono a trovare i lavoratori addetti al « trasporto valori »;

la direzione centrale della COMIT, anziché farsi carico delle problematiche connesse all'attività di trasporto valori denunciate dal rappresentante sindacale della COMIT di Como, inviava allo stesso una nota di biasimo, in data 7 luglio 1989, ai sensi dell'articolo 109, lettera C, del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1987 -:

se non si ritiene di volere acquisire tutta la documentazione riferita alla situazione verificatasi in Como e sopra indicata;

se non si ritiene di intervenire presso la direzione centrale della COMIT, affinché siano tutelati e garantiti i diritti e le libertà sindacali contemplate dallo statuto dei lavoratori che, a Como e in diverse realtà italiane, le direzioni provinciali della COMIT violano ripetutamente;

se non si ritiene, nel caso specifico di Como, di intervenire affinché il servizio di portavalori sia affidato alle società specializzate e non lasciato ai lavoratori dipendenti della COMIT stessa o di altri istituti bancari. (4-16015)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro di Como non è risultato che la locale succursale della Banca commerciale italiana abbia adottato atti diretti a violare diritti o libertà sindacali previsti dallo statuto dei lavoratori. L'ispettorato ha altresì riferito che, per quanto riguarda le agenzie di Ponte Chiasso e di Erba, il servizio trasporto valori è stato affidato a società specializzate. Le modalità di espletamento del medesimo servizio in relazione alla succursuale di Como hanno formato oggetto di trattative sindacali.

In proposito la Banca commerciale italiana ha fatto presente che la linea di

condotta seguita dalla filiale di Como, per quanto concerne il trasporto valori, è conforme alla disciplina contrattuale vigente in materia. Le misure di sicurezza adottate sono analoghe a quelle praticate dagli altri istituti di credito operanti sulla medesima piazza. È stato altresì sottolineato che in occasione di un apposito incontro tenutosi presso la direzione centrale, gli esponenti sindacali del personale, alcuni dei quali con cariche a livello nazionale, hanno riconosciuto che nella filiale di Como sono state rispettate le disposizioni contrattuali che disciplinano la materia, facendo, peraltro, rilevare che talune norme dovranno essere riconsiderate, nelle sedi opportune, con l'intento di migliorare le condizioni oggettive di sicurezza dei lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

TASSI. — Ai Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se siano a conoscenza che l'amministrazione comunale di Castel San Giovanni in merito alla ristrutturazione del mercato ambulante, intende imporre a molti commercianti ambulanti con la « posta » fissa anche da decenni, l'inoltro di una « domanda » per uno spostamento, al margine della piazza, di minore importanza, solo perché alcuni privilegiati, evidentemente « più uguali » degli altri di fronte alla legge non devono perdere il posto migliore.

L'interrogante ritiene che necessitando una ristrutturazione della collocazione delle « poste » e, quindi, un allargamento dell'area di mercato, anche per consentire il migliore attraversamento pedonale e il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, che il conseguente « slittamento » verso il margine del mercato debba valere per tutti e non solo in danno di alcuni.

Quali iniziative si intenda prendere per quanto di competenza e se in merito sono in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali. (4-11731)

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia noto:

a) che a Castel San Giovanni, nella « ristrutturazione » del mercato settimanale, che si tiene al giovedì e la domenica si sta verificando un'assurda discriminazione tra gli operatori titolari di posteggio, nel mercato stesso, con l'assegnazione ad alcuni di superfici molto più ampie di quelle precedentemente occupate, mentre ad altri si è decurtata l'area precedentemente occupata, in qualche caso da vari decenni.

b) che dovendo « spostare » alcuni operatori, per creare una corsia, sufficientemente larga, per il passaggio eventuale, di mezzi di soccorso, si è prima assegnato ampliamenti di posteggio e non si è prima sistemato questi operatori, procedendo poi, ad eventuali ampliamenti;

c) che, per non danneggiare gli operatori che si dovevano spostare, non si è proceduto ad uno slittamento, verso la periferia dell'area di mercato, di tutta la fila di banchi interessata, distribuendo, in tal modo, gli svantaggi in modo proporzionale tra tutti gli operatori e non invece, danneggiando solo tre imprenditori;

d) che operatori che occupavano posteggi ampi, da molti decenni, si sono visti riportare a misure, che, in alcuni casi sono del 50 per cento, per assegnare, non è chiaro il motivo, ad altri, ampiamente immotivati ed ingiustificati;

e) che nel passato, remoto, ma non troppo, e recente, alcuni membri della commissione comunale, di cui all'articolo 3 della legge n. 398 del 16 maggio 1976, si sono visti assegnare posteggi che, sembra, non spettassero loro né per precedenza né per diritto. La cosa è avvenuta, per almeno tre commissari (Randone, Sidri, Bignone), senza che l'autorità comunale intervenisse per correggere tali ingiustificate assegnazioni, avvenute, pare addirittura con la partecipazione alla decisione, del diretto interessato;

f) che, prima la madre e poi la moglie, di un alto funzionario dell'assessorato allo sviluppo economico e commercio, abbiano fruito di ampliamenti di posteggio, anche in questo caso non giustificati da diritti evidenti. Si tenga presente, che tali ampliamenti, sono sempre stati negati, agli altri operatori;

g) che, tali fatti, perlomeno sconcertanti, hanno potuto avvenire senza che l'assessore *pro-tempore*, abbia sentito il dovere di intervenire ad impedire queste ingiustizie, che potrebbero configurare interesse privato in atti d'ufficio —

quali provvedimenti si intende adottare, per porre fine a tale conduzione della cosa pubblica e ripristinare la giustizia e il diritto nella gestione del mercato di Castel San Giovanni. (4-19020)

RISPOSTA. — *Il comune di Castel San Giovanni, competente a decidere in merito all'assegnazione ed alla localizzazione dei posteggi nei mercati ambulanti siti nel proprio territorio, ha comunicato di aver approvato in via definitiva il piano commerciale con atto deliberativo del consiglio comunale n. 160 del 6 novembre 1987. Tale piano, relativamente al mercato ambulante, ed in modo specifico alla localizzazione dei posteggi nel mercato del giovedì e della domenica, prevede l'allineamento del fronte stradale fra piazza XX Settembre, via Marconi e via Verdi.*

L'adozione delle misure indicate, non contestate nelle varie fasi istruttorie e di approvazione del vigente piano commerciale, è sollecitata da esigenze concrete di sicurezza, al fine di permettere il transito dei mezzi di pronto intervento. Ne deriva l'implicita esigenza obiettiva dello spostamento di alcuni banchi, che, comunque, avranno la priorità nella assegnazione degli spazi attualmente liberi che sono in posizione ottimale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Battaglia.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza*

sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere se sia nota ai ministri interrogati per la loro specifica competenza e specifico compito di istituto, la grave sperequazione che esiste attualmente tra coloro che fruiscono della pensione quali ex lavoratori autonomi; infatti a costoro, che non hanno avuto alcun beneficio combattentistico o militare riconosciuto, che nemmeno possono ottenere arrotondamenti, in merito ai lavori saltuari e dipendenti della loro moglie (quali l'attività di mondariso e simili) di fatto non spetta nemmeno un trattamento pensionistico che sia proporzionato, oltre il minimo, ai contributi pagati e pagati per anni e decenni. Di fatto, e in pratica un lavoratore autonomo in pensione che abbia versamenti contributivi per un quinquennio e/o anche per oltre trent'anni percepisce un trattamento pensionistico pressoché indifferenziato.

Per sapere se non ritenga il Governo che tale situazione contrasta, tra l'altro, con gli stessi principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, in merito alla parità di trattamento, ai diritti all'uguaglianza e alla tutela del risparmio (nella specie, in quanto frutto di forzoso trattenimento di somme, a *fortiori*).

(4-12082)

RISPOSTA. — *L'esigenza, largamente avvertita da alcune categorie di lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), di ottenere trattamenti pensionistici proporzionali ai contributi effettivamente versati, è stata recepita da un provvedimento legislativo emanato nell'agosto del 1990.*

L'aspetto più qualificante del provvedimento è relativo alla misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi interessati.

Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali tale misura è pari al due per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti di contribuzione, anteriori alla decorrenza della pensione (articolo 5, legge 7

agosto 1990, n. 233). Percentuale analoga è stata fissata per le pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; per tali categorie di lavoratori, però, il parametro individuato è il reddito pensionabile, determinato dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti di contribuzione (articolo 8, legge 7 agosto 1990, n. 233).

Peraltra sia per il reddito annuo d'impresa che per il reddito pensionabile è prevista la rivalutazione in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile.

Le disposizioni legislative brevemente richiamate dovrebbero consentire di superare definitivamente gli attuali meccanismi assicurativi del settore, attuando un rapporto equilibrato tra contribuzioni e prestazioni previdenziali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere:

quali siano gli intendimenti del Governo, e, in particolare dei ministri interrogati per la loro specifica competenza, in merito agli ingiustificati e ingiustificabili ritardi nella liquidazione della pensione e dei trattamenti di quiescenza, fra le quali sembra spicchi per non encomiabile primato l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Particolarmente grave e significativo è il caso del cittadino Ghidoni Franco, nato a Casina (R.E.) il 27 marzo 1933, residente a Basilicanova (PR) via Fornello 2/A, il quale da oltre un anno e mezzo attende inutilmente e drammaticamente la liquidazione della sua pensione per invalidità, già riconosciuta e documentata da oltre 18 mesi. Il caso è particolarmente grave per le stesse condizioni di salute del predetto cittadino;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative anche da parte di organi

regionali, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, richiesta di notizie da parte della Procura generale presso la Corte dei conti. (4-15415)

RISPOSTA. — *I ritardi lamentati nella liquidazione della pensione al signor Franco Ghidoni sono da imputare alla particolarità del caso in esame.*

L'interessato, in data 26 maggio 1988, infatti, presentava presso la sede INPS di Parma domanda di pensione di inabilità e, in subordine, di assegno di invalidità. Sottoposto a visita medica, il predetto signor Ghidoni è stato riconosciuto invalido e non inabile. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di inabilità, l'interessato ha proposto ricorso al comitato provinciale INPS in data 10 novembre 1988, ma tale ricorso non è stato accolto.

La pratica concernente l'assegno di invalidità, nel frattempo, ha avuto un proprio iter istruttorio: in particolare avendo il Ghidoni comunicato all'INPS di essere anche titolare di posizione contributiva presso l'ENPALS per il periodo 9 ottobre 1978-30 giugno 1988, la richiesta di prestazione previdenziale è stata trasmessa nel novembre 1988 dall'istituto medesimo a quell'ente in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Ultimata in data 22 novembre 1989 la rilevazione della posizione assicurativa del Ghidoni, l'ENPALS ha reso noto di avere immesso la relativa pensione di invalidità nei ruoli di pagamento del mese di dicembre 1989, unitamente agli arretrati dal 1° giugno 1988 al 30 novembre 1989.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

TEALDI, CAVIGLIASSO e RABINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

i contributi capitari di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dovuti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a copertura

degli oneri derivanti dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale, sono sempre stati fortemente differenziati per la pianura rispetto a quelli previsti per le zone svantaggiate (montagna), in considerazione delle diverse condizioni economiche e di disagio nelle quali versano gli abitanti di queste ultime zone;

il decreto 5 luglio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale aumenta ora tali contributi capitari aggiuntivi in misura unica e uguale di lire 100.000 sia per la zona di pianura e sia per la zona montana, senza quindi tener conto della differenza delle zone stesse ignorando le diverse minori possibilità economiche dei loro abitanti, mentre sarebbe stato più corretto ed equo un aumento percentuale rispetto al contributo precedentemente fissato;

tale indiscriminato aumento appare iniquo e desta malumore fra gli abitanti delle zone più svantaggiate, poichè ancora una volta, come sempre, penalizza gli abitanti della montagna incoraggiandoli ad abbandonarla a seguito dei ripetuti, frequenti provvedimenti in loro sfavore —:

quali provvedimenti intende adottare per porre rimedio a quanto evidenziato in premesse e, in particolare, se non ritiene, il Ministro in indirizzo, di rettificare il citato decreto prevedendo un aumento percentuale in sostituzione di quello disposto tout court per entrambe le zone assistite.

(4-17758)

RISPOSTA. — *I contributi capitari aggiuntivi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri sono stati aumentati in misura unica, sia per le zone di pianura che per quelle montane, in considerazione dell'elevato deficit patrimoniale che la gestione ha evidenziato e tenendo conto della finalità della manovra contributiva destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla dinamica salariale e dei suoi effetti nelle prestazioni pensionistiche di cui fruiscono in*

modo uniforme tutti i pensionati della categoria, a prescindere dalla località di residenza.

Il Sottosegretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

TEALDI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso:

che esistono notevoli incertezze interpretative sulle norme relative alla corresponsione dei trattamenti pensionistici;

che, ad esempio, ad un ex dipendente di ente locale, collegato a domanda in pensione ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 è stato richiesto di tenere lezioni di diritto in un corso per dipendenti di USSL (scuola allievi infermieri professionali);

che tale saltuaria ed episodica attività potrebbe inquadrarsi, salvo diverso avviso del Ministero, come lavoro autonomo a carattere professionale;

che interessa conoscere se l'erogazione del gettone di competenza per tale prestazione potrebbe provocare la riduzione del trattamento pensionistico o della indennità integrativa speciale e, quindi, indurre il predetto pensionato a negare la sua prestazione —:

se nel caso succintamente sopra esposto il pensionato *de quo* citato per esempio subirà riduzioni al suo trattamento pensionistico qualora svolga per alcune limitate ore la funzione docente di cui è sopraddetto. (4-17760)

RISPOSTA. — Non è prevista la sospensione del trattamento pensionistico per i soggetti che, collocati in pensione a domanda, ai sensi del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, svolgono attività lavorativa non configurabile come lavoro subordinato. Infatti, l'articolo 22 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 dispone che la pensione non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

Va, altresì, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 13-22 dicembre 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Non si applica, pertanto, la sospensione dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai pensionati che svolgano prestazioni di lavoro autonomo, di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, in favore di pubbliche amministrazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

TRABACCHINI. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Vignanello (VT), in variante al Piano regolatore generale, ha approvato, in data 25 settembre 1987, un progetto per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri per una cifra di 955 milioni di lire di cui solo 450 finanziati regolarmente dalla Cassa depositi e prestiti;

successivamente, in data 12 novembre 1987, la stessa amministrazione approvava una variante di tale progetto riducendo la spesa a lire 783.688.500;

tale variante sarebbe stata concordata con il comando dei Carabinieri e consiste nella eliminazione della sistemazione a verde attrezzato dell'area disponibile, che sarà invece sistemata con asfalto;

è da tenere presente che l'area dove sorgerà la caserma, e dove sono iniziati i lavori, era indicata nel Piano regolatore generale, come zona a verde pubblico;

dagli elaborati del Piano regolatore generale si evince che nelle « zone a verde pubblico » è previsto il mantenimento ed il potenziamento dell'alberatura esistente

(con essenze a foglie larghe e ad alto fusto) e la creazione di sentieri pedonali, zone a prato, fontane e piccoli specchi d'acqua. È vietata qualsiasi costruzione ad eccezione delle attrezzature per il gioco dei bambini, o a carattere sportivo o culturale. Tali attrezzature dovranno rispettare le alberature esistenti e dovranno essere contenute entro l'indice di fabbricabilità di 0,05 mc/mq »;

da ciò si vede chiaramente che la caserma dei carabinieri non risponde assolutamente a quanto previsto dal Piano regolatore generale del comune di Vignanello;

tale caserma, inoltre (e qui sta la gravità), si vuole costruirla attaccata alla scuola materna, privando i bambini del verde necessario, e in un sito che dovrebbe essere salvaguardato perché presumibilmente ricco di archeologia e di storia —:

se non si ritiene opportuno intervenire urgentemente per bloccare i lavori, come a gran voce chiede la popolazione;

se non si ritiene di dover esaminare altre soluzioni, ugualmente decorose per la sede dell'Arma dei Carabinieri, come la possibilità, da più parti avanzata, di verificare l'acquisto dell'attuale sede della stazione, o meglio la costruzione della caserma nelle zone a servizi previste dal Piano regolatore generale che risponderebbe senza dubbio ad una maggiore efficienza e funzionalità. (4-19809)

RISPOSTA. — *L'intervento della nuova costruzione per la stazione dei carabinieri di Vignanello (Viterbo) è inserito nel programma infrastrutturale finanziato dalla legge n. 16 del 1985, il cui articolo 3 prevede che le opere di edilizia ivi considerate sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare, ai fini dell'accertamento di conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.*

L'ubicazione urbanistica è stata prescelta di concerto con il provveditorato regionale alle opere pubbliche, cui fa capo, per legge, la predisposizione e l'attuazione dell'opera in

argomento. I saggi archeologici testé effettuati dalla soprintendenza hanno escluso tracce di interesse nella zona.

La realizzanda struttura, pur essendo adiacente alla scuola materna, non interferisce su di essa né sulla salvaguardia dell'ambiente, permanendo un'area di circa cinquemila metri quadri adibita a verde. Pertanto, non appaiono praticabili le soluzioni alternative ipotizzate, sia perché l'opera è in piena fase realizzativa (i lavori sono stati cantierizzati sin dal 20 marzo 1990), sia in quanto sussistono oggettive preclusioni di carattere normativo e procedurale.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

TRABACCHINI, NICOLINI e PINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi gli studenti del liceo scientifico « Galileo Galilei » di Tarquinia sono entrati in sciopero per protestare sulle carenze logistiche e non dell'istituto medesimo;

tale protesta ha avuto la solidarietà anche del corpo docente che ha inviato una lettera al presidente della giunta provinciale;

il liceo Galilei è inadeguato strutturalmente poiché manca sia di palestra che di sala riunioni e le aule non sono del tutto sufficienti;

esso si trova a ridosso della spiaggia e abbisogna di continue opere di manutenzione straordinaria;

esiste un progetto approvato e finanziato per la costruzione del nuovo liceo scientifico prevista dal nuovo PRG —:

se non intenda sollecitare le autorità preposte affinché di concerto con gli organi e le istituzioni interessate si ponga rimedio ad una situazione disagiata e limitante la formazione scolastica e civile degli studenti. (4-22956)

RISPOSTA. — *La competente amministrazione provinciale si sta proficuamente ado-*

perando per ovviare alle carenze logistiche e strutturali del liceo scientifico Galilei di Tarquinia. Per la definizione dei problemi prospettati risulta inoltre che il presidente e l'assessore ai lavori pubblici dell'anzidetta amministrazione si sono anche incontrati con studenti e professori del liceo.

Quanto, comunque, allo stato di conservazione dell'edificio, che ospita il liceo in questione esso è ritenuto soddisfacente dalle locali autorità scolastiche le quali hanno riferito che da parte della provincia, sono stati disposti gli interventi necessari ad adeguare l'edificio medesimo alle norme di sicurezza degli impianti elettrici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche; del trasporto degli alunni si è fatto carico invece il comune di Tarquinia che sta predisponendo un bus navetta tra il centro storico e la sede del liceo.

Ultimamente poi l'amministrazione provinciale di Viterbo ha aggiudicato un appalto-concorso per la costruzione di un edificio da destinare ad una scuola superiore di Tarquinia, per il cui finanziamento è stata già concessa la somma di un miliardo di lire e per il cui completamento potrà farsi ricorso, ove necessario, alle provvidenze previste dal recente decreto-legge n. 425 del 31 dicembre 1990, concernente interventi urgenti per l'edilizia scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

TRANTINO e RALLO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso:

a) che da molti mesi, ormai, presso la SGS-Thomas (azienda del gruppo IRI-Finmeccanica) di Catania, si stanno verificando intollerabili atti di prevaricazione ai danni dei lavoratori dipendenti, sintomo di palese dispregio dei diritti sanciti dalla legge e della dignità umana;

b) che tali atti si concretizzano in gratuiti ed ingiustificati licenziamenti e/o sanzioni disciplinari in assenza totale di giusta causa e/o di rilievi disciplinarmente

apprezzabili, siccome accaduto (a titolo d'esempio) ad una lavoratrice licenziata perché colpevole di avere subito due delicati interventi chirurgici ai reni nell'arco di tempo di un anno (!);

c) che altrettanto inspiegabile e gratuita appare la non meglio specificata e specificabile, « campagna di moralizzazione » intrapresa dai vertici aziendali che farebbero, invece, molto meglio ad occuparsi della garanzia dei livelli occupazionali, stante che nello stabilimento catanese sono venuti meno nell'arco di pochi anni ben mille posti di lavoro con cicli di cassa integrazione guadagni (autentico record nel settore !) —:

quali urgenti e necessari provvedimenti si intendono adottare al fine di riconsegnare certezza e serenità ai dipendenti della SGS-Thomson di Catania, stabilimento da sempre penalizzato a causa di ridimensionamento produttivo, mentre all'estero viene incrementato l'investimento di risorse produttive distratte dall'Italia ed, in particolare, se non si intenda costituire una commissione di indagine affidandole il preciso compito di esaminare e far luce sugli aspetti più inquietanti della sospetta gestione della SGS-Thomson, stabilimento di Catania, stranamente tollerata « dove si può », essendo tale la malinconica conduzione dopo ripetute iniziative degli interroganti di appassionato e avversato sindacato ispettivo. (4-19305)

RISPOSTA. — Per quanto concerne gli atti di prevaricazione che sarebbero stati commessi ai danni degli impiegati da parte dell'azienda SGS Thomson, si fa presente che essi si riferiscono a due provvedimenti di licenziamento effettuati nel 1989 e nel 1990. Il primo è stato adottato nei confronti di un dipendente che si era assentato ripetutamente dal lavoro senza darne giustificazione alcuna, incorrendo nella violazione di precisi obblighi contrattuali. Il secondo caso ha riguardato il licenziamento per giusta causa di una impiegata che aveva superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, previsto dalle leggi e dal contratto.

In particolare l'organo ispettivo ha precisato che questa lavoratrice aveva totalizzato circa 22 mesi di assenza dal lavoro per malattia, mentre il contratto per le aziende del settore metalmeccanico a partecipazione statale prevede, all'articolo 19 parte speciale — sezione C, complessivamente 18 mesi di comportamento.

Per quanto attiene, poi, alla campagna di moralizzazione intrapresa dall'azienda si fa presente che si è trattato dell'invio di comunicazioni scritte a 34 dipendenti con le quali è stato fatto notare loro il particolare stato di assenze dal lavoro per malattia e la volontà di fronteggiare l'elevato fenomeno dell'assenteismo per malattia, in quanto causa di gravi disfunzioni organizzative e produttive.

Per completezza di notizie il citato ispettorato ha comunicato che negli ultimi 10 anni nello stabilimento di Catania della società Thomson è stata intrapresa una incisiva opera di trasformazione che ne ha radicalmente mutato gli aspetti tecnologici e l'apparato organizzativo-produttivo. Per iniziare e completare questo processo di trasformazione la direzione aziendale ha investito nello stabilimento di Catania circa 130 miliardi per la creazione ex-novo di importanti attività produttive o di servizio, quali la ricerca e sviluppo e per il potenziamento tecnologico e strutturale delle attività già esistenti.

Tale processo di trasformazione tecnologica ha comportato per la sede SGS Thomson di Catania interventi significativi sulla forza lavoro, realizzati attraverso l'esodo incentivato ed il prepensionamento di personale non qualificato (circa mille unità). Di contro, sono state assunte 500 nuove unità in possesso di elevata e specifica scolarità e professionalità (laureati in ingegneria elettronica, fisica, chimica industriale, periti elettronici, diplomati in lingue, eccetera).

Inoltre, al fine di consolidare e rinforzare il ruolo tecnologico assunto dallo stabilimento Thomson di Catania, la direzione aziendale ha previsto investimenti nell'ordine di 25 miliardi nel biennio 1990/91 e la costruzione di un modulo di diffusione da destinare al CORIMME (Consorzio per la ricerca sulla microelettronica nel Mezzogiorno) per l'avvio delle attività di ricerca e

di sviluppo nel campo della microelettronica, in collaborazione con l'università di Catania e per la cui iniziativa industriale sono previsti investimenti nell'ordine di 275 miliardi nel periodo 1989/1993.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per i quali la banca nazionale del lavoro che effettua i pagamenti delle pensioni estere ai pensionati italiani, in particolare le rimesse della *Federation des mutualités socialistes et syndicales* della provincia di Liegi (Belgio), non spedisca più gli assegni a mezzo di raccomandata. L'interrogante fa presente che, con la spedizione per posta normale, a parte i ritardi che danneggiano una categoria benemerita — i pensionati già emigrati — si verifica spesso lo smarrimento degli assegni, venendo così ad aggravare ancor più lo stato di disagio dei pensionati che rimangono per mesi senza mezzi di sussistenza, come nel caso del signor Francesco Pellitteri, residente ad Agrigento in via delle Ortensie n. 28 che, malgrado i solleciti alla banca competente e l'assicurazione da parte della mutualità belga di aver provveduto ad effettuare le rimesse, dal mese di marzo non riceve più i ratei di pensione;

per sapere se non si ritenga disporre nuovamente il pagamento di dette pensioni a mezzo di raccomandata. (4-15455)

RISPOSTA. — I poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. In tale ambito, non compete all'organo di vigilanza esprimere valutazioni in ordine a questioni, come quella segnalata, attinenti a materia rimessa all'autonomia negoziale delle aziende di credito.

La Banca d'Italia ha, tuttavia, interpellato sull'argomento la Banca nazionale del lavoro la quale, in proposito, ha precisato che la convenzione con la Federation des mutualités socialistes et syndicales non stabilisce le modalità di invio degli assegni relativi alle pensioni, ma prevede soltanto che le spese di spedizione siano a carico dei beneficiari.

Secondo la procedura concordata con l'amministrazione delle poste e telegrafi, la BNL consegna i plichi contenenti gli assegni — muniti di affrancatura ordinaria — all'ufficio postale di Roma/ferrovia, il quale provvede ad inviarli con raccomandata di servizio agli uffici principali dei capoluoghi di destinazione. Questi ultimi uffici, infine, inoltrano gli assegni ai beneficiari.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso segnalato, la BNL ha riferito che, dopo la rimessa del mese di novembre 1989, il citato ente belga non ha più impartito disposizioni all'azienda di credito per il pagamento dei ratei di pensione in favore del signor Francesco Pellittieri. Tutti gli assegni emessi in precedenza risultano, comunque, regolarmente incassati.

Il Ministro del tesoro: Carli.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere quando verranno corrisposti dall'INPS gli arretrati dall'aprile 1977 al maggio 1988 al signor Francesco Algieri, nato il 31 marzo 1917, residente in 126 Robert Street Milford Haven Dyfed (G.B.), titolare della pensione di vecchiaia in convenzione internazionale n. 50369883.

(4-19099)

RISPOSTA. — *Le competenze arretrate relative alla pensione di vecchiaia in convenzione internazionale di cui è titolare il signor Francesco Algieri, attinenti al periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1988 e pari a lire 18.308.075, sono state poste in pagamento all'indirizzo inglese dell'interessato.*

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali prestazioni la sede INPS di Avellino avrebbe dovuto liquidare e non lo ha fatto mancando l'interessata di necessari requisiti, alla signora Elisa Ciccione, nata il 15 febbraio 1930, attualmente residente in Gran Bretagna, che ha fatto domanda di reversibilità della pensione n. 60201904 di cui era titolare il defunto marito Francesco Gallicchio e non per ottenere una pensione autonoma in regime italiano. (4-19100)

RISPOSTA. — *La domanda di pensione di reversibilità in convenzione internazionale, inoltrata dalla signora Elisa Ciccione vedova Allicchio è stata accolta nel mese di marzo ultimo scorso e la sede regionale dell'istituto per la Campania ha provveduto a liquidare all'interessata la relativa prestazione con decorrenza 1° febbraio 1988.*

L'INPS ha precisato, inoltre, di avere trasmesso la pratica alla propria sede di Avellino per le operazioni di pagamento, in quanto l'interessata, residente all'estero, ha chiesto che la riscossione delle rate di pensione avvenga in Italia tramite delegato.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale della signora Giuseppa Tognoloni nata a Gubbio (Perugia) il 28 marzo 1922, residente in Australia, in trattazione presso il reparto convenzioni internazionali della sede regionale INPS di Ancona. (4-19266)

RISPOSTA. — *È già in regolare pagamento la pensione in pro-rata n. 50311270/VOS a favore della signora Giuseppa Tognoloni, al suo indirizzo in Australia, per un ammontare mensile di lire 83.600.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di reversibilità in convenzione internazionale con l'Uruguay della signora Maria Favre Giovannone, nata il 29 luglio 1916, di cui era titolare il defunto marito signor Celestino Ratti, nato a Mozzio (Novara) il 15 maggio 1898. (4-20099)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di reversibilità concernente la signora Maria Favre Giovannone, nata il 29 luglio 1916, è stata favorevolmente definita in data 4 maggio 1990, ed all'interessata è stato attribuito il certificato di pensione n. 70245280/SOS.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — con riferimento alla risposta ad una precedente interrogazione (4-15840), riguardante la posizione contributiva del signor Montone Salvatore, nato l'8 gennaio 1897, residente in Brasile, e in considerazione che la sede INPS di Cosenza, a seguito di riesame, ne ha accertata la regolarità —, se, data l'età dell'interessato, non si ritenga di accelerare l'iter per la messa in pagamento degli arretrati e della pensione stessa. (4-22523)

RISPOSTA. — *La domanda di pensione del signor Salvatore Montone è stata liquidata in data 20 marzo 1990, con il numero 50330980/VOS.*

L'INPS ha inoltre reso noto che gli arretrati e le relative spettanze risultano regolarmente incassate dall'interessato, che attualmente risiede in Brasile.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: Grippo.

VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

nello scorso ottobre è caduto il quarantesimo anniversario dell'episodio di contrada Fragalà di Melissa, in territorio di Crotona nel quale trovarono la morte i lavoratori agricoli Francesco Nigro, Angelina Mauro e Giovanni Zito;

la celebrazione unitaria e civile di quel tragico evento è stata resa impossibile da talune faziosità discriminatrici di esponenti politici locali, in contrasto con la verità che imporrebbe ben diversi comportamenti, essendo notorio ed indiscusso che uno dei tre morti, Francesco Nigro, era iscritto alla sezione del MSI di Melissa costituita nel 1947 da Francesco Lamanna, insieme al quale Nigro era stato combattente in Marina, come capo cannoniere puntatore sulla torpediniera « Cassiopea »;

la richiesta di concessione bonaria di terre da coltivare era stata avanzata ai proprietari dalla sezione reduci e combattenti, alla quale il Nigro era iscritto, richiesta il cui rifiuto produsse l'occupazione delle terre, tragicamente conclusasi con la morte di esso Francesco Nigro, di Angelina Mauro e di Giovanni Zito;

la manifestazione di occupazione delle terre fu spontanea e senza colorazione politica mentre alle esequie, insieme a rappresentanti della sinistra, partecipò a giusta ragione l'avvocato Giuseppe Scola, dirigente del MSI crotonese —:

quali iniziative intenda assumere per assicurare agli ormai anziani congiunti di Francesco Nigro, Angelina Mauro e Giovanni Zito un assegno vitalizio, non con funzioni di risarcimento, ma, in segno di pacificatorio intervento dello Stato in rappresentanza dell'intera comunità nazionale per i suoi figli, le cui esistenze furono stroncate dalle incapacità a fronteggiare la angosciosa domanda di terra e lavoro dei giovani reduci di quell'epoca e delle loro famiglie, anche in relazione al fatto che, all'epoca, mancò qualsiasi iniziativa di solidarietà da parte dello Stato, mentre non sembra siano pervenuti alle famiglie i proventi di una sottoscrizione degli operai della FIAT (nove milioni nel 1949), e non

furono utilizzati da una locale cooperativa i numerosi attrezzi agricoli ed un trattore inviati dalla FIAT e dall'URSS, essendo i familiari dei lavoratori morti costretti all'emigrazione in Germania. (4-19417)

RISPOSTA. — *L'unica forma di erogazione di assegni vitalizi consentita alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalle norme in vigore è quella prevista dalla legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente « Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la patria e che versino in stato di particolare necessità ».*

Non sembra che nella fattispecie esposta nell'interrogazione ricorrano le condizioni per l'applicazione della legge di cui sopra.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

VITI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere — premesso che vivissimo allarme per la pubblica incolumità, nonché per i danni irreparabili che potrebbero derivare al patrimonio storico-monumentale italiano, destano le condizioni di stabilità del castello Tramontano a Matera, un antico ancorché incompleto manufatto realizzato agli albori del primo millennio sulla collina prospiciente il centro storico della città e nel cuore di un'area a denso insediamento civile — quali urgenti provvedimenti si intendano assumere sul doppio fronte della preservazione della pubblica incolumità e della tutela di un monumento di inestimabile valore. (4-21402)*

RISPOSTA. — *Il castello Tramontano di Matera, opera incompiuta del XV secolo, si colloca alla sommità di un pendio poco acclive. Il monumento è costituito da torri cilindriche collegate da corridoi; le due torri laterali si sviluppano su due livelli oltre quello di copertura. Il castello è stato realizzato con murature a secco di grosso spessore, costituite da paramenti in blocchi di tufo calcareo squadrati e nucleo in pie-*

trame di natura prevalentemente calcarea. La collina del castello, morfologicamente uniforme, è costituita da limi argillosi e sabbiosi passanti ad argille azzurre.

Nell'ottobre del 1987 la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza ha redatto la perizia di spesa n. 196 del 1987 per un importo di lire 150 milioni finalizzata al consolidamento e restauro della torre sud-est del castello, interessata da dissesti statici di varia entità. Detti lavori, appaltati all'impresa Giuseppe Filippucci di Matera, vennero regolarmente consegnati in data 19 novembre 1988.

L'analisi dei dissesti ed il quadro fessurativo generale che nel frattempo si andava formando, suggerivano l'opportunità di procedere ad una accurata indagine geognostica al fine di conoscere le cause dei dissesti e di predisporre adeguati interventi di consolidamento. Le risultanze di tale indagine, commissionata al geologo dottor Mario Zini di Udine, evidenziavano che il tratto di pendice collinare su cui insiste la torre sud-est è interessata da un'ampia deformazione spinta sino a circa 26 metri dal piano di campagna, indice di un potenziale scivolamento a valle di una porzione del versante secondo un canalone morfologico di substrato.

Il sistema di monitoraggio elettronico, nel frattempo commissionato al professor ingegnere Giorgio Croci di Roma al fine di controllare l'evoluzione dei dissesti, ha dimostrato come il quadro fessurativo generale, peraltro aggravatosi con il recente evento sismico del maggio 1990, mostra periodi alterni di movimenti e di apparente stasi con aperture di lesioni che vanno da pochi millimetri a 3-4 centimetri che registrano nel periodo estivo gli spostamenti di maggiore intensità.

Le misure inclinometriche effettuate nell'ambito delle indagini geognostiche, hanno manifestato un pronunciato fenomeno traslatorio dei primi due strati di terreno (sabbie e limi argillosi) in direzione ovest-est con velocità diverse nei diversi intervalli di tempo trascorsi tra le varie misure effettuate. Nel dicembre 1989 (prima serie di letture) sono stati riscontrati movimenti di circa 3 centi-

metri, mentre successivamente gli spostamenti sono stati dell'ordine di mezzo centimetro.

Allo stato attuale è ipotizzabile una sovrapposizione di diverse cause: una principale che riguarda i movimenti del terreno, causa da ritenersi responsabile dei dissesti che hanno provocato il sezionamento delle strutture murarie, una secondaria legata alle variazioni stagionali di temperatura, umidità, eccetera.

Per quanto riguarda lo stato dei lavori appaltati dalla predetta soprintendenza, si fa presente che alla già citata perizia n. 196 del 1987 sono seguite due ulteriori perizie, la n. 27 del 1989 per un importo di lire 500 milioni e la n. 107 del 1988, entrambe appaltate e consegnate alla medesima ditta già appaltatrice delle prime opere.

Alle perizie n. 196 del 1987 e n. 27 del 1989 sono seguite due perizie di variante di pari importo, la n. 33 del 1990 e la n. 63 del 1990, giustificate dalla necessità di dover eseguire categorie di lavoro non previste nelle perizie principali relative alle indagini geognostiche, al monitoraggio elettronico ed alla predisposizione di un sistema di tiranti-catene, suggerite dal consulente professor Croci al fine di contrastare i movimenti strutturali e controllare i fenomeni riducendo i livelli di rischio. Si tratta di tiranti opportunamente pretesi costituiti da tracce di polipropilene della Retiflex-Montedison, inseriti in appositi fori di 80-100 millimetri di diametro.

La scelta di utilizzare materiale sintetico, in luogo dell'acciaio, deriva sostanzialmente da tre fattori:

il basso modulo elastico (circa cento volte inferiore a quello dell'acciaio) evita che le deformazioni conseguenti ai cedimenti possano incrementare bruscamente gli sforzi nei tiranti sino a portarli alla rottura;

l'elevatissima aderenza consentirà, nel progetto finale di consolidamento, di assumere la trasmissione degli sforzi unicamente attraverso la malta delle iniezioni, eliminando gli ancoraggi senza per questo perdere i benefici della pretensione;

le caratteristiche del materiale assicurano una perfetta durabilità nel tempo.

La terza perizia di variante alla n. 107 del 1988 è tuttora in corso di redazione in quanto, vista l'esiguità del finanziamento disponibile (lire 112.853.088 di lavori a base d'asta), si attendono le indicazioni di un progetto organico di consolidamento del versante collinare e del monumento, onde evitare di utilizzare impropriamente i fondi disponibili.

A tal proposito si fa rilevare che una volta ottenute le risultanze delle indagini geognostiche e del monitoraggio elettronico, la soprintendenza ha provveduto tempestivamente ad interessare del problema tutti gli enti territorialmente preposti alla tutela della pubblica incolumità ed al consolidamento dei centri abitati quali, il comune di Matera, l'ufficio territorio della regione Basilicata, la prefettura, il commissario di Governo, il provveditorato alle opere pubbliche ed il Ministero della protezione civile. Sono seguiti numerosi sopralluoghi ed incontri congiunti ai quali, purtroppo, al di là della presa d'atto della gravità della condizione, non è seguito alcun concreto provvedimento a tutela del monumento e del versante collinare, fatta eccezione per una recinzione dell'area pericolante del castello realizzata a tutela della pubblica incolumità da parte dell'ufficio territorio della regione Basilicata.

Al fine di valutare la situazione di pericolo del castello, il giorno 27 settembre 1990 si è tenuta nella sede del comune di Matera una riunione convocata dal Ministero per il coordinamento della protezione civile su richiesta della prefettura, cui hanno partecipato i rappresentanti degli enti interessati. Dopo ampia discussione seguita da una attenta ricognizione dei luoghi, si confermava che l'area del castello compresa tra la torre sud-est ed il vicino istituto delle suore di Sant'Anna, anch'esso gravemente danneggiato dai movimenti fondazionali, è interessata da fenomeni di instabilità dovuti ad un movimento franoso verso la sottostante via Lanera cui si aggiungono fenomeni di cedimento fondazionale di tipo localizzato.

Sta di fatto che allo stato odierno le condizioni statiche del monumento risultano oltremodo preoccupanti e non possono escludersi anche possibilità di crolli. Si fa comunque rilevare che la soprintendenza al

fine di accelerare i tempi per un immediato recupero del monumento, ha già predisposto un progetto generale d'intervento redatto a cura della stessa équipe di tecnici sinora incaricati (architetto Luigi Picone, ingegnere Bruno Sola, ingegnere Giorgio Croci, dottor Mario Zini) che prevede sostanzialmente la stabilizzazione dei terreni in prossimità delle fondazioni del castello a mezzo di paratie tirantate e la bonifica delle murature in elevazione mediante adeguate opere di rinforzo. Per l'effettuazione di tali lavori necessitano circa 3 miliardi.

Più complesso appare invece il quadro d'intervento per la stabilizzazione della pendice collinare, di stretta competenza degli enti istituzionali all'uopo incaricati; detti lavori dovrebbero prevedere, salvo ulteriori accertamenti, una serie di paratie dislocate ai piedi del pendio al fine di contrastare il movimento franoso e stabilizzare l'intero versante collinare.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

VITI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se non ritenga opportuno precisare, eventualmente con circolare ministeriale, la portata delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis, introdotto in sede di conversione del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, stante il richiamo al comma 1 aggiunto al comma 2-bis che trova logica sistemazione in collegamento con il medesimo precitato anziché con il comma 1;

se il Ministro interrogato ritenga che il Collegio dei docenti delle scuole medie, aggregate a causa della razionalizzazione della rete scolastica, mantenga le competenze di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974. (4-22041)

RISPOSTA. — Non risulta possibile estendere alla scuola media il disposto di cui all'articolo 22, comma 2-bis, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 1989, n. 417 con il quale si prevede che ogni istituto o scuola

aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Tali disposizioni, infatti, riguardano le aggregazioni di scuole e istituti di diverso ordine e tipo previste dal secondo comma dello stesso citato articolo 22. Nessuna aggregazione con scuole di diverso ordine e tipo è prevista invece, nell'ambito della istruzione secondaria di primo grado e le scuole sottodimensionate perdono la loro autonomia solo fondendosi con altre scuole medie o diventando sezioni staccate di altre.

Si fa, infine, presente che la portata dell'articolo 22, comma 2-bis, è stata già chiarita con ordinanza ministeriale n. 218 del 7 agosto 1990.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

VITI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

il servizio svolto dagli insegnanti presso i corsi popolari e presso i centri di lettura, viene valutato, ai fini pensionistici, soltanto per il periodo effettivo di lavoro, cioè per 6 mesi all'anno;

nella specie, si riscontra una chiara discriminazione dei predetti insegnanti nei confronti di altre categorie (per i braccianti agricoli, ad esempio, sono sufficienti 51 giornate lavorative per l'attribuzione di un anno di contribuzione !);

l'opera educativa svolta da tali valorosi insegnanti con impegno ed abnegazione, spesso in condizioni di precarietà strutturali, merita una maggiore considerazione ed un più concreto riconoscimento —:

quali iniziative intenda promuovere onde il servizio prestato dagli insegnanti nei corsi popolari e nei centri di lettura, già riconosciuto ai fini giuridici e di carriera, possa essere valutato per intero ai fini pensionistici. (4-22121)

RISPOSTA. — *Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 dispone che ai fini del trattamento di quiescenza i servizi prestati quale docente non di ruolo in istituti di istruzione primaria e secondaria, sono computabili soltanto per il periodo retribuito.*

Pertanto, in relazione a quanto richiesto circa il computo dell'intero anno, ancorché il docente abbia prestato effettivo servizio limitatamente ad una frazione di esso, si comunica che non è possibile adottare alcun provvedimento in via amministrativa in quanto ciò comporterebbe un illegittimo aggravio di spesa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

ZARRO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

a seguito di risultanze ispettive e di indagini della Guardia di finanza la Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio la Molara veniva commissariata;

ad alcuni organi dell'amministrazione e soci venivano contestati reati penali;

il commissario straordinario convocava l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche;

con determinazione commissariale veniva deliberata l'espulsione da soci dei soggetti incriminati;

all'assemblea dei soci partecipavano, su espressa autorizzazione del commissario, alcuni dei soci espulsi;

risultavano eletti nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale alcuni dei responsabili delle irregolarità gestionali —

se è al corrente di quanto riportato in premessa;

quali provvedimenti intenda adottare per attivare l'organo di vigilanza e controllo preposto, al fine di sanare la situazione.

(4-19440)

RISPOSTA. — *La Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio La Molara (Benevento) è stata sottoposta, con decreto ministeriale 27 dicembre 1988, su proposta della Banca d'Italia, alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 33 del testo unico delle casse rurali ed artigiane e 57, lettera a), della legge bancaria, per gravi irregolarità nell'amministrazione.*

Dagli accertamenti ispettivi svolti dall'organo di vigilanza erano, infatti, emerse irregolarità, soprattutto, nell'organizzazione e nel funzionamento della cassa rurale — in particolare nel sistema dei controlli interni, che venivano effettuati solo episodicamente e in maniera disorganica — nonché nel settore dell'erogazione del credito, caratterizzato dall'inosservanza delle fondamentali regole tecniche. In relazione a tali situazioni è stato anche avviato il procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative.

Nel periodo dell'amministrazione straordinaria si è provveduto al riordino della struttura aziendale, che ha comportato, tra l'altro, la nomina di un nuovo direttore in sostituzione del precedente, dichiarato decaduto dalle funzioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985, l'istituzione di adeguate procedure di controllo interno e la normalizzazione del comparto degli impieghi. Per incrementare il patrimonio e per rivitalizzare la compagine sociale sono state, inoltre, assunte iniziative intese ad ampliare il numero dei soci.

A tutela degli interessi della cassa rurale, gli organi straordinari hanno curato gli adempimenti processuali concernenti la posizione dell'azienda nel procedimento penale avviato a carico di ex esponenti e di clienti della banca coinvolti in operazioni irregolari. È stata, altresì, deliberata, come previsto dallo statuto, l'esclusione dalla compagine sociale del direttore e dei componenti i cessati organi sociali.

In conseguenza, poi, dell'impegno assunto dagli organismi di categoria a concedere, ove necessario, un intervento di sostegno economico del fondo centrale di garanzia delle casse rurali ed artigiane, gli organi della procedura, in data 29 dicembre 1982, hanno convocato l'assemblea dei soci per la

ricostituzione degli organi ordinari. Peraltro, il collegio dei probiviri della cassa rurale, il giorno precedente l'assemblea, su istanza di alcuni soci esclusi, ha assunto una deliberazione volta ad annullare il provvedimento di esclusione degli stessi ed a riammetterli nella compagine sociale. Gli organi straordinari hanno però ritenuto inefficace la deliberazione in considerazione della particolare disciplina dell'amministrazione straordinaria.

Per quanto concerne la partecipazione all'assemblea di nominativi esclusi dalla compagine sociale della banca, si precisa che, dal verbale notarile della riunione, risulta che l'ex presidente del consiglio di amministrazione era stato ammesso all'assemblea, senza diritto di intervento né di voto, come candidato alla carica di sindaco, alla quale è stato poi eletto. Nella stessa seduta sono stati eletti componenti del consiglio di amministrazione anche due nominativi che avevano ricoperto per alcuni mesi la medesima carica prima del commissariamento della cassa rurale.

In proposito, si fa presente che le situazioni dianzi descritte non trovano impedimenti nelle vigenti disposizioni. Infatti, l'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 prevede che non possono ricoprire cariche di amministratori e direttori generali, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in enti creditizi, coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti.

Dopo il ripristino dell'amministrazione ordinaria, il tribunale amministrativo regionale (TAR) della Campania con sentenza n. 41 del 2 febbraio 1990, ha annullato il decreto di gestione straordinaria del 27 dicembre 1988, per asserite questioni di carattere formale concernenti la procedura d'urgenza adottata nell'emanazione del provvedimento. Contro la sentenza — le cui motivazioni contrastano con consolidati orientamenti giurisprudenziali — il Tesoro e la Banca d'Italia hanno proposto appello al Consiglio di Stato.

A seguito della sentenza del TAR Campania, il consiglio di amministrazione della banca, con delibera del 19 febbraio 1990, ha nuovamente attribuito le funzioni di direttore al nominativo a suo tempo dichiarato decaduto dagli organi straordinari.

Si soggiunge, infine, che la Banca d'Italia, in relazione alla perdurante problematicità della situazione dell'azienda e alla necessità che la stessa prosegua nell'attuazione del piano di regolarizzazione avviato dagli organi dell'amministrazione straordinaria, segue costantemente gli sviluppi del quadro tecnico e gestionale della cassa rurale.

In proposito, l'organo di vigilanza ha, altresì, richiamato l'attenzione dei ricostituiti organi ordinari sulla responsabilità delle decisioni concernenti, soprattutto, l'assetto dell'esecutivo e l'operatività nel comparto creditizio, al fine di assicurare una gestione sana e prudente e riportare, quindi, la Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio La Molara verso più equilibrati assetti patrimoniali e reddituali.

Il Ministro del tesoro: Carli.